



EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

Guida sull'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo

Libertà di espressione

Aggiornata al 28 febbraio 2023

Elaborata presso la Cancelleria. Non vincola la Corte.

Gli editori o le organizzazioni che desiderano tradurre e/o riprodurre totalmente o parzialmente la presente guida, sotto forma di pubblicazione stampata o in formato elettronico (web), sono invitati a compilare il formulario di contatto: [demande de reproduction ou republication d'une traduction](#) per conoscere le modalità di autorizzazione.

Per qualsiasi informazione sulle traduzioni in corso delle Guide sulla giurisprudenza, consultare l'elenco delle [traductions en cours](#).

Il testo originale di questa Guida è in francese. La guida viene aggiornata regolarmente; la presente versione è aggiornata al 28 febbraio 2023. Può subire modifiche di forma.

Le guide sulla giurisprudenza possono essere scaricate dal sito <https://ks.echr.coe.int>. Per qualsiasi informazione relativa alle pubblicazioni, è possibile consultare l'account Twitter della Corte: https://twitter.com/ECHR_CEDH.

La presente traduzione è pubblicata a seguito di accordo con il Consiglio d'Europa e la Corte europea dei diritti dell'uomo sotto l'esclusiva responsabilità del Ministero della Giustizia italiano.

Il testo originale è stato utilizzato con l'autorizzazione del CdE/CEDU.

© Consiglio d'Europa / Corte europea dei diritti dell'uomo, 2024

Indice

Avviso al lettore.....	8
I. Introduzione.....	10
A. Metodologia della guida	10
B. Considerazioni generali sull'articolo 10 nella giurisprudenza della Corte.....	10
II. Questioni specifiche riguardanti l'esame della ricevibilità nelle cause relative all'articolo 10 della Convenzione	11
A. L'applicabilità dell'articolo 10 della Convenzione	11
B. Altre questioni sulla ricevibilità	14
1. L'esaurimento delle vie di ricorso interne (articolo 35 § 1).....	14
2. La qualità di vittima (articolo 35 § 3 a))	15
3. L'assenza di pregiudizio importante (articolo 35 § 3 b)).....	17
III. Le fasi dell'esame da parte della Corte delle cause relative all'articolo 10 della Convenzione	19
A. Esistenza di un'ingerenza nell'esercizio del diritto alla libertà di espressione e forme di ingerenza	19
B. I tre criteri di valutazione: la legalità dell'ingerenza, la sua legittimità e la sua necessità in una società democratica.....	21
1. Il criterio della legalità dell'ingerenza	21
2. Il criterio della legittimità dello scopo perseguito dall'ingerenza	24
3. Il criterio della necessità dell'ingerenza in una società democratica	24
a. L'esistenza di un bisogno sociale imperioso	25
b. La valutazione della natura e della severità delle sanzioni	25
i. La misura meno lesiva del diritto.....	26
ii. Le misure generali.....	27
c. L'esigenza di motivi pertinenti e sufficienti	27
C. Conflitti tra due diritti protetti dalla Convenzione: il bilanciamento	27
1. Articolo 6 § 2 della Convenzione	28
2. Articolo 9 della Convenzione	28
3. Articolo 11 della Convenzione	29
4. Articolo 1 del Protocollo n. 1	29
IV. La protezione della reputazione e dei diritti altrui.....	30
A. Metodologia.....	30
B. Il giusto equilibrio tra la libertà di espressione e il diritto al rispetto della vita privata nel contesto di pubblicazioni (aspetti intimi della vita di una persona e reputazione)	31
1. Pubblicazioni (fotografie, immagini e articoli) che riferiscono degli aspetti intimi della vita di una persona o della sua famiglia	32
a. I criteri e la loro applicazione.....	32
i. Contributo a un dibattito di interesse generale	33
ii. Notorietà della persona interessata	35
iii. Comportamento precedente della persona interessata	36
iv. Modo in cui sono state ottenute le informazioni e veridicità delle stesse.....	37
v. Contenuto, forma e ripercussioni dell'articolo in contestazione	38

2. Elementi e spunti di riflessione inerenti alle cause in materia di diffamazione (la protezione della reputazione)	39
a. Elementi di definizione e inquadramento	39
i. Esistenza di un nesso oggettivo tra la dichiarazione in contestazione e la persona che si avvale della protezione dell'articolo 10 § 2 della Convenzione.....	39
ii. Il livello di gravità dell'offesa alla reputazione	40
b. Principi ed elementi di valutazione della proporzionalità delle ingerenze allo scopo legittimo della protezione della reputazione	42
i. Gli elementi legati al contenuto	42
α. Forme/modi di espressione	42
β. Distinzione tra dichiarazioni di fatto e giudizi di valore	43
γ. Questioni procedurali: livello e onere della prova, parità delle armi	45
δ. Mezzi difensivi	46
ii. Gli elementi legati al contesto	47
α. Ruolo e status dell'autore delle dichiarazioni in contestazione	47
β. Bersaglio della dichiarazione in contestazione	48
iii. La natura delle misure e delle sanzioni in risposta alla diffamazione	52
α. Sanzioni penali	52
β. Misure e sanzioni civili e risarcitorie	53
V. Il ruolo di «cane da guardia pubblico»: maggiore protezione, doveri e responsabilità	57
A. Il ruolo di cane da guardia	57
B. Diritti, doveri e responsabilità legati alla funzione di giornalista	58
1. La raccolta di informazioni	58
a. Attività di ricerca e di indagine	58
b. Accesso e presenza nei luoghi di raccolta delle informazioni	59
c. Liceità del comportamento dei giornalisti	60
2. Doveri e responsabilità in materia editoriale	61
a. Informazioni attendibili e precise: responsabilità relative alla loro verifica e trasmissione	62
b. Altre responsabilità: editori e direttori di giornali, lettori, contributori	65
VI. La protezione delle fonti giornalistiche	66
A. Principi generali	66
B. Definizioni e ambito di applicazione	66
C. Forme e proporzionalità dell'ingerenza	67
1. Ordine di divulgazione delle fonti	67
2. Perquisizioni	68
3. Sorveglianza mirata dei giornalisti per l'identificazione delle loro fonti	68
4. Ordine di testimoniare nell'ambito di un procedimento penale	69
D. Garanzie procedurali	69
VII. La prevenzione della divulgazione delle informazioni riservate	71
A. Principi generali	71
B. Criteri di valutazione	72
1. Contributo al dibattito pubblico su questioni di interesse generale	72
2. Il comportamento dell'autore della divulgazione	72
3. Il controllo esercitato dalle giurisdizioni nazionali	73

4. Proporzionalità delle sanzioni inflitte	74
VIII. La protezione specifica degli informatori e di chi segnala irregolarità nella pubblica amministrazione.....	74
A. La protezione degli informatori	75
B. La protezione nel contesto della segnalazione di irregolarità nella condotta di agenti dello Stato.....	79
IX. La libertà di espressione e il diritto di accesso a informazioni detenute dallo Stato.....	80
A. Principi generali	80
B. Criteri di valutazione per quanto riguarda l'applicabilità dell'articolo 10 e l'esistenza di un'ingerenza	81
1. Lo scopo della richiesta.....	81
2. La natura delle informazioni ricercate	82
3. Il ruolo di chi richiede informazioni	83
4. Informazioni già disponibili.....	84
C. Criteri di valutazione della necessità dell'ingerenza (proporzionalità dell'ingerenza allo scopo legittimo perseguito o giusto equilibrio tra diversi diritti o interessi)	85
D. La protezione dell'autorità e dell'imparzialità della giustizia e la libertà di espressione: il diritto alla libertà di espressione nel contesto del procedimento giudiziario e la partecipazione dei giudici al dibattito pubblico	87
E. Lo status particolare degli attori della giustizia e la loro libertà di espressione nel contesto del procedimento giudiziario.....	87
1. Magistrati.....	87
2. Avvocati.....	88
F. La copertura mediatica di procedimenti giudiziari	89
1. Metodologia.....	89
2. Principi generali	89
3. Criteri di applicazione	91
a. Contributo al dibattito pubblico su questioni di interesse generale	91
b. La natura o il contenuto delle affermazioni in contestazione	91
c. Modalità di acquisizione delle informazioni in contestazione.....	91
d. Proporzionalità del divieto di pubblicazione o della sanzione	92
4. Altre considerazioni legate al contesto relative agli interessi ai quali le pubblicazioni contestate possono recare pregiudizio	93
a. Pubblicazioni/dichiarazioni che possono influenzare lo svolgimento del procedimento giudiziario	93
b. Pubblicazioni che possono costituire una violazione del segreto istruttorio e della presunzione di innocenza.....	94
c. Pubblicazione di informazioni relative alla vita privata delle parti nel procedimento.....	95
d. Oltraggio al tribunale.....	95
G. La partecipazione dei giudici al dibattito pubblico.....	97
X. La libertà di espressione e gli scopi legittimi di sicurezza nazionale, integrità territoriale, pubblica sicurezza, difesa dell'ordine e prevenzione dei reati	98

A. Principi generali	98
B. I criteri del controllo esercitato sulla giustificazione di un'ingerenza	100
1. Il contributo a un dibattito di interesse generale	100
2. La natura e il contenuto del discorso e il suo potenziale impatto: analisi del testo nel suo contesto	100
a. I discorsi separatistici e le pubblicazioni provenienti da organizzazioni illegali	102
b. L'apologia e l'approvazione di atti criminali e/o terroristici.....	103
c. Altri tipi di discorsi che sono stati oggetto di restrizioni per motivi di difesa dell'ordine e di prevenzione del crimine.....	105
3. La severità della sanzione	106
XI. La libertà di espressione e la protezione della salute o della morale....	107
A. Principi generali	108
1. La protezione della salute	108
2. La protezione della morale	109
B. Criteri del controllo della giustificazione di un'ingerenza	111
1. La natura, il contenuto e l'impatto potenziale del discorso	111
a. La natura e il contenuto del discorso.....	111
b. L'impatto del discorso: mezzo di diffusione e bersaglio pubblico.....	112
2. La severità della pena o della misura.....	113
XII. La libertà di espressione e internet.....	115
A. Le specificità legate a internet nel contesto della libertà di espressione.....	115
1. Il carattere innovativo di internet.....	115
2. Internet e gli altri media	116
B. La protezione dei diritti altrui nel contesto di internet	116
1. Generalità	116
2. Protezione delle persone vulnerabili	118
3. Doveri e responsabilità» dei portali internet di attualità	119
4. La responsabilità per la pubblicazione di un ipertesto	120
5. «Doveri, responsabilità» e pubblicazione di stampa su internet	121
C. Misure di blocco dell'accesso a internet.....	122
D. Accesso a internet e persone in detenzione	123
XIII. Il pluralismo e la libertà di espressione	124
A. Principi generali relativi al pluralismo nei media audiovisivi.....	124
B. Il pluralismo dei media e le elezioni.....	126
C. La regolamentazione della pubblicità a pagamento.....	127
D. La distribuzione delle fonti audiovisive	128
E. La trasparenza della proprietà dei media	129
F. Il pluralismo e la libertà di espressione delle minoranze.....	129
XIV. L'articolo 10 in relazione ad altre disposizioni della Convenzione e dei suoi Protocolli: interdipendenze, sovrapposizioni.....	130
1. Articolo 6 § 1 della Convenzione	130
2. Articolo 8 della Convenzione	130
3. Articolo 9 della Convenzione	130
4. Articolo 11 della Convenzione	131

5. Articolo 2 del Protocollo n. 1	131
6. Articolo 3 del Protocollo n. 1	132

Elenco delle cause citate	134
--	------------

Avviso al lettore

La presente guida fa parte della serie delle Guide sulla giurisprudenza pubblicate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (di seguito «la Corte», «la Corte europea» o «la Corte di Strasburgo»), allo scopo di fornire agli operatori della giustizia informazioni sulle più importanti sentenze emesse da quest'ultima. La presente guida costituisce una descrizione della giurisprudenza degli organi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (di seguito «la Convenzione» o «la Convenzione europea») (sentenze e decisioni della Corte e decisioni e rapporti della Commissione europea dei diritti dell'uomo, di seguito «la Commissione») relativa all'articolo 10 della Convenzione. Si riferisce al periodo compreso tra il 1957 e il 31 marzo 2020.

Il lettore potrà trovarvi i principi fondamentali elaborati in materia e i precedenti pertinenti. La giurisprudenza citata è stata selezionata tra le sentenze e le decisioni di principio, importanti e/o recenti*. Tuttavia, non vengono menzionate nella guida:

- le cause relative all'articolo 10 che si sono concluse con una decisione di irricevibilità (incompatibilità *ratione materiae*) a seguito dell'esclusione dalla protezione della Convenzione per il motivo di cui all'articolo 17 (divieto dell'abuso di diritto), e le cause nelle quali la Corte ha esaminato la questione dell'abuso di diritto alla luce dell'articolo 17 della Convenzione, e che si sono concluse con una decisione di manifesta infondatezza o con una sentenza di non violazione**;
- la giurisprudenza non più pertinente a seguito di un ribaltamento giurisprudenziale chiaro e inequivocabile (ad esempio, le cause in materia di accesso all'informazione esaminate anteriormente alla sentenza [Magyar Helsinki Bizottság c. Ungheria](#) [GC], n. 18030/11, 8 novembre 2016).

Le sentenze della Corte servono non solo a dirimere le cause di cui essa è investita, ma in modo più ampio anche a chiarire, salvaguardare e approfondire le norme della Convenzione; esse contribuiscono in tal modo al rispetto, da parte degli Stati, degli impegni dagli stessi assunti nella loro qualità di Parti contraenti ([Irlanda c. Regno Unito](#), 18 gennaio 1978, § 154, serie A n. 25; [Jeronovičs c. Lettonia](#) [GC], n. 44898/10, § 109, 5 luglio 2016; [Nagmetov c. Russia](#) [GC], n. 35589/08, § 64, 30 marzo 2017).

Il sistema istituito dalla Convenzione ha pertanto lo scopo di definire, nell'interesse generale, questioni che rientrano nell'ordine pubblico, elevando le norme di protezione dei diritti dell'uomo ed estendendo la giurisprudenza in questo ambito a tutta la comunità degli Stati parte alla Convenzione ([Konstantin Markine c. Russia](#) [GC], n. 30078/06, § 89, CEDU 2012). Infatti, la Corte ha sottolineato il ruolo della Convenzione in quanto «strumento costituzionale dell'ordine pubblico europeo» per quanto riguarda i diritti dell'uomo ([Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi c. Irlanda](#) [GC], n. 45036/98, § 156, CEDU 2005-VI e, più recentemente, [N.D. e N.T. c. Spagna](#) [GC], nn. 8675/15 e 8697/15, § 110, 13 febbraio 2020).

Il Protocollo n. 15 alla Convenzione ha di recente inserito il principio di sussidiarietà nel preambolo della Convenzione. In virtù di tale principio, «la responsabilità della protezione dei diritti dell'uomo è condivisa tra gli Stati parte e la Corte», e le autorità e le giurisdizioni nazionali devono interpretare e applicare il diritto interno in modo da dare piena efficacia ai diritti e alle libertà definiti nella Convenzione e nei suoi Protocolli ([Grzeđa c. Polonia](#) [GC], § 324).

* La giurisprudenza citata può essere in una delle due lingue ufficiali (francese e inglese) della Corte e della Commissione europea dei diritti dell'uomo. Salvo particolari menzioni dopo il nome della causa, il riferimento citato è quello di una sentenza sul merito emessa da una camera della Corte. L'indicazione «(dec.)» rinvia a una decisione della Corte e l'indicazione «[GC]» significa che la causa è stata esaminata dalla Grande Camera. Le sentenze camerale non definitive alla data di pubblicazione del presente aggiornamento sono contrassegnate da un asterisco (*).

** Queste cause sono riportate nella [Guida sull'articolo 17 della Convenzione \(divieto dell'abuso di diritto\)](#).

La presente guida contiene il riferimento delle parole chiave per ciascuno degli articoli citati della Convenzione o dei suoi Protocolli addizionali. Le questioni giuridiche trattate in ciascuna causa sono sintetizzate in una [Lista di parole chiave](#), che proviene da un thesaurus contenente termini direttamente estratti (per la maggior parte) dal testo della Convenzione e dei suoi Protocolli.

La [banca dati HUDOC](#) della giurisprudenza della Corte permette la ricerca per mezzo di parole chiave. Perciò, la ricerca con tali parole chiave permetterà al lettore di trovare un gruppo di documenti aventi contenuto giuridico simile (per ciascuna causa il ragionamento e le conclusioni della Corte sono riassunte per mezzo di parole chiave). Le parole chiave per ciascuna causa sono disponibili nella Scheda dettagliata del documento. Tutte le spiegazioni necessarie sono consultabili nel [manuale di utilizzo HUDOC](#).

Articolo 10 della Convenzione – Libertà di espressione

«1. Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, cinematografiche o televisive.

2. L'esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all'integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario.»

Parole chiave HUDOC

Obblighi positivi (10)

1. Libertà di espressione (10-1) – Libertà di opinione (10-1) – Libertà di ricevere informazioni (10-1) – Libertà di comunicare informazioni (10-1) – Libertà di ricevere idee (10-1) – Libertà di comunicare idee (10-1) – Ingerenza di autorità pubbliche (10-1) – Senza considerazione di frontiera (10-1) – Autorizzazione delle imprese di radiodiffusione (10-1)

2. Doveri e responsabilità (10-2) – Ingerenza di autorità pubbliche (10-2)

Prevista dalla legge (10-2): Accessibilità (10-2) – Prevedibilità (10-2) – Garanzie contro gli abusi (10-2)

Necessaria in una società democratica (10-2): Sicurezza nazionale (10-2) – Integrità territoriale (10-2) – Sicurezza pubblica (10-2) – Difesa dell'ordine (10-2) – Prevenzione dei reati (10-2) – Protezione della salute (10-2) – Protezione della morale (10-2) – Protezione dei diritti altrui (10-2) – Protezione della reputazione altrui (10-2) – Impedire la divulgazione di informazioni riservate (10-2) – Garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario (10-2)

I. Introduzione

A. Metodologia della guida

1. La copiosa giurisprudenza elaborata dagli organi di controllo della Convenzione sul diritto alla libertà di espressione obbliga ad affrontare la materia secondo un metodo che merita di essere preventivamente precisato.
 2. Prima di esaminare la sostanza del diritto protetto dall'articolo 10 nei suoi diversi aspetti, la guida presenta un quadro generale sull'applicabilità dell'articolo 10 della Convenzione e sui criteri di ricevibilità maggiormente elaborati dalla Corte nelle cause relative a questa disposizione.
 3. Alcuni punti delle diverse fasi dell'esame effettuato dalla Corte che meritano di essere sottolineati precedono i capitoli sull'analisi tematica e dettagliata dell'articolo 10 della Convenzione.
 4. La guida prosegue con capitoli tematici corrispondenti ai diversi scopi legittimi che possono giustificare un'ingerenza nell'esercizio del diritto alla libertà di espressione (paragrafo 2 dell'articolo 10). L'analisi di ciascuno di questi scopi legittimi varia in funzione della quantità di giurisprudenza pertinente e dei diversi aspetti in essa trattati.
 5. Osserviamo che non è raro che si faccia riferimento a più di uno scopo legittimo nelle cause relative all'articolo 10. Di conseguenza, una causa alla quale si fa riferimento in un capitolo tematico può essere pertinente allo stesso tempo per altri capitoli.
 6. Per ciascun capitolo corrispondente a uno scopo legittimo, si è proceduto alla presentazione dei principi generali riguardanti soprattutto il contesto di detto scopo legittimo, e dei criteri specifici di applicazione che derivano dalla giurisprudenza degli organi di controllo della Convenzione. Tuttavia, i principi e i criteri di applicazione non sono esclusivi delle tematiche strutturate nella guida; delle aree di sovrapposizione e di interconnessione sono frequenti in tutta la giurisprudenza esaminata.
 7. Sono stati dedicati alcuni capitoli anche a materie che non sono indicate espressamente nel testo della Convenzione, ma che la Corte ha incorporato nel sistema di protezione della Convenzione in materia di diritto alla libertà di espressione, come il pluralismo, il diritto di accesso all'informazione, la protezione degli informatori e la libertà di espressione su internet. La struttura di tali capitoli segue la logica intrinseca in tali materie, come interpretate nella giurisprudenza della Corte.
- La guida analizza infine le metodologie seguite dalla Corte nell'esaminare il diritto alla libertà di espressione in rapporto con altri diritti sanciti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli, che si tratti di un rapporto di complementarità o di conflitto.

B. Considerazioni generali sull'articolo 10 nella giurisprudenza della Corte

8. Indissociabile dalla democrazia, la libertà di espressione è sancita da un certo numero di strumenti nazionali, europei¹, internazionali o regionali² che promuovono questo sistema politico riconosciuto come l'unico in grado di garantire la protezione dei diritti umani. Nella sua interpretazione dell'articolo

¹Si veda, ad esempio, l'articolo 11 della [Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea](#) (2000) che recita: «1. Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. 2. La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati».

²Si vedano, ad esempio, l'articolo 13 della [Convenzione americana sui diritti umani](#) (1969), l'articolo 19 del [Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici](#) (1966) o anche l'articolo 9 della [Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli](#) (1981).

10 della Convenzione, la Corte ha dichiarato che «la libertà di espressione costituisce uno dei fondamenti di una società democratica, una delle condizioni essenziali del suo progresso e dello sviluppo di ciascuno (*Handyside c. Regno Unito*, § 49).

9. La Corte ha sottolineato varie volte l'importanza di tale articolo che si applica non soltanto alle «informazioni» o alle «idee» accolte con favore o considerate inoffensive o indifferenti, ma anche a quelle che urtano, scioccano o preoccupano; così impongono il pluralismo, la tolleranza e lo spirito di apertura senza i quali non esiste una «società democratica» (*Handyside c. Regno Unito*, § 49; *Observer e Guardian c. Regno Unito*, § 59).

10. Come sancita dall'articolo 10, la libertà di espressione è soggetta ad eccezioni, che richiedono tuttavia un'interpretazione stretta, e la necessità di restrizioni in materia deve essere stabilita in maniera convincente (*Stoll c. Svizzera* [GC], § 101, principio richiamato nelle sentenze *Morice c. Francia* [GC], § 124, e *Pentikäinen c. Finlandia* [GC], § 87).

11. Oltre a queste considerazioni generali, la Corte, nella sua giurisprudenza, ha individuato degli obblighi positivi che incombono gli Stati allo scopo di proteggere l'esercizio di questo diritto.

Questi obblighi positivi implicano, tra l'altro, che gli Stati sono tenuti a creare, pur istituendo un sistema efficace di protezione degli autori o dei giornalisti, un ambiente favorevole alla partecipazione al dibattito pubblico di tutte le persone interessate, permettendo loro di esprimere senza timore le loro opinioni e idee, anche se queste sono contrarie a quelle difese dalle autorità ufficiali o da una parte importante dell'opinione pubblica, se non addirittura irritanti o scioccanti per queste ultime (*Dink c. Turchia*, § 137; *Khadija Ismayilova c. Azerbaijan*, § 158).

Di conseguenza, la portata della protezione offerta dall'articolo 10 della Convenzione è molto ampia, sia per quanto riguarda la sostanza delle idee espresse o delle informazioni fornite, che la modalità della loro diffusione.

II. Questioni specifiche riguardanti l'esame della ricevibilità nelle cause relative all'articolo 10 della Convenzione

A. L'applicabilità dell'articolo 10 della Convenzione

12. L'articolo 10 non si applica soltanto ad alcuni tipi di informazioni, idee o modi di esprimersi (*markt intern Verlag GmbH e Klaus Beermann c. Germania*, § 26), soprattutto quelli di natura politica; esso comprende anche alcune forme di espressione artistica come, ad esempio, un dipinto (*Müller e altri c. Svizzera*, § 27), o una rappresentazione teatrale (*Ulusoy e altri c. Turchia*), e si estende anche alle informazioni di natura commerciale (*markt intern Verlag GmbH e Klaus Beermann c. Germania*, § 26; *Casado Coca c. Spagna*, §§ 35-36; *Movimento raeliano svizzero c. Svizzera* [GC], § 61; *Sekmadienis Ltd. c. Lituania*).

13. Anche quando persegue uno scopo di intrattenimento, la divulgazione di informazioni contribuisce alla varietà dell'informazione accessibile al pubblico e beneficia indubbiamente della protezione dell'articolo 10 della Convenzione (*Couderc e Hachette Filipacchi Associés c. Francia* [GC], § 89; *Dupate c. Lettonia*, § 51). L'articolo 10 può dunque essere applicabile anche se le persone interessate non intendono comunicare un messaggio, un'opinione o un'idea o prendere parte a un dibattito su una questione di interesse generale (*C8 (Canal 8) c. Francia*, §§ 45-47; si veda anche *Sigma Radio Television Ltd c. Cipro*, §§ 203-210, nella quale l'articolo 10 è stato applicato a una situazione in cui erano in causa delle affermazioni fatte da alcuni attori che interpretavano dei personaggi fittizi in una serie televisiva di intrattenimento trasmessa dalla società ricorrente). Tuttavia, questo genere di informazione non beneficia dell'elevato livello di protezione garantito alla stampa dall'articolo 10. In

tal caso, la libertà di espressione richiede un'interpretazione più stretta (*Mosley c. Regno Unito*, § 114) e gli Stati godono di un margine di apprezzamento più esteso (*C8 (Canal 8) c. Francia*, §§ 47, 79 e 84; si veda *MGN Limited c. Regno Unito* (dec.), §§ 58-60).

14. La Corte ha inoltre precisato varie volte che la libertà di espressione si estende anche alla pubblicazione di foto (*Axel Springer AG c. Germania* [GC]; *Verlagsgruppe News GmbH c. Austria (n. 2)*), e di fotomontaggi (*Société de conception de presse et d'édition e Ponson c. Francia*).

15. La Corte considera che l'articolo 10 sia applicabile anche ad alcune forme di comportamento (*Ibrahimov e Mammadov c. Azerbaijan*, §§ 166-167; *Semir Güzel c. Turchia*; *Murat Vural c. Turchia*; *Gough c. Regno Unito*, § 150; *Mătășaru c. Repubblica di Moldavia*, § 29; *Shvydika c. Ucraina*, §§ 37-38; *Karuyev c. Russia*, §§ 18-20; *Bumbeș c. Romania*, § 46; *Genov e Sarbinska c. Bulgaria*, §§ 58-60; *Ete c. Turchia*, §§ 15-16; *Bouton c. Francia*, §§ 30-31), a un abbigliamento (*Stevens c. Regno Unito*, decisione della Commissione) o al fatto di portare un simbolo su un vestito (*Vajnai c. Ungheria*, § 47), anche in carcere (*Donaldson c. Regno Unito*).

16. Per quanto riguarda le forme di comportamento, la Corte ha operato una distinzione tra, da un lato, gli atti deplorabili commessi nell'ambito di una pubblicazione o di una diffusione, o anche le proteste che consistono nell'impedire delle attività che i ricorrenti disapprovano, che possono rientrare nell'articolo 10 della Convenzione, e, dall'altro, gli atti che sono contrari al diritto penale interno senza che si possa rilevare alcun nesso con l'esercizio della libertà di espressione (*Kotlyar c. Russia*, §§ 41-42).

17. Nella causa *Mariya Alekhina e altri c. Russia*, § 206, la Corte ha qualificato la rappresentazione di protesta delle ricorrenti in una cattedrale come un insieme di espressioni verbali e comportamentali che costituissero una forma di espressione artistica e politica, e ha dichiarato che tale rappresentazione beneficiava della protezione dell'articolo 10 della Convenzione (si veda anche *Bouton c. Francia*, § 30-31). Nella causa *Tatár e Fáber c. Ungheria*, essa ha ritenuto che un raduno illegale e di breve durata di due persone che avevano appeso dei panni sporchi ai cancelli del Parlamento costituissero una modalità di espressione che rientrava nell'articolo 10.

18. Nella causa *Baldassi e altri c. Francia*, §§ 63-64, la Corte ha definito il boicottaggio come una modalità di espressione di opinioni di protesta. Essa ha considerato che l'appello al boicottaggio, volto a comunicare tali opinioni pur facendo appello ad azioni specifiche ad esse connesse, rientra in linea di principio nella protezione dell'articolo 10 della Convenzione. La Corte ha sottolineato che l'appello al boicottaggio combina l'espressione di un'opinione di protesta con l'incitamento a un trattamento differenziato cosicché, a seconda delle circostanze che lo caratterizzano, esso può costituire un appello alla discriminazione di altri. Tuttavia, dopo aver rammentato che l'appello alla discriminazione rientra nell'appello all'intolleranza, il quale, insieme all'appello alla violenza e all'appello all'odio, è uno dei limiti da non oltrepassare in nessun caso nell'esercizio della libertà di espressione, la Corte ha osservato che incitare a trattare in maniera diversa non significava necessariamente incitare a discriminare.

19. Sulla stessa linea, la Corte ha considerato che invitare gli elettori ad astenersi dal votare in una elezione costituiva una forma di espressione politica e rappresentava dunque, in linea di principio, uno dei casi in cui l'articolo 10 della Convenzione esige un livello di protezione molto elevato (*Teslenko e altri c. Russia*, § 133).

20. La Corte ha anche ritenuto che il fatto di mettere «Mi piace» sui social network per manifestare il proprio interesse o la propria approvazione per contenuti pubblicati da terzi, costituissero, in quanto tale, una forma diffusa e popolare di esercizio della libertà di espressione online (*Melike c. Turchia*, § 44).

21. La Corte, inoltre, considera che l'articolo 10 sia applicabile senza considerazioni legate al luogo. Essa ritiene pertanto che la libertà di espressione non si fermi né alle porte delle caserme (*Grigoriades*

c. Grecia, § 45; *Ayuso Torres c. Spagna*, § 47) né a quelle delle carceri (*Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft SRG c. Svizzera*, § 22; *Bamber c. Regno Unito*, decisione della Commissione).

22. A tale riguardo, nella causa *Nilsen c. Regno Unito* (dec.), che verteva su misure adottate dall'amministrazione penitenziaria per impedire a un serial killer di pubblicare la propria autobiografia, la Corte ha ammesso che l'articolo 10 era applicabile, e che il rifiuto di restituire il manoscritto al ricorrente affinché potesse rivederlo in carcere ai fini della pubblicazione costituiva un'ingerenza nell'esercizio da parte dell'interessato nel suo diritto alla libertà di espressione. Tuttavia, la Corte ha concluso che l'ingerenza in questione era proporzionata allo scopo legittimo perseguito, § 44; si veda anche, per una constatazione simile, *Zayidov c. Azerbaijan (n. 2)*, § 65).

23. Nella causa *Kalda c. Estonia*, che verteva su restrizioni apportate alla possibilità per un detenuto di accedere a siti internet che pubblicavano informazioni giuridiche, la Corte ha dichiarato che l'articolo 10 non poteva essere interpretato nel senso che esso impone un obbligo generale di fornire ai detenuti un accesso a internet o a siti internet specifici. Essa ha concluso, tuttavia, che il fatto che gli Stati lascino che i detenuti abbiano accesso a internet, ma impediscano loro di consultare alcuni siti, può costituire un'ingerenza nei diritti sanciti dall'articolo 10 della Convenzione (§ 45).

24. La Corte ha talvolta considerato che la destituzione di un funzionario o di un agente dello Stato per motivi politici poteva essere esaminata sotto il profilo dell'articolo 10 della Convenzione (*Vogt c. Germania*; *Volkmer c. Germania* (dec.); si veda anche, *a contrario*, *Glaser c. Germania*, § 53). Il fatto che gli interessati siano stati destituiti da posti di insegnanti che, per definizione, presuppongono che siano comunicate quotidianamente idee e informazioni, è stato un elemento determinante in queste cause. Analogamente, nella causa *Godenau c. Germania*, § 35, la Corte ha considerato che l'inserimento e il mantenimento del nome della ricorrente in una lista di insegnanti ritenuti non idonei a essere riammessi all'insegnamento nella scuola pubblica riguardavano sostanzialmente la libertà di espressione, in quanto l'inserimento in questione era motivato dalle opinioni espresse dall'interessata e dalle attività politiche in cui era impegnata.

25. Invece, nella causa *Sidabras e Džiautas c. Lituania*, §§ 71-72, la Corte ha ritenuto che la destituzione dei ricorrenti dai loro rispettivi posti di ispettore delle imposte e di procuratore, in applicazione di una legge nazionale speciale che prevedeva misure di filtraggio, e in quanto si trattava di ex agenti del KGB, non avesse pregiudicato il diritto dei ricorrenti alla libertà di espressione, e che l'articolo 10 della Convenzione non fosse applicabile nel caso di specie.

26. Inoltre, la Corte considera che l'articolo 10 della Convenzione si applica nell'ambito di rapporti di lavoro, anche quando questi sono regolati da norme di diritto privato (*Herbai c. Ungheria*, § 37; *Fuentes Bobo c. Spagna*, § 38).

27. Anche le affermazioni fatte nell'ambito di una corrispondenza privata (*Zakharov c. Russia*, § 23; *Sofranschi c. Moldavia*, § 29; *Marin Kostov c. Bulgaria*, § 42; *Matalas c. Grecia*, § 46) o durante una riunione a porte chiuse (*Raichinov c. Bulgaria*, § 45), possono rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 10, sebbene la loro diffusione sia limitata.

28. Nella causa *Stojanović c. Croazia*, § 39, la Corte ha considerato che un ricorrente che diceva di non avere mai fatto le affermazioni a lui attribuite dai tribunali nazionali, e per le quali era stato condannato a un risarcimento danni, poteva avvalersi della protezione dell'articolo 10 in quanto, condannandolo, i tribunali nazionali avevano indirettamente ostacolato l'esercizio da parte del ricorrente della sua libertà di espressione poiché, se le sue richieste si fossero rivelate fondate, i risarcimenti che egli era stato condannato a versare avrebbero rischiato di dissuaderlo dal formulare qualsiasi critica di questo tipo in futuro.

29. Per quanto riguarda il «diritto negativo» di non essere obbligati a esprimersi, la Corte non esclude che tale diritto sia protetto dall'articolo 10 della Convenzione, ma ritiene che la questione dovrebbe essere esaminata caso per caso (*Gillberg c. Svezia* [GC], § 86). La stessa questione si pone alla Corte nella causa *Wanner c. Germania* (dec.), che riguarda la condanna per falsa testimonianza di una

persona condannata in precedenza che si rifiutava di rivelare i nomi dei suoi complici e continuava a dichiararsi innocente. La Corte ha considerato che, anche a voler supporre che l'articolo 10 fosse applicabile, la condanna per violazione dell'obbligo civico di testimoniare in buona fede era necessaria in una società democratica (§§ 38 e 44).

30. La Corte considera che l'articolo 10 non protegge il diritto di voto, né per quanto riguarda un'elezione, né per quanto riguarda un referendum (*Moohan e Gillon c. Regno Unito* (dec.), § 48).

31. Inoltre, in cause relative al rifiuto di accordare la cittadinanza a uno straniero, all'esito di una valutazione discrezionale della sua lealtà verso lo Stato, la Corte considera che l'articolo 10 non sia applicabile (*Boudelal c. Francia* (dec.), § 30). Essa sottolinea, in particolare, che la valutazione della lealtà effettuata ai fini della decisione sulla domanda di naturalizzazione non riguarda la lealtà verso il governo al potere, ma piuttosto la lealtà verso lo Stato e la Costituzione. La Corte ritiene che uno Stato democratico possa chiedere alle persone che desiderano acquisire la propria cittadinanza di essere leali verso di esso e, soprattutto, verso i principi costituzionali su cui è fondato (*Petropavlovskis c. Lettonia*, § 85).

32. La Corte ha ritenuto che l'articolo 10 della Convenzione non fosse applicabile in molte cause, in ragione dell'esclusione dalla protezione della Convenzione per il motivo previsto dall'articolo 17 (divieto dell'abuso di diritto). Tali cause sono esaminate dettagliatamente nella [Guida sull'articolo 17](#).

B. Altre questioni sulla ricevibilità³

33. Tre eccezioni di irricevibilità meritano di essere citate per quanto riguarda l'articolo 10 della Convenzione.

1. L'esaurimento delle vie di ricorso interne (articolo 35 § 1)

34. Nella causa *Fressoz e Roire c. Francia* [GC], la Corte ha rammentato che la regola dell'esaurimento delle vie di ricorso interne mira a garantire agli Stati contraenti l'occasione di prevenire o riparare – generalmente per via giudiziaria – le violazioni dedotte contro di essi prima che queste ultime siano sottoposte alla Corte. Essa ha aggiunto che tale disposizione si deve applicare con una certa flessibilità e senza eccessivo formalismo, e che è sufficiente che l'interessato abbia sollevato dinanzi alle autorità nazionali, almeno in sostanza, e nelle condizioni ed entro i termini previsti dal diritto interno, le doglianze che intende successivamente formulare a Strasburgo (§§ 37-39).

35. In situazioni nelle quali il ricorrente non si è mai fondato, dinanzi ai giudici nazionali, né sull'articolo 10 della Convenzione, né su mezzi aventi effetti equivalenti o simili basati sul diritto interno, la Corte dichiara la doglianza irricevibile per mancato esaurimento delle vie di ricorso interne, conformemente all'articolo 35 §§ 1 e 4 della Convenzione (si vedano, tra altre, *Aydar c. Turchia* (dec.)).

36. Inoltre, la Corte ammette che, per controllare che questa regola sia rispettata, essa deve avere riguardo alle circostanze della causa, e tenere conto in maniera realistica non soltanto dei ricorsi previsti in teoria nel sistema giuridico della Parte contraente interessata, ma anche del contesto nel quale questi si situano, nonché della situazione personale del ricorrente, per poi esaminare se, tenuto conto di tutte le circostanze del caso di specie, si possa affermare che il ricorrente ha fatto tutto quanto si poteva ragionevolmente attendersi da lui per esaurire le vie di ricorso interne (*Yılmaz e Kiliç c. Turchia*, § 38).

37. Il fatto che i giudici nazionali invocino d'ufficio e in sostanza il diritto alla libertà di espressione è ritenuto anch'esso sufficiente dalla Corte per soddisfare la condizione dell'esaurimento delle vie di ricorso interne in materia (*Yılmaz e Kiliç c. Turchia*, § 42).

³ Si veda la [Guida pratica sulla ricevibilità](#).

38. Nella causa *Karácsony e altri c. Ungheria* [GC], lo Stato convenuto affermava che i ricorrenti, dei parlamentari che erano stati oggetto di procedimenti disciplinari e condannati a delle sanzioni pecuniarie per il loro comportamento durante le sedute parlamentari, non avevano esaurito le vie di ricorso interne, in quanto non avevano presentato un ricorso costituzionale. La Corte ha respinto questa eccezione dopo aver constatato che il ricorso in questione non avrebbe permesso in alcun modo ai ricorrenti di chiedere sotto una qualsiasi forma la rettifica delle decisioni disciplinari adottate nei loro confronti, in quanto il diritto ungherese non si pronuncia in materia (§§ 81-82); si veda anche la causa *Szanyi c. Ungheria* (§ 18).

2. La qualità di vittima⁴ (articolo 35 § 3 a))

39. Una decisione o una misura favorevole al ricorrente è sufficiente, in linea di principio, per fargli perdere la sua qualità di «vittima» ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione soltanto se le autorità interne hanno riconosciuto, espressamente o in sostanza, la violazione della Convenzione, e vi hanno posto rimedio. Solo qualora siano soddisfatte entrambe queste condizioni la natura sussidiaria del meccanismo di protezione della Convenzione preclude l'esame del ricorso (*Selahattin Demirtaş c. Turchia (n. 2)* [GC], § 218). La causa *Wikimedia Foundation, Inc. c. Turchia* (dec.), §§ 49-51 è un esempio recente nel quale la Corte ha concluso che la ricorrente aveva perso la qualità di vittima nel contesto di una lamentata violazione dell'articolo 10.

40. Come regola generale, la Convenzione non prevede la possibilità di avviare una *actio popularis* ai fini dell'interpretazione dei diritti riconosciuti nella Convenzione; essa non autorizza nemmeno i privati a contestare una disposizione di diritto interno semplicemente perché hanno l'impressione, senza che ne abbiano direttamente subito gli effetti, che tale disposizione violi la Convenzione. Quando è in questione una legislazione che riguarda tutti i cittadini, ma non è possibile stabilire alcun legame diretto tra la legge in questione e gli obblighi o gli effetti a carico dei ricorrenti, la Corte non riconosce loro la qualità di vittime (*Dimitras e altri c. Grecia* (dec.), § 31). Una persona può tuttavia sostenere che una legge viola i suoi diritti in assenza di atti individuali di esecuzione se è obbligata a cambiare il proprio comportamento per non subire l'azione penale, o se fa parte di una categoria di persone che rischiano di subire direttamente gli effetti della legislazione in questione (*Burden c. Regno Unito* [GC], §§ 33-34 e i riferimenti citati; *Open Door e Dublin Well Woman c. Irlanda*, § 44).

41. Nella causa *Margulev c. Russia*, un giornale era stato perseguito nell'ambito di un procedimento civile per diffamazione, soprattutto a causa di alcune dichiarazioni fatte dal ricorrente. La Corte ha preso atto del fatto che, autorizzando il ricorrente a intervenire in qualità di terzo nel procedimento per diffamazione, i giudici interni avevano tacitamente ammesso che i suoi diritti potevano essere lesi dall'esito di tale procedimento. La Corte ha pertanto concluso che i diritti e gli obblighi del ricorrente erano in gioco nel procedimento in esame, e che tale procedimento aveva un'incidenza diretta sul suo diritto alla libertà di espressione (§§ 36-37).

42. L'esistenza di una legislazione che reprime in termini molto generali alcune espressioni di opinione, cosicché i potenziali autori si impongono un'autocensura, può costituire un'ingerenza nella libertà di espressione, ed essi possono dunque far valere la loro qualità di vittima (*Vajnai c. Ungheria*, § 54; *Altuğ Taner Akçam c. Turchia*, §§ 68-83).

43. Tuttavia, la Corte ritiene che, affinché un ricorrente possa avvalersi della qualità di vittima, debba esistere un legame sufficientemente diretto tra l'interessato e il pregiudizio che quest'ultimo afferma di avere subito a causa della violazione dedotta. In una causa riguardante la chiusura del servizio pubblico greco di radiodiffusione, la Corte ha esaminato concretamente le attività di un ex dipendente

⁴ L'eccezione di irricevibilità relativa all'assenza o alla perdita della qualità di vittima si confonde spesso con la questione dell'esistenza di un'ingerenza, che rientra in parte in una logica simile. Quest'ultima questione è trattata nel capitolo «Le fasi dell'esame da parte della Corte delle cause relative all'articolo 10 della Convenzione» *infra*.

che riteneva di essere vittima di una violazione del suo diritto di comunicare informazioni a causa della chiusura di tale servizio. La Corte ha considerato che, in quanto amministratore finanziario, il ricorrente non fosse direttamente implicato nella preparazione di programmi, e ha concluso che egli non poteva dunque sostenere di avere la qualità di vittima di una violazione dell'articolo 10 in questo contesto (*Kalfagiannis e Prospert c. Grecia* (dec.), § 45). La Corte è giunta alla medesima conclusione per quanto riguarda la tesi dello stesso ricorrente, che faceva valere la sua qualità di cittadino greco per dichiararsi vittima di una violazione del diritto di ricevere informazioni (§§ 46-48). Essa ha inoltre affermato che nemmeno una federazione di sindacati che rappresentavano dei dipendenti di mezzi di informazione nei settori pubblico e privato poteva far valere la qualità di vittima, in quanto la chiusura del suddetto servizio di radiodiffusione non ledeva direttamente i diritti di tale federazione sanciti dall'articolo 10 (§ 50).

44. La risposta alla questione se un ricorrente possa sostenere di essere vittima di una misura generale dipende da una valutazione delle circostanze di ciascun caso, in particolare dalla natura e dalla portata della misura in contestazione e dall'entità delle sue potenziali conseguenze per l'interessato (*Akdeniz e altri c. Turchia*, § 57). In questa causa, i ricorrenti (una dei quali era giornalista e lavorava, all'epoca dei fatti, come commentatrice politica e presentatrice del telegiornale su una rete televisiva nazionale, mentre gli altri due erano universitari ed erano noti come utenti di piattaforme di social network) contestavano una misura generale ma temporanea, che doveva essere applicata per meno di due mesi, che vietava alla stampa e ad altri media di diffondere informazioni relative ad alcuni aspetti di un'inchiesta parlamentare. La Corte ha fatto osservare che la misura in questione era di portata generale (§ 62), ma non aveva le stesse conseguenze per la prima ricorrente (giornalista) e per gli altri due ricorrenti (universitari). Più precisamente, essa ha considerato che la prima ricorrente poteva sostenere di essere vittima della dedotta ingerenza in quanto era stata direttamente interessata dalla misura in contestazione poiché, seppure per un breve periodo, si era trovata nell'impossibilità di pubblicare o diffondere informazioni o di condividere le sue idee sulla questione in esame (§§ 70 e 76). Invece, secondo la Corte, il solo fatto che gli altri due ricorrenti avessero subito gli effetti indiretti della misura contestata non poteva bastare perché fosse riconosciuta loro la qualità di vittime ai sensi dell'articolo 34 (§§ 71 e 75). Infatti, non era stato sostenuto che a questi due ricorrenti fosse stato impedito di pubblicare le loro osservazioni o le ricerche accademiche sull'inchiesta parlamentare in questione, rispettando, per un breve periodo, i limiti imposti dal principio di riservatezza dell'inchiesta (§ 73).

45. Nella causa *Khural e Zeynalov c. Azerbaijan (n. 2)*, § 31, nella quale un organo di stampa e il suo redattore capo erano stati considerati civilmente responsabili per diffamazione calunniosa di un alto funzionario, la Corte ha dichiarato che il secondo ricorrente, che non era stato formalmente parte nel procedimento intentato contro il primo ricorrente (che godeva di personalità giuridica distinta in quanto organo di stampa registrato), poteva sostenere di essere vittima della violazione dedotta. A questo proposito, la Corte ha ritenuto che la partecipazione del secondo ricorrente al procedimento non fosse limitata alla rappresentanza del primo ricorrente, e ha osservato che le decisioni delle giurisdizioni interne gli avevano espressamente imposto di pubblicare delle scuse e una smentita, che il suo rifiuto di pubblicare delle scuse e il mancato versamento, da parte del secondo ricorrente, del risarcimento danni pronunciato dai tribunali avevano costituito uno dei motivi della sua condanna penale, e che egli era l'autore degli scritti in contestazione. In queste circostanze, la Corte ha dichiarato che il procedimento interno riguardava anche lui nella sua qualità di giornalista.

46. Nella causa *Rotaru c. Romania* [GC], la Corte ha rammentato che una decisione o una misura favorevole al ricorrente è sufficiente, in linea di principio, per privarlo della qualità di «vittima» soltanto se le autorità nazionali hanno riconosciuto, espressamente o in sostanza, la violazione della Convenzione, e vi hanno posto rimedio (§ 35; si veda anche *Amuur c. Francia*, § 36).

47. La Corte ha concluso, ad esempio, che una misura di amnistia non rispettava questo principio, in quanto non permetteva all'interessato di ottenere il riconoscimento della violazione dei suoi diritti,

né di farsi risarcire per il mancato guadagno causato dalla misura denunciata (*Albayrak c. Turchia*, § 33).

48. Nemmeno la grazia presidenziale può cancellare l'effetto dissuasivo di una condanna penale per diffamazione, dal momento che si tratta di una misura che dipende dal potere discrezionale del presidente della Repubblica; inoltre, anche se un tale atto di clemenza mira a dispensare i colpevoli dall'esecuzione della loro pena, esso non cancella comunque la condanna (*Cumpănă e Mazăre c. Romania* [GC], § 116).

49. In una causa nella quale i ricorrenti erano stati sanzionati per avere depositato una richiesta allo scopo di beneficiare di un insegnamento in lingua curda, la Corte ha concluso che il fatto che gli interessati, alla fine, fossero stati assolti, non li aveva privati della loro qualità di vittima, in quanto la corte nazionale non aveva né riconosciuto la violazione dei loro diritti né posto rimedio alla stessa (*Döner e altri c. Turchia*, § 89; per il caso di assoluzione del proprietario di un quotidiano a seguito di sette procedimenti penali, si veda *Ali Gürbüz c. Turchia*, §§ 63-68).

50. Nemmeno la misura della sospensione della pronuncia della sentenza può essere considerata idonea a prevenire le conseguenze di un procedimento penale sulla libertà di espressione di un ricorrente o a porvi rimedio (*Dickinson c. Turchia*, § 25; *Ömür Çağdaş Ersoy c. Turchia*, § 24).

51. La questione se una persona possa ancora sostenere di essere vittima di una violazione dedotta della Convenzione implica essenzialmente che la Corte proceda a un esame *ex post facto* della situazione della persona interessata (*Centro Europa 7 S.r.l. e Di Stefano c. Italia* [GC], § 82). Così, secondo la Corte, la concessione di radiofrequenze che aveva posto fine alla situazione che la ricorrente, una società a responsabilità limitata che operava nel settore della telediffusione, lamentava nel suo ricorso, e il successivo risarcimento che le era stato accordato, non costituivano né un riconoscimento implicito dell'esistenza di una violazione della Convenzione, né un risarcimento per il periodo durante il quale era stato impedito alla radio ricorrente di trasmettere (*ibidem*, § 88).

52. Secondo la Corte, se un ricorrente rischia ancora di essere riconosciuto colpevole e di essere punito dopo che l'azione penale, basata su una determinata legislazione repressiva, è stata abbandonata per motivi di ordine procedurale, l'interessato può validamente affermare che subisce direttamente gli effetti della legislazione interessata e, pertanto, sostenere di essere vittima di una violazione della Convenzione (si veda, tra altre, *Bowman c. Regno Unito* [GC], § 29).

53. Perciò, la Corte ha dichiarato che dei procedimenti penali contro alcuni giornalisti, avviati sulla base di denunce penali e che hanno portato a una sospensione per tre anni, costituivano un'ingerenza, a causa del loro effetto dissuasivo sugli interessati, sebbene l'azione penale fosse stata revocata al termine di tale periodo per assenza di condanna nel frattempo (*Yaşar Kaplan c. Turchia*, § 35; si veda, nello stesso senso, *Aslı Güneş c. Turchia* (dec.)). Anche la limitazione del periodo di sospensione è stata un fattore che ha portato alla constatazione di violazione dell'articolo 10 in alcune cause (*Şener c. Turchia*, § 46; *Krassoulia c. Russia*, § 44).

54. Analogamente, la Corte ha considerato, nella causa *Nikula c. Finlandia*, che la condanna di un avvocato per diffamazione semplice a causa delle sue critiche verso la strategia applicata dal procuratore durante un processo, sebbene tale condanna fosse stata alla fine invalidata dalla Corte suprema e la multa inflitta fosse stata annullata, poteva avere un effetto dissuasivo sul dovere di tale avvocato, che consisteva nel difendere con zelo gli interessi dei suoi clienti (§ 54).

3. L'assenza di pregiudizio importante (articolo 35 § 3 b))

55. La Corte ha avuto l'opportunità di esaminare l'applicazione del criterio di irricevibilità relativo all'«assenza di pregiudizio importante» in alcune cause in materia di libertà di espressione. In generale, essa ha sottolineato che, in queste cause, la questione dell'applicazione di tale criterio di irricevibilità doveva tenere debitamente conto dell'importanza di questa libertà ed essere oggetto di un controllo minuzioso da parte sua (*Gachechiladze c. Georgia*, § 40; *Šeks c. Croazia*, § 48).

56. La Corte ha respinto l'eccezione preliminare relativa all'assenza di pregiudizio importante in un certo numero di cause, e in particolare in:

- *Eon c. Francia*, nella quale la Corte ha tenuto conto del dibattito nazionale in atto in Francia sulla questione se il delitto di offesa al Capo dello Stato dovesse rimanere un illecito penale, nonché sulla questione più ampia della compatibilità di tale reato con la Convenzione (§§ 34-36);
- *Margulev c. Russia*, nella quale la Corte ha tenuto conto del fatto che l'azione per diffamazione intentata contro l'equipe di redazione di un giornale nel quale il ricorrente aveva espresso le sue opinioni personali aveva avuto un effetto dissuasivo su quest'ultimo, e del ruolo fondamentale che svolge una stampa libera nel funzionamento di una società democratica (§ 42; si vedano anche *Gafiuc c. Romania*, § 39; *Panioglu c. Romania*, § 75);
- *Tőkés c. Romania*, nella quale la Corte ha tenuto conto, da un lato, del fatto che il ricorrente aveva inteso mostrare la propria appartenenza a una minoranza e, dall'altro, della sensibilità politica dei diritti delle minoranze in una società democratica (§§ 54-55);
- *Handzhiyski c. Bulgaria*, nella quale la Corte ha rilevato che la multa inflitta al ricorrente non era di natura penale e che l'importo della stessa era piuttosto modesto, ma che le conseguenze pratiche e soprattutto pecuniarie per il ricorrente non potevano costituire l'unico criterio per determinare se egli avesse subito un «pregiudizio importante». Essa ha sottolineato che la doglianza formulata dall'interessato sotto il profilo dell'articolo 10 riguardava l'esercizio legittimo del suo diritto alla libertà di espressione su una questione di interesse pubblico, che tale doglianza a suo parere era dunque relativa a una questione di principio, e sollevava una questione di importanza generale, ossia se un atto di protesta di natura politica che assumeva la forma scelta dal ricorrente – la profanazione senza degrado di un monumento pubblico – potesse rientrare nell'esercizio legittimo del diritto alla libertà di espressione (§ 36);
- *Gachechiladze c. Georgia*, § 40; e *Šeks c. Croazia*, § 50, nelle quali la Corte ha considerato che le doglianze dei ricorrenti sollevassero importanti questioni di principio di portata più ampia rispetto a quella del loro caso specifico.

57. Invece, in altre cause, la Corte ha accolto questa eccezione pur continuando a sottolineare l'importanza della libertà di espressione e la necessità di un controllo minuzioso dell'applicazione di tale criterio. Essa ha precisato che questo controllo doveva riguardare elementi come il contributo a un dibattito di interesse generale o l'eventuale coinvolgimento della stampa o di altri mezzi di informazione (*Sylka c. Polonia* (dec.), §§ 25-39; *Mura c. Polonia* (dec.), §§ 20-32; *Savelyev c. Russia* (dec.), §§ 24-35; si veda anche la decisione di comitato *Anthony France e altri c. Regno Unito*).

III. Le fasi dell'esame da parte della Corte delle cause relative all'articolo 10 della Convenzione

A. Esistenza di un'ingerenza nell'esercizio del diritto alla libertà di espressione e forme di ingerenza

58. La Corte considera che le ingerenze nella libertà di espressione possano comportare un'ampia varietà di misure che si manifestano in genere sotto forma di una «formalità, condizione, restrizione o sanzione» (*Wille c. Liechtenstein* [GC], § 43).

59. Inoltre, la Corte considera che, per stabilire se vi sia stata o meno ingerenza nel diritto alla libertà di espressione, non ci si deve soffermare sulla qualificazione applicata dalle giurisdizioni interne. In numerose cause, il fatto che gli unici elementi di prova su cui era fondata la condanna fossero delle forme di espressione ha portato la Corte a constatare l'esistenza di un'ingerenza (*Yılmaz e Kiliç c. Turchia*, § 58; *Bahçeci e Turan c. Turchia*, § 26).

60. In una causa nella quale il ricorrente aveva negato ogni responsabilità relativamente ai documenti e agli oggetti che avevano portato alla sua condanna da parte delle giurisdizioni penali interne, la Corte ha dichiarato che quest'ultima costituiva un'ingerenza nell'esercizio da parte dell'interessato del suo diritto alla libertà di espressione. Essa ha precisato che decidere diversamente sarebbe equivalso a considerare che il ricorrente avrebbe dovuto ammettere gli atti che gli erano ascritti, in violazione del diritto di quest'ultimo di non autoincriminarsi, che costituisce un aspetto fondamentale del diritto a un processo equo protetto dall'articolo 6 della Convenzione. La Corte ha aggiunto che, se si dovesse rifiutare di definire una condanna penale come un'ingerenza in quanto la persona interessata ha negato qualsiasi implicazione negli atti in questione, si farebbe entrare l'interessato in un circolo vizioso, che lo priverebbe della protezione della Convenzione (*Müdür Duman c. Turchia*, § 30); si veda anche, per una constatazione simile, *Kilin c. Russia*, §§ 55-58).

61. Così come la questione della qualità di vittima, la questione dell'esistenza di un'ingerenza nel diritto alla libertà di espressione è intimamente legata a quella di un effetto dissuasivo sull'esercizio di tale diritto. Perciò, in una causa nella quale l'azione penale si era conclusa dopo un intervallo di tempo piuttosto breve con un non luogo a procedere o con una sentenza di assoluzione, la Corte ha ritenuto che, in assenza di altri procedimenti combinati, non si potesse considerare che l'azione penale aveva avuto un effetto dissuasivo sulle attività di edizione dei ricorrenti, e ha dunque concluso che la stessa non aveva costituito un'ingerenza nella loro libertà di espressione (*Metis Yayınçılık Limited Şirketi e Sökmen c. Turchia* (dec.), §§ 35-36). Al contrario, in una causa nella quale un'azione disciplinare intentata contro il ricorrente – che era allora membro dell'esercito e professore universitario – a causa delle affermazioni che aveva fatto nel corso di un programma televisivo, era stata abbandonata e non aveva portato ad alcuna sanzione, la Corte ha ritenuto che tale azione penale costituisse un'ingerenza nei diritti dell'interessato sanciti dall'articolo 10. Per pronunciarsi in tal senso, la Corte ha osservato che il ricorrente non era stato sanzionato, ma che le decisioni emesse nell'ambito di tale azione penale concludevano che l'interessato aveva oltrepassato i limiti del diritto alla libertà di espressione riconosciuto ai militari, e sottintendevano dunque che egli sarebbe stato sanzionato se l'illecito a lui ascritto non fosse stato prescritto. La Corte ha ritenuto che tale conclusione potesse essere considerata come un avvertimento o un ammonimento *de facto* rivolto al ricorrente, che poteva avere un effetto dissuasivo e impedire all'interessato di esprimere in futuro opinioni simili, in quanto in tal caso vi era il rischio che fosse avviato un nuovo procedimento disciplinare (*Ayuso Torres c. Spagna*, §§ 42-43 e 58).

62. La Corte procede a un esame caso per caso delle situazioni che possono avere un impatto tale da limitare il godimento della libertà di espressione. Essa considera in ogni caso che delle semplici

affermazioni secondo le quali le misure in questione avrebbero un «effetto dissuasivo», senza precisare in quale situazione concreta si sarebbe verificato tale effetto, non sono sufficienti per costituire un'ingerenza ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione (*Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft e altri c. Svizzera*, § 72).

63. Secondo la giurisprudenza della Corte, e a titolo illustrativo, possono essere considerate forme di ingerenza nell'esercizio del diritto alla libertà di espressione:

- una condanna penale (*Lindon, Otchakovsky-Laurens e July c. Francia* [GC], § 59) a una pena della multa (*Kasabova c. Bulgaria*) o della reclusione (*Cumpănă e Mazăre c. Romania* [GC]);
- una condanna a pagare un risarcimento danni (*Tolstoy Miloslavsky c. Regno Unito*, § 51), anche di natura simbolica (*Paturel c. Francia*, § 49);
- una condanna, anche in caso di sospensione dell'esecuzione (*Otegi Mondragon c. Spagna*, § 60);
- il semplice fatto di essere stati oggetto di un'azione penale, o il rischio reale di essere perseguiti in applicazione di una legge formulata e interpretata dalle giurisdizioni nazionali in maniera vaga (*Altuğ Taner Akçam c. Turchia*);
- un divieto di pubblicare (*Cumhuriyet Vakfı e altri c. Turchia*);
- la confisca di una pubblicazione (*Handyside c. Regno Unito*);
- il sequestro, da parte dell'amministrazione penitenziaria, di giornali e riviste inviati al ricorrente detenuto dai suoi familiari, nonché di una radio in suo possesso (*Rodionov c. Russia*);
- la mancata assegnazione di una frequenza per la diffusione (*Centro Europa 7 S.r.l. e Di Stefano c. Italia*);
- una decisione giudiziaria che impedisce a una persona di ricevere trasmissioni diffuse con satelliti di telecomunicazione (*Khurshid Mustafa e Tarzibachi c. Svezia*, § 32);
- il divieto di una pubblicità (*Barthold c. Germania*);
- una sanzione disciplinare inflitta a un medico per violazione delle regole deontologiche, a causa delle critiche da lui formulate per quanto riguarda un trattamento medico somministrato a un paziente (*Frankowicz c. Polonia*); o a un procuratore a seguito delle critiche formulate contro alcune riforme legislative (*Kövesi c. Romania*, § 190);
- un ordine di divulgazione delle fonti giornalistiche (*Goodwin c. Regno Unito*), anche quando l'ordine non è stato eseguito (*Financial Times Ltd e altri c. Regno Unito*, § 56) o quando la fonte si è volontariamente costituita e il giornalista è costretto a testimoniare contro quest'ultima (*Becker c. Norvegia*);
- l'annuncio, da parte del capo dello Stato, relativo alla sua intenzione di non nominare più il ricorrente, un magistrato, a un'altra funzione pubblica in quanto quest'ultimo aveva espresso un'opinione – contraria a quella del capo dello Stato – su una questione costituzionale (*Wille c. Liechtenstein* [GC], § 50);
- il rifiuto di autorizzare a fare delle riprese in un centro penitenziario, e a intervistare una detenuta, per preparare una trasmissione televisiva (*Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft SRG c. Svizzera*); il rifiuto di autorizzare l'ingresso in un centro di accoglienza per richiedenti asilo allo scopo di raccogliere testimonianze riguardanti le loro condizioni di vita (*Szurovecz c. Ungheria*);
- l'arresto e la detenzione di manifestanti (*Steel e altri c. Regno Unito*, § 92; *Açık e altri c. Turchia*, § 40);
- degli avvertimenti scritti indirizzati dalla procura ai responsabili di una ONG che avevano organizzato delle manifestazioni pubbliche contro una legge (*Karastelev e altri c. Russia*, §§ 70-76);

- il ritiro di un accreditamento di ricerca in archivi utilizzato da un giornalista allo scopo di redigere degli articoli di stampa (*Gafiuc c. Romania*, § 55).
- la revoca dell'immunità parlamentare di un ricorrente per mezzo di una modifica costituzionale (*Kerestecioğlu Demir c. Turchia*, § 67);
- un ammonimento emesso da un'autorità di regolamentazione dei media nei confronti di una casa editrice, organizzazione non governativa, e della sua fondatrice, una società per azioni, per presunta diffusione «di informazioni di natura estremista», in riferimento a un articolo che riportava delle citazioni provenienti dal manifesto di un gruppo nazionalista discusso e dei simboli che evocavano simboli nazisti (*RID Novaya Gazeta e ZAO Novaya Gazeta c. Russia*, §§ 60-66);
- la revoca della licenza di radiodiffusione di un canale televisivo (*NIT S.R.L. c. Repubblica di Moldavia* [GC], § 150).

64. In cause relative rispettivamente a un procedimento disciplinare, a una destituzione o a una nomina riguardanti un giudice, per esaminare se la misura contestata costituisca un'ingerenza nell'esercizio da parte dei ricorrenti della loro libertà di espressione, la Corte ha anzitutto determinato quale fosse la portata della misura ricollocandola nel contesto dei fatti di causa e della legislazione pertinente (*Baka c. Ungheria* [GC], § 140; si vedano anche *Wille c. Liechtenstein* [GC], §§ 42-43; *Kayasu c. Turchia*, §§ 77-79; *Kudeshkina c. Russia*, § 79; *Poyraz c. Turchia*, §§ 55-57; *Harabin c. Slovacchia*, § 149; *Kövesi c. Romania*, § 190; *Żurek c. Polonia*, §§ 210-213; si veda anche, per quanto riguarda il rifiuto di accordare a un candidato un titolo di esperto presso il tribunale a causa del suo blog e delle sue critiche contro le autorità pubbliche, sebbene egli avesse superato l'esame, *Cimperšek c. Slovenia*, § 57).

B. I tre criteri di valutazione: la legalità dell'ingerenza, la sua legittimità e la sua necessità in una società democratica

65. La Corte analizza successivamente se l'ingerenza fosse «prevista dalla legge», se «perseguisse uno degli scopi legittimi» indicati nel secondo paragrafo dell'articolo 10 e, infine, se fosse «necessaria in una società democratica», questione che, nella maggioranza dei casi, è determinante per la risoluzione della causa.

1. Il criterio della legalità dell'ingerenza

66. Un'ingerenza nell'esercizio della libertà di espressione viola la Convenzione se non soddisfa le esigenze del paragrafo 2 dell'articolo 10. Si deve pertanto determinare se essa fosse «prevista dalla legge». Spetta in primo luogo alle autorità nazionali, e soprattutto alle corti e ai tribunali, interpretare il diritto interno. A meno che l'interpretazione fatta non sia arbitraria o manifestamente irragionevole, il compito della Corte consiste unicamente nel determinare se gli effetti di quest'ultima siano compatibili con la Convenzione (*Cangi c. Turchia*, § 42).

67. La Corte ritiene che si possa considerare come una «legge» soltanto una norma enunciata con sufficiente precisione per permettere al cittadino di regolare la propria condotta e che, se necessario avvalendosi di consulenti esperti, quest'ultimo debba essere in grado di prevedere, a un livello ragionevole nelle circostanze del caso, le conseguenze che possono derivare da un determinato atto. Essa precisa, tuttavia, che tali conseguenze non devono essere prevedibili con assoluta certezza, in quanto l'esperienza dimostra che quest'ultima è irraggiungibile (*Perinçek c. Svizzera* [GC], § 131). La certezza, sebbene auspicabile, spesso va di pari passo con una rigidità eccessiva; il diritto deve invece potersi adattare ai cambiamenti di situazione. Perciò, molte leggi si servono, necessariamente, di formule più o meno vaghe la cui interpretazione e applicazione dipendono dalla prassi (*Lindon, Otchakovsky-Laurens e July c. Francia* [GC], § 41; *Bouton c. Francia*, § 33).

68. La Corte ritiene anche che una persona non possa sostenere che una disposizione di legge manca di prevedibilità per il solo fatto che tale legge viene applicata per la prima volta nel suo caso (*Satakunnan Markkinapörssi Oy e Satamedia Oy c. Finlandia* [GC], § 150; *Tête c. Francia*, § 52).

69. Inoltre, la Corte sottolinea che la portata della nozione di prevedibilità dipende in ampia misura dal contenuto del testo in questione, dall'ambito che esso riguarda nonché dal numero e dalla qualità dei suoi destinatari. La prevedibilità della legge non osta a che la persona interessata sia portata a ricorrere a consulenze di esperti per valutare, in misura ragionevole nelle circostanze del caso, le conseguenze che possono risultare da un determinato atto. Ciò avviene soprattutto nel caso dei professionisti, come un editore e la casa editrice, abituati a dover mostrare una grande prudenza nell'esercizio della loro professione; ci si può pertanto aspettare da questi ultimi che valutino con particolare attenzione i rischi che essa comporta (*Chauvy e altri c. Francia*, §§ 43-45).

70. Inoltre, la Corte considera che la portata della nozione di prevedibilità dipende dal contesto nel quale le disposizioni restrittive in questione sono utilizzate. Perciò, il loro utilizzo nel periodo elettorale è un fattore particolarmente importante, in quanto l'integrità del processo elettorale svolge un ruolo fondamentale nel mantenimento della fiducia dell'elettorato verso le istituzioni democratiche (*Magyar Kétfarkú Kutya Párt c. Ungheria* [GC], § 99).

71. Per quanto riguarda gli articoli 9, 10 e 11 della Convenzione, la Corte considera che una disposizione di legge non è in contrasto con l'esigenza di prevedibilità per il solo fatto che si presta a più di una interpretazione (*Perinçek c. Svizzera* [GC], § 135; *Vogt c. Germania*, § 48 *in fine*, per quanto riguarda l'articolo 10; *Anatoliy Yeremenko c. Ucraina*, § 51). A tale proposito, quando sono introdotti nuovi reati in una legislazione, vi sarà sempre un elemento di incertezza sul suo significato fino a quando essa non sarà stata interpretata e applicata dalle giurisdizioni penali (*Jobe c. Regno Unito* (dec.); *Dmitriyevskiy c. Russia*, § 82).

72. La Corte, quando valuta la prevedibilità della legge, procede anche a un controllo della qualità di quest'ultima, in termini di chiarezza e di precisione. A questo riguardo, la Corte sottolinea che le parole «prevista dalla legge» non soltanto impongono che la misura contestata abbia una base nel diritto interno, ma riguardano anche l'accessibilità e la qualità della legge in questione. La Corte considera che una legge che è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale nazionale è accessibile.

73. Tuttavia, la Convenzione non contiene alcuna esigenza specifica per quanto riguarda il livello di pubblicità da dare a una disposizione di legge in particolare (*NIT S.R.L. c. Repubblica di Moldavia* [GC], § 163).

74. Nella causa *Semir Güzel c. Turchia*, §§ 35 e 39-41, la Corte ha considerato che la condanna penale a carico del ricorrente, presidente di un congresso politico, poiché quest'ultimo non era intervenuto – nonostante gli ammonimenti di un commissario del governo – per impedire a dei congressisti di esprimersi in curdo, non era «prevista dalla legge». Essa ha ritenuto che la disposizione interna che regolamentava i partiti politici non fosse sufficientemente chiara per permettere al ricorrente di prevedere che si esponeva a un'azione penale.

75. Nella causa *Pinto Pinheiro Marques c. Portogallo*, la Corte ha concluso che non vi era una base giuridica sufficiente constatando che alle affermazioni fatte dal ricorrente era stata applicata una disposizione di legge che sanzionava un altro tipo di affermazioni (§§ 37-39).

76. Analogamente, la Corte ha concluso che non era stato rispettato il requisito della legalità di un'ingerenza constatando una contraddizione tra due testi di legge in assenza di una soluzione chiara (*Goussev e Marenk c. Finlandia*, § 54) o una divergenza nella giurisprudenza (*RTBF c. Belgio*, § 115).

77. Nella causa *Eminağaoğlu c. Turchia*, la Corte ha concluso che i termini utilizzati nella disposizione di legge sulla quale era fondata la sanzione disciplinare inflitta a un magistrato erano generali, e si prestavano a diverse interpretazioni. Tuttavia, per quanto riguarda le norme di condotta dei membri del corpo giudiziario, la Corte ha ritenuto che dovesse essere adottato un approccio ragionevole per

valutare la precisione delle disposizioni applicabili, e ha considerato che la misura contestata era legale ai sensi dell'articolo 10 § 2 della Convenzione (§§ 128-130).

78. Nella causa *Savva Terentyev c. Russia*, § 85, la Corte ha rammentato che delle disposizioni penali, che riguardavano, nella fattispecie, il discorsi di odio, devono definire chiaramente e precisamente la portata dei reati che reprimono, allo scopo di evitare che la discrezione delle autorità nazionali nella scelta di avviare l'azione penale sia troppo ampia e porti ad abusi o applicazioni selettive della legge (si veda anche *Altuğ Taner Akçam c. Turchia*, §§ 93-94).

79. In varie cause, la Corte ha dichiarato che una misura della custodia cautelare, non fondata su motivi plausibili per sospettare che fosse stato commesso un reato ai sensi dell'articolo 5 § 1 c) della Convenzione, comportava una violazione di tale disposizione, e si è basata su questa constatazione per giungere alla conclusione che la custodia cautelare del ricorrente costituiva un'ingerenza priva di base legale ai sensi dell'articolo 10 § 2 della Convenzione (*Ragıp Zarakolu c. Turchia*, § 79; *Sabuncu e altri c. Turchia*, § 230).

80. Nella causa *Comitato di redazione di Pravoye Delo e Shtekel c. Ucraina*, la Corte ha ritenuto che, vista l'assenza di garanzie adeguate nel diritto ucraino per i giornalisti che fanno uso di informazioni ricavate da internet, i ricorrenti non potessero prevedere in maniera adeguata le conseguenze che la pubblicazione in questione rischiava di comportare. Essa ha dunque concluso che la condizione di legalità di cui al secondo paragrafo dell'articolo 10 della Convenzione non era stata soddisfatta (§ 66).

81. In una causa nella quale il diritto interno non conteneva disposizioni vincolanti che vietassero di fotografare schede elettorali e metterle online in maniera anonima in un'applicazione mobile affinché fossero diffuse durante uno scrutinio, la Corte ha concluso che, tenuto conto della notevole incertezza in merito ai potenziali effetti delle disposizioni di legge in questione applicate dalle autorità interne, le disposizioni in questione non erano prevedibili (*Magyar Kétfarkú Kutya Párt c. Ungheria* [GC]).

82. In una causa riguardante il potere illimitato di emettere degli avvertimenti, degli ammonimenti e degli ordini conferito alla procura da una legge «anti-estremismo», la Corte ha concluso per la non-conformità con l'esigenza di prevedibilità. A questo proposito, essa ha osservato che i ricorsi *ex post facto* previsti dal quadro normativo interno applicabile non offrivano una protezione contro l'arbitrarietà né contro l'esercizio di un potere discrezionale da parte di un'autorità non giudiziaria (*Karastelev e altri c. Russia*, §§ 78-97).

83. In un'altra causa, la Corte ha ritenuto di non doversi limitare alla valutazione della qualità di una legge che aveva precedentemente dichiarato vaga e imprevedibile, ma che fosse opportuno analizzare la necessità di adottare tali leggi in quanto misure generali quando queste ultime erano contrarie alle nozioni di uguaglianza, di pluralismo e di tolleranza, che sono indissociabili da una società democratica (*Bayev e altri c. Russia*, § 83).

84. Nella causa *ATV Zrt c. Ungheria*, nella quale veniva contestata una legge che vietava ai presentatori di telegiornali di esprimere qualsiasi opinione sull'attualità trasmessa, la Corte ha ritenuto che la questione non fosse se, *in abstracto*, la disposizione di legge in contestazione fosse sufficientemente precisa, ma piuttosto se, pubblicando la dichiarazione in esame (consistita nel presentare un partito politico come partito «di estrema destra»), il canale televisivo sapesse o avrebbe dovuto sapere – eventualmente dopo aver sentito dei consulenti giuridici esperti – che, tenuto conto delle circostanze del caso di specie, l'espressione in questione poteva rappresentare un'opinione. Per la Corte, la questione se si potesse ragionevolmente aspettarsi l'approccio adottato dalle giurisdizioni nazionali è strettamente legata alla questione se, in una società democratica, era necessario vietare il termine «estrema destra» in un programma di informazione, nelle circostanze del caso in esame e alla luce dello scopo legittimo perseguito dalla restrizione (*ATV Zrt c. Ungheria*, §§ 35 e 37).

85. Nella causa *Selahattin Demirtaş c. Turchia (n. 2)* [GC], §§ 269-270, la Corte ha dichiarato che la revoca dell'immunità parlamentare del ricorrente deputato, sulla base di una modifica costituzionale e a seguito di accuse di terrorismo formulate nei suoi confronti per i suoi discorsi politici, risultava da

una modifica *ad hoc*, puntuale e *ad hominem*, e costituiva un'ingerenza non prevedibile; si veda anche, per una constatazione simile, la causa *Kerestecioğlu Demir c. Turchia*, §§ 67 e 70-72, nella quale la Corte ha ritenuto che la revoca dell'immunità parlamentare costituisse di per sé un'ingerenza).

86. Nella stessa causa la Corte ha inoltre considerato che un'interpretazione ampia di una disposizione di diritto penale non potesse essere giustificata quando comportava l'assimilazione dell'esercizio del diritto alla libertà di espressione al fatto di appartenere a un'organizzazione terroristica armata o di fondare o dirigere una tale organizzazione, in assenza di elementi di prova concreti di un tale legame (*ibidem*, § 280).

87. Nella causa *Akdeniz e altri c. Turchia*, che riguardava una misura generale ma temporanea, di durata inferiore a due mesi, che impediva alla stampa e ad altri media di diffondere informazioni relative ad alcuni aspetti di un'inchiesta parlamentare, la Corte ha concluso che la misura in contestazione non aveva una base legale (§§ 91-97).

88. Nella causa *Zayidov c. Azerbaijan (n. 2)*, la Corte ha ritenuto che la confisca e la distruzione del manoscritto elaborato dal ricorrente mentre era detenuto non fossero «previste dalla legge», in particolare perché la norma citata a sostegno di tali misure era soggetta a un'ampia gamma di interpretazioni e non offriva alcuna garanzia contro eventuali decisioni arbitrarie (§§ 67-74).

2. Il criterio della legittimità dello scopo perseguito dall'ingerenza

89. I motivi legittimi di ingerenza nell'esercizio del diritto alla libertà di espressione sono elencati nel secondo paragrafo dell'articolo 10 della Convenzione. Questo elenco è esaustivo (*OOO Memo c. Russia*, § 37). In questa fase del suo esame, la Corte può considerare che un'ingerenza non sia tale da perseguire lo scopo legittimo invocato (*Bayev e altri c. Russia*, §§ 64 e 83, nella quale la Corte ha esaminato, nella sua valutazione, la necessità delle leggi in questione in quanto misure generali; *Macaté c. Lituania* [GC], §§ 216-217), oppure ammettere soltanto uno degli scopi legittimi invocati dallo Stato e respingerne altri (*Morice c. Francia* [GC], § 170; *Perinçek c. Svizzera* [GC], §§ 146-154; *Stoll c. Svizzera* [GC], § 54; *Open Door e Dublin Well Woman c. Irlanda*, § 63; *Kilin c. Russia*, §§ 63-66).

90. La Corte può considerare che l'assenza di scopo legittimo perseguito dall'ingerenza sia di per sé costitutiva di una violazione della Convenzione, e decidere dunque di non esaminare se l'ingerenza in questione fosse necessaria in una società democratica (*Khuzhin e altri c. Russia*, § 117, per una doglianza presentata dal punto di vista dell'articolo 8 della Convenzione). Essa può inoltre decidere, tenuto conto delle circostanze del caso di specie, di proseguire il suo esame e di determinare anche se l'ingerenza fosse necessaria in una società democratica (*Kövesi c. Romania*, § 199); *RID Novaya Gazeta e ZAO Novaya Gazeta c. Russia*, §§ 76-82).

3. Il criterio della necessità dell'ingerenza in una società democratica

91. I principi generali che permettono di valutare la necessità di una determinata ingerenza nell'esercizio della libertà di espressione, più volte riaffermati dalla Corte a partire dalla sentenza *Handyside c. Regno Unito*, sono riassunti nella sentenza *Stoll c. Svizzera* [GC] (§ 101) e richiamati nelle sentenze *Morice c. Francia* [GC] (§ 124) e *Pentikäinen c. Finlandia* [GC] (§ 87).

92. La Corte ha dunque approfondito nella sua giurisprudenza la nozione autonoma di «proporzionalità di un'ingerenza allo scopo legittimo perseguito», che si valuta alla luce della causa nel suo complesso, secondo dei criteri elaborati dalla giurisprudenza della Corte, e per mezzo di vari principi e strumenti di interpretazione.

Tali criteri saranno esaminati dettagliatamente nei capitoli che trattano l'applicazione sostanziale dell'articolo 10 nelle diverse categorie di cause.

93. Alcuni principi e strumenti di interpretazione che sono definiti, utilizzati e articolati nel ragionamento della Corte per valutare la necessità di una determinata ingerenza nell'esercizio della libertà di espressione, sono illustrati di seguito.

a. L'esistenza di un bisogno sociale imperioso

94. Il termine «imperioso» in riferimento a un bisogno sociale non è sinonimo di «indispensabile», ma non ha nemmeno la flessibilità di termini quali «ammissibile», «normale», «utile», «ragionevole» o «opportuno» (*Gorzelik e altri c. Polonia* [GC], § 95; *Barthold c. Germania*, § 55; *Sunday Times c. Regno Unito (n. 1)*, § 59).

95. Anche se gli Stati contraenti godono di un certo margine di apprezzamento per decidere se sussista un tale bisogno, quando la libertà di stampa è in questione, tale margine di apprezzamento, in linea di principio, è più ristretto (*Dammann c. Svizzera*, § 51). Perciò, pur riconoscendo il margine di apprezzamento degli Stati per stabilire se sussiste un tale bisogno, la Corte può respingere le argomentazioni invocate a tale riguardo (si vedano, ad esempio, *Erikäinen e altri c. Finlandia*, § 71; *Fáber c. Ungheria*, § 45).

96. Nelle sue conclusioni, la Corte non si pronuncia sempre in maniera esplicita sull'esistenza di un bisogno sociale imperioso, ma fa riferimento al carattere pertinente e sufficiente delle motivazioni fornite dalle autorità nazionali, nonché al margine di apprezzamento dello Stato allo scopo di stabilire, implicitamente, se sussista un tale bisogno (ad esempio, *Janowski c. Polonia* [GC], §§ 31 e 35; *Bladet Tromsø e Stensaas c. Norvegia* [GC], §§ 58 e 73). In particolare, essa può limitarsi a concludere, senza esaminare la proporzionalità della sanzione inflitta, che le giurisdizioni interne hanno omesso di applicare delle norme conformi ai principi sanciti dall'articolo 10 e di fondare le loro decisioni su una valutazione accettabile dei fatti pertinenti (*Khural e Zeynalov c. Azerbaijan (n. 2)*, §§ 63-64).

97. Infine, la Corte può attribuire maggiore importanza ad altri fattori rispetto all'esistenza di un bisogno sociale imperioso per giustificare un'ingerenza, e basare il suo ragionamento su tali fattori, nonché sul carattere pertinente e sufficiente dei motivi forniti dalle autorità nazionali a sostegno della loro tesi secondo la quale esse hanno garantito un giusto equilibrio tra i diversi interessi in gioco (*Pentikäinen c. Finlandia* [GC], § 114). Perciò, nella causa *Pentikäinen c. Finlandia* [GC], nella quale sono descritti il regime della protezione offerta dall'articolo 10 ai giornalisti che coprono delle manifestazioni sulla pubblica via e gli obblighi di questi ultimi in base a tale disposizione, la Grande Camera ha osservato anzitutto che non era l'attività giornalistica del ricorrente in quanto tale ad essere stata sanzionata, ma il rifiuto di quest'ultimo di ottemperare a degli ordini legali e ragionevoli della polizia. Essa ha rammentato, inoltre, che i giornalisti non potevano, in linea di principio, essere esentati dal loro dovere di rispettare la legge penale in quanto l'articolo 10 offrirebbe loro una protezione inattuabile (per un confronto con la sentenza della camera relativamente all'importanza attribuita al «bisogno sociale imperioso» nel ragionamento della Corte, si veda il paragrafo 64 di tale sentenza).

b. La valutazione della natura e della severità delle sanzioni⁵

98. La Corte si mostra particolarmente attenta alla censura che potrebbe manifestarsi sotto forma di un'ingerenza e vigila, soprattutto, a che una sanzione non costituisca una specie di censura volta a incitare la stampa ad astenersi dall'esprimere delle critiche (*Bédat c. Svizzera* [GC], § 79). In particolare, essa ha dichiarato che la condanna di un giornalista intervenuta prima della pubblicazione di un articolo costituiva una sorta di censura volta a incitare l'interessato a non compiere attività di ricerca inerenti alla sua professione allo scopo di elaborare e documentare un articolo di stampa su un argomento di attualità (*Dammann c. Svizzera*, § 57). La Corte ha definito «censura» una misura di

⁵ Un'esposizione più dettagliata sulla questione della natura e della severità delle sanzioni è contenuta nel capitolo «La protezione della reputazione e dei diritti altrui» *infra*.

sospensione della pubblicazione e della diffusione di giornali, considerandola non giustificata anche se era di breve durata (*Ürper e altri c. Turchia*, § 44, si veda anche *Gözel e Özer c. Turchia*, § 63).

99. Analogamente, la Corte ha dichiarato che un'ingiunzione che vietava di esporre un quadro e di pubblicarne delle foto, non limitata nel tempo o nello spazio, era sproporzionata allo scopo perseguito (*Vereinigung Bildender Künstler c. Austria*, § 37; per quanto riguarda la pertinenza del passare del tempo nella valutazione della proporzionalità, si veda *Éditions Plon c. Francia*, § 53).

i. La misura meno lesiva del diritto

100. La Corte ritiene che, affinché una misura possa essere considerata proporzionata e necessaria in una società democratica, deve essere esclusa l'esistenza di una misura che leda in maniera meno grave il diritto fondamentale in questione e che permetta di raggiungere lo stesso scopo (*Glor c. Svizzera*, § 94).

101. Perciò, la Corte attribuisce importanza, nella sua analisi della proporzionalità, al fatto che il giudice nazionale abbia optato per la misura meno restrittiva tra varie misure possibili (*Axel Springer SE e RTL Television GmbH c. Germania*, § 56; *Perinçek c. Svizzera* [GC], § 273; *Tagiyev e Huseynov c. Azerbaijan*, § 49) o ridotto al minimo l'ingerenza nei diritti della ricorrente limitando la portata della restrizione (*Movimento raeliano svizzero c. Svizzera* [GC], § 75).

102. Nella causa *Women On Waves e altri c. Portogallo*, alla nave a bordo della quale l'associazione ricorrente conduceva della attività per promuovere la depenalizzazione dell'interruzione volontaria di gravidanza, era stato impedito, con un decreto ministeriale, l'ingresso nelle acque territoriali portoghesi. La Corte ha rammentato che, quando decidono di limitare i diritti fondamentali delle persone, le autorità devono scegliere le misure meno lesive dei diritti in questione, e ha fornito alcuni esempi di misure che avrebbero potuto essere adottate nel caso di specie (*ibidem*, § 41).

103. Nella causa *Amorim Giestas e Jesus Costa Bordalo c. Portogallo*, la Corte ha considerato che la condanna dei ricorrenti a delle sanzioni pecuniarie penali, nonché al risarcimento danni, fosse manifestamente sproporzionata, sottolineando che il codice civile prevedeva un rimedio specifico per la protezione dell'onore della reputazione (si veda anche *Mățășaru c. Repubblica di Moldavia*, § 36).

104. Analogamente, nella causa *Fáber c. Ungheria*, il ricorrente era stato sottoposto a fermo e condannato a una multa per essersi rifiutato di riporre una bandiera che aveva spiegato durante una manifestazione allo scopo di contro-manifestare. La Corte ha considerato che lo Stato dovesse bilanciare il diritto del ricorrente alla libertà di espressione e il suo diritto alla libertà di riunione pacifica con il diritto degli altri manifestanti di essere protetti dai disordini, e che, a tale proposito, avesse l'obbligo positivo di proteggere i diritti delle due parti optando per le misure meno lesive idonee a permettere, in linea di principio, a entrambe le manifestazioni di avere luogo (§ 43).

105. Nella causa *Handzhiyski c. Bulgaria*, il ricorrente era stato riconosciuto colpevole di teppismo minorile e condannato a una sanzione pecuniaria per avere messo un cappello e una borsa sulla statua ufficiale di un personaggio storico. Considerando che i monumenti pubblici hanno una fisionomia unica e fanno parte del patrimonio culturale di una società, la Corte ha dichiarato che delle misure quali, ad esempio, delle sanzioni proporzionate destinate a dissuadere dal commettere atti che possano distruggerli o danneggiarne l'aspetto, potevano essere considerate «necessarie in una società democratica». Essa ha aggiunto che, in una società democratica governata dalla preminenza del diritto, i dibattiti sulla sorte di un monumento pubblico dovevano essere risolti utilizzando le vie legali appropriate piuttosto che con mezzi occulti o violenti. Tuttavia, essa ha ritenuto che la sanzione imposta al ricorrente non potesse essere considerata necessaria, soprattutto in quanto l'interessato non aveva esercitato alcuna violenza, non aveva danneggiato il monumento in alcun modo e la sua intenzione era di protestare contro il governo inserendosi nel quadro di una lunga protesta in corso a livello nazionale contro di esso (§§ 53-59).

106. Nella causa *Bonnet c. Francia* (dec.), che riguardava la condanna penale del ricorrente per pubblica offesa di natura razziale e negazione dell'Olocausto, la Corte ha constatato che sebbene fosse passibile di una pena della reclusione, il ricorrente era stato condannato in appello a una multa di 10.000 euro, e che per quanto fosse elevato, tale importo era inferiore a quello della multa inflitta in primo grado, motivo per cui ha concluso che l'ingerenza nell'esercizio del diritto del ricorrente era proporzionata (§ 58).

ii. Le misure generali

107. In una causa che riguardava la compatibilità con la Convenzione di un divieto, nel settore audiovisivo, di pubblicità di natura politica, la Corte ha chiarito i suoi criteri per determinare la proporzionalità di misure generali. Essa ha affermato che doveva iniziare esaminando le scelte legislative all'origine della misura, e che la qualità dell'esame parlamentare e giudiziario della necessità della misura realizzato a livello nazionale assumeva un'importanza particolare a questo riguardo, anche per quanto concerneva l'applicazione del relativo margine di apprezzamento. Per questo motivo essa ha dichiarato che quanto più le giustificazioni di ordine generale invocate a sostegno della misura generale erano convincenti, tanto meno essa attribuiva importanza all'impatto di tale misura nel caso particolare sottoposto al suo esame (*Animal Defenders International c. Regno Unito* [GC], §§ 108-109).

108. In un'altra causa, seguendo gli stessi principi, la Corte ha ritenuto che, adottando le diverse misure generali in questione e applicandole ai ricorrenti, le autorità nazionali avevano oltrepassato il margine di apprezzamento riconosciuto loro ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione (*Bayev e altri c. Russia*, § 83).

109. Infine, quando è chiamata a esaminare il margine nazionale di apprezzamento relativo alla giustificazione di misure generali, la Corte tiene conto dell'eventuale esistenza di un consenso europeo nell'ambito considerato (*Animal Defenders International c. Regno Unito* [GC], § 123; *Bayev e altri c. Russia*, § 66).

c. L'esigenza di motivi pertinenti e sufficienti

110. La Corte ha concluso in numerose cause che vi era stata una violazione dell'articolo 10 in quanto i giudici nazionali non avevano giustificato l'ingerenza in contestazione con motivi pertinenti e sufficienti, o non avevano tenuto conto dei criteri applicabili per giustificarla (si vedano, tra molte altre, *Uj c. Ungheria*, §§ 25-26; *Sapan c. Turchia*, §§ 35-4; *Gözel e Özer c. Turchia*, § 58; *Scharsach e News Verlagsgesellschaft c. Austria*, § 46; *Cheltsova c. Russia*, § 100; *Mariya Alekhina e altri c. Russia*, § 264).

111. Nella causa *Tőkés c. Romania*, la Corte ha considerato più specificamente che l'assenza di motivi pertinenti e sufficienti per limitare il diritto del ricorrente alla libertà di espressione non potesse essere compensata dal fatto che la sanzione inflitta a quest'ultimo era di lieve entità (§§ 85 e 98). Nella causa *Khural e Zeynalov c. Azerbaijan (n. 2)*, §§ 63-64, essa si è limitata a concludere che le giurisdizioni interne avevano omesso di applicare norme conformi ai principi sanciti dall'articolo 10 e di fondare le loro decisioni su una valutazione accettabile dei fatti pertinenti, considerando che non fosse necessario esaminare la proporzionalità della sanzione inflitta.

C. Conflitti tra due diritti protetti dalla Convenzione: il bilanciamento

112. Può accadere che l'esercizio della libertà di espressione pregiudichi altri diritti sanciti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli. In tal caso, la Corte verifica se le autorità nazionali abbiano

mantenuto un giusto equilibrio tra la protezione della libertà di espressione e altri diritti o valori sanciti dalla Convenzione (*Perinçek c. Svizzera* [GC], § 274).

113. La ricerca di un giusto equilibrio può comportare un esercizio di bilanciamento di due diritti aventi pari valore, il che porta la Corte a seguire un metodo particolare. Tale metodo viene applicato nelle cause in cui si pone chiaramente un conflitto tra il diritto sancito dall'articolo 10 della Convenzione e altri diritti protetti dalla stessa, soprattutto i diritti di una persona che è oggetto delle affermazioni in contestazione. Si tratta tipicamente dei diritti protetti dall'articolo 6 § 2 (*Bladet Tromsø e Stensaas c. Norvegia* [GC], § 65; *Axel Springer SE e RTL Television GmbH c. Germania*, §§ 40-42; *Eerikäinen e altri c. Finlandia*, § 60) e dall'articolo 8 della Convenzione (*Axel Springer AG c. Germania* [GC], §§ 83-84; *Von Hannover c. Germania (n. 2)* [GC], §§ 104-107).

114. I principi generali applicabili al metodo da seguire in tali cause sono sintetizzati in varie sentenze, soprattutto di Grande Camera (*Perinçek c. Svizzera* [GC], § 198; *Axel Springer AG c. Germania* [GC], §§ 83-84; *Von Hannover c. Germania (n. 2)* [GC], §§ 104-107).

115. Il diritto al rispetto della vita privata (articolo 8 della Convenzione), compresa la protezione della reputazione in quanto elemento della vita privata, è di gran lunga la situazione più spesso sottoposta alla Corte. Il capitolo V *infra* è dedicato a questo argomento.

116. Di seguito sono riportati degli esempi di situazioni in cui altri articoli della Convenzione possono entrare in conflitto con l'articolo 10.

1. Articolo 6 § 2 della Convenzione⁶

117. La libertà di espressione, sancita dall'articolo 10 della Convenzione, comprende quella di ricevere o di comunicare informazioni. L'articolo 6 § 2 non può dunque impedire alle autorità di informare il pubblico su indagini penali in corso, ma richiede che ciò sia fatto con la discrezione e la riserva necessarie affinché sia rispettata la presunzione di innocenza (*Alenet de Ribemont*, § 38; *Fatullayev c. Azerbaijan*, § 159; *Garycki c. Polonia*, § 69). La Corte insiste sull'importanza della scelta delle parole utilizzate dagli agenti pubblici nelle loro dichiarazioni relative a una persona che non è stata ancora giudicata e riconosciuta colpevole di un determinato reato (*Daktaras c. Lituania*, § 41; *Arrigo e Vella c. Malta* (dec.); *Khuzhin e altri c. Russia*, § 94).

118. Nella causa *Khoujine e altri c. Russia*, §§ 93-94, la Corte ha osservato che alcune campagne di stampa contro un imputato o alcune pubblicazioni che comportavano un aspetto accusatorio potevano nuocere all'equità di un processo influenzando l'opinione pubblica e, di conseguenza, anche i giurati chiamati a pronunciarsi sulla colpevolezza dell'imputato.

2. Articolo 9 della Convenzione

119. Nelle cause riguardanti la protezione della morale e della religione, la Corte procede a un bilanciamento tra, da una parte, il diritto di comunicare al pubblico delle idee sulla dottrina religiosa e, dall'altra, il diritto dei credenti al rispetto della loro libertà di pensiero, di coscienza e di religione (*Aydin Tatlav c. Turchia*, § 26).

120. La Corte ha rammentato molte volte l'obbligo generale di assicurare a coloro che professano dei credo religiosi il pacifico godimento del diritto sancito dall'articolo 9, evitando soprattutto, per quanto possibile, le affermazioni che, relativamente ad oggetti di culto, possano sembrare gratuitamente offensive per altri e profanatrici (*Rabczewska c. Polonia*, § 47). Essa ha dunque dichiarato che le affermazioni che provocano o giustificano l'odio su una base di intolleranza, soprattutto di intolleranza religiosa, sono sottratte alla protezione dell'articolo 10 della Convenzione (*E.S. c. Austria*, § 43; si veda, *a contrario*, la constatazione di violazione dell'articolo 10 alla quale la Corte è giunta nella causa *Tagiyev e Huseynov c. Azerbaijan*, nella quale veniva contestata una condanna penale per affermazioni

⁶ Si veda il capitolo «**Error! Reference source not found.**» *infra*.

che le autorità nazionali avevano considerato come un attacco abusivo alla religione, senza verificare se le stesse rientrassero in un discorso di odio (*ibidem*, §§ 48-50).

121. Per quanto riguarda la libertà di espressione delle persone che lavorano per organizzazioni religiose, protetta dall'articolo 10 della Convenzione, la vecchia commissione ha dichiarato irricevibile il ricorso di un medico dipendente di un ospedale cattolico tedesco, licenziato per aver firmato una lettera aperta pubblicata nella stampa con cui esprimeva un'opinione sull'aborto contraria alla posizione della Chiesa cattolica (*Rommelfanger c. Germania*, decisione della Commissione).

122. Invece, la Corte ha constatato una violazione dell'articolo 10 nel caso del mancato rinnovo del contratto di lavoro di un professore di filosofia del diritto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, al quale la Congregazione per l'educazione cattolica della Santa Sede aveva rifiutato il consenso in quanto alcune delle sue posizioni «si opponevano nettamente alla dottrina cattolica», senza tuttavia precisare il contenuto di tali posizioni. La Corte ha ammesso che non spettava alle autorità nazionali esaminare il merito della decisione pronunciata dalla Congregazione. Tuttavia, essa ha considerato che il peso attribuito all'interesse dell'Università a dispensare un'istruzione ispirata alla dottrina cattolica non poteva arrivare al punto di minare la sostanza stessa delle garanzie processuali di cui doveva beneficiare il ricorrente in virtù dell'articolo 10 della Convenzione (*Lombardi Vallauri c. Italia*).

3. Articolo 11 della Convenzione

123. Nella sentenza *Fáber c. Ungheria*, il ricorrente era stato sottoposto a fermo e condannato a una multa per essersi rifiutato di riporre una bandiera che aveva spiegato durante una manifestazione allo scopo di contro-manifestare. La Corte ha considerato che lo Stato doveva bilanciare il diritto del ricorrente alla libertà di espressione e il suo diritto alla libertà di riunione pacifica con il diritto degli altri manifestanti di essere protetti dai disordini, e che aveva l'obbligo positivo, a tale riguardo, di proteggere i diritti delle due parti optando per le misure meno lesive idonee a permettere, in linea di principio, a entrambe le manifestazioni di avere luogo (§ 43).

124. Nella causa *Manannikov c. Russia*, il ricorrente era stato riconosciuto colpevole di un illecito amministrativo e condannato a una sanzione pecuniaria per essersi rifiutato di ottemperare agli ordini della polizia, che gli aveva ordinato di riporre una banderuola presuntamente ostile a Putin spiegata pacificamente durante una manifestazione pubblica organizzata prima delle elezioni legislative. Esaminando il ricorso sotto il profilo dell'articolo 10, la Corte ha ritenuto che i principi relativi alla contro-manifestazione formulati in cause relative alla libertà di riunione fossero assolutamente pertinenti, in quanto il ricorrente aveva espresso la sua opinione durante una manifestazione pubblica (§ 35).

4. Articolo 1 del Protocollo n. 1

125. In una causa riguardante la condanna penale di fotografi per contraffazione a seguito della pubblicazione su internet di fotografie di sfilate di moda, la Corte ha ritenuto che le autorità interne disponessero di un margine di apprezzamento particolarmente importante tenuto conto dello scopo perseguito dall'ingerenza, ossia la protezione dei diritti altrui. Secondo la Corte, dal momento che l'articolo 1 del Protocollo n. 1 si applica alla proprietà intellettuale, l'ingerenza mirava alla protezione dei diritti sanciti dalla Convenzione o dai suoi Protocolli (*Ashby Donald e altri c. Francia*, § 40).

126. La causa *Neij e Sunde Kolmisoppi c. Svezia* (dec.) riguardava la condanna dei ricorrenti a una pena della reclusione senza sospensione condizionale e a un risarcimento danni per aver partecipato alla gestione di «*The Pirate Bay*», il più grande sito internet che permette lo scambio di file Torrent (musica, film, giochi, ecc.), anche in violazione dei diritti d'autore. La Corte ha ammesso espressamente che il fatto di condividere questo tipo di file su internet o di agevolare la condivisione – anche illegalmente e a scopo di lucro – rientrava nel diritto «di ricevere o comunicare informazioni»,

ai sensi dell'articolo 10 § 1. Essa ha bilanciato due diritti protetti in ugual misura dalla Convenzione, ossia il diritto alla libertà di espressione e il diritto di proprietà intellettuale, precisando che lo Stato disponeva di un ampio margine di apprezzamento in materia. Poiché le autorità svedesi sono tenute a proteggere il diritto di proprietà delle parti civili conformemente alla legge sul diritto d'autore e alla Convenzione, la Corte ha considerato che l'ingerenza nella libertà di espressione dei ricorrenti fosse giustificata da motivi imperiosi. A tale proposito, essa ha rammentato che i ricorrenti erano stati condannati soltanto perché avevano arrecato pregiudizio a opere protette.

IV. La protezione della reputazione e dei diritti altrui

127. La protezione della reputazione o dei diritti altrui è di gran lunga lo scopo legittimo più spesso invocato nelle cause sottoposte alla Corte ed esaminate sotto il profilo dell'articolo 10.

A. Metodologia

128. Nelle cause che vertono sulla protezione della reputazione o dei diritti altrui, la Corte applica due metodi distinti di ragionamento.

129. La Corte applica il metodo di analisi «classico» di proporzionalità quando ritiene, alla luce delle circostanze della causa che le viene sottoposta, che la protezione della reputazione o dei diritti altrui non possa comportare l'applicazione dell'articolo 8.

130. La Corte utilizza il secondo metodo di analisi, detto di «bilanciamento», nelle cause in cui ritiene che l'articolo 8 sia applicabile alla protezione dello scopo legittimo costituito dalla protezione della reputazione o dei diritti altrui. Si tratta in questo caso tipicamente di cause che riguardano la pubblicazione di fotografie, di immagini o di articoli che rivelano aspetti intimi della vita di una persona o della sua famiglia (*Couderc e Hachette Filipacchi Associés c. Francia* [GC], § 79; *Von Hannover c. Germania (n. 2)* [GC], § 103; *MGN Limited c. Regno Unito*, § 142).

131. A seguito di un'evoluzione giurisprudenziale che è stata confermata da una sentenza di Grande Camera (*Axel Springer AG c. Germania* [GC], § 83), la protezione della reputazione, in quanto elemento della vita privata, può rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 8 della Convenzione, ma a una condizione: per comportare una violazione dei diritti sanciti dall'articolo 8 della Convenzione, l'offesa alla reputazione deve superare una certa «soglia di gravità». Infatti, affinché l'articolo 8 sia applicabile nelle cause in materia di diffamazione, l'offesa alla reputazione personale deve raggiungere un livello minimo di gravità ed essere stata arrecata in modo tale da causare un pregiudizio al godimento personale del diritto al rispetto della vita privata.

132. La Corte precisa, inoltre, che non si può invocare l'articolo 8 per lamentare un'offesa alla reputazione che risulti in maniera prevedibile dalle proprie azioni, come la perpetrazione di un reato (*Axel Springer AG c. Germania* [GC], §§ 83-84; *Hachette Filipacchi Associés c. Francia*, § 43; *MGN Limited c. Regno Unito*, § 142; *Sidabras e Džiautas c. Lituania*, § 49).

133. La Corte ha stabilito i principi generali che regolano il metodo di bilanciamento di due diritti, e ha fatto una lista non esaustiva di criteri applicabili⁷.

134. I principi generali applicabili alla metodologia del «bilanciamento» sono stati esposti dalla Corte nelle sentenze di Grande Camera *Von Hannover c. Germania (n. 2)* [GC] (§§ 104-107) e *Axel Springer AG c. Germania* [GC] (§§ 85-88), e riassunti nella sentenza *Perinçek c. Svizzera* [GC] (§ 198):

⁷ Si vedano i paragrafi 139 e seguenti *infra*.

i. Nelle cause di questo tipo, l'esito non può variare a seconda che il ricorso sia stato presentato dinanzi alla Corte, sotto il profilo dell'articolo 8, dalla persona che è oggetto delle affermazioni contestate o, sotto il profilo dell'articolo 10, dall'autore delle stesse, in quanto tali diritti meritano, in linea di principio, di essere rispettati in eguale misura (si vedano anche *Delfi AS c. Estonia* [GC], § 110; *Satakunnan Markkinapörssi Oy e Satamedia Oy c. Finlandia* [GC], § 163).

ii. La scelta delle misure idonee a garantire il rispetto dell'articolo 8 della Convenzione nei rapporti interpersonali rientra, in linea di principio, nel margine di apprezzamento delle Alte Parti contraenti, sia se gli obblighi posti a loro carico sono positivi, sia se sono negativi. Esistono diversi modi per assicurare il rispetto della vita privata. La natura dell'obbligo dello Stato dipenderà dall'aspetto della vita privata che è in questione.

iii. Analogamente, dal punto di vista dell'articolo 10 della Convenzione, le Alte Parti contraenti dispongono di un certo margine di apprezzamento per valutare la necessità e l'ampiezza di un'ingerenza nel diritto alla libertà di espressione.

iv. Tuttavia, questo margine va di pari passo con un controllo europeo riguardante sia la legge che le decisioni che la applicano, anche quando queste ultime provengono da una giurisdizione indipendente. Nell'esercizio del suo potere di controllo, la Corte non ha il compito di sostituirsi ai giudici nazionali, ma di verificare, alla luce della causa nel complesso, se le loro decisioni siano conformi alle disposizioni della Convenzione invocate.

v. Se il bilanciamento da parte delle autorità nazionali è avvenuto nel rispetto dei criteri stabiliti dalla giurisprudenza della Corte, devono esserci dei motivi seri perché quest'ultima sostituisca il proprio parere al loro (*Delfi AS c. Estonia* [GC], § 139; *MGN Limited c. Regno Unito*, § 150).

135. La Corte può decidere di operare essa stessa un bilanciamento se constata che vi sono dei motivi seri per farlo (*Perinçek c. Svizzera* [GC], §§ 274-279).

136. Quando il bilanciamento operato dalle autorità nazionali non è soddisfacente, in particolare in quanto l'importanza o la portata di uno dei diritti in questione non è stata debitamente presa in considerazione, il margine di apprezzamento che è riconosciuto agli Stati è stretto (*Aksu c. Turchia* [GC], § 67).

137. Se le autorità nazionali non hanno operato il bilanciamento di due diritti protetti in ugual misura dalla Convenzione, il metodo che applica la Corte può condurla a constatare una violazione procedurale dell'articolo 10 (*Ibragim Ibragimov e altri c. Russia*, §§ 106-111), o a procedere essa stessa a un bilanciamento se constata che vi sono dei motivi seri per farlo (*Perinçek c. Svizzera* [GC], §§ 274-279; *Tête c. Francia*, §§ 57-70; *Mesić c. Croazia*, § 93), oppure a concludere, senza procedere essa stessa a un bilanciamento, per l'assenza di necessità dell'ingerenza in una società democratica (*Ergüdoğan c. Turchia*, §§ 32-35).

138. Inoltre, la protezione della reputazione di una persona giuridica non ha la stessa forza della protezione della reputazione o dei diritti delle persone fisiche. Mentre nel secondo caso essa può avere delle ripercussioni sulla dignità della persona, tale dimensione morale non esiste nel primo caso. Questa differenza è ancora più evidente quando la persona giuridica che invoca il suo diritto alla protezione della propria reputazione è un'autorità pubblica (*Freitas Rangel c. Portogallo*, § 53).

B. Il giusto equilibrio tra la libertà di espressione e il diritto al rispetto della vita privata nel contesto di pubblicazioni (aspetti intimi della vita di una persona e reputazione)

139. I principi generali che derivano dalla giurisprudenza della Corte relativa alla protezione della vita privata nel contesto delle pubblicazioni sulla stampa sono descritti, tra l'altro, nei paragrafi 83-87 della

sentenza *Couderc e Hachette Filipacchi Associés c. Francia* [GC]. I principi generali relativi al diritto alla libertà di espressione in questo stesso contesto sono richiamati nei paragrafi 88-93 della stessa sentenza.

140. A tale proposito, la Corte ha rammentato che la stampa, anche se non deve oltrepassare alcuni limiti, soprattutto inerenti alla protezione della reputazione e dei diritti altrui, ha comunque il compito di comunicare, nel rispetto dei suoi doveri e responsabilità, delle informazioni e delle idee su tutte le questioni di interesse generale.

141. Alla funzione della stampa che consiste nel diffondere informazioni e idee su questioni di interesse generale si aggiunge il diritto per il pubblico di riceverne. Se così non fosse, la stampa non potrebbe svolgere il suo ruolo indispensabile di «cane da guardia» (*Bladet Tromsø e Stensaas c. Norvegia* [GC], §§ 59 e 62; *Pedersen e Baadsgaard c. Danimarca* [GC], § 71; *Von Hannover c. Germania (n. 2)* [GC], § 102).

142. La missione di informazione comporta necessariamente dei «doveri e delle responsabilità», nonché dei limiti che gli organi di stampa devono imporsi spontaneamente (*Mater c. Turchia*, § 55). Non spetta alla Corte, né del resto ai giudici nazionali, sostituirsi alla stampa nella scelta della tecnica di informazione da adottare in un determinato caso (*Jersild c. Danimarca*, § 31; *Stoll c. Svizzera* [GC], § 146).

1. Pubblicazioni (fotografie, immagini e articoli) che riferiscono degli aspetti intimi della vita di una persona o della sua famiglia

143. La libertà di espressione comprende la pubblicazione di fotografie. Si tratta comunque di un ambito in cui la protezione della reputazione e dei diritti altrui riveste un'importanza particolare, in quanto le fotografie possono contenere informazioni molto personali, o addirittura intime, su una persona o sulla sua famiglia (*Von Hannover c. Germania (n. 2)* [GC], § 103).

144. La Corte riconosce il diritto di ogni persona alla propria immagine, sottolineando che l'immagine di una persona è una delle caratteristiche principali della sua personalità, in quanto esprime la sua originalità e gli permette di distinguersi dai suoi pari. Il diritto della persona alla protezione della sua immagine presuppone principalmente che la persona abbia il controllo dell'uso della propria immagine, il che comprende soprattutto la possibilità di negarne la diffusione (*Von Hannover c. Germania (n. 2)* [GC], § 96).

a. I criteri e la loro applicazione⁸

145. La Corte ha stabilito i principi pertinenti che devono guidare la sua valutazione – e, soprattutto, quella dei giudici nazionali – della necessità di un'ingerenza in questo ambito. Pertanto, essa ha posto alcuni criteri applicabili al bilanciamento dei diversi diritti in gioco (*Axel Springer AG c. Germania* [GC], §§ 90-95).

146. I cinque criteri pertinenti sono: il contributo a un dibattito di interesse generale, la notorietà della persona interessata, l'oggetto del servizio giornalistico, il comportamento precedente della persona interessata, il contenuto, la forma e le ripercussioni della pubblicazione, nonché, se del caso, le circostanze in cui vengono scattate le fotografie (*Von Hannover c. Germania (n. 2)* [GC], §§ 109-113; *Von Hannover c. Germania (n. 3)*, § 46; *Axel Springer AG c. Germania* [GC], §§ 89-95; *Tănăsoaia c. Romania*, § 41). Nell'ambito di un ricorso presentato dal punto di vista dell'articolo 10, la Corte verifica, inoltre, le modalità con cui sono state ottenute le informazioni e la loro veridicità, nonché la gravità della sanzione imposta ai giornalisti o agli editori (*Couderc e Hachette Filipacchi Associés c. Francia* [GC], § 93; *Axel Springer AG c. Germania* [GC], §§ 90-95).

⁸ Questi criteri sono applicabili anche alle cause in materia di protezione della reputazione, nella misura in cui sono pertinenti.

147. La Corte valuta se i criteri così definiti possano essere applicati in ciascuna delle cause ad essa sottoposte, e se alcuni di essi possano essere considerati più o meno pertinenti in riferimento alle circostanze particolari del caso di specie (*Satakunnan Markkinapörssi Oy e Satamedia Oy c. Finlandia* [GC], § 166).

148. Inoltre, tali criteri non sono limitativi, e possono esserne presi in considerazione degli altri a seconda delle circostanze particolari del caso di specie. Così, nella sentenza *Axel Springer SE e RTL Television GmbH c. Germania*, che riguardava un processo per omicidio e un divieto di pubblicazione di immagini sulle quali l'imputato potesse essere riconoscibile, la Corte ha aggiunto un nuovo criterio, ossia «l'influenza sul procedimento penale» (§ 42). La causa *Mediengruppe Österreich GmbH c. Austria* riguardava la pubblicazione di una fotografia di una persona che era stata condannata in passato per le sue attività neonaziste, ed era già stata scarcerata alla data della pubblicazione. La Corte ha tenuto conto del tempo trascorso tra la condanna/liberazione della persona e la pubblicazione dell'articolo in causa. Senza perdere di vista la gravità e la natura politica del reato commesso dal ricorrente né il fatto che impedire ai giornalisti di rendere conto dei reati commessi da dei neonazisti comporterebbe il rischio di attacchi contro la democrazia, essa ha ritenuto che queste considerazioni dovessero essere bilanciate con l'importanza del reinserimento sociale delle persone scarcerate dopo aver scontato la pena e l'interesse legittimo e molto importante di queste persone a non dover essere più confrontate con la loro condanna dopo un certo tempo (§ 70) (si veda anche *Mesić c. Croazia*, § 86, nella quale la Corte ha tenuto conto dello status delle parti, ossia della qualità di politico e di responsabile pubblico di alto rango del ricorrente, autore delle dichiarazioni in contestazione, e della qualità di avvocato dell'altra parte).

i. Contributo a un dibattito di interesse generale

149. La Corte ha sempre attribuito un'importanza particolare al fatto che la pubblicazione di informazioni, documenti o foto nella stampa è di pubblico interesse e fornisce un contributo al dibattito di interesse generale. L'esistenza di un tale interesse può essere valutata soltanto con riguardo alle circostanze di ciascun caso (*Von Hannover c. Germania (n. 2)* [GC], § 109; *Leempoel & S.A. ED. Ciné Revue c. Belgio*, § 68; *Standard Verlags GmbH c. Austria*, § 46; *Von Hannover c. Germania*, § 60).

150. A questo riguardo, la Corte ha costantemente stabilito che l'articolo 10 § 2 della Convenzione non lascia spazio per restrizioni alla libertà di espressione nell'ambito del discorso politico o delle questioni di interesse generale (*Castells c. Spagna*, § 43; *Wingrove c. Regno Unito*, § 58).

151. Secondo la Corte, sono inerenti a un interesse generale le questioni che riguardano il pubblico in misura tale che quest'ultimo può legittimamente interessarsi alle stesse, che richiamano la sua attenzione o lo preoccupano sensibilmente, soprattutto in quanto riguardano il benessere dei cittadini o la vita della collettività. Questo vale anche per le questioni che possono generare una forte controversia, relative a un tema sociale importante, o che sono inerenti a un problema di cui il pubblico avrebbe interesse a essere informato (*Satakunnan Markkinapörssi Oy e Satamedia Oy c. Finlandia* [GC], § 171).

152. La Corte riconosce l'esistenza di un tale interesse, ad esempio, quando la pubblicazione riguarda la divulgazione di un'informazione sullo stato di salute di un candidato alla magistratura suprema dello Stato (*Éditions Plon c. Francia*, § 44), delle questioni relative allo sport (*Nikowitz e Verlagsgruppe News GmbH c. Austria*, § 25; *Colaço Mestre e SIC – Sociedade Independente de Comunicação, S.A. c. Portogallo*, § 28) o agli artisti della scena (*Sapan c. Turchia*, § 34), dei procedimenti penali in generale (*Dupuis e altri c. Francia*, § 42; *July e SARL Libération c. Francia*, § 66; *Mediengruppe Österreich GmbH c. Austria*, § 48), o dei crimini commessi (*White c. Svezia*, § 29; *Egeland e Hanseid c. Norvegia*, § 58; *Leempoel & S.A. ED. Ciné Revue c. Belgio*, § 72; *Eerikäinen e altri c. Finlandia*, § 59), o ancora uno «scandalo sessuale» all'interno di un partito politico che coinvolge alcuni membri del governo (*Kaçki c. Polonia*, § 55).

153. Nella giurisprudenza della Corte sono questioni di interesse generale anche quelle relative al funzionamento della giustizia (*Morice c. Francia* [GC], § 128) o del sistema di protezione di minori (*N.Š. c. Croazia*, § 103) o ancora alla protezione dell'ambiente e della salute pubblica (*Mamère c. Francia*, § 20; *OOO Regnum c. Russia*, §§ 68-69), e quelle relative ai fatti storici (*Dink c. Turchia*, § 135). La Corte considera inoltre che sia fondamentale, in una società democratica, che il dibattito avviato, relativo all'origine di fatti di particolare gravità che costituiscono dei crimini contro l'umanità, possa svolgersi liberamente (*Giniewski c. Francia*, § 51).

154. In una causa nella quale è stata chiamata a esaminare il licenziamento di sindacalisti per avere pubblicato degli articoli che offendevano i loro colleghi, la Corte ha dichiarato che non condivideva la tesi del governo secondo la quale il contenuto degli articoli in contestazione non sollevava alcuna questione di interesse generale. Dopo aver constatato che la pubblicazione in questione rientrava nel quadro di un conflitto in materia di lavoro all'interno della società, nei confronti della quale i ricorrenti rivendicavano alcuni diritti, la Corte ha concluso che il dibattito non era puramente privato; si trattava di una questione di interesse generale almeno per i dipendenti della società (*Palomo Sánchez e altri c. Spagna* [GC], § 72).

155. Nella causa *Khurshid Mustafa e Tarzibachi c. Svezia*, nella quale i ricorrenti, originari dell'Iraq, desideravano ricevere dei programmi televisivi del loro paese o regione di origine in arabo e in farsi, la Corte ha inoltre rammentato che la libertà di ricevere informazioni non si limita ad argomenti relativi a fatti di interesse pubblico, ma riguarda anche, in linea di principio, le espressioni culturali nonché il puro e semplice intrattenimento. Essa ha sottolineato l'importanza, in particolare per una famiglia immigrata con tre figli, di rimanere in contatto con la cultura e la lingua del proprio paese di origine (§ 44).

156. Anche se esiste un diritto del pubblico di essere informato sulle pubblicazioni o sulle trasmissioni televisive aventi come unico scopo quello di soddisfare la curiosità di un certo pubblico sui dettagli della vita privata di una persona, non si può considerare che queste ultime contribuiscano a un qualsivoglia dibattito di interesse generale per la società (*Von Hannover c. Germania (n. 2)* [GC], § 59; *Hachette Filipacchi Associés c. Francia*, § 42; *Rubio Dosamantes c. Spagna*, § 34; *MGN Limited c. Regno Unito*, § 143; *C8 (Canal 8) c. Francia*, § 84), anche se tale persona ha una certa notorietà sociale (*Von Hannover c. Germania (n. 2)* [GC], § 95). La Corte ha riaffermato a questo riguardo che l'interesse generale non può essere ridotto alle aspettative di un pubblico avido di dettagli relativi alla vita privata altrui, né al gusto dei lettori per il sensazionale, se non addirittura per il voyeurismo (*Couderc e Hachette Filipacchi Associés c. Francia* [GC], § 101). Nella causa *MGN Limited c. Regno Unito (dec.)*, §§ 59 e 62, nella quale la società ricorrente, editrice di tre giornali nazionali, era stata condannata a pagare degli onorari di risultato di importo considerevole nell'ambito di un procedimento all'esito del quale era stata riconosciuta colpevole di violazione della vita privata di 23 persone, la Corte ha sottolineato la gravità della violazione in questione e ha considerato che, dal momento che le attività contestate della ricorrente erano ben lungi dal corrispondere al concetto di giornalismo responsabile e non si poteva nemmeno considerare ragionevolmente che rientrassero nella discussione di problemi di interesse generale legittimo, non poteva essere attribuito un gran peso agli interessi della società ricorrente protetti dall'articolo 10 nella valutazione della proporzionalità dell'ingerenza in questione.

157. Nella causa *Mediengruppe Österreich GmbH c. Austria*, un quotidiano aveva pubblicato una fotografia di una persona indirettamente legata alla campagna di un candidato a un'elezione presidenziale apponendovi la didascalia «neonazista condannato». La pubblicazione era avvenuta più di venti anni dopo la condanna. La Corte ha condiviso la conclusione delle giurisdizioni interne, le quali avevano affermato che non vi erano ragioni oggettive per menzionare la condanna della persona in questione e che, in assenza di un legame diretto tra tale persona e il candidato all'elezione, la pubblicazione non poteva essere considerata come un contributo al dibattito sull'elezione (§ 57).

ii. Notorietà della persona interessata

158. La Corte ha sottolineato che il carattere pubblico o notorio di una persona influisce sulla protezione di cui può beneficiare la sua vita privata. Il ruolo o la funzione della persona interessata e la natura delle attività che sono oggetto del servizio giornalistico e/o della foto in contestazione costituiscono pertanto un criterio importante, collegato con il precedente criterio (*Von Hannover c. Germania (n. 2)* [GC], § 110 – *Verlagsgruppe News GmbH c. Austria (n. 2)*, § 34; *Alpha Doryforiki Tileorasi Anonymi Etairia c. Grecia*, § 53).

159. Esiste un diritto del pubblico di essere informato, diritto fondamentale in una società democratica e che, in circostanze particolari, può anche riguardare alcuni aspetti della vita privata di persone pubbliche, soprattutto quando si tratta di personalità politiche (*Von Hannover c. Germania (n. 2)* [GC], § 64; *Karhuvaara e Iltalehti c. Finlandia*, § 45). Anche se la divulgazione di informazioni sulla vita privata delle persone pubbliche persegue generalmente uno scopo di intrattenimento e non educativo, essa contribuisce alla varietà dell'informazione disponibile al pubblico e beneficia indubbiamente della protezione dell'articolo 10 della Convenzione. Tale protezione può tuttavia cedere di fronte alle esigenze dell'articolo 8 quando l'informazione in questione è di natura privata e intima e non vi è un interesse pubblico alla sua diffusione (*Mosley c. Regno Unito*, § 131; *Von Hannover c. Germania (n. 2)* [GC], § 110).

160. Nella causa *Couderc e Hachette Filipacchi Associés c. Francia* [GC], la Corte ha rammentato che il diritto delle persone pubbliche di mantenere segreta la loro vita privata è, in linea di principio, più ampio quando queste ultime non sono titolari di alcuna funzione ufficiale, e più ristretto quando le stesse sono investite di una funzione di questo tipo. Il fatto di esercitare una funzione pubblica o di aspirare a un ruolo politico espone necessariamente all'attenzione del pubblico, anche in ambiti che rientrano nella vita privata. Pertanto, alcuni atti privati delle persone pubbliche possono non essere considerati tali, a causa dell'impatto che possono avere alla luce del ruolo di tali persone sulla scena politica o sociale, e dell'interesse che il pubblico può avere, di conseguenza, a venirne a conoscenza (§§ 119-120).

161. Perciò, nella causa *Kaçki c. Polonia*, §§ 54-55, la Corte ha sottolineato l'importanza del ruolo e della funzione della persona interessata da dichiarazioni che la accusavano di avere chiesto a una delle sue collaboratrici dei favori sessuali a pagamento, osservando che tale persona, oltre a essere una personalità politica, era anche un membro del Parlamento europeo che agiva nell'esercizio delle sue funzioni ufficiali.

162. Questo ragionamento si applica non soltanto alle personalità politiche, ma anche a qualsiasi persona che possa essere qualificata come personaggio pubblico, ossia quella che, con i suoi atti o la sua stessa posizione, rientra nella sfera pubblica (*Kapsis e Danikas c. Grecia*, § 35; si veda, per lo status dei membri di un Consiglio consultivo, che era assimilabile a quello degli esperti nominati dalle autorità pubbliche su questioni specifiche, *Kaboğlu e Oran c. Turchia*, § 74); si veda anche la sentenza *Drousiotis c. Cipro*, § 51, nella quale la Corte ha ritenuto che, a causa di un insieme di fattori, un giurista di alto rango che lavorava al servizio contenzioso dello Stato potesse essere assimilato a un personaggio pubblico).

163. La Corte ha dunque riconosciuto lo status di personaggio pubblico a un uomo d'affari (*Verlagsgruppe News GmbH c. Austria (n. 2)*, § 36).

164. Invece, in una causa relativa alla condanna di un giornalista per la pubblicazione di informazioni coperte dal segreto istruttorio e, in particolare, di lettere scritte da un imputato al giudice istruttore e di informazioni di natura medica, la Corte ha considerato che le autorità nazionali non fossero soltanto soggette a un obbligo negativo di non divulgare volutamente informazioni protette dall'articolo 8, ma che dovessero anche adottare delle misure allo scopo di proteggere in maniera efficace i diritti di un imputato, soprattutto il diritto al rispetto della sua corrispondenza (*Bédat c. Svizzera* [GC], § 76; si veda anche *Craxi c. Italia (n. 2)*, § 73).

Secondo la Corte, questo tipo di informazione richiede il massimo livello di protezione sotto il profilo dell'articolo 8; questa constatazione è tanto più importante in quanto l'imputato non era conosciuto dal pubblico. Il semplice fatto che egli si trovasse al centro di un'indagine penale, per fatti molto gravi, non implicava che potesse essere assimilato a un personaggio pubblico che si pone volontariamente al centro dell'attenzione (si vedano, anche, in un contesto equiparabile, *Fressoz e Roire c. Francia* [GC], § 50; *Egeland e Hanseid c. Norvegia*, § 62; *Śliwczyński e Szternel c. Polonia (dec.)*, § 57; sull'obbligo di proteggere l'identità della vittima, si veda *Kurier Zeitungsverlag und Druckerei GmbH c. Austria*).

165. Nella causa *Mediengruppe Österreich GmbH c. Austria*, un quotidiano aveva pubblicato una fotografia di una persona indirettamente legata alla campagna di un candidato a un'elezione presidenziale, e aveva apposto alla foto la didascalia «neonazista condannato». La Corte ha fatto notare che, in epoca passata, il ricorrente era stato effettivamente un «membro ben noto del movimento neonazista austriaco», ma che, al momento della pubblicazione della fotografia e della didascalia, erano passati più di venti anni dalla sua condanna, e quasi diciassette anni dalla sua scarcerazione. Essa ha aggiunto che non vi erano elementi che indicavano che l'interessato avesse cercato di attirare l'attenzione su di sé dopo la sua scarcerazione. Essa ha anche sottolineato che non era stato affermato dinanzi alle giurisdizioni interne che egli continuava a suscitare l'interesse del pubblico e che godeva di notorietà alla data della pubblicazione. Di conseguenza, la Corte ha ritenuto che non si potesse concludere automaticamente che la notorietà del ricorrente fosse perdurata nel corso degli anni (§ 59).

iii. Comportamento precedente della persona interessata

166. Nella causa *Von Hannover c. Germania (n. 2)* [GC], la Corte ha indicato che il comportamento della persona interessata prima della pubblicazione del servizio o il fatto che la foto contestata e le relative informazioni fossero già state oggetto di una pubblicazione in precedenza costituivano altrettanti elementi di cui tenere conto (§ 111).

167. A questo proposito, nella causa *Hachette Filipacchi Associés (ICI PARIS) c. Francia*, la Corte ha constatato che le rivelazioni di un cantante, una volta rese pubbliche, indebolivano il livello di protezione della sua vita privata al quale quest'ultimo poteva aspirare, trattandosi ormai di fatti noti e di attualità. Poiché la giornalista ricorrente aveva ripreso, senza alterarle, una parte delle informazioni liberamente divulgate e rese pubbliche dal cantante, in particolare nella sua autobiografia, sui suoi beni e sul modo in cui utilizzava il denaro, la Corte ha considerato che quest'ultimo non avesse più una «aspettativa legittima» a che la sua vita privata fosse effettivamente protetta (§§ 52-53; si veda anche *Minelli c. Svizzera* (dec.)).

168. Invece, la Corte ha precisato che il solo fatto di avere collaborato con la stampa in precedenza non è di natura tale da privare di qualsiasi protezione la persona interessata da un articolo. In effetti, l'eventuale tolleranza o compiacenza reale o presunta di una persona rispetto a pubblicazioni relative alla sua vita privata non lo priva necessariamente del suo diritto alla protezione di quest'ultima (*Couderc e Hachette Filipacchi Associés c. Francia* [GC], § 130).

169. In un contesto nel quale si applicava, oltre all'articolo 8, anche l'articolo 6 § 2 della Convenzione, la Corte ha indicato che l'ammissione di colpevolezza non privava l'imputato del suo diritto di non essere presentato come colpevole, mediante la pubblicazione di fotografie alla quale non aveva acconsentito, fino al verdetto (*Axel Springer SE e RTL Television GmbH c. Germania*, § 51).

170. La Corte ha tenuto conto del comportamento precedente anche per quanto riguarda un'azienda per valutare il grado di tolleranza alla critica che ci si attendeva dalla stessa. Nella causa *Kuliś e Różycki c. Polonia*, nella quale i ricorrenti avevano pubblicato un disegno satirico che definiva «porcheria» le patatine prodotte dall'azienda alimentare denunciante, la Corte ha ritenuto che l'espressione utilizzata dai ricorrenti fosse certamente esagerata, ma che questi ultimi avessero reagito agli slogan utilizzati nella campagna pubblicitaria della denunciante, da cui risultava anche una mancanza di sensibilità e di comprensione per l'età e la vulnerabilità dei destinatari del prodotto, ossia dei bambini.

La Corte ha dunque considerato che il modo di espressione dei ricorrenti era motivato dallo stile degli slogan al quale essi reagivano e, tenuto conto del contesto, non aveva oltrepassato i limiti della libertà di stampa (§ 39).

iv. Modo in cui sono state ottenute le informazioni e veridicità delle stesse

171. Per determinare se una pubblicazione leda il diritto alla vita privata di una determinata persona, la Corte tiene conto del modo in cui l'informazione o la fotografia in questione sono state ottenute. In particolare, essa attribuisce importanza al fatto che sia stato raccolto il consenso delle persone interessate o che una fotografia susciti un senso più o meno forte di intrusione nella vita privata (*Von Hannover c. Germania*, § 59; *Gourguénidzé c. Georgia*, §§ 55-60; *Hachette Filipacchi Associés c. Francia*, § 48).

172. La Corte ha avuto occasione di osservare che le fotografie pubblicate nella stampa cosiddetta «scandalistica», o «stampa femminile», che di solito ha lo scopo di soddisfare la curiosità del pubblico sui dettagli della vita strettamente privata altrui, sono spesso realizzate in un clima di vessazione costante, che può comportare per la persona interessata un senso molto forte di intrusione nella vita privata, o addirittura di persecuzione (*Von Hannover c. Germania*, § 59; *Société Prisma Presse c. Francia (n. 1)* (dec.); *Société Prisma Presse c. Francia (n. 2)* (dec.); *Hachette Filipacchi Associés (ICI PARIS) c. Francia*, § 40).

173. Per quanto riguarda la diffusione di video registrati con una telecamera nascosta, la Corte esamina tra l'altro la questione se le immagini siano state filmate nello spazio pubblico o in uno spazio privato. Essa considera che, in un luogo pubblico, soprattutto un personaggio pubblico può aspettarsi che il suo comportamento sia osservato attentamente, o addirittura registrato, mentre in uno spazio privato la stessa persona può legittimamente aspettarsi che il suo diritto alla vita privata sia protetto (*Alpha Doryforiki Tileorasi Anonymi Etairia c. Grecia*, §§ 64-65; si veda anche *Von Hannover c. Germania*, § 52).

174. In una causa nella quale una società di radiodiffusione era stata penalizzata principalmente per aver trasmesso informazioni che un terzo aveva ottenuto e registrato illegalmente, la Corte ha considerato che questo fatto non bastava, di per sé, per privare la radio ricorrente della protezione dell'articolo 10 della Convenzione. In effetti, per quanto riguarda la conversazione telefonica tra membri del governo diffusa dalla ricorrente, la Corte ha sottolineato vari punti relativi alla modalità con cui questa è stata ottenuta e alla veridicità delle informazioni: essa ha osservato che non era stato mai eccepito che la società ricorrente o i suoi dipendenti o agenti fossero responsabili della registrazione, o che i giornalisti della radio avessero violato il diritto penale ottenendo o diffondendo la registrazione. La Corte ha osservato, inoltre, che non era mai stata condotta un'indagine a livello interno sulle circostanze nelle quali la registrazione era stata realizzata. Infine, essa ha rilevato che non era stato accertato dinanzi ai giudici nazionali che la registrazione contenesse informazioni false o travisate o che le informazioni e le idee espresse su tale registrazione dal giornalista della società ricorrente avessero, in quanto tali, recato un qualsivoglia pregiudizio all'integrità della persona e alla reputazione del denunciante (*Radio Twist a.s. c. Slovacchia*, §§ 59-62).

175. Inoltre, l'espressione del consenso delle persone interessate permette di comprendere il grado di veridicità e di lealtà dei mezzi utilizzati per ottenere e restituire al pubblico le informazioni in questione (*Couderc e Hachette Filipacchi Associés c. Francia* [GC], § 134 – *a contrario Reklos e Davourlis c. Grecia*, § 41 – *Gourguénidzé c. Georgia*, § 56). Nella causa *Peck c. Regno Unito*, basandosi sulla giurisprudenza pertinente della vecchia Commissione, la Corte ha dichiarato che la registrazione e la divulgazione di un tentato suicidio sulla pubblica via costituivano una grave ingerenza nel diritto del ricorrente al rispetto della sua vita privata (§§ 61-62).

176. Infine, in una causa nella quale la Corte era chiamata a esaminare il giusto equilibrio tra i diritti protetti dall'articolo 10 e quelli protetti dall'articolo 8, in riferimento a un articolo accompagnato da fotografie intime estratte da un video registrato in segreto, sulle presunte attività sessuali «naziste»

di un personaggio pubblico, essa ha ritenuto che l'articolo 8 della Convenzione non prevedesse un obbligo legalmente vincolante di preannunciare la pubblicazione di informazioni sulla vita privata di una persona (*Mosley c. Regno Unito*, § 132)

v. Contenuto, forma e ripercussioni dell'articolo in contestazione

177. La Corte ha sempre considerato che l'articolo 10 della Convenzione protegge sia la sostanza delle idee e informazioni comunicate che il modo in cui sono espresse (*De Haes e Gijssels c. Belgio*, § 48; *Jersild c. Danimarca*, § 31; *Oberschlick c. Austria (n. 1)*, § 57).

178. Per quanto riguarda il contenuto e la forma delle pubblicazioni in questione, il principio applicato è stato sempre la libertà di trattare gli argomenti insita nella professione di giornalista. La Corte sottolinea, ad esempio, che non spetta né ad essa né ai giudici nazionali sostituirsi alla stampa in materia (*Couderc e Hachette Filipacchi Associés c. Francia* [GC], § 139; *Jersild c. Danimarca*, § 31). Inoltre, la Corte ritiene che l'articolo 10 della Convenzione lasci che siano i giornalisti a decidere quali dettagli debbano essere pubblicati per assicurare la credibilità di una pubblicazione (*Fressoz e Roire c. Francia* [GC], § 54).

179. In ogni caso, la Corte ritiene che, quando è in discussione un'informazione che mette in gioco la vita privata altrui, spetti ai giornalisti tenere conto, per quanto possibile, dell'impatto delle informazioni e delle immagini da pubblicare, prima della loro diffusione (*Couderc e Hachette Filipacchi Associés c. Francia* [GC], § 140).

180. La causa *Haldimann e altri c. Svizzera* riguardava la condanna di alcuni giornalisti per avere registrato e diffuso, per finalità di interesse pubblico, un colloquio con un mediatore assicurativo. La Corte ha osservato che, sebbene la registrazione, di per sé, avesse pregiudicato solo marginalmente gli interessi del mediatore, in quanto solo poche persone avevano avuto accesso alla stessa, la sua diffusione sotto forma di reportage, particolarmente critico nei confronti del mediatore, poteva ledere in maniera più importante il diritto di quest'ultimo alla sua vita privata, in quanto molti telespettatori avevano potuto vederlo. Tuttavia, essa ha rilevato che i ricorrenti avevano pixelato il volto del mediatore in modo che non fosse possibile distinguere il colore dei capelli e della pelle, e avevano anche modificato la sua voce. La Corte ha ritenuto che queste e altre precauzioni, che miravano a impedire l'identificazione del mediatore, fossero degli elementi determinanti nel caso di specie. In queste circostanze, essa ha concluso che l'ingerenza nella vita privata del mediatore non fosse di una gravità tale da occultare l'interesse pubblico costituito dall'informazione sulle dedotte negligenze in materia di mediazione assicurativa (§ 66; si veda, *a contrario*, *Peck c. Regno Unito*, nella quale la Corte ha constatato una violazione dell'articolo 8 della Convenzione, nel contesto della trasmissione ai media di un video proveniente da una telecamera a circuito chiuso, che mostrava una persona che tentava di suicidarsi in un luogo pubblico).

181. La Corte ritiene in generale che l'alterazione o l'utilizzo abusivo di una fotografia della quale una persona aveva autorizzato la riproduzione a uno scopo preciso possano essere considerati un motivo pertinente per limitare il diritto alla libertà di espressione (*Hachette Filipacchi Associés (ICI PARIS) c. Francia*, § 46). Si può tenere conto anche del modo in cui un servizio giornalistico o una foto sono pubblicati e del modo in cui la persona interessata vi è rappresentata (*Wirtschafts-Trend Zeitschriften-Verlagsgesellschaft mbH c. Austria (n. 3)*, § 47; *Jokitaipale e altri c. Finlandia*, § 68).

182. Inoltre, può entrare in gioco anche lo scopo per il quale una fotografia è stata utilizzata e potrà esserlo in futuro (*Reklos e Davourlis c. Grecia*, § 42; *Hachette Filipacchi Associés (ICI PARIS) c. Francia*, § 52). Nella causa *Reklos e Davourlis c. Grecia*, la Corte ha considerato che il fatto, per un fotografo, di conservare l'immagine di un neonato in una forma identificabile che può essere oggetto di uno sfruttamento successivo era contrario alla volontà dell'interessato e/o dei suoi genitori, e ha comportato una violazione dell'articolo 8 della Convenzione (§ 42).

183. La Corte considera infine che anche l'ampiezza della diffusione di un reportage o di una foto può assumere importanza a seconda che si tratti di un giornale a tiratura nazionale o locale, ampia o limitata (*Karhuvaara e Iltalehti c. Finlandia*, § 47; *Gourguénidzé c. Georgia*, § 55; *Klein c. Slovacchia*, § 48).

184. Per quanto riguarda l'impatto potenziale del mezzo di comunicazione interessato, la Corte rammenta costantemente che i media audiovisivi hanno effetti spesso molto più immediati e potenti della stampa scritta (*Purcell e altri c. Irlanda*, decisione della Commissione; *Jersild c. Danimarca*, § 31).

185. La Corte riconosce, in particolare, che l'impatto di questi media è rafforzato dal fatto che essi restano delle fonti familiari di intrattenimento al centro dell'intimità domestica (*Animal Defenders International c. Regno Unito* [GC], § 119 e i riferimenti citati).

186. La Corte osserva anche che i siti internet sono strumenti di informazione e di comunicazione che si distinguono particolarmente dalla stampa scritta, soprattutto per quanto riguarda la loro capacità di memorizzare e diffondere l'informazione, e che le comunicazioni online e il loro contenuto rischiano molto più della stampa di pregiudicare l'esercizio e il godimento dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare del diritto al rispetto della vita privata, soprattutto a causa del ruolo importante che svolgono i motori di ricerca (*M.L. e W.W. c. Germania*, § 91 e i riferimenti citati).

187. Per quanto riguarda, in particolare, la diffusione su internet delle dichiarazioni considerate diffamatorie, la Corte sottolinea che le comunicazioni online e il loro contenuto rischiano sicuramente molto più della stampa di pregiudicare l'esercizio e il godimento dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare del diritto al rispetto della vita privata (*Delfi AS c. Estonia* [GC], § 133).

188. Inoltre, nella causa *Nilsen e Johnsen c. Norvegia* [GC], la Corte ha indicato in sostanza che, quando delle dichiarazioni in contestazione sono state fatte oralmente e poi riportate dalla stampa, si può presumere che i ricorrenti non abbiano avuto alcuna possibilità di riformularle, perfezionarle o ritrattarle prima della loro pubblicazione (§ 48). Anche il fatto che le dichiarazioni in contestazione siano state fatte durante una conferenza stampa, una trasmissione radiofonica o televisiva in diretta, riduce la possibilità per la persona accusata di diffamazione di perfezionarle o ritrattarle prima che siano rese pubbliche (*Otegi Mondragon c. Spagna*, § 54; *Fuentes Bobo c. Spagna*, § 46; *Reznik c. Russia*, § 44).

2. Elementi e spunti di riflessione inerenti alle cause in materia di diffamazione (la protezione della reputazione)

a. Elementi di definizione e inquadramento

189. Poiché la Convenzione non dà alcuna definizione della diffamazione, la Corte tratta questa nozione nella sua giurisprudenza rinviando alle legislazioni nazionali.

i. Esistenza di un nesso oggettivo tra la dichiarazione in contestazione e la persona che si avvale della protezione dell'articolo 10 § 2 della Convenzione

190. Affinché si possa considerare che vi è diffamazione, la Corte esige che vi sia un nesso oggettivo tra la dichiarazione in contestazione e la persona che presenta un'azione per diffamazione. Nella sentenza *Reznik c. Russia*, che riguardava un'azione per diffamazione intentata contro il Presidente dell'ordine degli avvocati di Mosca, la Corte ha sottolineato che una semplice congettura o percezione soggettiva del carattere diffamatorio di una pubblicazione non bastava per stabilire che la persona in questione era stata direttamente interessata da quest'ultima. Essa ha precisato che era necessario che un elemento, in una determinata causa, desse al lettore comune l'impressione che la dichiarazione avesse direttamente leso la reputazione dell'autore dell'azione per diffamazione, o che quest'ultimo fosse interessato dalla critica in questione. In questa causa, il ricorrente aveva descritto i denunciati come degli «uomini», senza indicare i loro nomi né quello del loro datore di lavoro, e tali affermazioni

non contenevano alcuna indicazione che permettesse di identificarli. La Corte ha concluso che le autorità interne non erano riuscite a stabilire l'esistenza di un nesso oggettivo tra le dichiarazioni in contestazione e coloro che avevano intentato l'azione per diffamazione (§ 45; si veda *Margulev c. Russia*, § 53).

191. In alcuni casi, anche un piccolo gruppo di persone, come il consiglio di amministrazione di una società o di un'organizzazione, può intentare un'azione per diffamazione quando il destinatario è il gruppo, ma i suoi membri, anche se non espressamente indicati per nome, sono identificabili da persone che li conoscono o, in senso più ampio, da una «persona ragionevole». Così è stato nella causa *Ruokanen e altri c. Finlandia*, che riguardava delle accuse di violenza sessuale durante una festa di una squadra locale di baseball (§ 45; si veda anche *Bladet Tromsø e Stensaas c. Norvegia* [GC], § 67).

192. Con riguardo alla protezione della reputazione di una persona dal punto di vista della sua identificazione con un gruppo, nella sua sentenza *Aksu c. Turchia* [GC], la Corte ha dichiarato, in particolare, che uno stereotipo negativo che riguardava un gruppo etnico poteva, a partire da un certo grado di radicamento, agire sul senso di identità di tale gruppo e sui sentimenti di autostima e di fiducia dei suoi membri e, per questo, si poteva considerare lesivo della loro «vita privata» ai sensi dell'articolo 8 § 1 della Convenzione. Su questa base, essa ha concluso che tale articolo si applicava a una persona di origine rom che aveva intentato un'azione risarcitoria in quanto si era sentita ferita da alcuni passaggi di un libro e da alcune voci di un dizionario sui Rom in Turchia (§§ 58-61 e 81).

193. La Corte considera che la protezione della reputazione dovrebbe, in linea di principio, limitarsi a quella delle persone in vita, e non essere invocata per la reputazione delle persone defunte, salvo in alcune circostanze limitate e chiaramente definite. In alcune situazioni in cui la famiglia di un defunto è ricorrente dinanzi alla Corte, quest'ultima ammette che le offese contro la reputazione del defunto possano aggravare il cordoglio dei loro familiari, in particolare nel periodo immediatamente successivo al decesso (*Éditions Plon c. Francia*). Analogamente, in alcune circostanze, le offese alla reputazione di un defunto possono essere di natura e intensità tali da prevalere sul diritto al rispetto della vita privata della sua famiglia, o addirittura comportare una violazione di tale diritto (*Hachette Filipacchi Associés c. Francia*; si vedano anche *Dzhugashvili c. Russia* (dec.) e *Genner c. Austria*).

194. In varie sentenze e decisioni, la Corte ha anche ammesso che la reputazione di un antenato poteva, in alcune circostanze, riguardare la «vita privata» e l'identità di una persona, e rientrare dunque nelle previsioni dell'articolo 8 § 1 della Convenzione (si veda, ad esempio, *Putistin c. Ucraina*, §§ 33 e 36-41; per il caso di un'opera di finzione, si veda *Jelševar e altri c. Slovenia* (dec.), § 37); per il caso di un articolo di stampa dedicato a una personalità storica, si veda *Dzhugashvili c. Russia* (dec.), §§ 26-35).

ii. Il livello di gravità dell'offesa alla reputazione

195. L'elemento centrale della diffamazione è l'offesa alla reputazione. Affinché l'articolo 8 entri in gioco, l'attacco o l'offesa alla reputazione personale devono raggiungere un certo livello di gravità, ed essere stati compiuti in modo da causare un pregiudizio al godimento personale del diritto al rispetto della vita privata (*Bédat c. Svizzera* [GC], § 72; *Axel Springer AG c. Germania* [GC], § 83; *A. c. Norvegia*, § 64).

196. La Corte ritiene, più precisamente, che la protezione della reputazione costituisca un diritto autonomo soprattutto quando le affermazioni di fatto in contestazione sono di natura talmente offensiva che la loro pubblicazione ha inevitabilmente un effetto diretto sulla vita privata del denunciante (*Toranzo Gomez c. Spagna*, § 51; *Karakó c. Ungheria*, § 23; *Polanco Torres e Movilla Polanco c. Spagna*, § 40; *Yarushkevych c. Ucraina* (dec.), § 24).

197. Nella causa *Karakó c. Ungheria*, la Corte ha precisato che, per comportare l'applicazione dell'articolo 8 della Convenzione ai fini della protezione della reputazione, un'ingerenza nella vita privata doveva essere di una tale gravità che l'integrità personale ne risultava compromessa (§ 23).

198. In molte cause in materia di diffamazione, la Corte ha dunque considerato, esplicitamente o implicitamente, che il livello di gravità richiesto fosse stato raggiunto e che l'articolo 8 della Convenzione fosse applicabile. Pertanto,

- In una decisione che riguardava un'azione per diffamazione intentata dal ricorrente e relativa a un commento offensivo fatto nei suoi confronti e postato in maniera anonima su un portale internet, la Corte ha considerato che l'articolo 8 era applicabile (*Pihl c. Svezia*, §§ 23-25; si veda anche *Fuchsmann c. Germania*, § 30);

- In una causa nella quale il ricorrente, un uomo famoso la cui omosessualità era stata da lui stesso dichiarata in pubblico, contestava, sotto il profilo dell'articolo 8 della Convenzione, il rifiuto da parte delle autorità interne di avviare un'azione penale in merito ad uno scherzo fatto durante una trasmissione televisiva di intrattenimento che lo aveva qualificato come donna, la Corte ha dichiarato che l'articolo 8 era applicabile, per poi constatare che non vi era stata violazione di tale disposizione. Essa ha precisato che, poiché l'orientamento sessuale è profondamente radicato nell'identità di una persona, e il genere, così come l'orientamento sessuale, sono due caratteristiche distinte e intime, qualsiasi confusione tra queste due caratteristiche costituiva un'offesa alla reputazione di una persona che poteva raggiungere un livello di gravità sufficiente affinché l'articolo 8 fosse applicabile (*Sousa Goucha c. Portogallo*, § 27);

- La Corte considera che delle accuse che attribuiscono a una persona un atteggiamento irrispettoso nei confronti di un gruppo di una certa origine etnica o religiosa, sono tali non solo da minare la sua reputazione, ma anche da recargli pregiudizio nel suo ambiente professionale e sociale, e che l'offesa presenta il livello di gravità richiesto per costituire una violazione dei diritti sanciti dall'articolo 8 della Convenzione (*Medžlis Islamske Zajednice Brčko e altri c. Bosnia-Erzegovina* [GC], § 79);

- La Corte considera che le offese alla reputazione professionale rientrano nell'ambito della protezione dell'articolo 8 della Convenzione, che essa ha riconosciuto, tra altri, a un medico nella causa *Kanellopoulou c. Grecia*, al direttore generale di una società sovvenzionata dallo Stato nella causa *Tănăsoaica c. Romania* e a dei magistrati nella causa *Belpietro c. Italia*. Queste cause devono essere confrontate con le cause *Shahanov e Palfreeman c. Bulgaria* (§§ 63-64), nella quale erano in questione una segnalazione di presunte irregolarità e una denuncia contro alcuni funzionari, e *Bergens Tidende e altri c. Norvegia* (§ 60), nella quale la Corte ha considerato che l'interesse evidente di un medico a proteggere la sua reputazione professionale non fosse sufficiente per prevalere sull'importante interesse pubblico a preservare la libertà, per la stampa, di fornire informazioni su questioni che presentano un interesse pubblico legittimo;

- Nella causa *Mikolajová c. Slovacchia*, nella quale la ricorrente contestava la divulgazione di un provvedimento di polizia che le attribuiva un reato senza che fosse stato mai avviato alcun procedimento penale, la Corte ha esaminato prima l'applicabilità dell'articolo 6 § 2 e poi dell'articolo 8 della Convenzione, tenendo conto della gravità della conclusione riportata nel provvedimento di polizia, secondo la quale la ricorrente era colpevole del reato specifico di lesioni personali, e del fatto che tale provvedimento era stato divulgato a una compagnia di assicurazioni. Essa ha considerato che vi era stata ingerenza nei diritti della ricorrente protetti dall'articolo 8, constatando che quest'ultima non era stata sostanzialmente lesa dal punto di vista dell'articolo 6 § 2. Questa constatazione non ha impedito alla Corte di tenere conto degli interessi protetti dall'articolo 6 § 2 nell'esercizio di bilanciamento (§ 44; si vedano anche *Bladet Tromsø e Stensaas c. Norvegia* [GC], § 65; *A. c. Norvegia*, § 47);

- Nella causa *Toranzo Gomez c. Spagna*, che aveva ad oggetto la condanna per calunnia di un ricorrente che aveva qualificato i metodi utilizzati dalla polizia come «tortura» senza tenere conto della definizione giuridica di tale nozione, la Corte ha dichiarato che l'articolo 8 era applicabile e ha verificato se gli standard applicati dai giudici nazionali garantissero un giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi confliggenti (§§ 56 e 59-60);

- In una causa nella quale un professore universitario era stato condannato in sede civile per diffamazione, perché aveva affermato che un candidato alle elezioni legislative era implicato in una controversia commerciale, la Corte ha ritenuto che il livello di gravità richiesto per l'applicazione dell'articolo 8 della Convenzione fosse stato raggiunto, soprattutto per il fatto che le informazioni in questione erano di natura privata (*Prunea c. Romania*, § 36);

- In un caso di diffamazione riguardante delle accuse, contenute in documenti privati scambiati tra privati cittadini che, nell'intenzione del loro autore, non dovevano essere resi pubblici, ma erano stati resi noti a un numero ristretto di persone, la Corte ha ritenuto che tali accuse potessero non soltanto rovinare la reputazione della persona interessata, ma anche danneggiarla nel suo ambiente professionale e in ambito sociale. Essa ha dunque considerato che tali accuse avessero raggiunto il livello di gravità richiesto per costituire una violazione dei diritti sanciti dall'articolo 8, e ha esaminato se le autorità interne avessero garantito un giusto equilibrio tra, da un lato, la libertà di espressione del ricorrente, sancita dall'articolo 10, e, dall'altro, il diritto della destinataria dei documenti in contestazione al rispetto della sua reputazione ai sensi dell'articolo 8 (*Matalas c. Grecia*, § 45).

199. In alcune cause in materia di diffamazione, la Corte ha espressamente escluso l'applicabilità dell'articolo 8 e ha proceduto a un esame della proporzionalità dell'ingerenza nella libertà di espressione (*Falzon c. Malta*, § 56; *Fedchenko c. Russia (n. 3)*, §§ 48-49).

200. In queste e in altre cause, nelle quali l'applicabilità dell'articolo 8 è stata esclusa in maniera implicita, la Corte si è basata sul paragrafo 2 dell'articolo 10 e ha utilizzato il metodo dell'analisi della proporzionalità, seguendo sostanzialmente gli stessi criteri (si veda la parte che segue).

b. Principi ed elementi di valutazione della proporzionalità delle ingerenze allo scopo legittimo della protezione della reputazione

201. Di seguito sono riportati alcuni principi ed elementi di valutazione più dettagliati che la Corte ha elaborato nella sua giurisprudenza in materia di protezione della reputazione.

202. Determinare in quale misura le affermazioni in questione possono contribuire a un dibattito di interesse pubblico costituisce il primo criterio di analisi della proporzionalità di una ingerenza nella libertà di espressione, a prescindere dallo scopo legittimo perseguito e dal metodo di ragionamento applicato dalla Corte. In generale, il contributo del discorso a un dibattito di interesse pubblico produrrà l'effetto di ridurre il margine di apprezzamento nazionale.

203. A questo proposito, la Corte ha costantemente dichiarato che l'articolo 10 § 2 della Convenzione non lascia spazio per restrizioni alla libertà di espressione nell'ambito del discorso politico o delle questioni di interesse generale (*Stoll c. Svizzera* [GC], § 106; *Castells c. Spagna*, § 43; *Wingrove c. Regno Unito*, § 58).

i. Gli elementi legati al contenuto

α. Forme/modi di espressione

204. L'articolo 10 comprende anche la libertà artistica, che permette di partecipare allo scambio pubblico delle informazioni e delle idee culturali, politiche e sociali di ogni tipo. Di conseguenza, coloro che creano, interpretano, diffondono o espongono un'opera d'arte contribuiscono allo scambio di idee e di opinioni indispensabile in una società democratica (*Müller e altri c. Svizzera*, §§ 27 e segg.; *Lindon, Otchakovsky-Laurens e July c. Francia* [GC], § 47).

205. La Corte ha sottolineato più volte che la satira è una forma di espressione artistica e di commento sociale che, attraverso l'esagerazione e la deformazione della realtà che la caratterizzano, mira naturalmente a provocare e a scuotere. Ecco perché si deve esaminare con particolare attenzione ogni ingerenza nel diritto di un artista – o di qualsiasi altra persona – di esprimersi con tale mezzo (*Welsh e Silva Canha c. Portogallo*, § 29; *Eon c. Francia*, § 60; *Alves da Silva c. Portogallo*, § 27; *Vereinigung*

Bildender Künstler c. Austria, § 33; *Tuşalp c. Turchia*, § 48, *Ziemiński c. Polonia (n. 2)*, § 45; *Handziyski c. Bulgaria*, § 51). Tra le forme di espressione satirica in causa nella giurisprudenza della Corte si possono citare, ad esempio, un quadro (*Vereinigung Bildender Künstler c. Austria*, § 33), un cartello con un messaggio politico (*Eon c. Francia*, § 53), una finta intervista (*Nikowitz e Verlagsgruppe News GmbH c. Austria*, § 18), una pubblicità (*Bohlen c. Germania*, § 50), una caricatura (*Leroy c. Francia*, § 44), *Patrício Monteiro Telo de Abreu c. Portogallo*, § 40), un articolo di stampa in un giornale locale (*Ziemiński c. Polonia (n. 2)*, § 45) e il fatto di ridicolizzare pubblicamente un monumento con un travestimento (*Handziyski c. Bulgaria*, § 51).

β. Distinzione tra dichiarazioni di fatto e giudizi di valore

206. A partire dalle sue sentenze di principio *Lingens c. Austria* e *Oberschlick c. Austria (n. 1)*, la Corte sottolinea che si deve distinguere accuratamente tra i fatti e i giudizi di valore. Mentre la materialità dei primi può essere provata, l'esattezza dei secondi non può essere dimostrata (*McVicar c. Regno Unito*, § 83; *Lingens c. Austria*, § 46).

207. L'obbligo di prova è dunque impossibile da rispettare per i giudizi di valore e lede la stessa libertà di opinione, che è un elemento fondamentale del diritto sancito dall'articolo 10 (*Morice c. Francia* [GC], § 126; *Dalban c. Romania* [GC], § 49; *Lingens c. Austria*, § 46; *Oberschlick c. Austria (n. 1)*, § 63).

208. La Corte sottolinea che l'assenza di distinzione, nella legislazione o nella prassi dei tribunali nazionali, tra fatti e giudizi di valore comporta l'obbligo di dimostrare la veridicità di un giudizio di valore. Essa considera che si tratti in questo caso di un approccio monolitico della valutazione dell'espressione, che è incompatibile di per sé con la libertà di opinione, elemento fondamentale dell'articolo 10 della Convenzione (*Gorelishvili c. Georgia*, § 38; *Grinberg c. Russia*, §§ 29-30; *Fedchenko c. Russia*, § 37).

La Corte ha eccepito la mancata distinzione tra fatti e giudizi di valore in varie cause (*OOO Izdatelskiy Tsentri Kvartirnyy Ryad c. Russia*, § 44; *Reichman c. Francia*, § 72; *Paturel c. Francia*, § 35; *Lindon, Otchakovsky-Laurens e July c. Francia* [GC], § 55; *De Carolis e France Télévisions c. Francia*, § 54).

209. La Corte considera che devono esistere dei motivi particolari per sollevare un giornale dall'obbligo, che esso è normalmente tenuto a rispettare, di verificare delle dichiarazioni fattuali diffamatorie nei confronti di privati. A tale riguardo, entrano in gioco soprattutto la natura e il grado della diffamazione in questione, nonché la questione di stabilire fino a che punto il giornale possa ragionevolmente considerare che le sue fonti sono attendibili per quanto riguarda le affermazioni in contestazione (*McVicar c. Regno Unito*, § 84; *Bladet Tromsø e Stensaas c. Norvegia* [GC], § 66).

210. La qualificazione di una dichiarazione come fatto o come giudizio di valore dipende in primo luogo dal margine di apprezzamento delle autorità nazionali, in particolare dei giudici interni (*Peruzzi c. Italia*, § 48).

211. Nell'ambito del suo controllo, la Corte rimette a volte in discussione la qualificazione fatta dalle autorità nazionali a tale proposito. Essa ha dunque considerato che le dichiarazioni in contestazione consistevano in un giudizio di valore la cui veridicità non poteva essere dimostrata (si veda, ad esempio, *Feldek c. Slovacchia*, §§ 35 e 86), oppure che dovessero invece essere qualificate come fatti (*Egill Einarsson c. Islanda*, § 52).

212. Nella causa *Scharsach e News Verlagsgesellschaft c. Austria*, nella quale era messo in discussione l'utilizzo del termine «criptonazista» nei confronti di un politico, i giudici nazionali hanno considerato che il termine in questione costituisse una dichiarazione di fatto e non avevano esaminato se lo stesso potesse essere considerato un giudizio di valore (§ 40). Secondo la Corte, i criteri applicati per valutare le attività politiche di una persona dal punto di vista morale sono diversi da quelli richiesti per accertare un illecito in materia penale (§ 43; si vedano anche *Unabhängige Initiative Informationsvielfalt c. Austria*, § 46; *Brosa c. Germania*, § 48).

213. Per distinguere un'imputazione di fatto da un giudizio di valore, si deve tener conto delle circostanze del caso di specie e del tono generale delle affermazioni (*Brasilier c. Francia*, § 37; *Balaskas c. Grecia*, § 58), fermo restando che delle affermazioni su questioni di interesse pubblico possono costituire a questo titolo dei giudizi di valore piuttosto che delle dichiarazioni di fatto (*Paturel c. Francia*, § 37, si vedano anche *Lopes Gomes da Silva c. Portogallo*, nella quale erano in questione dei commenti fatti da un giornalista sul pensiero politico e sull'ideologia di un candidato alle elezioni municipali, e *Hrico c. Slovacchia*, nella quale erano in questione delle critiche nei confronti di un giudice della Corte suprema).

214. Peraltro, anche quando una dichiarazione equivale a un giudizio di valore, deve esistere una base fattuale sufficiente, in assenza della quale tale dichiarazione sarebbe eccessiva (*Pedersen e Baadsgaard c. Danimarca* [GC], § 76; *De Haes e Gijssels c. Belgio*, § 42; *Oberschlick c. Austria (n. 2)*, § 33; *Lindon, Otchakovsky-Laurens e July c. Francia* [GC], § 55).

215. Nella causa *Thorgeir Thorgeirson c. Islanda*, la Corte ha considerato che alcuni elementi di fatto contenuti negli articoli contestati, in merito a brutalità commesse dalla polizia, consistevano soprattutto in riferimenti a «storie» o «voci» provenienti da terzi. Essa ha osservato che gli articoli riguardavano una questione seria di interesse pubblico, e che nulla stabiliva il carattere completamente falso e inventato del racconto. Secondo la Corte, il giornalista non doveva dunque essere tenuto a dimostrare la base fattuale delle sue affermazioni, in quanto riportava essenzialmente ciò che altri dicevano in merito alle brutalità commesse dalla polizia. La Corte ha considerato che costringere il giornalista a dimostrare l'esattezza delle sue affermazioni significava metterlo di fronte a un compito irragionevole, se non addirittura impossibile (§ 65; si veda anche *Dyuldin e Kislov c. Russia*, § 35).

216. La necessità di un nesso tra un giudizio di valore e i fatti che lo dimostrano può variare a seconda dei casi, in funzione delle circostanze di ciascuna fattispecie (*Feldek c. Slovacchia*, § 86).

217. In una causa nella quale questa base fattuale era assente e nella quale i ricorrenti non erano riusciti a fornire la prova delle azioni presumibilmente delittuose del denunciante, la Corte ha considerato che non vi era stata violazione dell'articolo 10 (*Barata Monteiro da Costa Nogueira e Patrício Pereira c. Portogallo*, § 38; si confronti con *De Lesquen du Plessis-Casso c. Francia*, § 45).

218. La questione dell'esigenza di una base fattuale (sufficiente) deve essere considerata in funzione di altri parametri che entrano in gioco per la valutazione della proporzionalità dell'ingerenza nella libertà di espressione. Ad esempio, la distinzione tra dichiarazione di fatto e giudizio di valore diventa meno rilevante quando le dichiarazioni in contestazione sono formulate nel corso di un dibattito politico animato a livello locale, nell'ambito del quale gli eletti e i giornalisti dovrebbero godere di una grande libertà di critica nei confronti dell'amministrazione locale, anche in assenza di una base fattuale chiara (*Lombardo e altri c. Malta*, § 60; *Dyuldin e Kislov c. Russia*, § 49).

219. Nella causa *Lopes Gomes da Silva c. Portogallo*, riguardante un editoriale pubblicato in un giornale, la Corte ha considerato che i commenti formulati in termini relativamente incisivi a proposito del pensiero politico e dell'ideologia di un candidato alle elezioni municipali erano fondati su una base fattuale, e ha affermato che la situazione rientrava evidentemente in un dibattito politico su questioni di interesse generale, ambito nel quale le restrizioni alla libertà di espressione richiedono un'interpretazione stretta (§ 33).

220. Analogamente, nella causa *Hrico c. Slovacchia*, la Corte ha ritenuto che gli articoli in contestazione, che costituivano delle critiche nei confronti di un giudice della Corte suprema, fossero l'espressione di giudizi di valore e avessero una base fattuale sufficiente. Essa ha precisato che le opinioni in esame, in assenza di una qualsiasi base fattuale, avrebbero potuto rivelarsi eccessive, ma ha osservato che ciò non era stato verificato nel caso di specie (si vedano anche *Fleury c. Francia*, *Cârlan c. Romania*, e *Laranjeira Marques da Silva c. Portogallo*).

221. In generale, la distinzione tra dichiarazioni di fatto e giudizi di valore non ha ragione di essere nel caso di scritti riportati in un romanzo. Secondo la Corte, tale distinzione torna ad essere pertinente quando l'opera in questione non rientra nella pura finzione, ma implica dei personaggi o dei fatti reali (*Lindon, Otchakovsky-Laurens e July c. Francia* [GC], § 55).

222. La Corte opera una distinzione tra dichiarazioni fattuali e giudizi di valore anche nelle cause in materia di satira. In una causa che riguardava un articolo satirico da cui risultava che uno sciatore austriaco si sarebbe rallegrato per la ferita di uno dei suoi avversari, la Corte ha concluso che il contenuto dell'articolo in questione costituiva un giudizio di valore espresso sotto forma di scherzo, e rimaneva entro i limiti del commento satirico accettabile in una società democratica (*Nikowitz e Verlagsgruppe News GmbH c. Austria*).

χ. Questioni procedurali: livello e onere della prova⁹, parità delle armi

223. La distinzione tra dichiarazioni di fatto e giudizi di valore, sopra esaminata in maniera approfondita, assume una grande importanza dal punto di vista dell'onere della prova in materia di diffamazione. Analogamente, i principi del «giornalismo responsabile» sono intimamente legati a tale problematica.

224. A causa dei «doveri e responsabilità» insiti nell'esercizio della libertà di espressione, devono esistere dei motivi particolari perché un giornale sia esonerato dall'obbligo che ad esso normalmente incombe di verificare delle dichiarazioni fattuali diffamatorie (si veda, ad esempio, *Bladet Tromsø e Stensaas c. Norvegia* [GC], § 66).

225. Nella causa *Bozhkov c. Bulgaria*, la Corte ha rammentato che un approccio troppo rigoroso da parte delle giurisdizioni nazionali, quando le stesse esaminano la condotta professionale dei giornalisti, potrebbe indebitamente dissuadere questi ultimi dall'esercitare la loro funzione di trasmissione delle informazioni al pubblico. I tribunali devono dunque valutare anzitutto il probabile impatto delle loro decisioni non soltanto sulle situazioni che devono esaminare, ma anche sui media in generale (§ 51).

226. Perciò, la Corte ritiene che, nell'ambito di un'azione civile per diffamazione, l'obbligo di provare «secondo il criterio della probabilità più forte» che le affermazioni formulate in un articolo di giornale erano «in sostanza conformi alla verità» costituisca una restrizione giustificata alla libertà di espressione in riferimento all'articolo 10 § 2 della Convenzione (*McVicar c. Regno Unito*, §§ 84 e 87).

227. Nella causa *Kasabova c. Bulgaria*, la Corte ha considerato che non era possibile porre sullo stesso piano delle affermazioni pubblicate nella stampa e delle accuse formulate nell'ambito di un procedimento penale. Analogamente, i tribunali ai quali è stato sottoposto un caso di diffamazione non possono chiedere ai convenuti di sostituirsi al pubblico ministero o di subordinare la loro sorte alla questione se le autorità procedenti avvieranno o meno un procedimento penale contro la persona interessata dalle loro affermazioni e otterranno la condanna di quest'ultima (§ 62; si vedano anche *Bozhkov c. Bulgaria*, § 51; *Roumiana Ivanova c. Bulgaria*, § 39).

228. Nella causa *Kasabova c. Bulgaria*, la Corte ha inoltre affermato che «la presunzione di falsità dei fatti» poteva essere considerata come un ostacolo ingiustificato alla pubblicazione di materiale la cui veridicità potrebbe essere difficile da stabilire dinanzi a un tribunale, in assenza di prove ammissibili, ad esempio, o a causa delle spese da sostenere per farlo. Essa ha sottolineato che lo spostamento dell'onere della prova operato da tale presunzione rende ancora più importante l'esame attento, da parte dei tribunali, delle prove prodotte dal convenuto affinché quest'ultimo mantenga la possibilità di invertirlo e di invocare l'eccezione di verità (*Kasabova c. Bulgaria*, §§ 59-62). Essa ha ritenuto che i giornalisti dovessero poter essere dispensati dall'obbligo di dimostrare la verità dei fatti dedotti nelle loro pubblicazioni ed evitare qualsiasi condanna semplicemente mostrando di avere agito in maniera

⁹ Per i principi generali riguardanti le presunzioni di fatto o di diritto, nell'ambito della presunzione di innocenza di cui dell'articolo 6 § 2 della Convenzione, si veda *Salabiaku c. Francia*, § 28.

giusta e responsabile (§ 61; si vedano anche *Wall Street Journal Europe Sprl e altri c. Regno Unito* (dec.); *Radio France e altri c. Francia*, § 24; *Standard Verlags GmbH e Krawagna-Pfeifer c. Austria*, §§ 16, 30 e 57).

229. Analogamente, nel bilanciamento degli interessi tra il diritto alla vita privata degli agenti di polizia e la libertà di espressione delle persone fermate da questi ultimi, la Corte considera che limitare il diritto delle persone di criticare le azioni dei pubblici poteri imponendo loro di rispettare la definizione legale della tortura, stabilita dal diritto interno, significa imporre agli stessi un onere sproporzionato (*Toranzo Gomez c. Spagna*, § 65).

230. Nella causa *Roumiana Ivanova c. Bulgaria*, la Corte ha considerato che la giornalista ricorrente non avesse sufficientemente verificato, prima di pubblicarle, le proprie affermazioni fattuali che accusavano un politico, e che avesse omesso, contravvenendo alla migliore prassi giornalistica, di consultare delle fonti attendibili. Essa ha sottolineato che la giornalista aveva fatto proprie le affermazioni accusatorie, e che la stessa era responsabile della loro veridicità, operando pertanto una distinzione tra questa situazione e quella in cui dei giornalisti si limitano a riferire ciò che altri hanno detto omettendo di discostarsene (*Roumiana Ivanova c. Bulgaria*, § 62; *Radio France e altri c. Francia*, § 38; *Thoma c. Lussemburgo*, §§ 63-64; *Pedersen e Baadsgaard c. Danimarca* [GC], § 77).

231. Per quanto riguarda la possibilità per la difesa di dimostrare le proprie affermazioni nell'ambito di un procedimento per diffamazione, la Corte ha attribuito importanza al fatto che le prove proposte dalla ricorrente, una consigliera comunale, erano state ritenute non pertinenti, e che il tribunale non aveva esaminato la questione se le stesse fossero effettivamente disponibili in una causa che riguardava un'ingiunzione che vietava alla stessa consigliera municipale di ripetere delle dichiarazioni fatte in merito a una setta (*Jerusalem c. Austria*, § 45; si vedano anche *Boldea c. Romania*, §§ 60-61; *Flux c. Moldavia* (n. 4), §§ 37-38; *Busuioc c. Moldavia*, § 88; *Savitchi c. Moldavia*, § 59; *Folea c. Romania*, §§ 41-43).

232. La Corte è particolarmente attenta alle situazioni in cui le esigenze in materia di prove costringerebbero un giornalista a divulgare le proprie fonti di informazione. Un'ingerenza nel principio della segretezza delle fonti sarebbe compatibile con l'articolo 10 della Convenzione soltanto se esiste un imperativo di interesse pubblico che prevale su tale principio (*Sanoma Uitgevers B.V. c. Paesi Bassi* [GC], § 90; *Kasabova c. Bulgaria*, § 65; *Cumpănă e Mazăre c. Romania* [GC], § 106).

233. Nella causa *Steel e Morris c. Regno Unito*, la Corte ha esaminato l'onere della prova che pesava sui ricorrenti in una controversia nella quale erano opposti alla grande multinazionale McDonalds. I ricorrenti avevano partecipato a una campagna avviata dall'ONG London Greenpeace contro McDonalds, durante la quale era stato distribuito un volantino, la cui pubblicazione era stata attribuita ad essi. La Corte ha osservato anzitutto che il fatto che la denunciante, nel caso di specie, fosse una grande società multinazionale non doveva, in linea di principio, privarla del diritto di difendersi contro delle affermazioni diffamatorie, né sollevare i ricorrenti dall'obbligo di dimostrare la veridicità delle dichiarazioni formulate (§ 94). Essa ha considerato, inoltre, che fosse fondamentale, per proteggere gli interessi confliggenti rappresentati dalla libertà di espressione e dalla libertà dei dibattiti, che fossero assicurati in una certa misura un procedimento equo e la parità delle armi. Essa ha constatato, infine, che l'assenza di gratuito patrocinio aveva privato il procedimento per diffamazione di equità, in violazione dell'articolo 6 § 1. La Corte ha dunque concluso che la mancanza di equità e di parità nel procedimento aveva comportato una violazione dell'articolo 10 nel caso di specie (§ 95).

δ. Mezzi difensivi

234. A causa dei «doveri e responsabilità» inerenti all'esercizio della libertà di espressione, la garanzia che l'articolo 10 offre ai giornalisti per quanto riguarda i resoconti su questioni di interesse generale è subordinata alla condizione che gli interessati agiscano in buona fede, in maniera da fornire informazioni esatte e credibili nel rispetto della deontologia giornalistica (*Bergens Tidende e altri c. Norvegia*, § 53; *Goodwin c. Regno Unito*, § 39; *Fressoz e Roire c. Francia* [GC], § 54).

235. I seguenti mezzi difensivi si applicano dunque nei procedimenti per diffamazione, in particolare in quelli intentati a carico di giornalisti.

- *Eccezione di verità (exceptio veritatis)*

236. L'esistenza di garanzie procedurali a disposizione della persona accusata di diffamazione fa parte degli elementi di cui tenere conto nell'esame della proporzionalità dell'ingerenza sotto il profilo dell'articolo 10: in particolare, è indispensabile che all'interessato sia offerta una possibilità concreta ed effettiva di dimostrare che le sue accuse erano fondate su una base fattuale sufficiente (*Morice c. Francia* [GC], § 155 e i riferimenti citati).

237. L'impossibilità di far valere l'eccezione di verità costituisce, secondo la Corte, una misura eccessiva per proteggere la reputazione e i diritti di una persona (*Colombani e altri c. Francia*, § 66).

238. L'eccezione di verità si riferisce soltanto ai fatti e non ai commenti e ai giudizi di valore, poiché soltanto l'esattezza dei fatti può essere dimostrata (si veda, ad esempio, *Castells c. Spagna*, § 48).

239. Tuttavia, e ciò si applica in particolare ai giornalisti, non è sempre possibile confermare interamente i fatti quando un evento è appena accaduto, e da ciò deriva la necessità di un certo margine di manovra in tal caso. La Corte riconosce che l'informazione è «un bene deperibile» e che ritardarne la pubblicazione, anche per un breve periodo, rischia di privarla di qualsiasi valore e interesse (*Observer e Guardian c. Regno Unito*, § 60).

- *Buona fede*

240. L'esistenza o meno di buona fede può essere stabilita rinviando ai fatti e alle circostanze del caso di specie e/o ai codici di deontologia. Nel caso dei giornalisti, la Corte pone l'accento sul controllo del rispetto della deontologia giornalistica, in ragione del potere che esercitano i media nella società moderna e dell'immenso flusso di informazioni con cui la persona deve confrontarsi (*Stoll c. Svizzera* [GC], § 104).

241. In una causa per diffamazione intentata nei confronti di un chirurgo estetico, la Corte ha ritenuto che le descrizioni delle pazienti scontente, seppur espresse in termini duri e violenti, fossero sostanzialmente corrette e fossero state riportate in maniera fedele dal giornale. La Corte, dopo aver letto gli articoli nel complesso, ha ritenuto che le dichiarazioni non fossero eccessive o ingannevoli (*Bergens Tidende e altri c. Norvegia*, § 56; si veda anche, per quanto riguarda la mancanza di un esame appropriato dei criteri da parte delle giurisdizioni interne, *Reichman c. Francia*, § 71).

ii. Gli elementi legati al contesto

α. Ruolo e status dell'autore delle dichiarazioni in contestazione

242. Una maggiore protezione a titolo dell'articolo 10 della Convenzione viene riconosciuta ad alcune persone in considerazione del loro ruolo e del loro status in una società democratica. Per quanto riguarda il ruolo di «cani da guardia pubblici» e gli status specifici di magistrati e avvocati, dei capitoli dettagliati sono dedicati di seguito a questa materia.

243. Inoltre, la libertà di espressione è particolarmente preziosa per gli eletti che rappresentano i loro elettori, segnalano le loro preoccupazioni e difendono i loro interessi. Pertanto, delle ingerenze nella libertà di espressione di un parlamentare dell'opposizione impongono alla Corte di procedere a un controllo molto rigoroso (*Karácsony e altri c. Ungheria* [GC], § 137; *Selahattin Demirtaş c. Turchia (n. 2)* [GC], §§ 242-245; *Castells c. Spagna*, § 42; *Piermont c. Francia*, § 76; *Jerusalem c. Austria*, § 36; *Otegi Mondragon c. Spagna*, § 50; *Lacroix c. Francia*, § 40; *Szanyi c. Ungheria*, § 30; si veda anche *Freitas Rangel c. Portogallo*, § 59, che estende il beneficio di questa protezione a un esperto invitato a presentare la propria opinione dinanzi a una commissione parlamentare).

244. Tuttavia, nella sentenza *Erbakan c. Turchia*, la Corte ha sottolineato che la lotta contro qualsiasi forma di intolleranza è parte integrante della protezione dei diritti umani, e che è di fondamentale importanza che i politici, nei loro discorsi pubblici, evitino di diffondere affermazioni che possono incitare all'intolleranza (§ 64).

β. Bersaglio della dichiarazione in contestazione

245. Lo status della persona oggetto di affermazioni diffamatorie costituisce un parametro di cui la Corte tiene conto nell'esaminare le cause in materia di diffamazione. La Corte considera, infatti, che i «limiti della critica ammissibile» sono molto più ampi nei confronti dei personaggi pubblici che nei confronti dei semplici privati (*Palomo Sánchez e altri c. Spagna* [GC], § 71).

• *Personalità politiche e pubbliche*

246. È nella causa *Lingens c. Austria* che la Corte ha formulato il principio secondo il quale le personalità politiche si espongono inevitabilmente e volontariamente a un controllo minuzioso dei loro atti e gesti sia da parte dei giornalisti che da parte dei cittadini; essi devono, di conseguenza, dimostrare una maggiore tolleranza (§ 42; si veda anche *Nadtoka c. Russia*, § 42).

247. Questa esigenza di tolleranza vale in particolare per un politico che ha fatto dichiarazioni pubbliche che potevano essere soggette a critica (*Mladina d.d. Ljubljana c. Slovenia*, § 40; *Pakdemirli c. Turchia*, § 45). La Corte ha dunque dichiarato, nella causa *Oberschlick c. Austria (n. 2)*, che delle affermazioni che rientravano in un discorso manifestamente destinato a provocare, e pertanto a suscitare, delle reazioni vigorose (§ 31) non potevano essere considerate un attacco personale e gratuito (§ 33), nonostante il loro carattere polemico (*Dickinson c. Turchia*, § 55).

248. Questo principio di tolleranza si applica in maniera generale a tutta la classe politica, che si tratti di un Primo ministro (*Tuşalp c. Turchia*, § 45; *Axel Springer AG c. Germania (n. 2)*, § 67; *Dickinson c. Turchia*, § 55), di un ministro (*Turhan c. Turchia*, § 25), di un sindaco (*Brasilier c. Francia*, § 41), di un consigliere politico (*Morar c. Romania*), di un parlamentare (*Mladina d.d. Ljubljana c. Slovenia*; *Monica Macovei c. Romania*), o di un capo di partito politico (*Oberschlick c. Austria (n. 2)*).

249. La Corte afferma, inoltre, che una maggiore protezione dei capi di Stato e di governo, attraverso una legge speciale, in linea di principio non è conforme allo spirito della Convenzione (*Otegi Mondragon c. Spagna*, § 55; *Pakdemirli c. Turchia*, § 52; *Artun e Güvener c. Turchia*, § 31; *Ömür Çağdaş Ersoy c. Turchia*, § 58; per i capi di Stato stranieri, si veda *Colombani e altri c. Francia*, § 67). Nella causa *Otegi Mondragon c. Spagna*, la Corte ha considerato che il fatto che il re occupasse una posizione di neutralità nel dibattito politico, una posizione di arbitro e di simbolo dell'unità dello Stato, non poteva metterlo al riparo da qualsiasi critica nell'esercizio delle sue funzioni ufficiali (§ 56; si veda anche *Stern Taulats e Roura Capellera c. Spagna*, § 35).

250. Inoltre, la Corte considera che, anche se è legittimo che le persone che rappresentano le istituzioni dello Stato siano protette dalle autorità competenti nella loro qualità di garanti dell'ordine pubblico istituzionale, la posizione dominante che occupano tali istituzioni impone alle autorità di dimostrare cautela nell'esercizio dell'azione penale (*Dickinson c. Turchia*, § 56).

251. La Corte applica la stessa logica alle persone che, in vari modi, si impegnano nella vita pubblica. Nella causa *Kuliś c. Polonia*, essa ha indicato che i limiti della critica ammissibile erano più ampi nei confronti di una personalità nota che si esponeva inevitabilmente e volontariamente a un controllo vigile da parte del pubblico e che, per questo motivo, doveva dimostrare una maggiore tolleranza nei confronti della critica (§ 47; per un professore che, oltre alla natura politica della sua professione, aveva scelto di dare pubblicità ad alcune delle proprie idee e convinzioni, e poteva dunque aspettarsi un controllo minuzioso delle sue affermazioni, si vedano *Brunet-Lecomte e Lyon Mag' c. Francia*, § 46, e *Mahi c. Belgio* (dec.); per il direttore di una moschea che si era esposto a critiche relative all'esercizio delle sue funzioni a causa della dimensione istituzionale e dell'importanza delle stesse, si veda *Chalabi c. Francia* § 42; per un uomo d'affari, si veda *Verlagsgruppe News GmbH c. Austria (n. 2)*, § 36; e, a

contrario, *Kaboğlu e Oran c. Turchia*, § 74, per dei membri di un Consiglio consultivo assimilabili a esperti nominati dalle autorità pubbliche su questioni specifiche).

252 Tuttavia, il politico beneficia, anch'egli, della protezione della sua reputazione, anche quando non agisce nell'ambito della sua vita privata, ma in questo caso gli imperativi di tale protezione devono essere bilanciati con gli interessi della libera discussione delle questioni politiche (*Lingens c. Austria*, § 42; *Nadtoka c. Russia*, § 42).

- *Governo, pubblici poteri e altre istituzioni*

253. Considerando che, in un sistema democratico, le azioni o le omissioni del governo devono essere sottoposte al controllo vigile non soltanto dei poteri legislativo e giudiziario, ma anche della stampa e dell'opinione pubblica, la Corte afferma che i limiti della critica ammissibile sono più ampi nei confronti del governo che nei confronti di un semplice privato o anche di un politico (*Castells c. Spagna*, § 46; *Tammer c. Estonia*, § 62; *Margulev c. Russia*, § 53). Nella causa *Vides Aizsardzibas Klubs c. Lettonia*, essa ha esteso l'applicazione di questo ragionamento ai pubblici poteri considerando che, in una società democratica, questi ultimi si espongono, in linea di principio, a un controllo da parte dei cittadini (§ 46; si vedano anche *Dyuldin e Kislov c. Russia*, § 83; *Radio Twist a.s. c. Slovacchia*, § 53).

254. La Corte considera che gli organi pubblici e gli agenti dello Stato che agiscono nell'ambito delle loro funzioni devono accettare che i limiti della critica ammissibile siano più ampi per loro che per i comuni cittadini (*Romanenko e altri c. Russia*, § 47; *Toranzo Gomez c. Spagna*, § 65; si vedano anche, per quanto riguarda delle critiche rivolte a un ospedale pubblico, *Frisk e Jensen c. Danimarca*, § 56, e, per quanto riguarda delle critiche a un consiglio di eletti locali, *Lombardo e altri c. Malta*, § 54).

255. Gli stessi principi si applicano a istituzioni investite di una missione di pubblico servizio, come le università. La Corte considera che la protezione dell'autorità di un'università sia un semplice interesse istituzionale, che non ha necessariamente lo stesso peso rispetto alla protezione della reputazione o dei diritti altrui ai sensi dell'articolo 10 § 2 (*Kharlamov c. Russia*, § 29). Di conseguenza, i limiti della critica ammissibile sono più ampi per le università, anche se tali critiche hanno un impatto negativo sulla loro reputazione. Secondo la Corte, ciò fa parte della libertà accademica, che autorizza in particolare gli universitari a esprimere liberamente le loro opinioni sull'istituzione o sul sistema all'interno del quale lavorano, e a diffondere senza limitazioni il sapere e la verità (*Sorguç c. Turchia*, § 35; *Kula c. Turchia*, § 38).

256. Più precisamente, la Corte ritiene che, considerato il suo ruolo in una società democratica, l'interesse di un organo esecutivo investito di poteri statali a mantenere una buona reputazione sia essenzialmente distinto dal diritto alla protezione della reputazione delle persone fisiche e dall'interesse alla protezione della reputazione delle persone giuridiche, private o pubbliche, che devono essere competitive sul mercato (*OOO Memo c. Russia*, §§ 46-48). In questa causa, la Corte ha ritenuto che non si potesse considerare, in generale, che l'azione per diffamazione intentata dinanzi alle giurisdizioni civili, in nome proprio, dall'organo più importante di un soggetto della Federazione Russa contro un mezzo di comunicazione online, perseguisse lo scopo legittimo della protezione della reputazione altrui ai sensi dell'articolo 10 § 2 della Convenzione. Ciò non escludeva, in ogni caso, che i singoli membri di un organismo pubblico, «facilmente identificabili» a causa del numero limitato di membri di tale organismo e della natura delle accuse mosse contro di loro, potessero essere autorizzati a intentare un'azione per diffamazione nel loro proprio nome.

- *Funzionari*

257. Anche se considera che i funzionari, per svolgere le loro funzioni, devono beneficiare della fiducia del pubblico senza essere indebitamente importunati, e che, pertanto, può rendersi necessario proteggerli dagli attacchi verbali offensivi quando sono in servizio (*Busuioc c. Moldavia*, § 64; *Lešnik c. Slovacchia*, § 53), la Corte impone loro un livello di tolleranza elevato, sebbene non identico a quello richiesto ai politici. La Corte considera infatti che i limiti della critica ammissibile sono, come per i

politici, più ampi per i funzionari che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali (*Mamère c. Francia*, § 27). Ovviamente, tali limiti possono, in alcuni casi, essere più ampi per i funzionari nell'esercizio dei loro poteri rispetto a un semplice cittadino. Tuttavia, non si può affermare che dei funzionari si espongono volontariamente a un controllo attento delle loro azioni e dei loro gesti esattamente come avviene per i politici, e che essi dovrebbero pertanto essere trattati su un piano di parità rispetto a questi ultimi quando si tratta di critiche del loro comportamento (*Janowski c. Polonia* [GC], § 33; *Mariapori c. Finlandia*, § 56; *Nikula c. Finlandia*, § 48; *Balaskas c. Grecia*, § 48 e in particolare §§ 50-51 per quanto riguarda il corpo docenti; *Milosavljević c. Serbia*, § 60).

258. Inoltre, il principio di maggiore tolleranza non si estende a tutte le persone che lavorano per lo Stato o per aziende pubbliche (*Busuioc c. Moldavia*, § 64). Perciò, nella causa *Nilsen e Johnsen c. Norvegia* [GC], la Corte ha deciso di non assimilare un esperto nominato dal governo a un politico, poiché, in tal caso, tale esperto avrebbe dovuto dimostrare un livello di tolleranza più elevato. A suo parere, erano piuttosto gli atti compiuti dall'interessato al di là di tale funzione, e la sua partecipazione al dibattito pubblico, ad essere pertinenti (§ 52). Questa considerazione era presente anche nella causa *De Carolis e France Télévisions c. Francia*, nella quale la Corte ha considerato il livello del posto occupato da un agente dello Stato come criterio di valutazione del grado di tolleranza che ci si attendeva da quest'ultimo (§ 52).

- *Magistrati, testimoni esperti*

259. Nella causa *Morice c. Francia* [GC], la Corte ha riconosciuto che, tenuto conto della loro appartenenza alle istituzioni fondamentali dello Stato, i magistrati, in quanto tali, possono essere oggetto di critiche personali entro limiti ammissibili, e non soltanto in maniera teorica e generale. A questo titolo, i limiti della critica ammissibile nei loro confronti, quando agiscono nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, sono più ampi che nei confronti di semplici cittadini (§ 131; si vedano anche *July e SARL Libération c. Francia*, § 74; *Aurelian Oprea c. Romania*, § 74; *Do Carmo de Portugal e Castro Câmara c. Portogallo*, § 40; *Radobuljac c. Croazia*, § 59; *Panioglu c. Romania*, § 113).

260. Gli attacchi distruttivi privi di fondamento serio oltrepassano i limiti della critica ammissibile (*Prager e Oberschlick c. Austria*, § 34), in particolare quando dei giudici oggetto di critiche sono soggetti a un dovere di discrezione che impedisce loro di rispondere (*Anatoliy Yeremenko c. Ucraina*, § 59; *Stancu e altri c. Romania*, § 135). Può dunque rivelarsi necessario che lo Stato protegga i magistrati da accuse infondate (*Lešník c. Slovacchia*, § 54; per quanto riguarda delle critiche a un procuratore, si veda *Čeferin c. Slovenia*, § 56). Analogamente, dato che agiscono nella loro qualità ufficiale e che le loro opinioni possono avere delle ripercussioni sull'esito di un processo penale, anche i testimoni esperti devono tollerare le critiche nell'esercizio delle loro funzioni (*ibidem*, § 58).

261. Nella causa *Tolmachev c. Russia*, § 51, la Corte ha concluso che, basandosi sul tacito presupposto secondo il quale gli interessi relativi alla protezione dell'onore e della dignità altrui (in particolare di coloro che sono investiti di pubblici poteri) prevalevano sulla libertà di espressione in ogni circostanza, le giurisdizioni interne non avevano operato il bilanciamento che era comunque richiesto in tale occasione.

- *Imputato*

262. Nella causa *Miljević c. Croazia*, relativa a un'azione per diffamazione a seguito di affermazioni fatte nell'ambito di un processo penale da parte di un imputato, dopo avere constatato che tali affermazioni presentavano il livello di gravità richiesto per costituire una violazione dei diritti protetti dall'articolo 8 della Convenzione, soprattutto in quanto equivalevano ad accusare un terzo di essere l'autore di reati (§§ 60-62), la Corte ha rilevato che le dichiarazioni fatte dall'imputato nell'ambito della sua difesa durante un processo penale meritavano un livello più elevato di protezione. Essa ha rammentato che le persone imputate in un procedimento penale devono potersi esprimere liberamente sulle questioni legate al loro processo senza essere intimidite dalla minaccia di un'azione

per diffamazione, purché non facciano dichiarazioni che danno luogo intenzionalmente al falso sospetto che un terzo abbia avuto un comportamento sanzionabile (§ 82). Per valutare la violazione della libertà di espressione del ricorrente nel caso in esame, la Corte ha tenuto conto, tra altri elementi, del contesto nel quale le sue affermazioni erano state fatte, e in particolare della questione se tali affermazioni fossero collegate ad argomentazioni inerenti alla difesa del ricorrente (§ 68).

- *Persone giuridiche (imprese, associazioni)*

263. Nel caso di un articolo di stampa che criticava un vino prodotto da un'azienda pubblica, la Corte ha ammesso che la società produttrice aveva senza dubbio il diritto di difendersi da affermazioni diffamatorie, e che vi era un interesse generale a proteggere il successo commerciale e la sostenibilità delle aziende, non soltanto per il beneficio degli azionisti e dei dipendenti, ma anche per il bene dell'economia in generale. Tuttavia, la Corte ha indicato che esisteva una differenza tra un'offesa alla reputazione di una persona relativa al suo status sociale, che poteva comportare delle ripercussioni sulla dignità di quest'ultima, e un'offesa alla reputazione commerciale di una società, che non ha dimensione morale (*Uj c. Ungheria*, § 22; *OOO Regnum c. Russia*, § 66).

264. La Corte applica *mutatis mutandis* i principi enunciati nella sentenza *Lingens c. Austria* alle persone giuridiche come le grandi aziende. Nella sentenza *Steel e Morris c. Regno Unito*, essa ha indicato che le grandi aziende si espongono inevitabilmente e volontariamente a un esame scrupoloso delle loro azioni e che, così come avviene per gli uomini e le donne d'affari che le dirigono, i limiti della critica ammissibile sono più ampi per quanto le riguarda (§ 94; si veda anche *Fayed c. Regno Unito*, § 75).

265. Inoltre, nella sua valutazione della proporzionalità, la Corte si dimostra attenta alla dimensione e alla natura dell'azienda interessata da presunte affermazioni diffamatorie (*Timpul Info-Magazin e Anghel c. Moldavia*, § 34). Essa ritiene, peraltro, che una società privata che decide di prendere parte a delle transazioni che mettono in gioco fondi pubblici di importo considerevole si espone volontariamente a un maggiore controllo da parte del pubblico (*ibidem*, § 34).

266. Inoltre, la Corte sottolinea che, accanto all'interesse generale che assume un dibattito libero sulle pratiche commerciali, esiste anche un interesse a proteggere il successo commerciale e la sostenibilità delle aziende per il beneficio degli azionisti e dei dipendenti, ma anche per il bene economico in senso ampio (*Steel e Morris c. Regno Unito*, § 94).

267. Nella causa *Petro Carbo Chem S.E. c. Romania*, nella quale erano in questione delle affermazioni fatte da una società che era azionista di minoranza di una grande azienda, la Corte ha considerato che un livello elevato di protezione doveva essere riconosciuto alle affermazioni riguardanti la responsabilizzazione dei dirigenti di potenti aziende commerciali, e volte a indurli a tenere conto degli interessi a lungo termine della loro azienda (§ 43). Essa ha ritenuto che l'intenzione della società ricorrente fosse di aprire un dibattito sulla questione della gestione dell'azienda nella quale la stessa aveva una partecipazione, piuttosto che di mettere in pericolo il successo commerciale e la sostenibilità dell'azienda per i suoi azionisti e dipendenti, e per il bene economico in senso ampio. La Corte ha considerato che il discorso della società ricorrente sembrava dunque essere stato motivato dalla volontà di esercitare un controllo attivo sull'azienda allo scopo di migliorare la gestione di quest'ultima e favorire la creazione di valore a lungo termine (§ 52).

268. La valutazione dei limiti della critica ammissibile verso le associazioni e le altre organizzazioni non governative dipende dal loro livello di coinvolgimento nel dibattito pubblico. Come la Corte ha avuto occasione di precisare, le associazioni si espongono a un controllo minuzioso quando scendono nell'agone del dibattito pubblico (*Jerusalem c. Austria*, § 38). Di conseguenza, essendo attive in ambito pubblico, tali associazioni devono dimostrare un maggior livello di tolleranza nei confronti delle critiche formulate da oppositori in merito ai loro obiettivi e ai mezzi utilizzati nel dibattito (*Paturel c. Francia*, § 46).

iii. La natura delle misure e delle sanzioni in risposta alla diffamazione

269. La natura e la severità delle pene inflitte sono elementi da prendere in considerazione quando si tratta di valutare la proporzionalità di una violazione del diritto alla libertà di espressione sancito dall'articolo 10 (*Cumpănă e Mazăre c. Romania* [GC], § 111). Di seguito è riportata un'analisi dettagliata di questo criterio di esame per quanto riguarda le cause in materia di diffamazione.

270. La fissazione delle pene, in linea di principio, è prerogativa delle giurisdizioni nazionali (*Cumpănă e Mazăre c. Romania* [GC], § 115), ma la Corte esercita il proprio controllo sulla proporzionalità.

α. Sanzioni penali

271. Visto il margine di apprezzamento che l'articolo 10 della Convenzione lascia agli Stati contraenti, non si può considerare che una risposta penale a dei fatti di diffamazione sia, in quanto tale, sproporzionata allo scopo perseguito (*Radio France e altri c. Francia*, § 40; *Lindon, Otchakovsky-Laurens e July c. Francia* [GC], § 59).

272. Anche se ammette, in linea di principio, una risposta penale a dei fatti di diffamazione, la Corte ha tuttavia ritenuto che la posizione dominante delle istituzioni dello Stato imponga alle autorità di dimostrare moderazione nell'esercizio dell'azione penale (*Morice c. Francia* [GC], § 176; *De Carolis e France Télévisions c. Francia*, § 44; *Otegi Mondragon c. Spagna*, § 58; *Incal c. Turchia*, § 54; *Öztürk c. Turchia* [GC], § 66). Essa raccomanda loro, se necessario, di ricorrere ad altri tipi di misure, ad esempio delle misure disciplinari o civili (*Raichinov c. Bulgaria*, § 50; *Ceylan c. Turchia* [GC], § 34).

273. La Corte presta grande attenzione alla severità di una sanzione penale in materia di diffamazione, soprattutto quando si tratta di un argomento di interesse pubblico. Essa rammenta, a tale proposito, che una pena detentiva inflitta per un reato commesso in materia di stampa è compatibile con la libertà di espressione giornalistica sancita dall'articolo 10 della Convenzione solo in circostanze eccezionali, in particolare quando sono stati gravemente violati altri diritti fondamentali, come nel caso, ad esempio, della diffusione di un discorso di odio o di incitazione alla violenza (*Cumpănă e Mazăre c. Romania* [GC], § 115; *Ruokanen e altri c. Finlandia*, § 50; *Balaskas c. Grecia*, § 61; si veda anche *Fatullayev c. Azerbaijan*, §§ 129 e 177, nella quale la Corte ha definito la condanna del ricorrente a una pena di due anni e sei mesi di reclusione come «manifestamente sproporzionata», e ha ordinato la scarcerazione immediata dell'interessato).

274. Perciò, nel caso della condanna penale di un uomo d'affari per discorsi di odio contro alcuni gruppi etnici, con multa e divieto di esercitare per due anni delle attività legate al giornalismo o all'editoria, la Corte ha constatato che non vi era stata violazione dell'articolo 10 (*Atamanchuk c. Russia*, § 72).

275. Nella causa *Bédat c. Svizzera* [GC], la Corte ha rammentato che il suo compito era vigilare a che la sanzione inflitta non costituisse una sorta di censura volta a incitare la stampa ad astenersi dall'esprimere critiche. Essa ha aggiunto che una tale sanzione rischiava di dissuadere i giornalisti dal contribuire alla discussione pubblica di questioni che interessano la vita della collettività (§ 79; si vedano anche *Toranzo Gomez c. Spagna*, § 64; *Lewandowska-Malec c. Polonia*, § 70; *Barthold c. Germania*, § 58; *Lingens c. Austria*, § 44; *Monnat c. Svizzera*, § 70).

276. In materia di stampa, la Corte considera che il fatto stesso che vi sia stata una condanna può avere più peso del fatto che la pena inflitta sia esigua (*Stoll c. Svizzera* [GC], § 154; *Haldimann e altri c. Svizzera*, § 67).

277. Lo stesso ragionamento è espresso anche nella causa *De Carolis e France Télévisions c. Francia*, nella quale la Corte ha rammentato che, anche se la sanzione è estremamente moderata, come nel caso di una condanna con dispensa dalla pena in ambito penale, e al pagamento di un solo «euro simbolico» per risarcimento danni, la stessa costituisce comunque una sanzione penale (§ 63; si vedano anche *Jersild c. Danimarca*, § 35; *Brasiliier c. Francia*, § 43; *Morice c. Francia* [GC], § 176).

278. Invece, nella causa *Pedersen e Baadsgaard c. Danimarca* [GC], la Corte ha considerato che esisteva un bisogno sociale imperioso di adottare misure per quanto riguardava delle affermazioni fortemente accusatorie fatte da giornalisti che non avevano tentato di dimostrarne la veridicità. La Corte ha ritenuto che le sanzioni pecuniarie penali inflitte non fossero eccessive, né tali da avere un effetto dissuasivo per l'esercizio della libertà dei media (§§ 92-94). Inoltre, la Corte Suprema nazionale aveva chiaramente riconosciuto l'importanza che conviene attribuire alla libertà giornalistica in una società democratica (§ 71).

279. L'esigenza di moderazione nell'esercizio dell'azione penale in materia di diffamazione non è limitata alla libertà giornalistica, ma si applica a ogni persona. A titolo di esempio, nella causa *Kanellopoulou c. Grecia*, la Corte ha ritenuto sproporzionata una pena privativa della libertà inflitta alla ricorrente in risposta all'offesa alla reputazione di un chirurgo, considerando che i mezzi offerti dal diritto civile erano sufficienti per proteggere la reputazione di quest'ultimo (§ 38; si veda anche *Mătăsaru c. Repubblica di Moldavia*, § 35; si veda *Nikula c. Finlandia*, § 55, per il caso della condanna penale di un avvocato della difesa).

280. A tale riguardo, la Corte ha fatto spesso riferimento alla [Risoluzione 1577 \(2007\)](#) dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, che esorta gli Stati le cui legislazioni prevedono ancora delle pene detentive per diffamazione, sebbene queste ultime non siano inflitte nella pratica, ad abrogarle senza indugio (*Otegi Mondragon c. Spagna*; *Artun e Güvener c. Turchia*; *Mariapori c. Finlandia*, § 69; *Niskasaari e altri c. Finlandia*, § 77; *Saaristo e altri c. Finlandia*, § 69; *Ruokanen e altri c. Finlandia*, § 50).

β. Misure e sanzioni civili e risarcitorie

- *Risarcimento danni e sanzioni pecuniarie*

281. La Corte ammette che le leggi nazionali relative al calcolo del risarcimento danni per offesa alla reputazione devono permettere di tenere conto dell'infinita varietà delle situazioni di fatto che possono presentarsi. Può essere necessario un notevole grado di flessibilità affinché i giudici possano riconoscere degli indennizzi adatti ai fatti di ciascun caso (*Tolstoy Miloslavsky c. Regno Unito*, § 41; *OOO Regnum c. Russia*, § 78).

282. Nella causa *Tolstoy Miloslavsky c. Regno Unito*, concludendo che l'importo dell'indennizzo era sproporzionato, la Corte ha sottolineato che ciò era dovuto all'assenza, all'epoca, di tutele adeguate ed effettive contro risarcimenti di importo sproporzionato (§ 51; si veda, nello stesso senso, *Independent Newspapers (Ireland) Limited c. Irlanda*, § 105).

283. Nella valutazione della proporzionalità del risarcimento, la Corte può tenere conto delle conseguenze dell'importo degli indennizzi sulla situazione economica del ricorrente (per l'assenza di conseguenze negative di una sanzione pecuniaria, si vedano *Delfi AS c. Estonia* [GC], § 161; *C8 (Canal 8) c. Francia*, §§ 101-102; per sanzioni pecuniarie ritenute sproporzionate rispetto alla situazione economica del ricorrente, si vedano *Kasabova c. Bulgaria*, § 71 e *Tolmachev c. Russia*, §§ 53-55). La Corte può anche basarsi su valori di riferimento, come il salario minimo in vigore nello Stato convenuto in questione (*Tolmachev c. Russia*, § 54).

284. La valutazione della proporzionalità dell'importo del risarcimento può anche dipendere dalla natura delle altre sanzioni e spese inflitte alla persona condannata dai tribunali nazionali per fatti di diffamazione (*Ileana Constantinescu c. Romania*, § 49).

285. Inoltre, questa valutazione può tenere conto della notorietà del ricorrente. In tal senso, nella causa *Mesić c. Croazia*, § 112, un ex presidente era stato condannato a pagare circa 6.660 EUR di risarcimento per il danno morale che aveva causato dichiarando che un avvocato che lo aveva coinvolto in una denuncia dinanzi alle giurisdizioni penali, aveva bisogno di cure psichiatriche. La Corte ha dichiarato che, anche se poteva sembrare consistente, l'importo del risarcimento danni corrispondeva a una sanzione appropriata per contrastare l'effetto «dissuasivo» delle dichiarazioni del

ricorrente, una personalità di alto rango, sull'avvocato, tanto più che quest'ultimo non era in grado di replicare.

286. Infine, l'«effetto dissuasivo» di una condanna a versare un risarcimento danni costituisce anche un parametro di valutazione della proporzionalità di una tale misura di riparazione di affermazioni diffamatorie. Per quanto riguarda la libertà di espressione dei giornalisti, la Corte vigila affinché l'importo del risarcimento imposto alle società editrici non sia tale da minacciare le loro basi economiche (*Błaja News Sp. z o. o. c. Polonia*, § 71). Così, nella causa *Timpul Info-Magazin e Anghel c. Moldavia*, la Corte ha osservato che la condanna della società ricorrente aveva comportato la chiusura della stessa (§ 39).

287. Per quanto riguarda i risarcimenti il cui importo si riduceva al «franco simbolico», la Corte ha potuto sottolineare l'effetto dissuasivo di una condanna, anche moderata, sull'esercizio del diritto alla libertà di espressione (*Brasilier c. Francia*, § 43; *Paturel c. Francia*, § 49; *Desjardin c. Francia*, § 51).

288. In materia di sanzione pecuniaria, il fatto che il procedimento sia di natura civile piuttosto che penale, e il carattere relativamente modesto di questo tipo di sanzione, non sono sufficienti per dissipare il rischio che quest'ultima abbia un effetto dissuasivo sul diritto alla libertà di espressione (*Anatoliy Yeremenko c. Ucraina*, § 107), anche se non è chiaro se il ricorrente abbia avuto difficoltà a pagarla (*Monica Macovei c. Romania*, § 96; *Stancu e altri c. Romania*, § 148).

• *Diritto di risposta, ritrattazione o rettifica, scuse e pubblicazione ordinate dalla giustizia*

289. La Corte ritiene che l'obbligo previsto dalla legge di pubblicare una rettifica costituisca un elemento normale del quadro giuridico che disciplina l'esercizio della libertà di espressione da parte dei media. Il diritto di risposta mira a permettere a ogni persona di proteggersi da alcune informazioni o opinioni diffuse dai mezzi di comunicazione di massa che potrebbero pregiudicare la sua vita privata, il suo onore e la sua dignità: in altri termini, lo scopo principale di tale diritto è permettere alle persone di contestare le false informazioni pubblicate nei loro confronti nella stampa (*Axel Springer SE c. Germania*, §§ 33-34). Tuttavia, tenuto conto dell'alto livello di protezione di cui gode la stampa, non si può legittimamente esigere che un giornale pubblichi una ritrattazione, delle scuse o una decisione giudiziaria emessa nell'ambito di un caso in materia di diffamazione se non in circostanze eccezionali. A questo proposito, si deve tenere conto anche dell'effetto dissuasivo che le pene inflitte potrebbero assumere per la stampa nello svolgimento della sua funzione di informazione e di controllo in futuro (*ibidem*, § 33).

290. Nella causa *Melnitchouk c. Ucraina* (dec.), che riguardava il rifiuto di un giornale di pubblicare la risposta del ricorrente a una critica di una delle sue opere, la Corte ha considerato che esisteva un obbligo positivo per lo Stato di proteggere il diritto del ricorrente alla libertà di espressione in due modi, vigilando a che egli abbia anzitutto una possibilità ragionevole di esercitare il suo diritto di risposta sottoponendo al giornale un testo da far pubblicare, e successivamente un'occasione per contestare dinanzi ai giudici interni il rifiuto del giornale. Essa ha ritenuto che il diritto di risposta, in quanto elemento importante della libertà di espressione, derivasse dalla necessità non soltanto di permettere la contestazione di false informazioni, ma anche di assicurare una pluralità di opinioni, in particolare in ambiti di interesse generale come il dibattito letterario e politico (§ 2).

291. Di conseguenza, anche l'esercizio del diritto di risposta è sottoposto alle restrizioni e alle limitazioni derivanti dal secondo paragrafo dell'articolo 10 della Convenzione.

292. La Corte ha sottolineato che l'obbligo di pubblicare una ritrattazione, delle scuse o una decisione giudiziaria emessa in una causa in materia di diffamazione sembra un'eccezione al potere «redazionale» discrezionale di cui godono i giornali e gli altri mezzi di comunicazione nel decidere se pubblicare o meno degli articoli o dei commenti dei cittadini (*Eker c. Turchia*, § 45; *Melnitchouk c. Ucraina* (dec.); *Axel Springer SE c. Germania*, § 33).

293. Nella decisione della Commissione *Ediciones Tiempo c. Spagna*, la doglianza della società ricorrente riguardava un ordine giudiziario di pubblicare una risposta a un articolo apparso precedentemente in un settimanale di sua proprietà. La ricorrente lamentava soprattutto di essere stata obbligata a pubblicare informazioni che sapeva essere false. La vecchia Commissione ha respinto la doglianza sottolineando che un giornale non poteva rifiutarsi di pubblicare un diritto di risposta soltanto perché riteneva che le informazioni ivi contenute fossero false. Essa ha precisato che l'articolo 10 della Convenzione non poteva essere interpretato nel senso che garantiva alle imprese di comunicazione la diffusione delle sole informazioni che corrispondevano a loro avviso alla verità, e ancora meno nel senso che accordava alle stesse il potere di decidere ciò che era vero, allo scopo di adempiere al dovere di pubblicare le risposte che i privati avevano il diritto di fornire. La Commissione ha aggiunto che la regolamentazione in materia di diritto di risposta era volta a salvaguardare l'interesse del pubblico a ricevere informazioni da varie fonti, e a garantire in tal modo la possibilità di disporre di un'informazione quanto più completa possibile. Essa ha inoltre rilevato che la casa editrice non era stata obbligata a modificare il contenuto dell'articolo, e aveva potuto inserire nuovamente la sua versione dei fatti durante la pubblicazione della risposta della parte lesa (*Ediciones Tiempo c. Spagna*, § 2).

294. In considerazione del fatto che una risposta, per essere effettiva, deve essere oggetto di una diffusione immediata, la Commissione ha ritenuto che la veridicità dei fatti riportati nella risposta non potesse essere oggetto, al momento della sua pubblicazione, di un controllo approfondito.

- *Misure di ritrattazione, rettifica e scuse*

295. Nella sentenza *Karsai c. Ungheria*, che riguardava una misura di ritrattazione imposta a uno storico, la Corte ha considerato che, ordinando all'interessato di ritornare pubblicamente sulle sue dichiarazioni, i giudici gli avevano imposto una misura che pregiudicava la sua credibilità professionale in quanto storico, e che era pertanto dissuasiva (§ 36).

296. Nella causa *Smolorz c. Polonia*, nella quale era chiamata a esaminare la proporzionalità di un ordine dato a un giornalista di presentare pubblicamente delle scuse a seguito di affermazioni diffamatorie, la Corte ha rammentato che ciò che contava non era l'esiguità della sanzione applicata nei confronti del ricorrente, ma il fatto stesso che egli fosse stato costretto a scusarsi pubblicamente per le sue affermazioni (§ 42).

- *Altre pubblicazioni*

297. In una causa nella quale veniva contestata una decisione di un tribunale che ordinava al ricorrente la pubblicazione a sue spese di un comunicato in un giornale a diffusione nazionale, la Corte ha sottolineato il carattere dissuasivo della misura e l'ha dichiarata sproporzionata, tenuto conto dell'importanza del dibattito al quale il ricorrente aveva voluto legittimamente partecipare (*Giniewski c. Francia*, § 55).

298. In un'altra causa nella quale l'associazione ricorrente era stata obbligata a ritirare degli articoli in contestazione dal proprio sito internet, a pubblicare i principali considerando della sentenza del giudice cantonale emessa nei suoi confronti, e a pagare le spese inerenti al procedimento interno, la Corte ha dichiarato che si trattava di una riparazione piuttosto simbolica, che non poteva essere considerata eccessiva o sproporzionata (*Cicad c. Svizzera*, § 62).

- *Ordini provvisori e permanenti*

299. La Corte considera, in generale, che l'articolo 10 non vieti di per sé qualsiasi restrizione prima della pubblicazione. Tuttavia, secondo la Corte, tali restrizioni presentano dei rischi talmente importanti da richiedere, da parte sua, un esame estremamente scrupoloso. Questo vale, in particolare, nel caso della stampa: l'informazione è un bene deperibile, e ritardarne la pubblicazione, anche per un breve periodo, rischia fortemente di privarla di qualsiasi valore e interesse (*Observer e Guardian c. Regno Unito*, § 60; si veda anche *Cumpănă e Mazăre c. Romania* [GC], § 118).

Pertanto, tali restrizioni devono inserirsi in un quadro legale particolarmente rigido per quanto riguarda la delimitazione del divieto, ed efficace per quanto riguarda il controllo giurisdizionale contro eventuali abusi (*Ahmet Yildirim c. Turchia*, § 64 e i riferimenti citati).

300. Nella causa *Cumhuriyet Vakfı e altri c. Turchia*, nella quale ha riaffermato i principi sopra menzionati, la Corte ha sottolineato che doveva procedere anche a un esame approfondito delle garanzie procedurali in vigore contro qualsiasi violazione arbitraria del diritto alla libertà di espressione, e ha esaminato le garanzie relative alla portata dell'ordine provvisorio in contestazione, la durata di quest'ultimo, la sua motivazione nonché la possibilità di contestarlo prima della sua adozione (§§ 61-74).

301. La Corte ha concluso che una misura con la quale veniva disposto un divieto di trasmissione per 180 giorni nei confronti di una società di radiodiffusione, a causa della diffusione delle affermazioni di uno dei suoi ospiti, era sproporzionata rispetto agli scopi perseguiti (*Nur Radyo Ve Televizyon Yayıncılığı A.Ş. c. Turchia*, § 31).

302. In un'altra causa, la Corte ha considerato che, pronunciando un'ingiunzione civile che impediva la trasmissione di alcuni film, ma che poteva essere rivista in funzione dell'evolversi delle circostanze, i tribunali tedeschi avevano garantito un giusto equilibrio tra il diritto alla libertà di espressione dell'associazione ricorrente e l'interesse della società in questione a proteggere la propria reputazione (*Tierbefreier e.V. c. Germania*, § 58).

303. In una causa nella quale l'ingerenza in contestazione consisteva in un divieto generale e assoluto di pubblicazione che mirava a proteggere la reputazione altrui e a garantire l'autorità del potere giudiziario, la Corte ha ritenuto che la giustificazione fornita dalle giurisdizioni interne fosse insufficiente, sottolineando che la misura in questione riguardava soltanto i procedimenti penali avviati su denuncia con costituzione di parte civile, ad esclusione di quelli avviati su richiesta della procura o su semplice denuncia. Secondo la Corte, una tale disparità di trattamento del diritto all'informazione non sembrava fondata su alcuna ragione oggettiva, e ostacolava invece completamente il diritto per la stampa di informare il pubblico su argomenti che, pur essendo relativi a un procedimento penale con costituzione di parte civile, potevano essere di interesse pubblico, come nel caso di specie (*Du Roy e Malaurie c. Francia*, §§ 35-36).

304. In una causa nella quale un'azione per diffamazione intentata da alcuni giudici contro il ricorrente, un giornalista, che aveva pubblicato un articolo nel quale affermava che la giustizia era corrotta, aveva dato luogo alla pronuncia di un ordine di ritirare l'articolo in questione dal sito internet del suo giornale in attesa dell'esito del procedimento, la Corte ha dichiarato che tale ordine non comportava una violazione dell'articolo 10 della Convenzione. Per pronunciarsi in tal senso, essa ha rilevato, in particolare, che l'ingiunzione in questione era stata pronunciata quasi un mese dopo la pubblicazione dell'articolo, intervallo di tempo durante il quale quest'ultimo era stato liberamente accessibile al pubblico, e che il ritiro riguardava soltanto la pubblicazione online del giornale, le cui copie stampate erano rimaste in circolazione. Considerando che il ritiro ordinato non avesse pregiudicato la sostanza stessa del dibattito pubblico, essa ha concluso che l'ingerenza nella libertà di espressione del ricorrente era di scarsa portata (*Anatoliy Yeremenko c. Ucraina*, §§ 57-58).

V. Il ruolo di «cane da guardia pubblico»: maggiore protezione, doveri e responsabilità

A. Il ruolo di cane da guardia

305. La Corte ha sempre sottolineato il ruolo fondamentale di «cane da guardia» che svolge la stampa in una società democratica, e ha collegato la funzione dei giornalisti – che consiste nel diffondere informazioni e idee su tutte le questioni di interesse generale – al diritto, per il pubblico, di riceverne (*Satakunnan Markkinapörssi Oy e Satamedia Oy c. Finlandia* [GC], § 126; *Bédat c. Svizzera* [GC], § 51; *Axel Springer AG c. Germania* [GC], § 79; *Sunday Times c. Regno Unito (n. 2)*, § 50; *Bladet Tromsø e Stensaas c. Norvegia* [GC], §§ 59 e 62; *Pedersen e Baadsgaard c. Danimarca* [GC], § 71; *News Verlags GmbH & Co.KG c. Austria*, § 56; *Dupuis e altri c. Francia*, § 35; *Campos Dâmaso c. Portogallo*, § 31). Essa riconosce questo ruolo sia ai giornalisti professionisti (si veda, ad esempio, *Pedersen e Baadsgaard c. Danimarca* [GC], 2004, § 71) che ai giornalisti non professionisti (*Falzon c. Malta*, 2018, §§ 6 e 57 *in fine*, nella quale questo ruolo è stato riconosciuto a un politico in pensione che scriveva regolarmente degli articoli di opinione in alcune riviste; si veda anche *Gelevski c. Macedonia del Nord*, §§ 6 e 22).

306. Laddove è in gioco la libertà della «stampa», le autorità dispongono di un margine discrezionale ristretto per dichiarare se esista un «bisogno sociale imperioso» (*Stoll c. Svizzera* [GC], § 102).

307. Anche se è stata inizialmente la stampa a dare luogo alla nozione di «cane da guardia pubblico», la Corte ha in seguito riconosciuto lo stesso ruolo alle ONG (*Animal Defenders International c. Regno Unito* [GC], § 103; *Medžlis Islamske Zajednice Brčko e altri c. Bosnia-Erzegovina* [GC], § 86; *Cangi c. Turchia*, § 35). Essa ritiene, in particolare, che le ONG esercitino un ruolo di cane da guardia pubblico «simile, per importanza, a quello della stampa» (*Animal Defenders International c. Regno Unito* [GC], § 103; *Steel e Morris c. Regno Unito*, § 89; *Magyar Helsinki Bizottság c. Ungheria* [GC], § 166). La Corte ritiene, in particolare, che il ruolo di cane da guardia pubblico svolto dalle ONG sia «simile, per importanza, a quello della stampa» (*Animal Defenders International c. Regno Unito* [GC], § 103; *Steel e Morris c. Regno Unito*, § 89; *Magyar Helsinki Bizottság c. Ungheria* [GC], § 166). Secondo la Corte, così come la stampa, una ONG che svolge un ruolo di «cane da guardia» avrà probabilmente un maggiore impatto quando segnalerà delle irregolarità commesse da agenti pubblici e disporrà spesso di più mezzi per verificare e corroborare la veridicità delle critiche così formulate rispetto a un privato che riferisce il frutto delle sue osservazioni personali (*Medžlis Islamske Zajednice Brčko e altri c. Bosnia-Erzegovina* [GC], § 87).

308. Basandosi anche sui [Principi fondamentali sullo status giuridico delle organizzazioni non governative in Europa](#) (*Medžlis Islamske Zajednice Brčko e altri c. Bosnia-Erzegovina* [GC], §§ 45 e 87), la Corte ha concluso che le considerazioni sui «doveri e responsabilità» inerenti alla libertà di espressione dei giornalisti¹⁰ si dovevano applicare anche alle ONG che svolgevano un ruolo di cane da guardia sociale (*Magyar Helsinki Bizottság c. Ungheria* [GC], §§ 159 e 166).

309. Tenuto conto dell'importanza delle attività nell'ambito dei diritti umani, la Corte ha ritenuto che i principi relativi alla detenzione dei giornalisti e dei professionisti dei media potessero applicarsi *mutatis mutandis* alla custodia cautelare di difensori dei diritti umani o di dirigenti e militanti di tali organizzazioni quando tale misura è stata loro imposta nell'ambito di procedimenti penali avviati per reati direttamente connessi ad attività di difesa dei diritti umani (*Taner Kiliç c. Turchia (n. 2)*, § 147).

310. Inoltre, anche i ricercatori universitari e gli autori di opere su argomenti di interesse pubblico godono di un livello elevato di protezione. La Corte ha altresì dichiarato che, tenuto conto del fatto

¹⁰ Si veda la parte «Diritti, doveri e responsabilità legati alla funzione di giornalista» *infra*.

che i siti internet contribuivano ampiamente a migliorare l'accesso del pubblico all'attualità e, in generale, a facilitare la diffusione dell'informazione, la funzione dei blogger e degli utenti popolari dei media sociali poteva anch'essa essere assimilata a quella di «cane da guardia pubblico» per quanto riguarda la protezione offerta dall'articolo 10 (*Magyar Helsinki Bizottság c. Ungheria* [GC], § 168). Essa ha applicato dei principi simili a un osservatore elettorale (*Timur Sharipov c. Russia*, 2022, §§ 26 e 35). Invece, gli avvocati non sono considerati rientrare in questa categoria (*Studio Monitori e altri c. Georgia*, 2020, § 42).

B. Diritti, doveri e responsabilità legati alla funzione di giornalista

311. La maggiore protezione offerta dall'articolo 10 ai «cani da guardia pubblici», e in particolare alla stampa, è subordinata al rispetto dei doveri e delle responsabilità legati alla funzione di giornalista, e al conseguente obbligo di praticare un «giornalismo responsabile».

312. Gli aspetti più importanti di questa protezione, nonché dei doveri e delle responsabilità che la disciplinano ai sensi dell'articolo 10 § 2 della Convenzione, saranno trattati nei paragrafi che seguono.

1. La raccolta di informazioni

a. Attività di ricerca e di indagine

313. Secondo la Corte, è ormai assodato che la raccolta di informazioni è una fase preparatoria fondamentale del lavoro di giornalista ed è inerente alla libertà della stampa e, a questo titolo, è protetta (*Satakunnan Markkinapörssi Oy e Satamedia Oy c. Finlandia* [GC], § 128; *Magyar Helsinki Bizottság c. Ungheria* [GC], § 130; *Guseva c. Bulgaria*, § 37; *Shapovalov c. Ucraina*, § 68).

314. La Corte ritiene non soltanto che le limitazioni della libertà di stampa che riguardano la fase precedente la pubblicazione rientrino nell'ambito del controllo da essa operato, ma anche che le attività di ricerca e di indagine di un giornalista possano presentare dei rischi importanti e, per questo motivo, richiedano da parte sua un esame estremamente scrupoloso (*Dammann c. Svizzera*, § 52; *Sunday Times c. Regno Unito (n. 2)*, § 51; *Amaghlobeli e altri c. Georgia*, § 36).

315. La Corte considera che gli ostacoli posti al fine di limitare l'accesso a informazioni di interesse pubblico rischiano di scoraggiare coloro che lavorano nei media o in settori connessi dal condurre indagini su alcuni argomenti di interesse pubblico (*Magyar Helsinki Bizottság c. Ungheria* [GC], § 167; *Társaság a Szabadságjogokért c. Ungheria*, § 38; *Shapovalov c. Ucraina*, § 68).

316. In una causa nella quale un ricorrente giornalista, che aveva condotto un'indagine su alcune precedenti condanne di privati cittadini, era stato condannato penalmente per avere istigato a violare il segreto d'ufficio allo scopo di ottenere delle informazioni, la Corte ha dichiarato che la condanna dell'interessato costituiva una sorta di censura volta a incitarlo a non dedicarsi ad attività di ricerca, inerenti alla sua professione, allo scopo di preparare e documentare un articolo di stampa su un argomento di attualità. Sanzionando in tal modo un comportamento verificatosi in una fase precedente la pubblicazione, tale condanna rischiava, secondo la Corte, di dissuadere i giornalisti dal contribuire alla discussione pubblica di questioni che interessano la vita della collettività (*Dammann c. Svizzera*, § 57).

317. Inoltre, in una causa relativa alla diffusione di un servizio sulle pratiche commerciali di mediatori di assicurazione filmato per mezzo di una telecamera nascosta, la Corte, pronunciandosi sulla modalità di ottenimento delle informazioni, ha ritenuto che non si potesse rimproverare ai giornalisti ricorrenti un comportamento deliberatamente contrario alle norme deontologiche proprie della loro professione (*Haldimann e altri c. Svizzera*, § 61). Per di più, la Corte ha osservato che le giurisdizioni interne non si erano mostrate unanimi sulla questione di stabilire se dei giornalisti avessero rispettato

le norme deontologiche del giornalismo in materia di raccolta di informazioni. In queste circostanze, essa ha considerato che doveva essere accordato a questi ultimi il beneficio del dubbio (*ibidem*, § 61).

b. Accesso e presenza nei luoghi di raccolta delle informazioni

318. In una causa nella quale a un giornalista era stato impedito di accedere a Davos durante il Forum economico mondiale in virtù di un divieto generale imposto dalla polizia, la Corte ha osservato anzitutto che questa misura collettiva equivaleva a una «ingerenza» nell'esercizio della libertà di espressione del giornalista ricorrente. Per giungere a tale constatazione, la Corte ha osservato che il ricorrente voleva recarvisi allo scopo di redigere un articolo su un argomento ben determinato. Essa ha inoltre sottolineato che le autorità avevano omesso di operare una distinzione tra le persone potenzialmente violente e i manifestanti pacifici. Tenuto conto soprattutto del fatto che le autorità competenti non avevano il diritto di ricorrere alla clausola generale di polizia, la Corte ha concluso che il rifiuto opposto al giornalista ricorrente non poteva essere considerato «previsto dalla legge» ai sensi dell'articolo 10 § 2 della Convenzione (*Gsell c. Svizzera*, §§ 49 e 61).

319. Per quanto riguarda la libertà di espressione nell'Aula del Parlamento, la Corte considera che qualsiasi affermazione fatta in tale luogo richiede un alto livello di protezione. In una società democratica, il parlamento è un luogo di dibattito unico che riveste un'importanza fondamentale (*Karácsony e altri c. Ungheria* [GC], § 138). In una causa nella quale era contestata l'evacuazione dei giornalisti dalla tribuna loro riservata nell'Aula del Parlamento durante i lavori parlamentari, la Corte ha ritenuto che i giornalisti interessati esercitassero il loro diritto di comunicare informazioni al pubblico a proposito del comportamento di deputati eletti e del modo in cui le autorità gestivano i disordini verificatisi durante i dibattiti, e che qualsiasi tentativo di allontanare i giornalisti dai luoghi in cui si svolgevano tali dibattiti dovesse essere sottoposto a un controllo rigoroso (si vedano *Selmani e altri c. l'ex-Repubblica jugoslava di Macedonia*, § 75, e il rinvio operato nella sentenza *Pentikäinen c. Finlandia* [GC], §§ 89 e 107). La Corte ha sottolineato, da un lato, che tali giornalisti non costituivano una minaccia né per la sicurezza pubblica né per il mantenimento dell'ordine nell'aula parlamentare (§ 80) e, dall'altro, che la loro evacuazione aveva comportato delle conseguenze negative in quanto aveva impedito loro nell'immediato di venire a conoscenza, direttamente e di persona, degli eventi che si svolgevano nell'Aula del Parlamento, mentre invece si trattava di elementi importanti per l'esercizio delle attività giornalistiche dei ricorrenti e dei quali il pubblico non avrebbe dovuto essere privato (§ 84).

320. Nella sentenza *Mándli e altri c. Ungheria*, nella quale era in causa una decisione con cui veniva sospeso l'accreditamento che permetteva ad alcuni giornalisti di entrare nei locali del Parlamento in quanto avevano intervistato e ripreso dei parlamentari al di fuori delle aree previste a tale scopo, la Corte ha ritenuto che i parlamenti dovessero beneficiare di un certo margine di manovra nella regolamentazione dei comportamenti da osservare in Aula, e in particolare riservare delle aree destinate alle registrazioni affinché non fossero disturbati i lavori parlamentari (§§ 68-70). Tuttavia, tenuto conto dell'impossibilità, per gli interessati, di partecipare alla procedura decisionale, della mancanza di precisione per quanto riguarda la durata della restrizione, e dell'assenza di un ricorso effettivo per contestare la decisione in questione, la Corte ha concluso che non vi erano state garanzie procedurali adeguate, e ha constatato una violazione dell'articolo 10 della Convenzione (§§ 72-78).

321. La Corte considera che, nelle situazioni in cui le autorità compiono missioni di difesa dell'ordine pubblico, i media svolgono un ruolo fondamentale in materia di informazione del pubblico sul modo in cui queste ultime controllano, tra l'altro, le manifestazioni pubbliche e mantengono l'ordine. In tali circostanze, il ruolo di «cane da guardia» dei media assume un'importanza particolare, in quanto la loro presenza garantisce che le autorità possano essere chiamate a rispondere del comportamento da esse tenuto nei confronti dei manifestanti e del pubblico in generale quando vigilano sul mantenimento dell'ordine nei grandi raduni, soprattutto per quanto riguarda i metodi da esse utilizzati per controllare o disperdere i manifestanti o per mantenere l'ordine pubblico (*Pentikäinen c. Finlandia* [GC], § 89).

322. In una causa relativa al divieto assoluto di filmare l'intervista di una detenuta all'interno di un centro penitenziario, la Corte ha sottolineato, in particolare, che la restrizione in questione non rispondeva a un bisogno sociale imperioso, e che, nelle loro decisioni, le autorità interne non avevano proceduto a un vero bilanciamento dei diversi interessi in gioco (*Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft SRG c. Svizzera*, §§ 22 e 65).

323. Nella causa *Szurovecz c. Ungheria*, il ricorrente, un giornalista investigativo, aveva cercato di ottenere, invano, l'autorizzazione ad accedere a un centro di accoglienza di richiedenti asilo allo scopo di interrogare le persone presenti per scrivere un articolo sulle condizioni di vita sul posto. La Corte ha dichiarato che la realizzazione di servizi giornalistici in alcuni luoghi è una questione di interesse pubblico, in particolare quando in tali luoghi le autorità hanno in carico gruppi vulnerabili, e ha aggiunto che il ruolo di «cane da guardia» svolto dai media in questo contesto assume un'importanza particolare, in quanto la loro presenza garantisce che le autorità possano essere tenute a dare spiegazioni. Poiché l'argomento in questione è di interesse pubblico, la Corte ha ritenuto che non vi fosse spazio per le limitazioni statali del diritto alla libertà di espressione (§§ 61-62). Essa ha dichiarato che l'esistenza di metodi alternativi alla raccolta diretta di informazioni all'interno del centro di accoglienza non faceva venir meno l'interesse del ricorrente a condurre dei colloqui faccia a faccia, e a ottenere informazioni di prima mano per quanto riguarda le condizioni di vita nel centro (§ 74).

324. Al contrario, nella causa *Amaghlobeli e altri c. Georgia*, la Corte ha concluso che non vi è stata violazione dell'articolo 10. I ricorrenti, dei giornalisti, si erano introdotti nell'area di controllo doganale, avevano intervistato dei viaggiatori e scattato delle foto, si erano rifiutati di andarsene quando era stato ordinato loro di farlo dagli agenti doganali e, alla fine, erano stati condannati a una sanzione pecuniaria amministrativa per questo motivo. La Corte ha fatto notare, in particolare, che nell'ambito del procedimento interno i ricorrenti non avevano dimostrato che, se avessero chiesto l'autorizzazione ad accedere all'area in questione tale autorizzazione sarebbe stata loro negata, e non avevano provato che soltanto delle informazioni dirette e di prima mano, basate sulla loro esperienza personale e sulla loro presenza nella zona interessata, potevano avere il valore e la credibilità necessari alle loro attività giornalistiche (§ 39). Inoltre, la Corte ha sottolineato che le autorità interne non si erano opposte a che i ricorrenti facessero pienamente uso dei colloqui registrati mentre si trovavano nell'area doganale e pubblicassero un articolo nel quale rendevano conto delle loro indagini giornalistiche. Inoltre, essa ha ritenuto che l'importo della sanzione pecuniaria non potesse essere considerato eccessivo (§ 40).

c. Liceità del comportamento dei giornalisti

325. Il «giornalismo responsabile», attività professionale protetta dall'articolo 10 della Convenzione, è una nozione che non comprende soltanto il contenuto delle informazioni che sono raccolte e/o diffuse con mezzi giornalistici. Tale nozione include anche, tra l'altro, la liceità del comportamento dei giornalisti, soprattutto dal punto di vista dei loro rapporti pubblici con le autorità nell'esercizio delle loro funzioni giornalistiche. Il fatto che un giornalista abbia violato la legge a tale riguardo deve essere preso in considerazione, ma non è determinante per stabilire se egli abbia agito in maniera responsabile (*Pentikäinen c. Finlandia* [GC], § 90); *Amaghlobeli e altri c. Georgia*, § 37).

326. A tale riguardo, la Corte ammette che i giornalisti, a volte, possano trovarsi di fronte a un conflitto tra il dovere generale di rispettare le leggi penali di diritto comune, dal quale non sono dispensati, e il loro obbligo professionale di raccogliere e diffondere informazioni che permette ai media di svolgere il loro ruolo fondamentale di cane da guardia. Occorre sottolineare, nel contesto di un tale conflitto di interessi, che la nozione di «giornalismo responsabile» implica che, quando il comportamento del giornalista è contrario al dovere di rispettare le leggi penali di diritto comune, quest'ultimo deve sapere che si espone a sanzioni giuridiche, soprattutto penali, se si rifiuta di ottemperare a ordini di legge impartiti, tra l'altro, dalla polizia (*Pentikäinen c. Finlandia* [GC], § 110). La Corte afferma costantemente che i giornalisti non possono essere dispensati dal loro dovere di

rispettare le leggi penali di diritto comune per il solo fatto che sono protetti dall'articolo 10 (*Stoll c. Svizzera* [GC], § 102).

327. In altri termini, un giornalista autore di un reato non può avvalersi di un'immunità penale esclusiva – di cui non beneficiano le altre persone che esercitano il loro diritto alla libertà di espressione – per il solo fatto che il reato in questione è stato commesso nell'esercizio delle sue funzioni giornalistiche (*Pentikäinen c. Finlandia* [GC], § 91 e i riferimenti citati).

328. Tuttavia, per determinare se la misura contestata fosse necessaria, la Corte tiene conto di vari aspetti distinti, a seconda delle circostanze del caso, come a) i diversi interessi in gioco; b) il controllo esercitato dalle giurisdizioni interne; c) il comportamento del ricorrente; e d) la proporzionalità della sanzione pronunciata (*Stoll c. Svizzera* [GC], § 112).

329. La Corte ha perciò ritenuto che le ingerenze nella libertà di espressione di giornalisti, a seguito dei loro comportamenti illeciti, fossero proporzionate agli scopi legittimi perseguiti in cause relative alla pubblicazione di un documento diplomatico classificato come riservato (*Stoll c. Svizzera* [GC]), al rifiuto di ottemperare a degli ordini di dispersione lanciati dalla polizia durante una manifestazione degenerata in violenze (*Pentikäinen c. Finlandia* [GC]), all'intercettazione di comunicazioni delle forze dell'ordine attraverso l'utilizzo di apparecchi radiofonici (*Brambilla e altri c. Italia*), all'imbarco di un'arma a bordo di un aereo allo scopo di denunciare le lacune del sistema di sicurezza (*Erdtmann c. Germania* (dec.)), alla detenzione illegale di un'arma da fuoco allo scopo di dimostrare con quale facilità era possibile procurarsene una (*Salihu e altri c. Svezia* (dec.)), all'acquisto e al trasporto illegale di fuochi d'artificio vietati (*Mikkelsen e Christensen c. Danimarca* (dec.)), al ricatto commesso in associazione (*Man e altri c. Romania* (dec.)), o all'ingresso non autorizzato in un'area di controllo doganale ad accesso limitato e al rifiuto di ottemperare all'ordine di lasciare i luoghi impartito dagli agenti doganali (*Amaghlobeli e altri c. Georgia*).

330. Nella causa *Satakunnan Markkinapörssi Oy e Satamedia Oy c. Finlandia* [GC], nella quale venivano contestate delle informazioni fiscali che non erano state ottenute con mezzi illeciti, la Corte ha tuttavia ritenuto che la strategia delle società ricorrenti, imprese operanti nel settore dei mezzi di comunicazione, fosse manifestamente consistita nell'aggirare le vie normalmente utilizzate dai giornalisti per accedere a dati fiscali e, di conseguenza, le salvaguardie messe in atto dalle autorità interne per regolamentare l'accesso a tali informazioni e la loro diffusione (§ 185). La Corte ha rilevato, in particolare, che nella loro qualità di imprese operanti nel settore dei mezzi di comunicazione, le ricorrenti avrebbero dovuto essere consapevoli che la raccolta e la diffusione su così vasta scala dei dati in questione avrebbero potuto non essere considerate come un trattamento di dati ai soli fini giornalistici (§ 151; si veda anche, per quanto riguarda il ritiro a un giornalista di un accreditamento di ricerca in alcuni archivi a seguito del mancato rispetto della vita privata dei terzi, *Gafiuc c. Romania*, §§ 86-88).

331. Nella causa *Zarubin e altri c. Lituania* (dec.), che riguardava una misura di espulsione e divieto di ingresso nel territorio imposta ad alcuni giornalisti, la Corte ha osservato che le giurisdizioni interne avevano dichiarato che questi ultimi rappresentavano una minaccia per la sicurezza nazionale a causa del loro comportamento aggressivo e provocatorio durante un evento politico di alto livello, e non a causa della diffusione delle loro idee (§§ 53, 57).

2. Doveri e responsabilità in materia editoriale

332. Le nozioni di «etica» o di «deontologia» giornalistiche e di «giornalismo responsabile» si applicano anche ai doveri e alle responsabilità in materia editoriale. Alcuni aspetti di questi doveri e responsabilità si articolano con altri criteri di esame della Corte e sono contenuti anche in altri capitoli della presente guida. Tuttavia, è opportuno ricapitolarne i punti essenziali.

333. In materia di libertà giornalistica, la Corte ha sempre valutato la portata di questi «doveri e responsabilità» alla luce del ruolo preminente che svolge la stampa in uno Stato basato sul principio della preminenza del diritto (*Thorgeir Thorgeirson c. Islanda*, § 63).

334. Sebbene la stampa svolga un ruolo essenziale in una società democratica, il secondo paragrafo dell'articolo 10 pone dei limiti all'esercizio della libertà di espressione, che restano validi anche quando la stampa deve rendere conto di questioni serie di interesse generale (*Bladet Tromsø e Stensaas c. Norvegia* [GC], § 65; *Monnat c. Svizzera*, § 66).

335. La Corte ritiene che la garanzia che l'articolo 10 offre ai giornalisti, per quanto riguarda i resoconti su questioni di interesse generale, sia subordinata alla condizione che gli interessati agiscano in buona fede sulla base di fatti esatti, e forniscano informazioni «affidabili e precise» nel rispetto della deontologia giornalistica (*Axel Springer AG c. Germania* [GC], § 93; *Bladet Tromsø e Stensaas c. Norvegia* [GC], § 65; *Pedersen e Baadsgaard c. Danimarca* [GC], § 78; *Fressoz e Roire c. Francia* [GC], § 54; *Stoll c. Svizzera* [GC], § 103; *Kasabova c. Bulgaria*, §§ 61 e 63-68; *Sellami c. Francia*, §§ 52-54; nella sentenza *Steel e Morris c. Regno Unito*, § 90, la Corte ha posto il principio dell'applicabilità di questa regola alle altre persone coinvolte nel dibattito pubblico).

336. Queste condizioni sono anche indicate con l'espressione «principi di un giornalismo responsabile» (*Bédat c. Svizzera* [GC], § 50; *Pentikäinen c. Finlandia* [GC], § 90).

337. Queste considerazioni hanno oggi un ruolo particolarmente importante, visto il potere che i media esercitano nella società moderna, poiché questi ultimi non solo informano, ma possono al tempo stesso suggerire, attraverso il modo di presentare le informazioni, come dovrebbero essere apprezzate dai destinatari. In un mondo in cui la persona si trova di fronte a un immenso flusso di informazioni, che circolano su supporti tradizionali o elettronici e coinvolgono un numero sempre maggiore di autori, il controllo del rispetto della deontologia giornalistica diventa ancora più importante (*Stoll c. Svizzera* [GC], § 104).

a. Informazioni attendibili e precise: responsabilità relative alla loro verifica e trasmissione

338. In generale, la Corte ritiene che i giornalisti debbano essere liberi di rendere conto di eventi basandosi su informazioni ottenute da fonti ufficiali senza averle verificate (*Selistö c. Finlandia*, § 60; *Axel Springer AG c. Germania* [GC], § 105; *Yordanova e Tochev c. Bulgaria*, § 51).

339. In una causa nella quale il ricorrente si era basato sugli elementi pubblicamente accessibili di un'indagine sulle attività di alcuni agenti della squadra antidroga, nonché su un certificato medico ufficiale che riportava il numero dei decessi per overdose, la Corte ha concluso che l'articolo pubblicato dal ricorrente costituiva un commento obiettivo su una questione di interesse pubblico e non un attacco gratuito alla reputazione di funzionari di polizia citati per nome (*Godlevskiy c. Russia*, § 47).

340. In una causa che riguardava la valutazione effettuata dalla giornalista ricorrente della situazione finanziaria di un parlamentare in esilio a partire dalla dichiarazione patrimoniale di quest'ultimo, la Corte ha concluso che la giornalista doveva potersi basare sul contenuto della dichiarazione patrimoniale, un documento ufficiale, senza dover eseguire delle ricerche indipendenti (*Gorelishvili c. Georgia*, § 41).

341. In una causa nella quale il direttore di un quotidiano era stato condannato, nell'ambito di un procedimento civile, per aver pubblicato delle affermazioni definite offensive nei confronti di un capo di Stato, in quanto dalle stesse risultava che quest'ultimo era coinvolto in un traffico internazionale di stupefacenti, la Corte ha osservato anzitutto che i giudici interni non negavano il fatto che il contenuto dell'informazione pubblicata corrispondeva sostanzialmente alla realtà. Per quanto riguarda l'eccezionale mancanza di dettagli sui procedimenti in corso, la Corte ha rilevato che l'articolo pubblicato faceva riferimento alle informazioni di cui la giornalista disponeva nel momento in cui l'aveva redatto, e ha

ritenuto che non si potesse esigere dall'autrice dell'informazione che essa conoscesse l'esito futuro di un procedimento penale in corso due mesi prima della pronuncia della sentenza di condanna, né che la stessa cercasse informazioni di polizia e giudiziarie che erano, per la loro stessa natura, riservate (*Gutiérrez Suárez c. Spagna*, § 37).

342. La Corte sottolinea a volte la pertinenza di una distinzione operata dai giudici interni tra categorie di fonti sulle quali sono basate delle affermazioni in contestazione. In una causa nella quale la società ricorrente aveva affermato che una persona apparteneva presumibilmente alla mafia, i giudici nazionali avevano ritenuto che la ricorrente avesse esagerato il livello di sospetto descritto nei rapporti ufficiali interni e non fosse riuscita a dimostrare tale livello elevato con ulteriori fatti. I giudici interni avevano operato una distinzione tra i rapporti ufficiali pubblici o i comunicati stampa ufficiali, da un lato, e i rapporti ufficiali interni, dall'altro, considerando che i giornalisti potevano basarsi sui primi senza dover condurre ulteriori ricerche, ma non potevano fare altrettanto nel caso dei secondi. La Corte ha ritenuto che questa distinzione fosse particolarmente importante per quanto riguarda le informazioni relative a presunti comportamenti criminali, nelle quali era in causa il diritto alla presunzione di innocenza (*Verlagsgruppe Droemer Knauer GmbH & Co. KG c. Germania*, § 48).

343. Sanzionare un giornalista per aver aiutato a diffondere delle dichiarazioni fatte da un terzo in un'intervista ostacola gravemente il contributo della stampa ai dibattiti su argomenti di interesse pubblico e non è concepibile senza che vi siano motivi particolarmente gravi (*Jersild c. Danimarca*, § 31; *Anatoliy Yeremenko c. Ucraina*, § 99). La Corte ha sottolineato che i servizi di attualità basati su colloqui, formali o informali, rappresentano uno dei mezzi più importanti senza i quali la stampa non potrebbe svolgere il proprio ruolo indispensabile di «cane da guardia» pubblico (*Observer e Guardian c. Regno Unito*, § 59). In materia, occorre distinguere le dichiarazioni del giornalista stesso da quelle che sono citazioni di terzi (*Pedersen e Baadsgaard c. Danimarca* [GC], § 77). In una causa nella quale aveva constatato, da una parte, che le giurisdizioni interne non avevano operato alcuna distinzione tra le dichiarazioni fatte da un terzo e la relazione sulle stesse affermazioni fatta dal ricorrente (nel senso che non avevano esaminato se il ricorrente potesse essere considerato responsabile di aver riportato le affermazioni di tale persona sebbene le stesse precisassero l'identità del loro autore) e, dall'altra, che il ricorrente aveva dimostrato che aveva verificato, in misura ragionevole, l'esattezza e l'attendibilità delle informazioni pertinenti, la Corte ha dichiarato che considerare quest'ultimo responsabile nell'ambito di un'azione per diffamazione costituiva un'ingerenza ingiustificata nei suoi diritti sanciti dall'articolo 10 (*Anatoliy Yeremenko c. Ucraina*, §§ 96-104 e 108-109).

344. In una causa che riguardava la riproduzione letterale, in una pubblicazione, di informazioni provenienti da un giornale online, con indicazione della fonte, la Corte ha ammesso che esistevano delle differenze tra la stampa scritta e internet e che, tenuto conto del ruolo svolto da internet nell'ambito delle attività professionali dei media e della sua importanza nell'esercizio del diritto alla libertà di espressione in generale, l'assenza di un quadro giuridico sufficiente a livello interno che consentisse ai giornalisti di utilizzare informazioni tratte da internet senza timore di incorrere in sanzioni ostacolava gravemente l'esercizio da parte della stampa della sua funzione vitale di «cane da guardia» (*Comitato di redazione di Pravoye Delo e Shtekel c. Ucraina*, § 64).

345. Nella causa *Kącki c. Polonia*, la Corte ha precisato che il «giornalismo responsabile» implica che il giornalista verifichi in misura ragionevole la veridicità delle informazioni che trasmette al pubblico. Pertanto, essa ha considerato che un giornalista non poteva essere sistematicamente tenuto a verificare tutte le informazioni fornite nel corso di un'intervista. Essa ha insistito sulla distinzione da operare tra la riproduzione nella stampa scritta di un'intervista nella quale un giornalista riportava le affermazioni della persona interrogata e non le proprie dichiarazioni, e il fatto che il giornalista in questione aveva dimostrato la sua buona fede accertandosi presso l'autore delle affermazioni che queste ultime fossero riportate fedelmente nell'articolo prima della pubblicazione (§ 52).

346. Tuttavia, nella causa *Milosavljević c. Serbia*, la Corte ha rammentato l'importanza di prestare attenzione all'esattezza delle dichiarazioni fattuali quando si informa su questioni di interesse

generale. In questa causa, il ricorrente, giornalista, era stato condannato a versare un risarcimento danni nell'ambito di un'azione per diffamazione a causa di articoli che riportavano un incidente durante il quale una ragazza rom, minorenni, sarebbe stata vittima di abusi sessuali da parte di un responsabile della municipalità locale. La Corte ha fatto osservare, in particolare, che il ricorrente, come ogni comune cittadino, avrebbe dovuto essere in grado di distinguere tra due espressioni sensibili ma molto diverse una dall'altra: «ha tentato di stuprare», che esprime un fatto, e, per esempio, «è sospettato di aver tentato di stuprare» (§ 64).

347. La Corte ha sempre riconosciuto la libertà dei giornalisti nella scelta delle tecniche o dei mezzi da essi utilizzati per riportare le affermazioni di un terzo che possono costituire una diffamazione. Essa ha ammesso che un resoconto obiettivo ed equilibrato può seguire vie molto diverse in funzione, tra l'altro, dei mezzi di comunicazione in questione (*Jersild c. Danimarca*, § 31).

348. La Corte ritiene che il fatto di esigere, in generale, che i giornalisti prendano le distanze sistematicamente e formalmente dal contenuto di una citazione che potrebbe insultare dei terzi, provarli o offendere il loro onore non si concili con il ruolo della stampa di informare su fatti o opinioni e idee che sono attuali in un dato momento (*Thoma c. Lussemburgo*, § 64; *Brunet-Lecomte e altri c. Francia*, § 47).

349. In una causa nella quale un giornalista era stato perseguito e condannato per aver realizzato un documentario televisivo su alcuni giovani che rivendicavano le loro convinzioni razziste, la Corte ha concluso che il ricorrente non intendeva diffondere delle opinioni razziste, ma evidenziare una preoccupazione di interesse generale. Essa ha precisato che i reportage di attualità basati su interviste sono considerati come uno dei mezzi più importanti senza i quali la stampa non potrebbe svolgere il suo ruolo di «cane da guardia» (*Jersild c. Danimarca*, § 35).

350. La libertà giornalistica comprende anche il possibile ricorso a una certa dose di esagerazione, o addirittura di provocazione (*Pedersen e Baadsgaard*, § 71). Non spetta alla Corte, né del resto ai giudici interni, sostituirsi alla stampa nella scelta della modalità di resoconto da adottare in un determinato caso (*Jersild c. Danimarca*, § 31; *Eerikäinen e altri c. Finlandia*, § 65). I giornalisti sono anche liberi di scegliere, tra le informazioni che ricevono, quelle che tratteranno e il modo in cui lo faranno (*Couderc e Hachette Filipacchi Associés c. Francia* [GC], §§ 31 e 139).

351. Ciò detto, nella causa *Lopes Gomes da Silva c. Portogallo* la Corte ha attribuito una grande importanza al fatto che il ricorrente, direttore di un quotidiano, avesse pubblicato, accanto all'editoriale in contestazione nel quale criticava le posizioni politiche di un candidato alle elezioni, numerosi estratti di articoli recenti. Essa ha ritenuto che, così facendo, il ricorrente avesse agito nel rispetto delle regole che disciplinano la professione di giornalista. Essa ha spiegato che, pur reagendo a questi articoli, il direttore aveva permesso ai lettori di formarsi una propria opinione, confrontando l'editoriale in questione con le dichiarazioni della persona interessata da questo stesso editoriale (*ibidem*, § 35).

352. A questo titolo, la Corte ritiene che anche la lealtà dei mezzi impiegati per ottenere un'informazione e riportarla al pubblico e il rispetto della persona che è oggetto di un'informazione siano dei criteri essenziali da prendere in considerazione. Il carattere tronco e riduttivo di una pubblicazione, quando è di natura tale da indurre i lettori in errore, può quindi limitare considerevolmente l'importanza del contributo di questa pubblicazione ad un dibattito di interesse generale (*Couderc e Hachette Filipacchi Associés c. Francia* [GC], § 132; *Travaglio c. Italia* (dec.), § 34).

353. La Corte ha rammentato in varie cause che occorre anche distinguere le dichiarazioni che provengono dal giornalista stesso da quelle che sono citazioni di terzi (*Godlevskiy c. Russia*, § 45; *Pedersen e Baadsgaard c. Danimarca* [GC], § 77; *Thorgeir Thorgeirson c. Islanda*, § 65; *Jersild c. Danimarca*, § 35).

354. In una causa nella quale i tribunali interni si erano basati unicamente sul passaggio di un articolo contestato che conteneva delle accuse di corruzione, la Corte ha osservato che il passaggio in

questione era stato estrapolato dal suo contesto. Essa ha concluso che, sebbene le accuse fossero gravi, l'articolo, letto nella sua interezza, avvertiva chiaramente che le accuse erano una voce non attendibile. La Corte ha ribadito in questa sentenza che anche i resoconti dei media che fanno riferimento a «storie» o «voci» – provenienti da terzi – o all'«opinione pubblica» sono da proteggere quando non ci sono elementi che provino che sono interamente falsi e inventati (*Timpul Info-Magazin e Anghel c. Moldavia*, § 36).

b. Altre responsabilità: editori e direttori di giornali, lettori, contributori

355. Secondo la Corte, l'editore, poiché contribuisce a fornire un supporto per l'espressione delle opinioni degli autori che pubblica, non solo partecipa pienamente alla libertà di espressione, ma condivide anche i «doveri e le responsabilità» di questi ultimi. Pertanto l'articolo 10, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni del paragrafo 2, non esclude che un editore, anche se non si è personalmente associato alle opinioni espresse, sia sanzionato per aver pubblicato un testo il cui autore si è sottratto a questi «doveri e responsabilità» (*Orban e altri c. Francia*, § 47 e i riferimenti citati).

356. In una causa relativa a una triplice condanna per diffamazione nei confronti di un partito di estrema destra e del suo presidente – quelle dell'autore e dell'editore di un romanzo, e quella del direttore di un giornale che aveva pubblicato una petizione che riprendeva i passaggi in contestazione del romanzo e protestava contro le condanne dell'autore e dell'editore di quest'ultimo – la Corte ha concluso che, così come le prime due condanne, anche quella del direttore del giornale era conforme all'articolo 10, in quanto non sembrava irragionevole ritenere che avesse oltrepassato i limiti della provocazione ammissibile riproducendo le affermazioni considerate diffamatorie (*Lindon, Otchakovsky-Laurens e July c. Francia* [GC], § 66).

357. In un'altra causa nella quale un direttore di giornale era stato condannato a una pena detentiva con la sospensione condizionale per aver pubblicato un articolo diffamatorio contro due magistrati, la Corte ha rammentato che, in quanto direttore del giornale, il ricorrente aveva il potere e il dovere di evitare che il dibattito politico degenerasse in insulti o in attacchi personali (*Belpietro c. Italia*, § 41).

358. Anche se «data la natura particolare di internet, i «doveri e le responsabilità» che un portale di notizie su internet deve assumere ai fini dell'articolo 10 possono in una certa misura differire da quelli di un editore tradizionale per quanto riguarda il contenuto fornito da terzi» (*Delfi AS c. Estonia* [GC], § 113; si veda anche *Orlovskaya Iskra c. Russia*, § 109), il fatto di fornire una piattaforma per l'esercizio della libertà di espressione permettendo così al pubblico di condividere informazioni e idee su internet deve essere esaminato alla luce dei principi applicabili alla stampa (*Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete e Index.hu Zrt c. Ungheria*, § 61)¹¹.

¹¹ Per la responsabilità degli intermediari su internet, si veda il capitolo «La libertà di espressione e internet» *infra*.

VI. La protezione delle fonti giornalistiche

A. Principi generali

359. La protezione delle fonti giornalistiche è una delle pietre angolari della libertà di stampa. La mancanza di tale protezione potrebbe dissuadere le fonti giornalistiche dall'aiutare la stampa a informare il pubblico su questioni di interesse generale. Di conseguenza, la stampa potrebbe essere meno in grado di svolgere il suo ruolo indispensabile di «cane da guardia» e la sua capacità di fornire informazioni precise e affidabili potrebbe risultarne diminuita (*Ressiot e altri c. Francia*, § 99; *Goodwin c. Regno Unito*, § 39; *Roemen e Schmit c. Lussemburgo*, § 57; *Ernst e altri c. Belgio*, § 91; *Tillack c. Belgio*, § 53).

360. I due scopi legittimi più frequentemente invocati per giustificare le ingerenze che riguardano il segreto delle fonti sono «la sicurezza nazionale» e la preoccupazione di «impedire la divulgazione di informazioni riservate». In molte cause di questo tipo sono state invocate anche «la difesa dell'ordine», «la prevenzione dei reati» e «la protezione dei diritti altrui».

361. Tenuto conto dell'importanza della protezione delle fonti giornalistiche per la libertà della stampa in una società democratica, e dell'effetto negativo che un ordine di divulgazione rischia di produrre sull'esercizio di questa libertà, una misura di questo tipo può conciliarsi con l'articolo 10 della Convenzione soltanto se è giustificata da un preminente imperativo di interesse pubblico (*Goodwin c. Regno Unito*, § 39; *Weber e Saravia c. Germania* (dec.), § 149; *Financial Times Ltd e altri c. Regno Unito*, § 59; *Tillack c. Belgio*, § 53; *Big Brother Watch e altri c. Regno Unito* [GC], § 444).

Di conseguenza, le limitazioni alla riservatezza delle fonti giornalistiche richiedono un esame estremamente scrupoloso da parte della Corte (*Goodwin c. Regno Unito*, §§ 39-40).

362. La tutela della riservatezza delle fonti giornalistiche ha due aspetti: riguarda non solo il giornalista stesso, ma anche, e in particolare, la fonte che ha deliberatamente aiutato la stampa a informare il pubblico su questioni di interesse generale (*Stichting Ostade Blade c. Paesi Bassi* (dec.), § 64; *Nordisk Film & TV A/S c. Danimarca* (dec.)).

363. La Corte ha sottolineato che il diritto dei giornalisti di non rivelare le loro fonti non poteva essere considerato come un semplice privilegio che sarebbe loro concesso o revocato in funzione della liceità o della illiceità delle fonti, ma come un vero e proprio attributo del diritto all'informazione, da trattare con la massima cautela (*Nagla c. Lettonia*, § 97; *Tillack c. Belgio*, § 65).

B. Definizioni e ambito di applicazione

364. Nelle cause relative alla protezione delle fonti giornalistiche, la Corte fa regolarmente riferimento alla [Raccomandazione n. R \(2000\) 7](#) sul diritto dei giornalisti di non rivelare le loro fonti di informazione, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa l'8 marzo 2000 (si vedano, tra altre, *Sanoma Uitgevers B.V. c. Paesi Bassi* [GC], § 44; *Telegraaf Media Nederland Landelijke Media B.V. e altri c. Paesi Bassi*, § 86).

365. Così, secondo la concezione della Corte, per «fonte» giornalistica si intende «qualsiasi persona che fornisce delle informazioni a un giornalista». Inoltre, con l'espressione «informazioni che identificano una fonte» la Corte intende riferirsi, nella misura in cui rischiano di portare all'identificazione di una fonte, sia alle «circostanze concrete dell'acquisizione di informazioni da parte di un giornalista presso una fonte», sia alla «parte non pubblicata dell'informazione fornita da una fonte a un giornalista» (*Görmüş e altri c. Turchia*, § 45 *Telegraaf Media Nederland Landelijke Media B.V. e altri c. Paesi Bassi*, § 86).

366. In una causa riguardante l'obbligo imposto a una società televisiva di trasmettere alla polizia delle sequenze non diffuse, che coinvolgevano delle persone sospettate di pedofilia, la Corte ha osservato in primo luogo che il giornalista autore delle sequenze aveva lavorato sotto falsa identità, e che le persone che gli avevano parlato non sapevano che fosse un giornalista. La Corte ha ritenuto che, poiché le persone che avevano partecipato al servizio non avevano assistito volontariamente la stampa nel suo ruolo di informazione del pubblico su argomenti di interesse generale, queste persone non potessero essere considerate come fonti giornalistiche di informazione nel senso tradizionale del termine. Nonostante questa constatazione, la Corte ha ritenuto che la decisione nazionale contestata costituisse un'ingerenza ai sensi dell'articolo 10 § 1 della Convenzione. Nella sua decisione, la Corte non ha escluso che l'articolo 10 della Convenzione potesse essere applicato in questo tipo di situazione, e ha dichiarato che l'obbligo di consegnare i risultati di una ricerca poteva avere un effetto dissuasivo sull'esercizio della libertà di espressione dei giornalisti (*Nordisk Film & TV A/S c. Danimarca* (dec.)).

367. In una causa che riguardava una perquisizione effettuata nei locali di una rivista a seguito della pubblicazione di una lettera che rivendicava un attentato dinamitardo, la Corte ha osservato che la perquisizione aveva lo scopo di indagare su un reato grave e impedire degli attentati. Essa ha concluso che l'informatore della rivista, che cercava di fare pubblicità per gli attentati, non poteva avvalersi della stessa protezione di quella accordata alle «fonti» (*Stichting Ostade Blade c. Paesi Bassi* (dec.)).

368. Nella causa *Norman c. Regno Unito*, la Corte era chiamata per la prima volta a esaminare una situazione nella quale il ricorrente era una fonte di informazione che il giornalista non voleva più proteggere e il cui nome era stato divulgato nell'ambito di un accordo tra il proprietario privato dell'organo di stampa interessato e la polizia. Dopo la divulgazione, il ricorrente è stato riconosciuto colpevole di condotta illecita commessa nell'esercizio di funzioni pubbliche (*misconduct in public office*) e condannato a una pena di venti mesi di reclusione. La Corte ha fatto notare che, in assenza di una decisione giudiziaria che ordinasse la divulgazione, la situazione esaminata non poteva essere assimilata a un caso di divulgazione forzata da parte dello Stato di una fonte giornalistica, cosicché la divulgazione in questione non poteva essere attribuita allo Stato (§§ 76-77).

C. Forme e proporzionalità dell'ingerenza

1. Ordine di divulgazione delle fonti

369. La Corte considera che un ordine di divulgazione delle fonti può avere un impatto negativo non soltanto sulle fonti stesse, la cui identità può essere rivelata, ma anche sul giornale o su qualsiasi altra pubblicazione oggetto dell'ordine, la cui reputazione presso delle potenziali fonti future può essere danneggiata dalla divulgazione, e sul pubblico, che ha interesse a ricevere le informazioni comunicate da fonti anonime (*Sanoma Uitgevers B.V. c. Paesi Bassi* [GC], § 89; *Financial Times Ltd e altri c. Regno Unito*, § 70).

370. In una causa nella quale le autorità avevano sottoposto un giornalista a detenzione al fine di costringerlo a rivelare le sue fonti di informazione riguardanti un'indagine penale su un traffico d'armi, la Corte si è dichiarata colpita dalle misure estreme alle quali le autorità nazionali erano disposte a ricorrere per conoscere l'identità della fonte. Essa ha dichiarato che dei metodi così radicali non potevano che scoraggiare le persone in possesso di informazioni esatte e precise in merito a misfatti dal manifestarsi in futuro e dal comunicare le loro informazioni alla stampa (*Voskuil c. Paesi Bassi*, § 71).

2. Perquisizioni

371. In diverse cause, la Corte ha ritenuto che delle perquisizioni il cui scopo era scoprire la fonte di un giornalista costituissero – anche se non davano risultati – un atto più grave di un ordine di divulgazione dell'identità della fonte. In effetti, degli investigatori muniti di un mandato di perquisizione che sorprendono un giornalista sul suo luogo di lavoro hanno poteri investigativi molto ampi in quanto, per definizione, hanno accesso a tutta la documentazione detenuta dal giornalista (*Roemen e Schmit c. Lussemburgo*, § 57; *Ernst e altri c. Belgio*, § 103; *Görmüş e altri c. Turchia*, §§ 57-59).

372. Nella causa *Görmüş e altri c. Turchia*, la misura in contestazione presentava diversi elementi, ossia la perquisizione effettuata nei locali professionali dei ricorrenti, il trasferimento su dischi esterni di tutti i contenuti dei computer dei ricorrenti e la conservazione di tali dischi da parte della procura. La Corte ha ritenuto che queste ingerenze minacciassero la protezione delle fonti in misura maggiore rispetto a un ordine di rivelare l'identità degli informatori. In effetti, l'estrazione indiscriminata di tutti i dati contenuti nei supporti informatici permetteva alle autorità di raccogliere informazioni non collegate ai fatti perseguiti.

Secondo la Corte, tale intervento rischiava non solo di avere delle ripercussioni molto negative sui rapporti tra i ricorrenti e le loro fonti di informazione, ma anche di avere un effetto dissuasivo su altri giornalisti o altri informatori, scoraggiandoli dal segnalare i comportamenti irregolari o discutibili di autorità pubbliche (*Görmüş e altri c. Turchia*, §§ 73-74; *Roemen e Schmit c. Lussemburgo*, § 57; *Nagla c. Lettonia*, nella quale delle ricerche effettuate d'urgenza a casa di una giornalista avevano comportato il sequestro di dispositivi di archiviazione dati contenenti le sue fonti di informazione).

3. Sorveglianza mirata dei giornalisti per l'identificazione delle loro fonti

373. In una sentenza riguardante una misura di sorveglianza nei confronti di giornalisti e un ordine di consegnare dei documenti che potevano comportare l'identificazione delle loro fonti, la Corte ha osservato anzitutto che la causa era caratterizzata precisamente dalla sorveglianza mirata dei giornalisti allo scopo di determinare l'origine delle loro informazioni (*Telegraaf Media Nederland Landelijke Media B.V. e altri c. Paesi Bassi*, § 97). La questione che si poneva era quindi se lo status di giornalista dei ricorrenti richiedesse delle garanzie particolari destinate ad assicurare una protezione adeguata delle loro fonti. La Corte ha sottolineato, in particolare, che la sorveglianza mirata dei giornalisti era stata autorizzata senza un controllo preventivo da parte di un organo indipendente abilitato a impedire o far cessare tale uso. La Corte ha dichiarato che un controllo successivo non sarebbe stato sufficiente, poiché, una volta eliminata, la riservatezza delle fonti giornalistiche non poteva essere ripristinata. Essa ha concluso che vi è stata una violazione dell'articolo 8 della Convenzione in combinato disposto con l'articolo 10 (§ 98).

374. In un'altra causa, le misure di sorveglianza avevano lo scopo di individuare e prevenire un pericolo, mantenendo comunque al minimo inevitabile la divulgazione di fonti giornalistiche. La Corte osserva che tali misure non miravano quindi a sorvegliare dei giornalisti; in generale, le autorità scoprivano solo quando esaminavano, se del caso, le telecomunicazioni intercettate, che le conversazioni di un giornalista erano state sorvegliate. Secondo la Corte, poiché le misure di sorveglianza non erano destinate a scoprire delle fonti giornalistiche, l'ingerenza nell'esercizio della libertà di espressione costituita dalla sorveglianza strategica non poteva essere qualificata come particolarmente grave (*Weber e Saravia c. Germania* (dec.), § 151).

375. Nella causa *Sedletska c. Ucraina*, un tribunale distrettuale aveva autorizzato un inquirente che partecipava a un procedimento penale contro un funzionario a consultare i dati di telefonia mobile della ricorrente, giornalista e caporedattrice di un programma televisivo sulla corruzione delle personalità politiche e dei procuratori. La ricorrente lamentava che tali dati potevano permettere alle autorità di identificare le sue fonti, mettendo così a rischio le sue attività giornalistiche. La Corte ha

dichiarato di non essere convinta che l'autorizzazione di accesso ai dati accordata dagli organi giudiziari interni fosse giustificata da un «imperativo di interesse generale» né, pertanto, che fosse necessaria in una società democratica (§ 72).

4. Ordine di testimoniare nell'ambito di un procedimento penale

376. Nella causa *Becker c. Norvegia*, nella quale a una giornalista era stato ordinato di testimoniare contro una fonte che si era già rivelata, la Corte ha ritenuto che l'ordine non fosse giustificato da un preminente imperativo di interesse pubblico (§ 83). Essa ha considerato che l'imputazione della fonte, per essersi servita della ricorrente allo scopo di manipolare il mercato, fosse pertinente ai fini dell'analisi di proporzionalità. Tuttavia, la Corte ha constatato che l'intenzione di nuocere della fonte aveva avuto un'importanza limitata nel momento in cui era stato impartito l'ordine di testimoniare (§ 77).

377. Nella causa *Jecker c. Svizzera*, alla giornalista ricorrente era stato ordinato di testimoniare nell'ambito di un'indagine penale che riguardava uno spacciatore di droga sul quale aveva fatto un servizio giornalistico. Anche se il reato in questione rientrava nelle eccezioni legali al diritto alla protezione delle fonti giornalistiche, la Corte ha ritenuto che, nella fattispecie, tale motivo non fosse sufficiente per giustificare l'obbligo imposto alla ricorrente di rivelare l'identità della sua fonte (§ 41).

D. Garanzie procedurali

378. Tenuto conto della fondamentale importanza, per la libertà della stampa, della protezione delle fonti dei giornalisti e delle informazioni che possono portare alla loro identificazione, per qualsiasi violazione del diritto alla protezione di tali fonti devono essere previste delle garanzie procedurali, definite dalla legge, commisurate all'importanza del principio in questione (*Sanoma Uitgevers B.V. c. Paesi Bassi* [GC], § 88); *Big Brother Watch e altri c. Regno Unito* [GC], § 444).

379. Tra queste garanzie procedurali vi è, in primo luogo, la possibilità di far controllare la misura in questione da un giudice o da qualsiasi altro organo decisionale indipendente e imparziale. Il controllo richiesto deve essere effettuato da un organo, distinto dall'esecutivo e dalle altre parti interessate, investito del potere di stabilire, prima della consegna degli elementi richiesti, se esiste un imperativo di interesse pubblico che prevale sul principio di protezione delle fonti dei giornalisti e, in caso contrario, di impedire qualsiasi accesso non indispensabile alle informazioni che possono portare alla rivelazione dell'identità delle fonti (*Sanoma Uitgevers B.V. c. Paesi Bassi* [GC], § 90). Secondo la Corte, un controllo indipendente, effettuato prima che gli elementi ottenuti siano consultati e utilizzati, dovrebbe essere sufficiente per consentire di determinare se si pone una questione di riservatezza e, se del caso, tenuto conto delle circostanze particolari della causa, se l'interesse pubblico invocato dalle autorità inquirenti o giudiziarie prevale sull'interesse pubblico generale alla protezione delle fonti. Per la Corte è chiaro che un controllo indipendente, effettuato solo dopo la consegna di elementi che possono portare all'identificazione delle fonti, non è idoneo a preservare l'essenza stessa del diritto alla riservatezza (*ibidem*, § 91; si veda anche *Telegraaf Media Nederland Landelijke Media B.V. e altri c. Paesi Bassi*, § 98).

380. La Corte ha aggiunto che, tenuto conto della necessità di un controllo di natura preventiva, il giudice o un altro organo indipendente e imparziale dovevano quindi essere in grado di effettuare, prima di qualsiasi divulgazione, questo bilanciamento dei rischi potenziali e dei rispettivi interessi in relazione agli elementi di cui si chiedeva la divulgazione, in modo che le argomentazioni delle autorità che desideravano ottenere la divulgazione potessero essere adeguatamente valutate. Essa ha precisato che la decisione da prendere doveva essere basata su criteri chiari, in particolare per quanto riguardava la questione se una misura meno intrusiva potesse comunque rispondere agli interessi pubblici preminenti che erano stati individuati, e che il giudice o un altro organo competente dovevano avere la facoltà di rifiutarsi di emettere un ordine di divulgazione, o di emettere un ordine di portata

più limitata o più circoscritta, in modo che le fonti interessate potessero sottrarsi alla divulgazione della loro identità, indipendentemente dal fatto che esse fossero o meno specificamente nominate negli elementi di cui si chiedeva la consegna, in quanto la comunicazione di tali elementi creerebbe un serio rischio di compromettere l'identità di fonti giornalistiche. Essa ha dichiarato che, in caso di urgenza, doveva poter essere seguita una procedura che permettesse di individuare e di isolare, prima che fossero utilizzate dalle autorità, le informazioni che potevano permettere l'identificazione delle fonti da quelle che non comportavano un simile rischio (*Sanoma Uitgevers B.V. c. Paesi Bassi* [GC], § 92).

381. Nella causa *Big Brother Watch e altri c. Regno Unito* [GC], le ricorrenti, alcune delle quali avevano la qualità di associazione di giornalisti e di giornalista, lamentavano la portata e l'ampiezza dei programmi di sorveglianza elettronica messi in atto dal governo del Regno Unito. La Corte ha fatto osservare che, nell'era attuale, in cui il digitale è sempre più presente, le capacità tecnologiche hanno notevolmente aumentato il volume delle comunicazioni che transitano su internet a livello mondiale, cosicché la sorveglianza che non riguarda direttamente le persone può avere una portata molto ampia, sia all'interno che all'esterno del territorio dello Stato che la opera. Essa ha ritenuto che, poiché l'esame di comunicazioni giornalistiche o di dati di comunicazione associati da parte di un analista può portare all'identificazione di una fonte, il diritto interno debba necessariamente comportare delle garanzie solide per quanto riguarda la conservazione, l'esame, l'utilizzo, la trasmissione a terzi e la distruzione di questi elementi riservati. Inoltre, quando risulta che delle comunicazioni giornalistiche o dei dati di comunicazione associati, anche se non sono stati selezionati per esame mediante l'utilizzo deliberato di un selettore o di un termine di ricerca di cui si sa che è legato a un giornalista, contengono comunque degli elementi giornalistici riservati, la loro ulteriore conservazione e la prosecuzione del loro esame da parte di un analista dovrebbero essere possibili soltanto a condizione di essere autorizzati da un giudice o da un altro organo decisionale indipendente e imparziale abilitato a determinare se tali misure siano «giustificate da un imperativo preminente di interesse pubblico» (§ 450).

382. La Corte ha inoltre ritenuto che le garanzie previste dalla legge in materia di conservazione, trasmissione a terzi e distruzione di elementi giornalistici riservati, sebbene potessero sembrare adeguate, non contenevano disposizioni che rispondessero alle esigenze sopra citate. In particolare, tali garanzie non prevedevano in alcun modo che l'utilizzo di selettori o di termini di ricerca di cui si sapeva che erano legati a un giornalista dovesse essere autorizzato da un giudice o da un altro organo decisionale indipendente e imparziale abilitato a determinare se tale misura fosse «giustificata da un imperativo preminente di interesse pubblico», e se una misura meno intrusiva sarebbe stata sufficiente per soddisfare un tale imperativo. Al contrario, quando la misura prevista mirava a permettere l'accesso a elementi giornalistici riservati, o quando l'accesso a tali elementi era molto probabile tenuto conto dell'utilizzo di selettori legati a un giornalista, era richiesto soltanto che i motivi sui quali essa si basava, la sua necessità e la sua proporzionalità fossero chiaramente precisati. La Corte ha aggiunto che il regime in contestazione non comportava salvaguardie sufficienti per garantire che, quando risultava che delle comunicazioni, che non erano state selezionate per esame mediante l'utilizzo deliberato di un selettore o di un termine di ricerca di cui si sapeva essere legato a un giornalista, contenevano, nonostante tutto, degli elementi giornalistici riservati, la loro ulteriore conservazione e la prosecuzione del loro esame da parte di un analista sarebbero state possibili solo a condizione di essere autorizzate da un giudice o da un altro organo decisionale indipendente e imparziale abilitato a determinare se tali misure fossero «giustificate da un imperativo preminente di interesse pubblico». Invece, le disposizioni di legge applicabili si limitavano a richiedere che fosse prestata una «particolare attenzione» all'intercettazione di comunicazioni che rischiavano di contenere elementi giornalistici riservati, e che fossero previste tutte le possibilità di attenuare tale rischio. La Corte ha dunque concluso che vi era stata violazione dell'articolo 10 della Convenzione.

VII. La prevenzione della divulgazione delle informazioni riservate

A. Principi generali

383. La prevenzione della divulgazione di informazioni riservate è stata invocata dinanzi alla Corte per quanto riguarda diversi tipi di contenuto, sia di natura «pubblica» che «privata»: informazioni militari (*Hadjianastassiou c. Grecia*, § 45; *Görmüş e altri c. Turchia*, § 62), informazioni coperte dal segreto fiscale (*Fressoz e Roire c. Francia* [GC], § 52) o dal segreto istruttorio¹² (*Bédat c. Svizzera* [GC], § 55), una corrispondenza diplomatica (*Stoll c. Svizzera* [GC]), dei rapporti riservati di servizi di sicurezza nazionale (*Vereniging Weekblad Bluf! c. Paesi Bassi*), il segreto medico (*Éditions Plon c. Francia*), o ancora delle informazioni di carattere commerciale che invitano a una discussione su delle pratiche professionali proprie di un particolare settore di attività (*Herbai c. Ungheria*, §§ 41-43).

384. La Corte ritiene che occorra adottare un'interpretazione dei termini «impedire la divulgazione di informazioni riservate», utilizzati nel secondo paragrafo dell'articolo 10 della Convenzione, che comprenda le informazioni riservate divulgate sia da una persona soggetta a un obbligo di riservatezza che da una terza persona e, in particolare, da un giornalista (*Stoll c. Svizzera* [GC], § 61).

385. Per quanto riguarda le informazioni riservate o segrete relative alle attività e alle decisioni dello Stato, la Corte ritiene che la libertà di stampa sia tanto più importante in quanto tali informazioni sfuggono al controllo democratico o giudiziario. In tale contesto, la divulgazione di informazioni detenute dallo Stato svolge un ruolo fondamentale in una società democratica, in quanto consente alla società civile di controllare le attività del governo al quale ha affidato la protezione dei propri interessi (*Görmüş e altri c. Turchia*, § 48; *Stoll c. Svizzera* [GC], § 110).

386. A questo proposito, la Corte fa riferimento anche al principio, adottato sotto l'egida del Consiglio d'Europa, secondo il quale la pubblicità dei documenti è la regola e la classificazione è l'eccezione, nonché alla [Risoluzione 1551 \(2007\)](#) dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa sull'equità dei procedimenti giudiziari nei casi di spionaggio o di divulgazione di segreti di Stato (*Stoll c. Svizzera* [GC], §§ 40-41).

387. La Corte ha constatato la diversità delle regolamentazioni negli Stati membri destinate a preservare la riservatezza o la segretezza di alcuni dati sensibili e a perseguire i comportamenti contrari a questo scopo. Essa ha sottolineato che gli Stati possono quindi avvalersi, in questo ambito, di un certo margine di apprezzamento (*Stoll c. Svizzera* [GC], § 107).

388. La condanna di un giornalista per divulgazione di informazioni considerate riservate o segrete può dissuadere i professionisti dei media dall'informare il pubblico su questioni di interesse generale. In tal caso, la stampa potrebbe non essere più in grado di svolgere il suo ruolo indispensabile di «cane da guardia», e la sua capacità di fornire informazioni precise e affidabili potrebbe risultarne diminuita (*Stoll c. Svizzera* [GC], § 110).

389. Secondo una copiosa giurisprudenza della Corte, la necessità di impedire la diffusione di tali informazioni non è più giustificata quando queste ultime sono già state rese pubbliche (*Weber c. Svizzera*, § 49), o è venuto meno il loro carattere riservato (*Observer e Guardian c. Regno Unito*, §§ 66-70; *Sunday Times c. Regno Unito (n. 2)*, §§ 52-56).

¹² Si veda il capitolo «[Error! Reference source not found.](#)» *infra*.

B. Criteri di valutazione

390. In molte cause riguardanti la divulgazione da parte dei giornalisti di informazioni riservate o di informazioni relative alla sicurezza nazionale, la Corte ha ritenuto che le misure statali costituiscano delle ingerenze nella libertà di espressione di questi ultimi (*Gîrleanu c. Romania*, §§ 71-72; *Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft SRG c. Svizzera*, § 22; *Dammann c. Svizzera*, § 28).

391. Nell'esame della necessità di un'ingerenza nell'esercizio della libertà di espressione, la Corte tiene conto di diversi criteri, ossia gli interessi in gioco, il comportamento dei ricorrenti, il controllo esercitato dai giudici interni e la proporzionalità della sanzione irrogata (*Stoll c. Svizzera* [GC], § 112).

392. Per valutare gli interessi in gioco, la Corte esamina prima di tutto se il contenuto del documento in questione possa contribuire a un dibattito pubblico su una questione di interesse generale (*Stoll c. Svizzera* [GC], §§ 118-124). In caso affermativo, essa tiene conto anche della natura degli interessi – pubblici o meno – che devono essere bilanciati con l'interesse pubblico dei lettori a venire a conoscenza dei documenti in questione (*ibidem*, §§ 115-116). A questo riguardo, la Corte ha ammesso in particolare che è nell'interesse generale mantenere la fiducia dei cittadini nelle autorità nazionali interessate (*Görmüş e altri c. Turchia*, § 63).

393. Inoltre, la Corte attribuisce un certo peso al fatto che il contenuto del documento in discussione era totalmente sconosciuto al pubblico (*Stoll c. Svizzera* [GC], § 113).

1. Contributo al dibattito pubblico su questioni di interesse generale

394. Nell'ambito di cause in materia di prevenzione della divulgazione di informazioni riservate, la Corte ha considerato che le seguenti questioni, tra altre, erano rilevanti per un dibattito di interesse generale: la divulgazione di lettere che riguardano questioni quali la separazione dei poteri, l'abuso di funzioni da parte di personalità politiche di alto rango e l'atteggiamento del governo nei confronti delle brutalità della polizia (*Guja c. Moldavia* [GC], § 88), le relazioni tra le forze armate e la politica generale (*Görmüş e altri c. Turchia*, § 56), una pubblicazione sui procedimenti penali e sul funzionamento della giustizia in generale (*Bédat c. Svizzera* [GC], § 63; *A.B. c. Svizzera*, § 47; *Dupuis e altri c. Francia*, § 42), delle dichiarazioni relative a un procedimento avviato per omicidio colposo su iniziativa di vittime di malattie insorte dopo una vaccinazione contro l'epatite B (*Mor c. Francia*, § 53), e la questione del risarcimento dovuto alle vittime dell'Olocausto per i beni non reclamati depositati su dei conti bancari svizzeri (*Stoll c. Svizzera* [GC], § 118).

395. La Corte considera, inoltre, che la libertà di espressione in ambito professionale non protegga solo le informazioni che contribuiscono manifestamente a un dibattito su questioni di interesse generale. Essa ha concluso che delle informazioni relative a una pratica professionale, diffuse online a beneficio di una ristretta cerchia di professionisti, e che invitavano alla discussione sulle pratiche commerciali del pubblico, non potevano essere escluse dall'ambito di applicazione dell'articolo 10 (*Herbai c. Ungheria*, § 43).

2. Il comportamento dell'autore della divulgazione

396. La Corte ritiene che, sul piano della deontologia professionale, si debbano prendere in considerazione due aspetti per valutare il comportamento dei giornalisti: il modo in cui questi ultimi sono venuti in possesso di informazioni riservate e la forma delle pubblicazioni in questione (*Stoll c. Svizzera* [GC], § 140).

397. Più in generale, la Corte ritiene che il modo in cui una persona viene a conoscenza di informazioni considerate riservate o segrete possa svolgere un certo ruolo nel bilanciamento degli interessi da operare nel contesto dell'articolo 10 § 2 (*Stoll c. Svizzera* [GC], § 141).

398. In una causa nella quale il ricorrente era stato sanzionato per divulgazione di informazioni militari riservate nell'ambito di un'inchiesta giornalistica, la Corte ha osservato che il ricorrente non era un membro delle forze armate, con gli specifici «doveri e responsabilità» che ciò avrebbe comportato (*Gîrleanu c. Romania*, § 90). Inoltre, essa ha rilevato che il ricorrente, che era un giornalista, non si era procurato le informazioni in questione con mezzi illegali, né si era attivato per cercare di ottenerle (*ibidem*, § 91).

399. In una causa nella quale il ricorrente aveva intercettato delle conversazioni non destinate a lui, fra cui quelle delle forze di polizia, la Corte ha rammentato che la nozione di «giornalismo responsabile» implica che, quando i comportamenti del giornalista sono contrari al dovere di rispettare le leggi penali di diritto comune, quest'ultimo deve sapere che si espone a sanzioni giuridiche, in particolare penali (*Brambilla e altri c. Italia*, § 64).

400. Ciò vale anche quando il giornalista ha fatto ricorso all'inganno o alla minaccia, o ha in altro modo esercitato delle pressioni per ottenere le informazioni volute (*Dammann c. Svizzera*, § 55).

401. Tuttavia, l'assenza di un comportamento illecito da parte del ricorrente non è necessariamente determinante per valutare se egli abbia agito nel rispetto dei suoi doveri e delle sue responsabilità (*Stoll c. Svizzera* [GC], § 144; *Fressoz e Roire c. Francia* [GC], § 52).

402. In una causa nella quale il ricorrente, che era un agente penitenziario, era stato riconosciuto colpevole di condotta illecita commessa nell'esercizio di funzioni pubbliche (*misconduct in public office*) per aver trasmesso in più occasioni, in cambio di denaro, delle informazioni sul carcere in cui lavorava a un giornalista della stampa scandalistica, la Corte ha confermato le conclusioni delle giurisdizioni interne, secondo le quali il ricorrente aveva consapevolmente tenuto dei comportamenti contrari ai doveri d'ufficio, e la sua condotta illecita era grave sia per portata che per ampiezza. Inoltre, la Corte ha anche attribuito molto peso, tenuto conto del contesto, al fatto che il comportamento del ricorrente aveva causato gravi danni agli altri detenuti e agli agenti, e aveva fortemente minato la fiducia del pubblico nel carcere. Da quanto esposto, la Corte ha dedotto che l'avvio dell'azione penale a carico del ricorrente era giustificato da seri motivi di interesse generale, in quanto necessario per il mantenimento dell'integrità e dell'efficacia dell'amministrazione penitenziaria, nonché della fiducia che il pubblico accordava a quest'ultima. Inoltre, la maggior parte delle informazioni trasmesse dal ricorrente non era di interesse generale, e gli atti del ricorrente erano stati motivati dal desiderio di guadagno e dalla sua antipatia per il direttore del carcere. Pertanto, la Corte ha concluso che la condanna penale del ricorrente era giustificata (*Norman c. Regno Unito*, §§ 88-90).

3. Il controllo esercitato dalle giurisdizioni nazionali

403. La Corte rammenta che non ha il compito di sostituirsi agli Stati parte alla Convenzione nella definizione dei loro interessi nazionali, in quanto ciò rientra nel nucleo essenziale della sovranità dello Stato. Tuttavia, è possibile che, nell'esaminare se vi sia stata un'ingerenza nell'esercizio dei diritti garantiti dall'articolo 10, si debba tener conto di considerazioni relative all'equità di un procedimento (*Görmüş e altri c. Turchia*, § 64; *Stoll c. Svizzera* [GC], § 137).

Ad esempio, l'applicazione puramente formale della nozione di «riservatezza» che vincolerebbe il giudice al punto da impedirgli di prendere in considerazione il contenuto materiale di documenti riservati per procedere a un bilanciamento degli interessi in gioco, ostacolerebbe il controllo della giustificazione di un'ingerenza nell'esercizio dei diritti protetti dall'articolo 10 della Convenzione (*Görmüş e altri c. Turchia*, §§ 64-66).

Analogamente, per quanto riguarda il controllo giurisdizionale della misura imposta, la Corte ha tenuto conto, nella causa *Gîrleanu c. Romania*, del fatto che i giudici non avevano esaminato nessuno degli elementi specifici del comportamento del ricorrente, né avevano verificato se le informazioni in questione fossero effettivamente di natura tale da costituire una minaccia per le strutture militari. La Corte ha ritenuto che questi giudici non avessero quindi bilanciato, da un lato, l'interesse a preservare

la riservatezza dei documenti in questione e, dall'altro, l'interesse di un'inchiesta giornalistica e l'interesse del pubblico ad essere informato della fuga di informazioni, o addirittura del contenuto effettivo di questi documenti (*ibidem*, § 95).

4. Proporzionalità delle sanzioni inflitte

404. Nella causa *Hadjianastassiou c. Grecia*, la Corte ha rammentato che in materia di sicurezza nazionale e nelle cause che riguardano delle sanzioni penali per la divulgazione di informazioni militari classificate, alle autorità nazionali deve essere lasciato un certo margine di apprezzamento (*ibidem*, § 47).

405. Tuttavia, nella causa *Gîrleanu c. Romania*, nella quale era in discussione una sanzione irrogata a un giornalista per un'inchiesta che lo stesso aveva condotto, il carattere relativamente modesto della sanzione pecuniaria che gli era stata inflitta non ha impedito alla Corte di constatare che vi era stata una violazione dell'articolo 10 della Convenzione. La Corte ha rilevato, in particolare, che il fatto stesso vi fosse stata una condanna assumeva talvolta più importanza dell'esiguità della pena inflitta. Inoltre, le sanzioni pronunciate erano volte ad impedire al ricorrente di pubblicare e condividere le informazioni classificate. Ora, secondo la Corte, dopo la declassificazione dei documenti, la decisione di infliggere o meno delle sanzioni avrebbe dovuto essere maggiormente ponderata (*ibidem*, § 98).

VIII. La protezione specifica degli informatori e di chi segnala irregolarità nella pubblica amministrazione

406. L'articolo 10 della Convenzione si applica ad alcune dichiarazioni volte a far emergere attività illecite o moralmente condannabili, e la giurisprudenza della Corte prevede una protezione particolare per tali attività. A tale proposito, dall'analisi di questa giurisprudenza emergono due categorie distinte: quella degli informatori e quella delle persone che segnalano delle irregolarità nella condotta degli agenti dello Stato o dei dipendenti pubblici (*Medžlis Islamske Zajednice Brčko e altri c. Bosnia-Erzegovina* [GC], §§ 80-84). Questa distinzione evidenzia dei criteri specifici di protezione basati sull'articolo 10 della Convenzione.

Per quanto riguarda la prima categoria di cause, gli scopi legittimi perseguiti sono soprattutto quelli di «impedire la divulgazione di informazioni riservate» e/o di proteggere i diritti altrui, mentre lo scopo legittimo più spesso invocato nella seconda categoria di cause è la protezione della reputazione e dei diritti altrui.

Le due caratteristiche essenziali che distinguono una categoria di cause dall'altra possono essere riassunte come segue.

407. In primo luogo, la qualità di informatore implica necessariamente un rapporto di lavoro, il che solleva la questione dei doveri di lealtà, di riservatezza e di discrezione del dipendente nei confronti del suo datore di lavoro (*Guja c. Moldavia* [GC], § 70), mentre questo tipo di rapporto non è una condizione necessaria per una segnalazione.

408. In secondo luogo, la segnalazione riguarda sempre un funzionario dello Stato (*Medžlis Islamske Zajednice Brčko e altri c. Bosnia-Erzegovina* [GC], § 80; *Zakharov c. Russia*; *Siryk c. Ucraina*; *Sofranschi c. Moldavia*), mentre gli informatori non necessariamente denunciano la condotta di funzionari pubblici. In effetti la Corte ha riconosciuto che la protezione relativa a un informatore può andare a beneficio sia di un dipendente del settore pubblico (*Guja c. Moldavia* [GC], § 8; *Bucur e Toma c. Romania*, § 7; *Langner c. Germania*, § 6) che di un dipendente del settore privato. Ad esempio, in una causa nella quale era in discussione il licenziamento di un'infermiera che aveva presentato una denuncia penale per carenze nelle cure dispensate dal suo datore di lavoro, una società a responsabilità limitata il cui azionista principale è il Land di Berlino, la Corte ha precisato che la

protezione in questione è necessaria anche quando, come nel caso di specie, i rapporti tra datore di lavoro e dipendente sono disciplinati dal diritto privato (*Heinisch c. Germania*, § 44).

409. La Corte ha fatto riferimento, a questo proposito, alla [Risoluzione 1729 \(2010\)](#) dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa sulla protezione degli «informatori», che riconosce l'importanza degli «informatori» – ossia qualsiasi persona preoccupata che lancia il segnale di allarme per far cessare dei comportamenti che possono rappresentare un rischio per altri – che permettono di rafforzare la responsabilizzazione e di combattere meglio la corruzione e la cattiva gestione sia nel settore pubblico che nel settore privato. La Corte ha invitato tutti gli Stati membri a rivedere la loro legislazione in materia di protezione degli informatori (*Heinisch c. Germania*, § 37).

410. La Corte si è anche basata sulla [Raccomandazione CM/Rec\(2014\)7](#) del Comitato dei Ministri sulla protezione degli informatori, che raccomanda agli Stati membri di dotarsi di un quadro normativo, istituzionale e giudiziario per proteggere le persone che, nell'ambito dei loro rapporti di lavoro, fanno segnalazioni o rivelano informazioni relative a minacce o a un pregiudizio per l'interesse generale. In particolare, la Corte ha fatto riferimento ai principi che raccomandano di istituire dei canali chiaramente definiti per la segnalazione e la rivelazione di informazioni, nonché ai principi relativi alla protezione degli informatori dalle ritorsioni (si vedano *Gawlik c. Liechtenstein*, §§ 39-40, e gli altri testi del Consiglio d'Europa e strumenti internazionali pertinenti, §§ 41-42; *Halet c. Lussemburgo* [GC], §§ 57, 123 e 125).

411. Al contrario, la Corte non ha riconosciuto la qualità di informatore a un ricorrente che lavorava come storico dell'arte per un museo pubblico, e che aveva inviato alle autorità competenti dello Stato alcune lettere anonime nelle quali denunciava ciò che considerava carenze nella gestione delle finanze e del personale da parte del suo datore di lavoro, ossia la direzione di un museo pubblico. In particolare, la Corte ha rilevato che il carattere generale delle affermazioni in questione e il fatto che fossero fortemente influenzate dal giudizio di valore del ricorrente portavano a relativizzare la gravità delle irregolarità denunciate; che il ricorrente non godeva di alcun accesso privilegiato o esclusivo alle informazioni contenute nelle lettere e non ne aveva alcuna conoscenza diretta; che il ricorrente non era tenuto a un obbligo di segretezza/di discrezione tanto che la sua causa non poteva essere assimilata a una situazione di divulgazione pubblica di informazioni interne nell'interesse generale. A differenza di un informatore, il ricorrente non era l'unico ad essere a conoscenza – o non faceva parte di un piccolo gruppo di persone che erano le uniche ad essere a conoscenza – di ciò che stava accadendo sul suo posto di lavoro, e ad essere quindi nella posizione migliore per agire nell'interesse generale, avvertendo il suo datore di lavoro o l'opinione pubblica (*Wojczuk c. Polonia*, §§ 83-88).

A. La protezione degli informatori

412. La Corte ritiene che i dipendenti abbiano un dovere di lealtà, di riservatezza e di discrezione nei confronti del loro datore di lavoro, il che vale soprattutto per i dipendenti pubblici, dal momento che la natura stessa della funzione pubblica esige dai suoi membri un obbligo di lealtà e di riservatezza (*Ahmed e altri c. Regno Unito*, § 56; *De Diego Nafria c. Spagna*, § 37).

413. Per quanto riguarda il ruolo dei giornalisti in una società democratica, il loro obbligo di discrezione nei confronti del loro datore di lavoro non si applica con lo stesso vigore, poiché per la natura stessa delle loro funzioni essi devono trasmettere informazioni e idee (*Wojtas-Kaletka c. Polonia*, § 46; *Matúz c. Ungheria*, § 39). Inoltre, quando un giornalista è impiegato da una società pubblica di radiodiffusione o telediffusione, i suoi obblighi di lealtà e di moderazione devono essere bilanciati con il carattere pubblico della società di radiodiffusione (*ibidem*, § 39; *Wojtas-Kaletka c. Polonia*, § 47).

414. La Corte riconosce, tuttavia, che alcuni funzionari pubblici, nello svolgimento delle loro funzioni, possono venire a conoscenza di informazioni interne, eventualmente di natura segreta, la cui divulgazione o pubblicazione è di grande interesse per i cittadini. In tali condizioni, essa ritiene che la

denuncia, da parte di questi funzionari, di comportamenti o di atti illeciti constatati sul loro posto di lavoro debba essere protetta in determinate circostanze. Tale protezione può essere necessaria quando il funzionario interessato è il solo a sapere – o fa parte di un piccolo gruppo i cui membri sono i soli a sapere – ciò che accade sul suo luogo di lavoro, ed è quindi nella posizione migliore per agire nell'interesse generale informando il suo datore di lavoro o l'opinione pubblica (*Guja c. Moldavia* [GC], § 72; *Marchenko c. Ucraina*, § 46; *Heinisch c. Germania*, § 63; *Goryaynova c. Ucraina*, § 50). In altre parole, la Corte ritiene che la denuncia da parte di un ricorrente di un presunto comportamento illecito attribuibile al suo datore di lavoro richieda una protezione speciale ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione (*Langner c. Germania*, § 47; *Heinisch c. Germania*, § 43).

415. Nella causa *Guja c. Moldavia* [GC], la Corte ha individuato sei criteri per valutare la proporzionalità di una violazione della libertà di espressione degli informatori (§§ 73-78). Questi criteri sono stati consolidati e perfezionati nella causa *Halet c. Lussemburgo* [GC], §§ 120-154, nella quale la Corte ha ribadito il suo approccio che consiste nell'esaminare il rispetto di ciascuno di essi in modo autonomo, senza stabilire alcuna gerarchia e senza pronunciarsi sull'ordine in cui esaminarli.

416. Così, per quanto riguarda i mezzi scelti per procedere alla divulgazione, la Corte ritiene che l'informazione debba essere comunicata anzitutto al superiore della persona interessata o a un'altra autorità o organo competente. A questo proposito, essa ritiene che la divulgazione al pubblico debba essere prevista solo come ultima risorsa, laddove sia manifestamente impossibile agire diversamente (*Guja c. Moldavia* [GC], § 73; *Haseldine c. Regno Unito*, decisione della Commissione). Di conseguenza, la Corte deve esaminare se l'interessato disponesse di altri mezzi effettivi per far porre rimedio alla situazione che riteneva criticabile. Così, nella causa *Bucur e Toma c. Romania*, la Corte ha ritenuto che la divulgazione dei fatti denunciati all'opinione pubblica potesse essere giustificata, dato che lo Stato convenuto non aveva previsto alcuna procedura in materia, che il ricorrente aveva espresso le proprie preoccupazioni ai suoi superiori, e che aveva persino contattato uno dei deputati membro di una commissione parlamentare incaricata di controllare il servizio a cui era assegnato (§§ 95-100). Analogamente, nella causa *Matúz c. Ungheria*, la Corte ha osservato che l'opera che divulgava le informazioni in questione era apparsa solo dopo che il ricorrente aveva tentato, invano, di denunciare al suo datore di lavoro la dedotta censura (§ 47). Al contrario, in una causa nella quale il ricorrente, un ufficiale militare, aveva inviato all'Ispettorato generale dell'esercito un messaggio di posta elettronica con il quale segnalava un'appropriazione indebita di fondi da parte di un comandante, la Corte ha tenuto conto soprattutto del fatto che il ricorrente non aveva rispettato l'ordine gerarchico, negando così al suo superiore la possibilità di indagare sulla veridicità delle accuse (*Soares c. Portogallo*, § 48).

417. Tuttavia, questo ordine di priorità tra canali interni e canali esterni di segnalazione non ha, nella giurisprudenza della Corte, un carattere assoluto. La Corte ammette che alcune circostanze possono giustificare il ricorso diretto a una «via esterna di denuncia». In particolare, ciò accade quando la via di divulgazione interna manca di attendibilità o di effettività, quando l'informatore rischia di esporsi a ritorsioni, o quando l'informazione che quest'ultimo intende divulgare verte sull'essenza stessa dell'attività del datore di lavoro interessato. A questo proposito, la Corte ha sottolineato che il criterio relativo al canale di segnalazione deve essere valutato in funzione delle circostanze di ciascuna causa (*Halet c. Lussemburgo* [GC], §§ 121-122).

418. Per quanto riguarda l'interesse pubblico dell'informazione divulgata, la Corte ha precisato che questa nozione si valuta sia riguardo al contenuto dell'informazione divulgata che al principio della sua divulgazione. La valutazione dell'interesse pubblico alla divulgazione di informazioni segretate deve necessariamente essere effettuata tenendo conto degli interessi che la riservatezza è intesa a proteggere (soprattutto quando la divulgazione riguarda anche dei terzi). Per quanto riguarda la gamma delle informazioni di interesse pubblico che possono rientrare nell'ambito delle segnalazioni, la Corte ha indicato che il peso dell'interesse pubblico dell'informazione divulgata diminuisce a seconda che l'informazione si riferisca ad atti o pratiche illeciti, ad atti, pratiche o comportamenti riprovevoli, o a una questione che alimenta un dibattito che dà origine a controversie sull'esistenza o meno di un pregiudizio per l'interesse pubblico. Le informazioni che possono essere riconosciute di

interesse pubblico possono anche, in alcuni casi, riguardare il comportamento di soggetti privati, come le imprese. L'interesse pubblico di un'informazione deve essere valutato anche su scala sovranazionale – europea o internazionale – o dal punto di vista degli Stati terzi e dei loro cittadini. In conclusione, l'esame di questo criterio deve tener conto delle circostanze di ciascuna causa e del contesto nel quale questa si inserisce (*ibidem*, §§ 131-144).

419. Secondo la Corte, vi è un interesse pubblico a divulgare alcune carenze nelle cure dispensate da una casa di cura privata (*Heinisch c. Germania*, § 3), dei sospetti che un primario che lavorava in un ospedale pubblico avesse ripetutamente praticato l'eutanasia attiva (*Gawlik c. Liechtenstein*, § 73), un'appropriazione indebita di beni pubblici (*Marchenko c. Ucraina*, § 10), un abuso commesso da alcuni funzionari di alto livello che minava le basi democratiche dello Stato, o ancora l'atteggiamento del governo nei confronti delle brutalità commesse dalla polizia. La Corte ritiene che si tratti di questioni molto importanti che fanno parte del dibattito politico in una società democratica, delle quali l'opinione pubblica ha un interesse legittimo a essere informata (*Bucur e Toma c. Romania*, § 103; *Guja c. Moldavia* [GC], § 88).

420. Analogamente, la Corte ha ritenuto in diverse cause che la divulgazione di informazioni riguardanti l'indipendenza e l'imparzialità del potere giudiziario presenti un interesse pubblico. A suo parere, tali questioni rientrano nell'ambito della separazione dei poteri: «[i]n una società democratica, le questioni relative alla separazione dei poteri possono riguardare argomenti molto importanti di cui il pubblico ha un interesse legittimo ad essere informato, e che fanno parte del dibattito politico» (*Baka c. Ungheria* [GC], § 165; *Guja c. Moldavia* [GC], § 88). Così, dopo aver rilevato, nella causa *Kudeshkina c. Russia*, che la ricorrente aveva criticato pubblicamente il comportamento di molti responsabili e aveva affermato che le pressioni sui giudici erano all'ordine del giorno all'interno degli organi giudiziari, la Corte ha ritenuto che l'interessata avesse innegabilmente sollevato una questione di interesse generale molto importante che meritava di essere oggetto di un dibattito libero in una società democratica (§ 94).

421. L'autenticità dell'informazione divulgata è un altro fattore da prendere in considerazione (*Guja c. Moldavia* [GC], § 75). In effetti, l'esercizio della libertà di espressione comporta dei doveri e delle responsabilità, e chiunque scelga di divulgare delle informazioni deve verificare attentamente, per quanto le circostanze lo consentano, che esse siano esatte e attendibili (*Bladet Tromsø e Stensaas c. Norvegia* [GC], § 65; *Morissens c. Belgio*, decisione della Commissione). Ad esempio, nella causa *Gawlik c. Liechtenstein* (§§ 74-78), la Corte ha rilevato che le affermazioni del ricorrente secondo le quali il suo diretto superiore si era reso colpevole di eutanasia attiva in un ospedale si basavano unicamente su dati estratti dalle cartelle cliniche elettroniche, che non contenevano tutte le informazioni sullo stato di salute dei pazienti, fatto di cui l'interessato non poteva non essere a conoscenza essendo medico in questo ospedale. Il ricorrente aveva quindi comunicato i suoi sospetti in merito alla commissione di un reato grave a un organismo esterno senza consultare la versione cartacea delle cartelle cliniche, che contenevano informazioni esaustive sullo stato di salute dei pazienti. I giudici interni avevano ritenuto che l'interessato, se avesse proceduto a tale verifica, avrebbe immediatamente capito che i suoi sospetti erano infondati, e avevano quindi concluso che aveva agito in modo irresponsabile. La Corte ha affermato che il ricorrente non aveva verificato accuratamente, nella misura in cui le circostanze lo consentivano, che le informazioni da lui divulgate fossero esatte e attendibili. Nella causa *Halet c. Lussemburgo* [GC], §§ 124-127, la Corte ha inoltre sottolineato che spetta quindi agli informatori che desiderano beneficiare della protezione dell'articolo 10 della Convenzione agire in modo responsabile, cercando di verificare, per quanto possibile, l'autenticità dell'informazione che desiderano divulgare, prima di renderla pubblica.

422. Inoltre, è anche opportuno valutare rispettivamente il peso del danno che la divulgazione in questione rischiava di causare all'autorità pubblica, e l'interesse che il pubblico poteva avere a ottenere tale divulgazione (*Guja c. Moldavia* [GC], § 76; *Hadjianastassiou c. Grecia*, § 45). A titolo di esempio, l'interesse generale alla divulgazione di informazioni che riferiscono comportamenti illeciti all'interno di un servizio nazionale di intelligence, o di pratiche discutibili da parte delle forze armate,

è così importante in una società democratica da prevalere sull'interesse a mantenere la fiducia del pubblico in queste istituzioni (*Bucur e Toma c. Romania*, § 115; *Görmüş e altri c. Turchia*, § 63). Analogamente, la Corte ha ritenuto che, sebbene un'affermazione secondo la quale la procura generale era oggetto di un'influenza indebita potesse produrre forti effetti negativi sulla fiducia del pubblico nell'indipendenza di questa istituzione, l'interesse generale alla divulgazione di tali informazioni fosse in ogni caso prevalente (*Guja c. Moldavia* [GC], §§ 90-91). Invece, nella causa *Gawlik c. Liechtenstein*, la Corte ha constatato che, sebbene la divulgazione di sospetti che un dirigente medico si fosse ripetutamente reso colpevole di eutanasia attiva in un ospedale pubblico fosse una questione di interesse generale, l'interesse del pubblico a ricevere questa informazione non poteva prevalere sull'interesse del datore di lavoro del ricorrente e del dirigente medico alla protezione della loro reputazione, dal momento che la fondatezza di questi sospetti non era stata sufficientemente verificata prima della loro divulgazione (§ 80). Nella causa *Halet c. Lussemburgo* [GC], §§ 145-148, la Corte ha riformulato i termini dell'operazione di bilanciamento da effettuare, precisando che, oltre al danno causato al datore di lavoro, occorre prendere in considerazione tutti gli effetti pregiudizievoli della divulgazione, dal momento che quest'ultima poteva ledere degli interessi privati (in particolare quelli di terzi) o pubblici (in particolare il bene economico in generale o la fiducia dei cittadini nell'equità e nella giustizia delle politiche fiscali degli Stati).

423. La motivazione del dipendente che procede alla divulgazione – vale a dire la questione se abbia o meno agito in buona fede – è un altro fattore da prendere in considerazione (*Guja c. Moldavia* [GC], § 77; *Halet c. Lussemburgo* [GC], §§ 128-130). In linea di principio, secondo la sentenza *Heinisch c. Germania*, nella quale la Corte ha ripreso i termini della *Risoluzione 1729 (2010)* dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, «ogni informatore deve essere considerato in buona fede, a condizione che abbia ragionevoli motivi per pensare che l'informazione divulgata fosse vera, anche se successivamente dovesse risultare che non lo era, e a condizione che non abbia obiettivi illeciti o contrari all'etica» (§ 80). Tuttavia, un atto motivato da un risentimento, da un'animosità personale, o dalla prospettiva di un vantaggio personale, in particolare un guadagno pecuniario, non giustifica un livello di protezione particolarmente elevato (*Guja c. Moldavia* [GC], § 77; *Haseldine c. Regno Unito*, decisione della Commissione). La Corte, quando deve esaminare questo punto, verifica soprattutto se il dipendente nutrisse un risentimento personale nei confronti del suo datore di lavoro o di qualsiasi altra persona che poteva essere danneggiata dalla divulgazione (*Guja c. Moldavia* [GC], § 93). A questo proposito, la Corte non ha accordato la protezione specifica che generalmente riconosce agli informatori in molte cause che riguardavano controversie di lavoro, o quando la denuncia interveniva nel contesto di un conflitto di interessi tra il datore di lavoro e il lavoratore (*Rubins c. Lettonia*, § 87; *Langner c. Germania*, § 47; *Aurelian Oprea c. Romania*, §§ 69-70). Nei casi in cui la buona fede del ricorrente non è mai stata messa in discussione nel corso del procedimento interno, la Corte tiene conto anche di questo elemento (*Wojtas-Kaleta c. Polonia*, § 51; *Matúz c. Ungheria*, § 44).

424. Infine, il sesto criterio per valutare la proporzionalità dell'ingerenza implica un'attenta analisi della pena inflitta e delle sue conseguenze (*Guja c. Moldavia* [GC], § 78). A questo proposito, in una causa nella quale al ricorrente era stata inflitta la sanzione massima prevista dalla legge (risoluzione del contratto di lavoro senza diritto a indennizzo), la Corte ha ritenuto che tale sanzione fosse estremamente severa, tenuto conto soprattutto dell'anzianità del ricorrente nell'azienda e della sua età, mentre si sarebbero potute prevedere altre sanzioni disciplinari, meno severe e più adeguate (*Fuentes Bobo c. Spagna*, § 49). Per contro, nella causa *Gawlik c. Liechtenstein*, la Corte ha ritenuto che il licenziamento senza preavviso del ricorrente (la sanzione più severa prevista dal diritto del lavoro) fosse giustificato tenuto conto delle conseguenze negative delle informazioni divulgate da quest'ultimo sulla reputazione del suo datore di lavoro e degli altri lavoratori (*ibidem*, § 85). Nei casi in cui una causa abbia avuto una risonanza mediatica, si deve inoltre tenere conto dell'effetto dissuasivo della sanzione non solo sugli altri lavoratori dell'impresa, ma anche sugli altri dipendenti del settore, quando la sanzione, per la sua severità, potrebbe dissuaderli dal segnalare ulteriori inadempienze (*Heinisch c. Germania*, § 91). In un'altra causa, la Corte ha ritenuto che una pena di un anno di reclusione non fosse giustificata, e che il fatto che questa pena era stata sospesa non

cambiasse nulla in quanto la condanna stessa non era stata cancellata (*Marchenko c. Ucraina*, §§ 52-53). Tuttavia, essa ha precisato che né la lettera dell'articolo 10 della Convenzione, né la sua giurisprudenza, escludevano che uno stesso atto potesse, eventualmente, dar luogo a una pluralità di sanzioni o generare molteplici ripercussioni, sul piano professionale, disciplinare, civile o penale e che, in molti casi, a seconda del contenuto della divulgazione e della natura del dovere di riservatezza o di segretezza che essa violava, il comportamento della persona che chiedeva la protezione di cui poteva beneficiare un informatore poteva legittimamente costituire un reato. Tuttavia, la natura e la severità delle pene inflitte a un ricorrente costituiscono degli elementi da prendere in considerazione nel valutare la proporzionalità dell'ingerenza in questione (*Halet c. Lussemburgo* [GC], § 149-154).

425. La Corte ritiene che i principi e i criteri sopra menzionati, fissati nella sentenza *Guja c. Moldavia* [GC], che riguardava un dipendente del settore pubblico, siano trasponibili ai rapporti di lavoro di diritto privato e si applichino al bilanciamento del diritto dei lavoratori di denunciare un comportamento illegale o un atto illecito del loro datore di lavoro con il diritto di quest'ultimo di proteggere la sua reputazione e i suoi interessi commerciali (*Heinisch c. Germania*, § 64; *Halet c. Lussemburgo* [GC], § 155).

B. La protezione nel contesto della segnalazione di irregolarità nella condotta di agenti dello Stato

426. Nella causa *Medžlis Islamske Zajednice Brčko e altri c. Bosnia-Erzegovina* [GC], la Corte ha considerato degno di interesse l'approccio della giurisdizione interna, che si era basata in sostanza sulla giurisprudenza elaborata dalla Corte in un insieme di cause analoghe e nelle quali aveva concluso, visti i fatti, che «gli imperativi della protezione sancita dall'articolo 10 della Convenzione dovevano essere valutati non alla luce degli interessi della libertà della stampa o della libera discussione di questioni di interesse generale, ma piuttosto alla luce del diritto del ricorrente di segnalare delle presunte irregolarità nel comportamento di funzionari pubblici» (§ 82, si vedano anche *Zakharov c. Russia*, § 23; *Siryk c. Ucraina*, § 42; *Sofranschi c. Moldavia*, § 29; *Bezymyanny c. Russia*, § 41; *Kazakov c. Russia*, § 28; *Lešník c. Slovacchia*).

427. La Corte ritiene che la possibilità per i cittadini di denunciare agli agenti dello Stato competenti una condotta, da parte di funzionari pubblici, che sembra loro irregolare o illecita costituisca «uno dei principi dello Stato di diritto» (*Medžlis Islamske Zajednice Brčko e altri c. Bosnia-Erzegovina* [GC], § 82; *Zakharov c. Russia*, § 26; *Kazakov c. Russia*, § 28; *Siryk c. Ucraina*, § 42) e serve a preservare la fiducia nella pubblica amministrazione (*Shahanov e Palfreeman c. Bulgaria*, § 63). Questo diritto di segnalare delle irregolarità è ancor più importante quando è esercitato da persone che si trovano sotto il controllo delle autorità, come i detenuti, e questo vale anche se le accuse contestate rischiano di alterare l'autorità degli agenti penitenziari nei loro confronti (*ibidem*, § 64).

428. La Corte ritiene che per i funzionari pubblici che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali i limiti della critica ammissibile siano più ampi rispetto a quelli di un semplice cittadino (*Medžlis Islamske Zajednice Brčko e altri c. Bosnia-Erzegovina* [GC], § 98; *Morice c. Francia* [GC], § 131). Tuttavia, i funzionari pubblici, per poter svolgere le loro funzioni, devono godere della fiducia del pubblico senza essere indebitamente disturbati, e può quindi essere necessario proteggerli da attacchi verbali offensivi mentre sono in servizio (*Janowski c. Polonia* [GC], § 33). Per quanto riguarda il caso particolare dei procuratori, la Corte ritiene che sia nell'interesse generale che essi, come i magistrati, godano della fiducia del pubblico. Può quindi essere necessario che lo Stato li protegga da accuse infondate (*Lešník c. Slovacchia*, § 54; *Chernysheva c. Russia* (dec.)).

429. La Corte ritiene che sia di «fondamentale importanza» il fatto che i ricorrenti abbiano espresso le loro doglianze tramite corrispondenza privata (*Zakharov c. Russia*, § 26; *Sofranschi c. Moldavia*, § 33; *Kazakov c. Russia*, § 29; *Raichinov c. Bulgaria*, § 48), e accetta di essere relativamente meno esigente per quanto riguarda la verifica da parte dei ricorrenti della veridicità delle accuse in questione

(si vedano, ad esempio, *Bezmyanny c. Russia*, §§ 40-41, nella quale il ricorrente aveva segnalato un presunto comportamento illecito da parte di un giudice che aveva deliberato in un procedimento che lo riguardava, *Lešník c. Slovacchia*, § 60, nella quale il ricorrente accusava di abuso di potere e di corruzione un procuratore che aveva respinto la sua denuncia contro una terza persona, e *Boykanov c. Bulgaria*, § 42, nella quale il ricorrente aveva segnalato una cattiva amministrazione in una lettera che era stata letta da due persone.

430. Nel caso in cui sia stata fatta una segnalazione mediante una lettera, la valutazione della buona fede del ricorrente, e degli sforzi compiuti da quest'ultimo per ricercare la verità, deve essere fatta secondo criteri più soggettivi e più flessibili rispetto a quelli di altri tipi di cause (*Medžlis Islamske Zajednice Brčko e altri c. Bosnia-Erzegovina* [GC], § 98 e i riferimenti citati).

431. Per quanto riguarda il profilo dell'autore della segnalazione, la Corte ritiene che, così come la stampa, una ONG che svolge un ruolo di cane da guardia pubblico avrà probabilmente un impatto maggiore quando segnalerà delle irregolarità commesse da agenti pubblici e spesso disporrà di maggiori mezzi per verificare e corroborare la veridicità delle critiche così formulate rispetto a un cittadino che riferisce il frutto delle sue osservazioni personali (*Medžlis Islamske Zajednice Brčko e altri c. Bosnia-Erzegovina* [GC], § 87). Di conseguenza, quando una ONG è all'origine di una segnalazione di irregolarità, è opportuno tener conto anche dei criteri che generalmente si applicano alla diffusione di dichiarazioni diffamatorie da parte dei media nell'esercizio della loro funzione di cane da guardia pubblico, vale a dire il grado di notorietà della persona interessata, l'oggetto del servizio giornalistico, il contenuto, la forma e le ripercussioni della pubblicazione, nonché il modo in cui sono state ottenute le informazioni, la veridicità delle stesse, e la severità della sanzione inflitta (*ibidem*, § 88; *Von Hannover c. Germania (n. 2)* [GC], §§ 108-113; *Axel Springer AG c. Germania* [GC], § 83).

IX. La libertà di espressione e il diritto di accesso a informazioni detenute dallo Stato

432. La questione se un diritto di accesso alle informazioni detenute dallo Stato rientri in quanto tale nell'ambito della libertà di espressione è stata oggetto di un progressivo chiarimento da parte degli organi della Convenzione, sia da parte della vecchia Commissione che da parte della Corte.

433. Nella causa *Magyar Helsinki Bizottság c. Ungheria* [GC], la Corte ha chiarito i suoi principi a tale riguardo. In questa causa, l'organizzazione non governativa ricorrente aveva richiesto l'accesso ad alcuni fascicoli dei servizi di polizia contenenti informazioni sulle commissioni d'ufficio e sul nome degli avvocati nominati d'ufficio, allo scopo di condurre uno studio a sostegno delle proposte di riforma del sistema delle commissioni d'ufficio degli avvocati della difesa. Mentre la maggior parte dei servizi di polizia aveva fornito le informazioni richieste, due di questi servizi non lo avevano fatto. La richiesta della ricorrente di accedere a queste informazioni era stata respinta dai giudici interni. La ricorrente sosteneva dinanzi alla Corte che questo rifiuto di accesso aveva comportato una violazione dei suoi diritti derivanti dall'articolo 10 della Convenzione.

A. Principi generali

434. La Corte considera che «il diritto alla libertà di ricevere informazioni vieta essenzialmente che un governo impedisca a qualcuno di ricevere informazioni che altri desiderano o possono acconsentire a fornirgli». Inoltre, «il diritto di ricevere informazioni non può essere inteso nel senso che esso impone allo Stato degli obblighi positivi di raccogliere e diffondere, *motu proprio*, delle informazioni». La Corte ritiene, peraltro, che l'articolo 10 non conferisca alla persona un diritto di accesso alle informazioni detenute da un'autorità pubblica, né obblighi lo Stato a fornirglielie. Tuttavia, un diritto e un obbligo

di questo tipo possono sorgere, in primo luogo, quando la divulgazione delle informazioni è stata imposta da una decisione giudiziaria divenuta esecutiva e, in secondo luogo, quando l'accesso all'informazione è determinante per l'esercizio, da parte della persona, del suo diritto alla libertà di espressione, in particolare «la libertà di ricevere e di comunicare informazioni», e quando il rifiuto di tale accesso costituisce un'ingerenza nell'esercizio di questo diritto (*Magyar Helsinki Bizottság c. Ungheria* [GC], § 156; *Cangi c. Turchia*, § 30).

435. La Corte ha inoltre precisato che vi è ingerenza nell'esercizio del diritto sopra citato stabilito nella sentenza *Magyar Helsinki Bizottság c. Ungheria* [GC], non soltanto nel caso di rifiuto di dare accesso a un'informazione, ma anche quando l'autorità pubblica competente, legalmente tenuta ad informare, fornisce informazioni non sincere, inesatte o insufficienti (*Association BURESTOP 55 e altri c. Francia*, §§ 85 e 108).

B. Criteri di valutazione per quanto riguarda l'applicabilità dell'articolo 10 e l'esistenza di un'ingerenza

436. In materia di accesso a informazioni detenute dallo Stato, le questioni relative all'applicabilità dell'articolo 10, da un lato, e, dall'altro, le questioni relative all'esistenza di un'ingerenza – che rientrano nel merito delle doglianze – sono spesso indissolubilmente legate (*Magyar Helsinki Bizottság c. Ungheria* [GC], §§ 71 e 117; *Center for Democracy and the Rule of Law c. Ucraina* (dec.), § 55; *Šeks c. Croazia*, § 35).

437. La Corte ritiene che la questione di stabilire se e in quale misura il rifiuto di dare accesso ad alcune informazioni costituisca un'ingerenza nell'esercizio del diritto alla libertà di espressione da parte di un ricorrente debba essere valutata caso per caso, alla luce delle circostanze particolari della causa, tenendo conto dei criteri pertinenti di seguito esposti, illustrati dalla giurisprudenza per definire più precisamente la portata di questo diritto (*Magyar Helsinki Bizottság c. Ungheria* [GC], § 157):

1. Lo scopo della richiesta di informazioni;
2. La natura delle informazioni ricercate;
3. Il ruolo di chi richiede informazioni;
4. La disponibilità delle informazioni.

438. Sebbene nella causa *Saure c. Germania* (dec.) § 34 sia espressamente indicato che questi criteri devono essere esaminati cumulativamente, la maggior parte delle altre cause non specifica se essi abbiano o meno un carattere cumulativo (*Rovshan Hajiyev c. Azerbaijan*, §§ 44-45; *Šeks c. Croazia*, § 37; *Namazli c. Azerbaijan* (dec.), § 31). La metodologia applicata nella causa *Namazli c. Azerbaijan* (dec.), §§ 33-38, può far pensare che non abbiano tale carattere.

1. Lo scopo della richiesta

439. Per concludere che l'articolo 10 della Convenzione è applicabile, la Corte ritiene, in particolare, che la persona che richiede l'accesso a delle informazioni detenute da un'autorità pubblica debba avere come scopo quello di esercitare la propria libertà di ricevere e comunicare informazioni e idee (*Magyar Helsinki Bizottság c. Ungheria* [GC], § 158).

440. Occorre quindi stabilire se l'accesso alle informazioni ricercate fosse un elemento essenziale dell'esercizio della libertà di espressione. Pertanto, la giurisprudenza della Corte attribuisce importanza al fatto che la raccolta delle informazioni ricercate era una tappa preparatoria importante nell'esercizio di attività giornalistiche o di altre attività volte ad aprire un dibattito pubblico o che costituiscono un elemento essenziale della partecipazione a tale dibattito (per una ONG, si veda *Társaság a Szabadságjogokért c. Ungheria*, §§ 27-28; per i giornalisti, *Österreichische Vereinigung zur Erhaltung, Stärkung und Schaffung c. Austria*, § 36; *Roşianu c. Romania*, § 63).

441. In una causa riguardante una persona che chiedeva la trasmissione di copia di una decisione giudiziaria emessa nell'ambito di un procedimento in cui non era parte, la Corte ha sottolineato che il ricorrente non aveva fornito alcuna ragione precisa per spiegare perché avesse bisogno di una copia della decisione per poter esercitare la sua libertà di ricevere e comunicare informazioni e idee (*Sioutis c. Grecia* (dec.), §§ 26-27; si vedano anche, in tal senso, *Tokarev c. Ucraina* (dec), § 21; e *Studio Monitori e altri c. Georgia*, nella quale alcuni membri di una ONG che conduceva delle inchieste giornalistiche e un ex avvocato avevano chiesto invano la comunicazione di sentenze penali riguardanti terze persone. La Corte ha dichiarato che, il fatto che i ricorrenti non avessero spiegato alla cancelleria del tribunale competente l'oggetto della loro richiesta, non le consentiva di accettare che le informazioni richieste fossero determinanti per l'esercizio del loro diritto alla libertà di espressione (§§ 40-42).

442. Nella causa *Center for Democracy and the Rule of Law c. Ucraina*, la ONG ricorrente aveva chiesto, invano, alla Corte costituzionale, copia dei pareri giuridici inseriti nel fascicolo di una causa che riguardava l'interpretazione di una questione costituzionale, ai quali la Corte aveva fatto riferimento nella sua decisione. Poiché la ONG non aveva fornito alcuna informazione per dimostrare di avere un'esperienza particolare o di svolgere delle attività legate alla questione di interpretazione in causa, la Corte ha ritenuto che l'accesso di quest'ultima ai pareri richiesti non fosse determinante per l'esercizio del suo diritto alla libertà di espressione (§ 57).

443. Al contrario, nella causa *Yuriy Chumak c. Ucraina*, nella quale il ricorrente, un giornalista difensore dei diritti umani e membro di una nota ONG riconosciuta che opera per la protezione dei diritti umani, aveva richiesto invano di avere accesso ad alcuni decreti presidenziali che, a suo parere, erano stati illecitamente classificati, la Corte ha concluso che, in considerazione delle funzioni dell'interessato, le informazioni da lui richieste erano necessarie per l'esercizio della sua professione di giornalista (§ 29). Nella causa *Šeks c. Croazia*, nella quale il ricorrente, un politico ritiratosi dalla vita politica, aveva chiesto di accedere ad archivi presidenziali classificati nell'ambito di ricerche che stava effettuando per scrivere un libro storico sulla creazione della Repubblica di Croazia, la Corte ha ritenuto che la questione essenziale non fosse se gli archivi fossero realmente indispensabili per la stesura del libro, e che fosse sufficiente il fatto che il ricorrente aveva cercato di accedervi per fornire ai suoi lettori una descrizione completa ed esatta della cronologia degli eventi verificatisi durante il periodo considerato (§ 38).

2. La natura delle informazioni ricercate

444. La Corte ritiene che le informazioni, i dati o i documenti ai quali si chiede l'accesso debbano generalmente soddisfare un criterio di interesse pubblico per dover essere divulgati in virtù della Convenzione. La definizione di ciò che potrebbe costituire un argomento di interesse pubblico dipende dalle circostanze di ciascuna causa. Sono di interesse pubblico le questioni che riguardano il pubblico a tal punto che esso possa legittimamente esservi interessato, che risvegliano la sua attenzione o lo preoccupano sensibilmente, soprattutto perché riguardano il benessere dei cittadini o la vita della collettività. Ciò vale anche per le questioni che possono essere molto dibattute, che trattano un tema sociale importante o che riguardano un problema di cui il pubblico avrebbe interesse ad essere informato. L'interesse pubblico non può essere ridotto alle aspettative di un pubblico che ama i dettagli della vita privata altrui, né al gusto dei lettori per il sensazionalismo o addirittura, a volte, per il voyeurismo (*Magyar Helsinki Bizottság c. Ungheria* [GC], §§ 161-162).

445. La Corte sottolinea che la posizione privilegiata che essa accorda nella sua giurisprudenza al discorso politico e al dibattito sulle questioni di interesse pubblico è un fattore da tenere in considerazione. La ragione per cui l'articolo 10 § 2 della Convenzione lascia poco spazio per delle restrizioni a questo tipo di espressione milita anche a favore della concessione di un diritto di accesso a questo tipo di informazioni in virtù dell'articolo 10 § 1, quando queste ultime sono detenute dalle autorità pubbliche (*Magyar Helsinki Bizottság c. Ungheria* [GC], § 163).

446. A titolo esemplificativo, possono rientrare nella categoria delle informazioni considerate di interesse pubblico:

- «Informazioni fattuali sull'uso di misure di sorveglianza elettronica» (*Youth Initiative for Human Rights c. Serbia*, § 24);
- «Informazioni relative a un ricorso costituzionale» e vertenti «su un argomento di importanza generale» (*Társaság a Szabadságjogokért c. Ungheria*, §§ 37-38);
- «Fonti documentarie originali ai fini di una ricerca storica legittima» (*Kenedi c. Ungheria*, § 43);
- Decisioni riguardanti delle commissioni su transazioni immobiliari (*Österreichische Vereinigung zur Erhaltung, Stärkung und Schaffung c. Austria*, § 42);
- «Titoli di atti giuridici emessi dal capo dello Stato, che verosimilmente facevano parte della legislazione ucraina» (*Yuriy Chumak c. Ucraina*, § 30).
- Informazioni sul numero di agenti ufficiali e di collaboratori informali del Servizio federale di intelligence tedesco e sul numero di coloro che, tra questi ultimi, erano stati membri di organizzazioni naziste (*Saure c. Germania* (dec.), §§ 4 e 36);
- Documenti classificati appartenenti agli archivi della presidenza della Repubblica di Croazia e di cui il ricorrente aveva bisogno per scrivere un libro sulla creazione dello Stato croato (*Šeks c. Croazia*, §§ 5 e 38).

447. Al contrario, la Corte ha ritenuto che la natura delle informazioni relative a un procedimento nel quale le parti erano un deputato e un uomo d'affari, sebbene le parti fossero conosciute dal pubblico, non rispondesse al criterio di interesse pubblico che deve essere soddisfatto per giustificare una divulgazione (*Sioutis c. Grecia* (dec.), § 30).

448. Non soddisfa il criterio dell'interesse pubblico nemmeno la richiesta di informazione da parte di un avvocato al fine di confutare le accuse rivolte contro il suo cliente e non di rivelare una colpa delle autorità incaricate dell'indagine nella causa del cliente o qualsiasi altra pratica corrente o comportamento scorretto ripetuto che sarebbe di natura tale da rientrare in un dibattito pubblico più ampio (*Tokarev c. Ucraina* (dec), §§ 22-23).

449. Analogamente, la Corte ha ritenuto che la richiesta di copia integrale delle ordinanze giudiziarie, ivi comprese alcune parti che non erano pubbliche ai sensi del diritto interno, relative a cause penali pendenti, motivata soltanto dal fatto che tali ordinanze riguardavano un'accusa di corruzione diretta contro ex alti funzionari dello Stato, non rispondesse al criterio di interesse pubblico, non assimilabile alla curiosità del pubblico (*Studio Monitori e altri c. Georgia*, § 42).

3. Il ruolo di chi richiede informazioni

450. Secondo la Corte, una conseguenza logica dei due criteri di cui sopra, uno dei quali riguarda lo scopo della richiesta di informazioni e l'altro la natura delle informazioni richieste, è che il ruolo particolare di «ricevere e comunicare» al pubblico le informazioni acquisite da colui che le ricerca assume una particolare importanza (*Magyar Helsinki Bizottság c. Ungheria* [GC], § 164).

451. La Corte riconosce questo ruolo ai giornalisti (*Roşianu c. Romania*, § 61; *Saure c. Germania* (dec.), § 35) e alle ONG le cui attività vertono su questioni di interesse pubblico (*Társaság a Szabadságjogokért c. Ungheria*; *Österreichische Vereinigung zur Erhaltung, Stärkung und Schaffung c. Austria*; *Youth Initiative for Human Rights c. Serbia*; *Association BURESTOP 55 e altri c. Francia*, § 88).

452. La Corte precisa, inoltre, che il diritto di accesso all'informazione non deve applicarsi esclusivamente alle ONG e alla stampa. Rammenta che anche i ricercatori universitari (*Başkaya e Okçuoğlu c. Turchia* [GC], §§ 61-67; *Kenedi c. Ungheria*, § 42; *Gillberg c. Svezia* [GC], § 93); *Šeks c. Croazia*, § 41) e gli autori di opere aventi ad oggetto argomenti di interesse pubblico (*Chauvy e altri*

c. Francia, § 68; *Lindon, Otchakovsky-Laurens e July c. Francia* [GC], § 48) beneficiano di un elevato livello di protezione.¹³

453. Invece, in una causa nella quale il ricorrente era un semplice cittadino che aveva richiesto copia di una decisione giudiziaria emessa nell'ambito di una causa in cui non era parte, senza affermare in alcun modo che avrebbe contribuito a facilitare la diffusione dell'informazione richiesta e a migliorare l'accesso del pubblico a quest'ultima, la Corte ha considerato che l'interessato non aveva fatto valere alcun ruolo specifico che gli avrebbe permesso di soddisfare questo criterio (*Sioutis c. Grecia* (dec.), § 31).

4. Informazioni già disponibili

454. La Corte ritiene che il fatto che le informazioni richieste siano già disponibili dovrebbe costituire un criterio importante nella valutazione complessiva della questione se un rifiuto di fornire tali informazioni possa essere considerato come un'«ingerenza» nell'esercizio della libertà di «ricevere e comunicare informazioni» protetta da tale disposizione (*Magyar Helsinki Bizottság c. Ungheria* [GC], § 170).

455. Così, nella causa *Társaság a Szabadságjogokért c. Ungheria*, la Corte ha tenuto conto del fatto che le informazioni ricercate erano «già disponibili» e non richiedevano alcun lavoro di raccolta di dati da parte delle autorità (*ibidem*, § 36; si veda, *a contrario*, *Guerra e altri c. Italia* [GC], § 53 *in fine*).

456. Nella causa *Yuriy Chumak c. Ucraina*, la Corte ha rilevato che i dati richiesti dal ricorrente si riferivano a un periodo piuttosto lungo (circa undici anni), ma ha ritenuto che tali dati fossero in linea di principio disponibili e accessibili, poiché le autorità non le avevano comunicato che la raccolta degli stessi avrebbe creato difficoltà o avrebbe costituito per esse un onere irragionevole (§ 32).

457. In un'altra causa, l'associazione ricorrente aveva lo scopo di studiare l'impatto dei trasferimenti di proprietà di terreni agricoli e forestali sulla società, e di esprimere dei pareri sui progetti di legge in tale materia. L'associazione ricorrente aveva richiesto informazioni che non si limitavano a un documento preciso, ma si riferivano a una serie di decisioni rese durante un certo lasso di tempo. La Corte ha esaminato se le ragioni addotte dalle autorità nazionali per respingere la richiesta di accesso dell'associazione fossero «pertinenti e sufficienti», e ha respinto l'argomentazione addotta da un'autorità interna che faceva riferimento alle difficoltà nel raccogliere le informazioni richieste. Per pronunciarsi in tal senso, la Corte ha ritenuto che buona parte delle difficoltà evocate dall'autorità in questione fossero ascrivibili a quest'ultima e fossero dovute alla sua stessa scelta di non pubblicare nessuna delle sue decisioni (*Österreichische Vereinigung zur Erhaltung, Stärkung und Schaffung c. Austria*, § 46).

458. Nella causa *Šeks c. Croazia*, nella quale il ricorrente, un politico che si era ritirato dalla vita politica, aveva chiesto di accedere ad archivi presidenziali nell'ambito di ricerche che stava conducendo per scrivere un libro storico sulla creazione della Repubblica di Croazia, la Corte ha fatto osservare che un'eventuale declassificazione dei documenti avrebbe costituito senza dubbio un processo laborioso che avrebbe mobilitato diverse autorità pubbliche, rilevando, tuttavia, che nulla indicava che i documenti richiesti non fossero già pronti e disponibili (§ 42).

459. Nella causa *Bubon c. Russia*, il ricorrente, un avvocato che scriveva articoli per diverse riviste giuridiche e banche dati e reti di informazione online, aveva chiesto alle autorità delle informazioni sul numero di persone dichiarate amministrativamente responsabili di prostituzione, sul numero di cause penali intentate e sul numero di persone dichiarate penalmente responsabili a tale riguardo. La Corte ha ritenuto che non vi fosse stata ingerenza nei diritti del ricorrente ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione, dal momento che le informazioni richieste erano non solo indisponibili, ma anche

¹³ Si veda il capitolo «Il ruolo di «cane da guardia pubblico»: maggiore protezione, doveri e responsabilità» *supra*.

inesistenti nella forma richiesta dal ricorrente (§ 44). Per quanto riguarda le informazioni generali sulle pene inflitte alle persone dichiarate colpevoli ai sensi di alcune disposizioni del codice penale, la Corte ha constatato che il ricorrente disponeva di un mezzo per accedere a tali informazioni e che non lo aveva utilizzato (§ 47; si veda, nello stesso senso, *Center for Democracy and the Rule of Law* (dec.), § 58).

460. Nella causa *Saure c. Germania* (dec.), il ricorrente, che lavorava come giornalista per un quotidiano, aveva chiesto informazioni sul numero di dipendenti e di collaboratori del Servizio federale di intelligence e dell'organismo che lo aveva preceduto che erano stati membri di organizzazioni naziste. Il Servizio federale di intelligence non ha potuto accogliere la sua domanda perché all'epoca non disponeva delle informazioni richieste, che una commissione indipendente di storici stava raccogliendo. La Corte ha fatto notare che il Servizio federale di intelligence non possedeva le informazioni richieste dal ricorrente – e neppure tutti i dati grezzi – e che l'obiettivo principale della richiesta presentata dal ricorrente era ottenere che le autorità conducessero ricerche e analisi di vasta portata al fine di produrre le informazioni in questione. La Corte ha ritenuto che la situazione fosse molto diversa da una situazione nella quale l'autorità dispone delle informazioni richieste e deve semplicemente compilarle, rammentando che l'articolo 10 non obbliga le autorità a raccogliere informazioni su richiesta di un ricorrente, in particolare quando ciò richiede molto lavoro e *a fortiori* quando l'autorità interessata non dispone nemmeno delle informazioni richieste (§§ 37-38). Pertanto, essa ha concluso che il ricorso era irricevibile per incompatibilità *ratione materiae* con le disposizioni dell'articolo 10 (§ 39).

C. Criteri di valutazione della necessità dell'ingerenza (proporzionalità dell'ingerenza allo scopo legittimo perseguito o giusto equilibrio tra diversi diritti o interessi)

461. Nella maggior parte delle cause che riguardano l'accesso a informazioni detenute dallo Stato, lo scopo legittimo invocato per giustificare la restrizione opposta ai ricorrenti è la protezione dei diritti altrui (*Magyar Helsinki c. Ungheria* [GC], § 186; *Társaság a Szabadságjogokért c. Ungheria*, § 34). Nella causa *Šeks c. Croazia*, la domanda del ricorrente volta a ottenere la declassificazione di alcuni documenti ai quali voleva accedere è stata respinta in nome della necessità di impedire qualsiasi danno irreparabile all'indipendenza, all'integrità e alla sicurezza nazionale della Repubblica di Croazia e alle sue relazioni estere. La Corte ha riconosciuto che il rifiuto in questione perseguiva uno scopo legittimo, che consiste nel proteggere l'indipendenza, l'integrità e la sicurezza del paese nonché le sue relazioni con l'estero (§ 61). Nella causa *Saure c. Germania*, § 51, la Corte ha riconosciuto che l'ingerenza in questione era volta a proteggere la sicurezza nazionale e a prevenire la divulgazione di informazioni riservate.

462. La Corte verifica, in primo luogo, se i diritti o gli interessi invocati per giustificare l'ingerenza in questione siano di natura e grado tali da comportare l'applicazione dell'articolo 8 della Convenzione e il loro bilanciamento con il diritto dei ricorrenti derivante dal primo paragrafo dell'articolo 10. A tale riguardo, la Corte prende in considerazione il contesto e la questione se la divulgazione delle informazioni in causa potesse essere considerata prevedibile, e sottolinea che, in alcune occasioni, le persone si impegnano consapevolmente o intenzionalmente in attività che sono o possono essere registrate o riportate pubblicamente. Secondo la Corte, ciò che una persona ha ragionevolmente diritto di aspettarsi per quanto riguarda il rispetto della sua vita privata può costituire un fattore significativo, anche se non necessariamente decisivo (*Magyar Helsinki Bizottság c. Ungheria* [GC], § 193).

463. Se l'articolo 8 non è applicabile, la Corte procede a un'analisi della proporzionalità dell'ingerenza allo scopo legittimo perseguito (*Magyar Helsinki Bizottság c. Ungheria* [GC], § 196). Pertanto, l'esame della Corte verte in particolare sulla questione se i giudici interni abbiano proceduto a una seria

valutazione del rispetto del diritto alla libertà di espressione riguardo all'articolo 10 della Convenzione. Essa sottolinea a tale proposito che qualsiasi restrizione a un'azione volta a pubblicare un'informazione che aveva lo scopo di contribuire a un dibattito su una questione di interesse generale deve essere oggetto di un controllo minuzioso (*ibidem*, § 199; si veda anche *Roşianu c. Romania*, § 67, nella quale la Corte ha ritenuto che il Governo non avesse addotto alcun argomento per dimostrare che l'ingerenza nel diritto del ricorrente era prevista dalla legge o perseguiva uno o più scopi legittimi).

464. Le garanzie procedurali contenute in un processo decisionale sono fattori da prendere in considerazione nel valutare la proporzionalità di un'ingerenza. Tuttavia, la portata di tali garanzie può dipendere dal contesto specifico di una causa. In particolare, la Corte ha affermato che nel contesto della sicurezza nazionale – ambito che tradizionalmente è al centro della sovranità dello Stato –, non è possibile aspettarsi che le autorità competenti forniscano nella loro motivazione tutti i dettagli che, ad esempio, vengono forniti nell'ambito di un procedimento civile o amministrativo. Fornire una motivazione dettagliata a sostegno del rifiuto di declassificare dei documenti segretissimi rischierebbe di essere contrario all'obiettivo che ha giustificato la loro classificazione (*Šeks c. Croazia*, § 71). Al contrario, nella causa *Association BURESTOP 55 e altri c. Francia* (§ 115), la Corte ha ritenuto che poiché l'accesso a informazioni esatte e attendibili sulla gestione dei rifiuti radioattivi – progetto che rappresenta un grande rischio ambientale – era particolarmente importante, le decisioni emesse dalle autorità nell'ambito di un procedimento in contraddittorio dovessero imperativamente essere dettagliate e debitamente motivate.

465. La Corte ha anche sottolineato che, dal momento che le autorità nazionali sono tenute a valutare la proporzionalità di un rifiuto di accesso basandosi sugli elementi di cui dispongono, i ricorrenti hanno il corrispondente obbligo di giustificare l'oggetto della domanda che sottopongono alle autorità nazionali, eventualmente nel corso del procedimento dinanzi ai giudici interni. Non è sufficiente che un ricorrente invochi un'argomentazione astratta secondo la quale certe informazioni devono essere accessibili in nome del principio generale di trasparenza (*Centre for Democracy and the Rule of Law c. Ucraina (dec.)*, § 54). Nella causa *Georgian Young Lawyers' Association c. Georgia (dec.)*, §§ 30-33, la Corte ha precisato che l'affermazione dell'associazione ricorrente, secondo la quale l'informazione di cui chiedeva comunicazione (cioè il nome degli agenti di polizia che erano stati sanzionati) era di interesse pubblico, era troppo generale, e che, inoltre, la ricorrente non aveva spiegato in che modo la loro identità potesse interessare la società nel suo insieme, nonostante le autorità avessero già diffuso delle informazioni sulla risposta data all'incidente in questione (ossia l'avvio di procedimenti disciplinari contro gli agenti di polizia) (per considerazioni analoghe, si vedano *Studio Monitori e altri c. Georgia*, §§ 40-42; *Mikiashvili e altri c. Georgia (dec.)*, § 53; *Namazli c. Azerbaijan (dec.)*, §§ 36-37 e 39).

466. In una causa nella quale il ricorrente non aveva fornito elementi a sostegno della sua richiesta di accesso ad alcune informazioni e si era limitato a invocare genericamente il ruolo di «cane da guardia» da lui svolto in qualità di giornalista, l'interesse generale delle informazioni che desiderava ottenere e il volume dei fascicoli in questione, la Corte ha ritenuto che l'interessato non avesse fornito alle autorità nazionali i mezzi per procedere al necessario esercizio di bilanciamento dei diversi interessi in gioco, e che non si potesse dunque rimproverare alle giurisdizioni interne di non aver proceduto a questo esercizio al fine di determinare se l'interesse del ricorrente a poter accedere ai fascicoli in questione prevalesse sulle considerazioni di sicurezza nazionale connesse a determinati documenti (*Saure c. Germania*, § 57).

D. La protezione dell'autorità e dell'imparzialità della giustizia e la libertà di espressione: il diritto alla libertà di espressione nel contesto del procedimento giudiziario e la partecipazione dei giudici al dibattito pubblico

467. Le cause esaminate nel presente capitolo illustrano i conflitti che possono sorgere tra il diritto alla libertà di espressione e degli interessi legittimi, ma anche tra questo diritto e altri diritti garantiti dalla Convenzione, quali il diritto a un processo equo e il principio che ne deriva – la presunzione di innocenza – garantiti dall'articolo 6 della Convenzione, nonché il diritto alla vita privata protetto dall'articolo 8 della Convenzione.

468. Di conseguenza, il presente capitolo menzionerà alcune cause relative alla libertà di espressione dei membri della magistratura, degli avvocati e degli imputati nell'ambito dei procedimenti giudiziari, nel contesto dei fatti di udienza e nel contesto delle dichiarazioni formulate al di fuori dell'aula, soprattutto dalla stampa.

Inoltre, saranno indicati i principi relativi alla copertura mediatica dei procedimenti giudiziari e la loro applicazione.

Infine, sarà riportata la giurisprudenza della Corte sulla libertà di espressione dei magistrati nel contesto più generale del dibattito pubblico, al di fuori del procedimento giudiziario.

E. Lo status particolare degli attori della giustizia e la loro libertà di espressione nel contesto del procedimento giudiziario

1. Magistrati¹⁴

469. I principi generali applicabili alla libertà di espressione dei giudici sono riassunti nei paragrafi 162-167 della sentenza *Baka c. Ungheria* [GC].

470. La missione particolare del potere giudiziario nella società impone ai magistrati un dovere di riservatezza (*Morice c. Francia* [GC], § 128). Tuttavia, quest'ultimo persegue una finalità particolare: la parola del magistrato, a differenza di quella dell'avvocato, è accolta come l'espressione di una valutazione obiettiva che vincola non solo colui che si esprime, ma anche, attraverso di lui, tutta l'istituzione della giustizia (*ibidem*, § 168).

471. Nell'esercitare il suo controllo, la Corte deve tener conto del fatto che, quando è in gioco la libertà di espressione dei funzionari, i «doveri e le responsabilità» di cui all'articolo 10 § 2 assumono un'importanza particolare, e ciò giustifica il fatto che sia lasciato alle autorità nazionali un certo margine di apprezzamento per valutare se l'ingerenza denunciata sia proporzionata allo scopo che consiste nel garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario (*Baka c. Ungheria* [GC], § 162; *Vogt c. Germania*, § 53; *Guja c. Moldavia* [GC], § 70; *Albayrak c. Turchia*, § 41).

472. Tenuto conto del posto eminente che occupa la magistratura tra gli organi dello Stato in una società democratica, questo approccio si applica anche alla libertà di espressione dei magistrati nell'esercizio delle loro funzioni, anche se questi ultimi non fanno parte dell'amministrazione in senso stretto (*Albayrak c. Turchia*, § 42; *Pitkevich c. Russia* (dec.)).

473. Per quanto riguarda i membri della magistratura, la Corte rammenta che ci si può aspettare che essi esercitino la loro libertà di espressione con moderazione ogni volta che l'autorità e l'imparzialità

¹⁴ Il termine «magistrato» si riferisce sia ai giudici che ai procuratori.

del potere giudiziario possono essere messe in discussione (*Wille c. Liechtenstein* [GC], § 64; *Kayasu c. Turchia*, § 92).

474. Secondo la Corte, lo status dei magistrati della procura, che beneficiano di una delega diretta della legge ai fini della prevenzione e della repressione dei reati e della protezione dei cittadini, attribuisce a questi ultimi un dovere di garante delle libertà individuali e dello Stato di diritto, mediante il loro contributo al corretto funzionamento della giustizia e quindi alla fiducia del pubblico in quest'ultima (*Kayasu c. Turchia*, § 91).

475. Nell'esercizio della loro funzione giurisdizionale, i giudici devono dimostrare la massima discrezione quando sono chiamati a trattare una causa, al fine di preservare la loro immagine di imparzialità (*Olujić c. Croazia*, § 59), ma anche quando esprimono critiche nei confronti di altri pubblici ufficiali, in particolare di altri giudici (*Di Giovanni c. Italia*).

476. La Corte sottolinea che i funzionari pubblici devono essere particolarmente vigili nell'esercizio del loro diritto alla libertà di espressione nel contesto di indagini in corso e, in particolare, quando sono essi stessi ad essere incaricati di condurre tali indagini, che contengono informazioni coperte dal segreto d'ufficio nell'interesse di una corretta amministrazione della giustizia (*Poyraz c. Turchia*, §§ 76-78).

477. Per quanto riguarda le dichiarazioni rilasciate dalle autorità su indagini penali in corso, la Corte ritiene che l'articolo 6 § 2, anche se non può impedire alle autorità di informare il pubblico su tali indagini, richieda tuttavia che esse lo facciano con la discrezione e la riservatezza necessarie per rispettare la presunzione di innocenza (*Fatullayev c. Azerbaijan*, §§ 159-162; *Garycki c. Polonia*, § 69; *Lavents c. Lettonia*, §§ 126-127; *Slavov e altri c. Bulgaria*, §§ 128-130).

478. La Corte insiste sull'importanza della scelta delle parole usate dai pubblici ufficiali nelle loro dichiarazioni su una persona che non è stata ancora giudicata e riconosciuta colpevole di un determinato reato (*Daktaras c. Lituania*, § 41; si vedano anche, per quanto riguarda alcune interviste rilasciate alla stampa nazionale, *Butkevičius c. Lituania*, § 50; *Gutsanovi c. Bulgaria*, §§ 197 e 202-203).

479. La Corte, quando ribadisce l'importanza, in uno Stato di diritto e in una società democratica, di preservare l'autorità del potere giudiziario, sottolinea anche che il corretto funzionamento dei tribunali non sarebbe possibile senza relazioni basate sulla considerazione e il rispetto reciproci tra i vari attori della giustizia, in primo luogo magistrati e avvocati (*Morice c. Francia* [GC], § 170).

2. Avvocati

480. Lo status specifico degli avvocati, intermediari tra i cittadini e i tribunali, conferisce loro una posizione centrale nell'amministrazione della giustizia. È a questo titolo che essi svolgono un ruolo chiave per assicurare la fiducia del pubblico nell'azione dei tribunali, il cui compito è fondamentale in una democrazia e in uno Stato di diritto (*Morice c. Francia* [GC], §§ 132-139; *Schöpfer c. Svizzera*, §§ 29-30; *Nikula c. Finlandia*, § 45; *Amihalachioaie c. Moldavia*, § 27; *Kyprianou c. Cipro* [GC], § 173; *André e altri c. Francia*, § 42; *Mor c. Francia*, § 42; *Bagirov c. Azerbaijan*, §§ 78 e 99).

481. Per credere nell'amministrazione della giustizia, il pubblico deve anche avere fiducia nella capacità degli avvocati di fornire una rappresentanza efficace (*Morice c. Francia* [GC], § 132; *Kyprianou c. Cipro* [GC], § 175).

482. Da questo ruolo particolare degli avvocati, professionisti indipendenti, nell'amministrazione della giustizia, deriva un certo numero di obblighi, soprattutto nella loro condotta (*Morice c. Francia* [GC], § 133; *Van der Mussele c. Belgio*; *Casado Coca c. Spagna*, § 46; *Steur c. Paesi Bassi*, § 38; *Veraart c. Paesi Bassi*, § 51; *Coutant c. Francia* (dec.)).

483. Se da un lato gli avvocati sono certamente soggetti a restrizioni riguardanti la loro condotta professionale, che deve essere improntata a discrezione, onestà e dignità, dall'altro essi godono anche di diritti e di privilegi esclusivi, che possono variare da una giurisdizione all'altra, quali, in generale, una

certa libertà per quanto riguarda i discorsi che tengono dinanzi ai tribunali (*Morice c. Francia* [GC], § 133; *Steur c. Paesi Bassi*, § 38).

484. Inoltre, tenuto conto del suo status specifico e della sua posizione nell'amministrazione della giustizia, l'avvocato non può essere assimilato a un giornalista. In effetti, i loro rispettivi posti e missioni nel dibattito giudiziario sono sostanzialmente diversi. Spetta al giornalista comunicare, nel rispetto dei suoi doveri e delle sue responsabilità, informazioni e idee su tutte le questioni di interesse generale, comprese quelle che riguardano l'amministrazione della giustizia. Da parte sua, l'avvocato agisce in qualità di attore della giustizia direttamente coinvolto nel funzionamento di quest'ultima e nella difesa di una parte, e non può quindi essere assimilato a un testimone esterno incaricato di informare il pubblico (*Morice c. Francia* [GC], §§ 148 e 168).

F. La copertura mediatica di procedimenti giudiziari

1. Metodologia

485. Il diritto di informare il pubblico e il diritto del pubblico di ricevere informazioni si scontrano con interessi pubblici e privati ugualmente importanti, che sono protetti dal divieto di divulgare informazioni coperte dal segreto istruttorio. Questi interessi sono: l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario, l'effettività dell'indagine penale e il diritto dell'imputato alla presunzione di innocenza e alla protezione della sua vita privata (*Bédat c. Svizzera* [GC], § 55).

Si tratta quindi tipicamente di diritti garantiti dall'articolo 6 § 2 della Convenzione (*Bladet Tromsø e Stensaas c. Norvegia* [GC], § 65; *Axel Springer SE e RTL Television GmbH c. Germania*, §§ 40-42; *Eerikäinen e altri c. Finlandia*, § 60) e dall'articolo 8 della Convenzione (*Bédat c. Svizzera* [GC], §§ 72 e segg.; *Axel Springer SE e RTL Television GmbH c. Germania*, § 40).

486. Per potersi pronunciare su un conflitto tra due diritti protetti in ugual misura dalla Convenzione, la Corte deve operare un bilanciamento degli interessi in gioco. L'esito del ricorso, in linea di principio, non può variare a seconda che quest'ultimo sia stato presentato dinanzi ad essa dalla persona che è oggetto di un articolo contestato o dall'autore di questo articolo (*Bédat c. Svizzera* [GC], §§ 52-53; *Egeland e Hanseid c. Norvegia*, §§ 53 e 63).

487. Pertanto, se il bilanciamento di questi due diritti da parte delle autorità nazionali è stato effettuato nel rispetto dei criteri stabiliti dalla giurisprudenza della Corte, ci devono essere motivi seri perché la Corte sostituisca il proprio parere a quello dei giudici interni (*Haldimann e altri c. Svizzera*, § 55).

488. Se il controllo della Corte non richiede il bilanciamento di due diritti tutelati in ugual misura, essa procede a un esame di proporzionalità. La Corte analizza l'ingerenza in questione alla luce della causa nel suo complesso, tenendo conto anche del contenuto delle dichiarazioni del ricorrente e del contesto in cui sono state fatte, per determinare se questa ingerenza fosse «basata su un bisogno sociale imperioso» e «proporzionata allo scopo legittimo perseguito», e se le motivazioni addotte dalle autorità nazionali per giustificarla potessero sembrare «pertinenti e sufficienti» (*Amihalachioaie c. Moldavia*, § 30).

2. Principi generali

489. La Corte ritiene che l'espressione «autorità del potere giudiziario» rifletta soprattutto l'idea che i tribunali costituiscono gli organi più appropriati per decidere sulle controversie giuridiche e pronunciarsi sulla colpevolezza o l'innocenza per quanto riguarda un'accusa in materia penale, che il pubblico li considera come tali e che la loro capacità di svolgere questo compito suscita rispetto e fiducia nei loro confronti (*Morice c. Francia* [GC], § 129; *Di Giovanni c. Italia*, § 71).

490. Da quanto detto dipende la fiducia che i tribunali di una società democratica devono ispirare non soltanto alla parte in giudizio, a cominciare, in ambito penale, dagli imputati *Kyprianou c. Cipro* [GC], § 172), ma anche all'opinione pubblica (*Morice c. Francia* [GC], § 130; *Kudeshkina c. Russia*, § 86).

491. In molte sentenze, la Corte ha insistito sulla particolare missione del sistema giudiziario, istituzione essenziale per ogni società democratica (*Di Giovanni c. Italia*, § 71; *Prager e Oberschlick c. Austria*, § 34).

492. Di conseguenza, come garante della giustizia, valore fondamentale in uno Stato di diritto, il potere giudiziario ha bisogno della fiducia dei cittadini nella sua azione affinché quest'ultima possa avere buon esito. Può anche risultare necessario proteggere la sua azione da attacchi distruttivi privi di un serio fondamento, soprattutto quando il dovere di riservatezza vieta ai magistrati coinvolti di reagire (*Morice c. Francia* [GC], § 128; *Di Giovanni c. Italia*, § 71; *Kudeshkina c. Russia*, § 86; *Anatolij Yeremenko c. Ucraina*, § 59; *Stancu e altri c. Romania*, § 135).

493. Per quanto riguarda lo scopo legittimo che consiste nel «garantire l'autorità del potere giudiziario», la Corte ha osservato che lo status e le funzioni delle autorità titolari dell'azione penale differiscono da un paese all'altro, e che la risposta alla questione se esse facciano o meno parte del potere giudiziario in quanto tale può quindi variare a seconda del paese interessato (*Goryaynova c. Ucraina*, § 56; *Stancu e altri c. Romania*, § 107). Nella causa *Stancu e altri c. Romania*, § 108, in cui i ricorrenti erano stati ritenuti responsabili al termine di un procedimento civile per diffamazione intentato da un alto procuratore, la Corte ha riconosciuto che la misura in questione perseguiva uno scopo legittimo che consisteva nel «garantire l'autorità del potere giudiziario» con riguardo al ruolo dei procuratori in Romania, all'assenza di una distinzione fondamentale, nel sistema giudiziario nazionale, tra lo status dei giudici e quello dei procuratori, all'importanza attribuita dalle autorità nazionali alla necessità di garantire l'imparzialità, l'indipendenza e l'autorità delle decisioni dei procuratori, elementi essenziali per preservare la fiducia del pubblico nel corretto funzionamento della giustizia, nonché alla posizione occupata all'epoca dal procuratore interessato e alle funzioni ad essa collegate.

494. Le restrizioni alla libertà di espressione autorizzate nel secondo paragrafo dell'articolo 10 «per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario» non consentono agli Stati di limitare tutte le forme di dibattito pubblico su questioni all'esame dei tribunali (*Worm c. Austria*, § 50).

495. Infatti, la Corte ritiene che sia inconcepibile che le questioni di cui sono investiti i giudici non possano, prima o contemporaneamente, essere discusse altrove, in riviste specializzate, sulla grande stampa o presso il pubblico in generale. Alla funzione dei media che consiste nel comunicare tali informazioni e idee si aggiunge il diritto, per il pubblico, di riceverne (*Bédat c. Svizzera* [GC], § 51).

496. A condizione che non si superino i limiti fissati ai fini di una corretta amministrazione della giustizia, le notizie sui procedimenti giudiziari, compresi i commenti, contribuiscono a far conoscere tali procedimenti, e sono quindi perfettamente compatibili con l'esigenza di pubblicità dell'udienza di cui all'articolo 6 § 1 della Convenzione. Alla funzione dei media che consiste nel comunicare tali informazioni e idee si aggiunge il diritto, per il pubblico, di riceverne (*Worm c. Austria*, § 50).

497. A questo proposito, la Corte fa regolarmente riferimento, alla [Raccomandazione Rec \(2003\)13](#) del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla diffusione di informazioni attraverso i media in relazione ai procedimenti penali, adottata il 10 luglio 2003 (si veda, ad esempio, *Dupuis e altri c. Francia*, § 42).

498. La Corte indica che i giornalisti che redigono degli articoli su procedimenti penali in corso devono fare attenzione a non superare i limiti fissati ai fini di una corretta amministrazione della giustizia e a rispettare il diritto della persona chiamata in causa di essere presunta innocente (*Du Roy e Malaurie c. Francia*, § 34), anche quando quest'ultima è un personaggio pubblico (*Worm c. Austria*, § 50).

499. La Corte ritiene, inoltre, che si debba tener conto del diritto di ogni persona di beneficiare di un processo equo come garantito dall'articolo 6 della Convenzione, il che, in materia penale, include il diritto a un tribunale imparziale. In questo contesto, i limiti del commento ammissibile possono non includere delle dichiarazioni che rischierebbero, intenzionalmente o meno, di ridurre le possibilità di una persona di beneficiare di un processo equo, o di minare la fiducia del pubblico nel ruolo svolto dai tribunali nell'amministrazione della giustizia penale (*Tourancheau e July c. Francia*, § 66).

3. Criteri di applicazione

500. I criteri di applicazione di seguito riportati non sono esaustivi. Alcune considerazioni complementari, applicabili in funzione degli interessi ai quali le pubblicazioni in questione possono recare pregiudizio, saranno esposte qui di seguito, nel punto 4.

a. Contributo al dibattito pubblico su questioni di interesse generale

501. Le questioni riguardanti il funzionamento della giustizia, istituzione essenziale per ogni società democratica, sono di interesse generale (*Morice c. Francia* [GC], § 128; *July e SARL Libération c. Francia*, § 67), il che implica un elevato livello di protezione della libertà di espressione che va di pari passo con un margine di apprezzamento delle autorità particolarmente ristretto (*Morice c. Francia* [GC], §§ 125 e 153; *July e SARL Libération c. Francia*, § 67).

502. L'«interesse generale» che si attribuisce alle dichiarazioni relative al funzionamento del potere giudiziario esiste anche quando il processo non è terminato per tutti gli imputati (*Morice c. Francia* [GC], § 125; *Roland Dumas c. Francia*).

503. Una certa ostilità (*E.K. c. Turchia*, §§ 79-80) e la gravità che eventualmente può caratterizzare alcune affermazioni (*Thoma c. Lussemburgo*, § 57) non fanno venir meno il diritto a una protezione elevata tenuto conto dell'esistenza di una questione di interesse generale (*Paturel c. Francia*, § 42).

504. La risonanza mediatica della causa che è stata oggetto delle dichiarazioni in contestazione può indicare in quale misura essa contribuisce a un dibattito di interesse generale (*Bédât c. Svizzera* [GC], § 64; *Morice c. Francia* [GC], § 151).

b. La natura o il contenuto delle affermazioni in contestazione

505. La Corte esamina la natura delle affermazioni in contestazione tenendo conto di tutte le circostanze del caso di specie, e in particolare degli interessi legittimi confliggenti con il diritto di informare il pubblico e il diritto del pubblico di ricevere informazioni, protetti dall'articolo 10 della Convenzione (si vedano, ad esempio, *Bédât c. Svizzera* [GC], §§ 58 e segg., per il segreto dell'istruzione e della presunzione di innocenza; *Morice c. Francia* [GC], §§ 154 e segg., per la protezione della reputazione dei giudici).

c. Modalità di acquisizione delle informazioni in contestazione

506. Il modo in cui una persona viene a conoscenza delle informazioni in contestazione è un criterio pertinente soprattutto per quanto riguarda le pubblicazioni che violano il segreto istruttorio (*Bédât c. Svizzera* [GC], § 56).

507. Nella causa *Bédât c. Svizzera* [GC], la Corte ha constatato che non era stato eccepito che il ricorrente si fosse procurato illecitamente le informazioni in questione. Tuttavia, essa ha ritenuto che questa circostanza non fosse determinante per valutare se il ricorrente avesse rispettato i suoi doveri e responsabilità al momento della pubblicazione di queste informazioni, visto che, in quanto giornalista professionista, egli non poteva ignorare che il materiale che stava per pubblicare era riservato (§ 57; si veda anche *Pinto Coelho c. Portogallo (n. 2)*, per l'uso non autorizzato della registrazione di un'udienza; *Dupuis e altri c. Francia*, per l'uso e la riproduzione in un libro di materiale contenuto nel fascicolo di un'indagine penale in corso).

d. Proporzionalità del divieto di pubblicazione o della sanzione

508. Chiamata ad esaminare un divieto generale e assoluto di pubblicazione che era specifico dei procedimenti penali avviati su denuncia con costituzione di parte civile e non si applicava a quelli avviati su richiesta della procura o su semplice denuncia, la Corte ha considerato che tale disparità di trattamento del diritto all'informazione non sembrava fondata su alcuna ragione oggettiva, e ostacolava totalmente il diritto per la stampa di informare il pubblico su argomenti che, anche se riguardavano un procedimento penale con costituzione di parte civile, potevano comunque essere di interesse pubblico (*Du Roy e Malaurie c. Francia*, § 35).

509. Per contro, la Corte ha considerato che una restrizione limitata e temporanea, che vietava qualsiasi riproduzione letterale di atti procedurali fino a quando questi ultimi fossero stati letti in udienza pubblica, non impediva l'analisi o il commento di questi atti, o la pubblicazione di una informazione il cui contenuto era stato tratto dal procedimento stesso, e non ostacolava totalmente il diritto per la stampa di informare il pubblico (*Tourancheau e July c. Francia*, § 73).

510. In una causa relativa a un'ingiunzione interlocutoria che vietava a una giornalista di riferire su un incidente che coinvolgeva un giudice e sul relativo procedimento giudiziario, la Corte ha ritenuto che, per la sua portata eccessiva, la misura contestata avesse piuttosto intralciato l'autorità del potere giudiziario limitando la trasparenza del procedimento e mettendo in dubbio l'imparzialità del tribunale (*Obukhova c. Russia*, § 27).

511. Secondo la Corte, la questione della libertà di espressione è legata all'indipendenza della professione di avvocato, fondamentale per un funzionamento effettivo dell'amministrazione equa della giustizia (*Morice c. Francia* [GC], § 135; *Siałkowska c. Polonia*, § 111). Solo eccezionalmente un limite che riguarda la libertà di espressione dell'avvocato della difesa – anche attraverso una sanzione penale lieve – può essere considerato necessario in una società democratica (*Nikula c. Finlandia*, § 55; *Kyprianou c. Cipro* [GC], § 174; *Mor c. Francia*, § 44).

512. La Corte precisa che l'imposizione di una sanzione a un avvocato può inoltre produrre degli effetti diretti (procedimenti disciplinari) o indiretti, ad esempio in termini di immagine di quest'ultimo e di fiducia che il pubblico e i suoi clienti ripongono in lui (*Morice c. Francia* [GC], § 176; si vedano anche *Dupuis e altri c. Francia*, § 48; *Mor c. Francia*, § 61), o, più in generale, un effetto dissuasivo per la professione di avvocato nel suo complesso (*Pais Pires de Lima c. Portogallo*, § 67).

513. La Corte ha sempre sostenuto che la posizione dominante delle istituzioni dello Stato impone alle autorità di dimostrare moderazione nell'esercizio dell'azione penale in materia di libertà di espressione, soprattutto quando vi sono altre sanzioni possibili oltre alla pena detentiva.

514. In una causa che riguardava la condanna per «*contempt of court*» di un avvocato che si era comportato in modo inopportuno nel corso di un'udienza, la Corte ha rammentato che, sebbene spetti alle autorità giudiziarie e disciplinari nazionali, nell'interesse del corretto funzionamento della giustizia, sanzionare determinati comportamenti degli avvocati, queste autorità devono comunque vigilare affinché il controllo non costituisca per questi ultimi una minaccia avente un effetto inibitorio che pregiudicherebbe la difesa degli interessi dei loro clienti (*Bono c. Francia*, § 55; *Kyprianou c. Cipro* [GC], § 181; *Rodriguez Ravelo c. Spagna*, § 49).

515. In particolare, la Corte ha ritenuto che la natura sommaria e la mancanza di equità di una procedura di «*contempt*», che aveva portato alla condanna di un avvocato, avesse aggravato la mancanza di proporzionalità di questa condanna (*Kyprianou c. Cipro* [GC], §§ 171 e 181).

516. In una causa che riguardava la pubblicazione, sulla prima pagina di una rivista, di un articolo che riportava che una studentessa era stata violentata durante una festa di una squadra locale di baseball, la Corte ha ritenuto che fosse stato violato il diritto alla presunzione di innocenza dei componenti della squadra, e che le sanzioni penali inflitte ai giornalisti, da essa considerate compatibili con l'articolo 10 tenuto conto delle circostanze eccezionali del caso di specie, non fossero sproporzionate. La Corte ha

rilevato che queste accuse molto gravi erano state presentate come dichiarazioni di fatto, che i ricorrenti avevano omesso di verificare se si fondassero su una base fattuale, e che erano state pubblicate prima dell'avvio dell'indagine penale (*Ruokanen e altri c. Finlandia*, § 48).

517. In una causa nella quale il ricorrente, un avvocato che era anche un politico, era stato condannato per diffamazione nei confronti di un procuratore a seguito della pubblicazione di un libro in cui raccontava il proprio processo, la Corte ha rilevato che le dichiarazioni ritenute diffamatorie erano le stesse che l'interessato aveva pronunciato due anni prima, nel corso di un incidente in udienza. Essa ha rilevato che non era stato avviato nessun procedimento contro il ricorrente, né per oltraggio in virtù delle disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale, né per la sua qualità di avvocato, da parte delle autorità disciplinari. Inoltre, la Corte ha rilevato che il ricorrente, quando aveva riportato le dichiarazioni in questione nel suo libro, due anni dopo l'incidente in udienza, e dopo il suo proscioglimento, si era preoccupato di contestualizzarle e di spiegarle. Nella sua valutazione sulla proporzionalità, la Corte ha attribuito un certo peso al fatto che i giudici interni non avevano tenuto conto di questi elementi pertinenti (*Roland Dumas c. Francia*, §§ 47-49).

518. In materia di sanzione pecuniaria, il fatto che il procedimento sia di natura civile piuttosto che penale, e il carattere relativamente modesto di questo tipo di sanzione, non sono sufficienti per dissipare il rischio che quest'ultima abbia un effetto dissuasivo sul diritto alla libertà di espressione (*Anatoliy Yeremenko c. Ucraina*, § 107), anche se non è chiaro se il ricorrente abbia avuto difficoltà a pagarla (*Monica Macovei c. Romania*, § 96; *Stancu e altri c. Romania*, § 148).

4. Altre considerazioni legate al contesto relative agli interessi ai quali le pubblicazioni contestate possono recare pregiudizio

a. Pubblicazioni/dichiarazioni che possono influenzare lo svolgimento del procedimento giudiziario

519. La Corte tiene conto di vari aspetti della causa di cui è investita per valutare il potenziale impatto di una pubblicazione contestata sullo svolgimento del procedimento. Il momento della pubblicazione, la natura del suo contenuto (orientato o meno) e lo status (professionista o meno) dei giudici che hanno trattato la causa sono tra gli aspetti più spesso esaminati dalla Corte.

520. Per quanto riguarda l'importanza del momento della pubblicazione, in una causa la Corte ha osservato che l'articolo in questione era stato pubblicato in un momento cruciale del procedimento penale – quello della formulazione delle richieste – in cui il rispetto della presunzione di innocenza dell'imputato assumeva maggiore importanza (*Campos Dâmaso c. Portogallo*, § 35; si veda, per una pubblicazione prima dello svolgimento dell'udienza di assise, *Tourancheau e July c. Francia*, § 75; si veda anche *Dupuis e altri c. Francia*, § 44).

521. Lo status non professionale dei giudici che compongono una giuria chiamata a esprimersi sulla colpevolezza degli imputati, è un altro aspetto di cui la Corte tiene conto (*Tourancheau e July c. Francia*, § 75) per valutare in che misura una pubblicazione possa influenzare lo svolgimento di un procedimento giudiziario.

522. Considerato il margine di apprezzamento dello Stato, spetta in linea di principio alle giurisdizioni interne valutare la probabilità che dei giudici laici leggano l'articolo in questione, e l'influenza che quest'ultimo può avere (*Sunday Times c. Regno Unito (n. 1)*, § 63; *Worm c. Austria*, § 54).

523. Secondo la Corte, il fatto che nessun giudice laico possa essere chiamato a pronunciarsi in un determinato caso riduce i rischi che delle pubblicazioni influenzino l'esito del procedimento giudiziario (*Campos Dâmaso c. Portogallo*, § 35; *A.B. c. Svizzera*, § 55).

524. L'impatto della pubblicazione in contestazione sul processo di formazione dell'opinione e di adozione della decisione da parte del potere giudiziario è dimostrato quando l'articolo in questione è

formulato in modo da fornire un'immagine molto negativa dell'imputato, evidenziando alcuni aspetti inquietanti della sua personalità e concludendo che quest'ultimo faceva di tutto per rendersi indifendibile (*Bédat c. Svizzera* [GC], § 69).

525. Al contrario, la Corte ha ritenuto che il fatto che un giornalista ricorrente non avesse preso posizione sull'eventuale colpevolezza della persona interessata riducesse *in fine* il rischio che gli articoli in questione potessero influenzare l'esito di un procedimento giudiziario (*Campos Dâmaso c. Portogallo*, § 35).

b. Pubblicazioni che possono costituire una violazione del segreto istruttorio e della presunzione di innocenza

526. La Corte sottolinea che il segreto istruttorio serve a proteggere, da un lato, gli interessi dell'azione penale, prevenendo i rischi di collusione e il pericolo di scomparsa e di alterazione dei mezzi di prova e, dall'altro, gli interessi dell'imputato, in particolare sotto il profilo della presunzione di innocenza e, più in generale, dei suoi rapporti e interessi personali. È inoltre giustificato dalla necessità di proteggere il processo di formazione dell'opinione e di adozione della decisione da parte del potere giudiziario (*Bédat c. Svizzera* [GC], § 68; *Brisic c. Romania*, § 109; *Tourancheau e July c. Francia*, § 63; *Dupuis e altri c. Francia*, § 44).

527. Quando un caso è oggetto di copertura mediatica a causa della gravità dei fatti e delle persone che possono essere coinvolte, non si può sanzionare per violazione del segreto istruttorio un avvocato che si è limitato a rilasciare delle dichiarazioni personali su informazioni già note ai giornalisti e che questi ultimi si apprestano a diffondere, con o senza tali commenti. Tuttavia, un avvocato, quando si esprime pubblicamente, non è esonerato dal suo dovere di prudenza riguardo alla segretezza dell'istruzione in corso (*Morice c. Francia* [GC], § 138; *Mor c. Francia*, §§ 55-56).

528. In una causa che riguardava la destituzione di un procuratore generale che aveva comunicato informazioni ai media in merito a un'indagine su un traffico di influenze, la Corte ha rilevato che il ricorrente si era limitato a fornire una descrizione sommaria del fascicolo dell'accusa così come si presentava nella fase iniziale del procedimento, facendo attenzione a non nominare nessuna delle persone coinvolte prima del completamento dell'indagine, e a non rivelare il contenuto di documenti o elementi riservati del fascicolo. La Corte ha ritenuto che i giudici interni non avessero addotto motivi «pertinenti e sufficienti» a sostegno della loro decisione sulla violazione della segretezza di un'indagine penale (*Brisic c. Romania*, §§110-115).

529. In una causa relativa alla diffusione non autorizzata della registrazione audio di un'udienza da parte di una giornalista, la Corte ha concluso che l'interesse a informare il pubblico prevaleva sui «doveri e responsabilità» che incombevano sulla giornalista ricorrente. L'azione di quest'ultima mirava a denunciare un errore giudiziario che, a suo avviso, era stato commesso nei confronti di una delle persone condannate. La Corte ha tenuto conto, in particolare, di due elementi: in primo luogo, al momento della diffusione del servizio giornalistico in questione, la causa interna era già stata definita e non era più evidente che la divulgazione dei brani audio potesse avere un impatto negativo sull'interesse di una corretta amministrazione della giustizia. Inoltre, le voci dei partecipanti all'udienza erano state distorte in modo tale da impedire la loro identificazione (*Pinto Coelho c. Portogallo (n. 2)*, §§ 49-50).

530. In una causa che riguardava alcune limitazioni della copertura mediatica di un importante processo penale in Norvegia, la Corte ha rilevato che, a seconda delle circostanze, la trasmissione in diretta del suono e delle immagini da un'aula di udienza poteva influenzare il corso del processo, creare una ulteriore pressione su coloro che vi partecipavano, o persino influenzare indebitamente il loro comportamento e quindi pregiudicare una corretta amministrazione della giustizia. Essa ha osservato che gli ordinamenti giuridici degli Stati contraenti non sembrava esserci un consenso sulla questione se la trasmissione in diretta, radiofonica o televisiva, fosse per la stampa un mezzo

essenziale per comunicare informazioni e idee su un procedimento giudiziario (*P4 Radio Hele Norge ASA c. Norvegia* (dec.)).

c. Pubblicazione di informazioni relative alla vita privata delle parti nel procedimento

531. Nella causa *Bédat c. Svizzera* [GC] che riguardava la condanna di un giornalista per la pubblicazione di informazioni coperte dal segreto istruttorio, in particolare di lettere scritte da un imputato al giudice istruttore e di informazioni di natura medica, la Corte ha ritenuto che le autorità nazionali non solo avessero l'obbligo negativo di non divulgare consapevolmente informazioni protette dall'articolo 8, ma dovessero anche adottare delle misure per proteggere efficacemente i diritti di un imputato, in particolare il diritto al rispetto della sua corrispondenza (*ibidem*, § 76; si veda anche *Craxi c. Italia (n. 2)*, § 73).

532. Secondo la Corte, questo tipo di informazioni richiedeva il massimo grado di protezione sotto il profilo dell'articolo 8; tale constatazione era ancor più importante in quanto l'imputato non era noto al pubblico. Il semplice fatto che si trovasse al centro di un'indagine penale, per fatti molto gravi, non implicava che fosse assimilato a un personaggio pubblico che si mette deliberatamente al centro dell'attenzione (si vedano anche, in un contesto analogo, *Fressoz e Roire c. Francia* [GC], § 50; *Egeland e Hanseid c. Norvegia*, § 62; sull'obbligo di proteggere l'identità della vittima, si veda *Kurier Zeitungverlag und Druckerei GmbH c. Austria*).

d. Oltraggio al tribunale

533. La Corte riconosce che, a parte l'ipotesi di attacchi gravemente pregiudizievoli privi di fondamento serio, tenuto conto della loro appartenenza alle istituzioni fondamentali dello Stato, i magistrati possono, in quanto tali, essere oggetto di critiche personali entro i limiti consentiti, e non solo in modo teorico e generale. A questo titolo, i limiti della critica ammissibile nei loro confronti, quando agiscono nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, sono più ampi di quelli applicabili ai semplici cittadini (*Morice c. Francia* [GC], § 131; *July e SARL Libération c. Francia*, § 74; *Aurelian Oprea c. Romania*, § 74; *Do Carmo de Portugallo e Castro Câmara c. Portugallo*, § 40).

534. Tuttavia, può essere necessario proteggere l'azione del potere giudiziario da attacchi distruttivi privi di fondamento serio (*Prager e Oberschlick c. Austria*, § 34; *Lešnik c. Slovacchia*, § 54; per critiche formulate da un imputato nei confronti di un procuratore, si veda *Čeferin c. Slovenia*, §§ 56 e 58).

535. Per quanto riguarda gli avvocati, questi ultimi hanno il diritto di pronunciarsi pubblicamente sul funzionamento della giustizia, anche se le loro critiche non possono oltrepassare certi limiti (*Amihalachioaie c. Moldavia*, §§ 27-28; *Foglia c. Svizzera*, § 86; *Mor c. Francia*, § 43). Questi limiti sono fissati dalle norme di condotta generalmente imposte ai membri dell'ordine degli avvocati (*Kyprianou c. Cipro* [GC], § 173).

536. A questo proposito, la Corte fa riferimento ai dieci principi essenziali elencati dal Consiglio degli Ordini forensi europei, in particolare alla «dignità, onorabilità e probità», e al «contributo alla buona amministrazione della giustizia» (*Morice c. Francia* [GC], §§ 58 e 134). La Corte ritiene che tali norme contribuiscano a proteggere il potere giudiziario dagli attacchi gratuiti e infondati che potrebbero essere motivati solo da una volontà o da una strategia di spostare il dibattito giudiziario sul piano strettamente mediatico o di arrivare a uno scontro con i giudici che si occupano di una particolare causa.

537. Occorre peraltro distinguere a seconda che l'avvocato si esprima in aula o al di fuori dell'aula. Per quanto riguarda i «fatti d'udienza», dal momento che la libertà di espressione dell'avvocato può sollevare una questione sotto il profilo del diritto del suo cliente a un processo equo, l'equità milita in favore di uno scambio di opinioni libero, addirittura energico, tra le parti, e l'avvocato ha il dovere di «difendere con zelo gli interessi dei suoi clienti», il che lo porta talvolta a chiedersi se sia necessario o

meno opporsi alla linea di azione adottata dal tribunale o contestarla. Inoltre, la Corte tiene conto del fatto che le dichiarazioni in contestazione non escono dall'aula d'udienza (*Morice c. Francia* [GC], §§ 136-137).

538. Per quanto riguarda le dichiarazioni fatte fuori dall'aula, la Corte ritiene che la difesa di un cliente possa continuare con un'apparizione in un telegiornale o un intervento nella stampa e, in tale occasione, con un'informazione del pubblico su carenze che possono compromettere il buon andamento di un'istruzione (*Morice c. Francia* [GC], § 138). Ad esempio, la Corte ha rilevato che delle dichiarazioni, rilasciate da un avvocato dinanzi ai giornalisti dopo un'udienza, facevano parte di un'attività critica che poteva contribuire a far sì che il procuratore generale impugnasse la decisione di assoluzione, e ha considerato che queste dichiarazioni rientravano nella missione dell'avvocato in questione di difendere il suo cliente (*Ottan c. Francia*, § 58).

539. La Corte opera, peraltro, una distinzione a seconda della persona interessata: un procuratore, che è una «parte» al processo, deve «tollerare critiche molto ampie da parte dell'avvocato della difesa» (*Morice c. Francia* [GC], § 137; *Nikula c. Finlandia*, §§ 51-52; *Foglia c. Svizzera*, § 95; *Roland Dumas c. Francia*, § 48).

540. Così, in una causa nella quale un procuratore aveva intentato un'azione privata per diffamazione nei confronti di un avvocato che, durante un'udienza, aveva sollevato un'obiezione e letto ad alta voce una nota in cui lo accusava, la Corte ha ritenuto che tali critiche formulate da un avvocato nell'aula d'udienza, non apparse sulla stampa, fossero di natura procedurale e, di conseguenza, non costituissero un insulto personale (*Nikula c. Finlandia*, § 52; si veda anche *Lešník c. Slovacchia*).

541. Resta il fatto che gli avvocati non possono fare affermazioni così gravi da oltrepassare il commento ammissibile senza una solida base fattuale, né possono profferire ingiurie. La Corte valuta le affermazioni nel loro contesto generale, soprattutto per stabilire se possano essere considerate ingannevoli o sembrare un attacco gratuito, e per assicurarsi che le espressioni utilizzate nel caso in esame presentino un nesso sufficientemente stretto con i fatti del caso di specie (*Morice c. Francia* [GC], § 139 e i riferimenti citati).

542. In una causa che riguardava una lettera inviata dal ricorrente detenuto a un organo giudiziario regionale, la Corte ha stabilito una netta distinzione tra le critiche e gli insulti. Secondo la Corte, quando una persona aveva il solo scopo di insultare un tribunale o i giudici che lo componevano, non era in linea di principio contrario all'articolo 10 infliggerle una sanzione adeguata. Invece, essa ha ritenuto che la pena detentiva severa inflitta al ricorrente fosse sproporzionata rispetto alla gravità del reato commesso, soprattutto in considerazione del fatto che l'interessato non era mai stato condannato per un reato simile in passato, e che la lettera non era stata resa pubblica (*Skatka c. Polonia*, §§ 39-42).

543. In una causa nella quale il ricorrente era stato perseguito, sottoposto a detenzione e poi internato in un istituto psichiatrico per trentacinque giorni a causa del contenuto, giudicato oltraggioso, di lettere inviate ad alcuni magistrati, la Corte ha osservato che le dichiarazioni del ricorrente particolarmente aspre, virulente e offensive nei confronti di diversi magistrati erano rimaste annotate in alcuni scritti e non erano state portate a conoscenza del pubblico. Da ciò essa ha concluso che il loro effetto sulla fiducia del pubblico nella giustizia era rimasto del tutto limitato. La Corte ha rilevato, peraltro, che il procuratore che aveva richiesto che il ricorrente fosse sottoposto a detenzione aveva partecipato al procedimento con il quale quest'ultimo era stato messo sotto tutela e, pertanto, non ignorava, quando aveva richiesto la detenzione, che lo stato di salute mentale del ricorrente suscitava quanto meno degli interrogativi e poteva essere la causa delle sue azioni (*Ümit Bilgiç c. Turchia*, §§ 133-136).

544. In una causa nella quale il ricorrente, un avvocato che aveva sporto denuncia per corruzione dinanzi al Consiglio superiore della magistratura contro un magistrato che aveva statuito in una causa civile riguardante un suo cliente, era stato condannato a versare un'indennità di 50.000 euro al giudice

in questione, la Corte ha ritenuto che la sanzione in causa fosse eccessiva e non avesse permesso di mantenere il giusto equilibrio richiesto. In particolare, essa ha rilevato che i giudici interni avevano considerato che, anche se non era stata portata a conoscenza del pubblico, la denuncia era stata oggetto di discussioni nell'ambiente giudiziario. A questo proposito, la Corte ha ritenuto che il ricorrente non potesse essere considerato responsabile delle fughe di notizie nell'ambito di un procedimento che doveva rimanere riservato (*Pais Pires de Lima c. Portogallo*, § 66).

G. La partecipazione dei giudici al dibattito pubblico

545. Il fatto che una questione che suscita un dibattito abbia delle implicazioni politiche non è di per sé sufficiente per impedire a un giudice di formulare osservazioni sull'argomento (*Wille c. Liechtenstein* [GC], § 67).

546. La Corte ha applicato questo principio in una causa riguardante la cessazione prematura del mandato del ricorrente alla presidenza della Corte suprema perché quest'ultimo aveva espresso il suo parere e le sue critiche, in particolare dinanzi al Parlamento, su alcune riforme costituzionali e legislative riguardanti l'organizzazione dei tribunali. In questa causa, la Corte ha attribuito una particolare importanza alla funzione svolta dal ricorrente – peraltro presidente del Consiglio nazionale della giustizia, il cui ruolo e compito consistevano soprattutto nell'esprimere il suo parere sulle riforme legislative che potevano avere un impatto sui tribunali e sull'indipendenza della giustizia (*Baka c. Ungheria* [GC], § 168).

547. La Corte ha rinviato a questo proposito agli strumenti del Consiglio d'Europa, i quali riconoscono che spetta a ciascun giudice promuovere e preservare l'indipendenza giudiziaria, e che i giudici e i tribunali devono essere consultati e coinvolti nell'elaborazione delle disposizioni legislative concernenti il loro status e, più in generale, nel funzionamento della giustizia (si vedano il paragrafo 34 del *parere n. 3 (2002) del CCGE* e i paragrafi 3 e 9 della *Magna Carta dei giudici* (*Baka c. Ungheria* [GC], §§ 80-81)).

548. Per quanto riguarda il diritto generale dei giudici di esprimersi su questioni relative al funzionamento della giustizia, la Corte ha ritenuto che questi ultimi avessero non solo il diritto ma anche il dovere di esprimersi per difendere lo stato di diritto e l'indipendenza della giustizia quando questi valori fondamentali erano minacciati (*Żurek c. Polonia*, § 222).

549. In una causa nella quale la ricorrente sosteneva di essere stata destituita dalle sue funzioni giurisdizionali a causa di alcune dichiarazioni fatte nei media durante la sua campagna elettorale, la Corte ha osservato che l'interessata era stata privata di importanti garanzie procedurali nell'ambito del procedimento disciplinare avviato nei suoi confronti, e che la sanzione che le era stata inflitta era sproporzionata e poteva avere un «effetto dissuasivo» nei confronti dei giudici che desideravano partecipare al dibattito pubblico sull'efficacia degli organi giudiziari (*Kudeshkina c. Russia*, §§ 97-99; si vedano anche, per quanto riguarda un procuratore rimosso prematuramente dopo aver espresso pubblicamente delle critiche su alcune riforme giudiziarie, *Kövesi c. Romania*, §§ 205-208; *Eminağaoğlu c. Turchia*, nella quale era in discussione una misura di trasferimento disciplinare – successivamente sostituita da un ammonimento – adottata contro un magistrato in ragione delle dichiarazioni e critiche che quest'ultimo aveva fatto pubblicamente); e si veda *Kozan c. Turchia*, §§ 64-70, riguardante un magistrato in servizio cui era stata inflitta una sanzione disciplinare per aver condiviso un articolo di stampa che criticava alcune decisioni dell'Alto consiglio dei giudici e dei procuratori, senza aggiungere alcun commento).

550. Nella causa *Previti c. Italia* (dec.), la Corte ha considerato che i giudici, nella loro qualità di esperti in materia giuridica, potevano esprimere le loro opinioni, ivi comprese le loro critiche, in merito ai progetti di legge del governo. La Corte ha ritenuto che, se espresse in modo adeguato, tali prese di posizione non gettavano discredito sull'autorità del potere giudiziario, né compromettevano l'imparzialità di quest'ultimo in una determinata causa. Secondo la Corte, la circostanza che, in

applicazione dei principi della democrazia e del pluralismo, alcuni magistrati o gruppi di magistrati possano, nella loro qualità di esperti in materia giuridica, esprimere riserve o critiche sui progetti di legge del governo non può pregiudicare l'equità dei procedimenti giudiziari ai quali questi progetti potrebbero essere applicati (§ 253).

551. Al contrario, in una causa nella quale un giudice della Corte costituzionale lamentava di essere stato destituito dalle sue funzioni per aver espresso pubblicamente le sue opinioni – in una lettera che aveva inviato ad alti rappresentanti dello Stato, in alcune interviste concesse ai media e durante una conferenza stampa non autorizzata – sui lavori della Corte costituzionale, che accusava di corruzione, la Corte ha osservato che la decisione di destituirlo era principalmente motivata dai ragionevoli sospetti sull'imparzialità e sull'indipendenza del ricorrente, e dal suo comportamento, ritenuto incompatibile con il ruolo di un giudice. La Corte ha concluso che la doglianza formulata dal ricorrente sotto il profilo dell'articolo 10 era manifestamente infondata (*Simić c. Bosnia-Erzegovina* (dec., §§ 35-36).

552. Analogamente, nella causa *M.D. e altri c. Spagna*, i ricorrenti, 20 magistrati in servizio nella regione della Catalogna, lamentavano di essere stati oggetto di un procedimento disciplinare per aver espresso la loro opinione firmando un manifesto sul «diritto di decidere» dei Catalani. La Corte ha ritenuto che l'avvio di procedimenti disciplinari non fosse di per sé sufficiente per avere un «effetto dissuasivo». In realtà, le autorità pubbliche non avevano inflitto alcuna sanzione ai ricorrenti, e il procedimento avviato dall'organo di gestione della magistratura faceva seguito a una denuncia presentata da un'altra parte. La Corte ha aggiunto che i magistrati avevano potuto proseguire la loro carriera professionale ed erano stati promossi secondo la consueta procedura, senza essere penalizzati dalla firma del manifesto. Ha quindi concluso che la loro doglianza era manifestamente infondata (§§ 88-91).

X. La libertà di espressione e gli scopi legittimi di sicurezza nazionale, integrità territoriale, pubblica sicurezza, difesa dell'ordine e prevenzione dei reati

553. Gli scopi legittimi menzionati nel presente capitolo sono spesso invocati in modo combinato, e talvolta insieme ad altri scopi legittimi, come la prevenzione della divulgazione di informazioni riservate (*Stoll c. Svizzera* [GC], § 53) o la protezione dei diritti altrui (*Brambilla e altri c. Italia*, § 50). A volte l'attenzione può essere rivolta a uno degli scopi legittimi invocati, come la «protezione dell'integrità territoriale», in risposta ai discorsi cosiddetti «separatistici» (*Sürek e Özdemir c. Turchia* [GC], § 50).

554. Molto spesso la lotta contro il terrorismo¹⁵ è citata come contesto predominante nelle cause che rientrano in questa categoria.

555. Le disposizioni di diritto interno che fanno riferimento a questi scopi legittimi sono molto diverse e sono contenute molto spesso nei codici penali o nelle legislazioni antiterrorismo, o talvolta nelle costituzioni.

A. Principi generali

556. In generale, la «necessità» di una qualsiasi limitazione dell'esercizio della libertà di espressione deve essere stabilita in modo convincente (*Sürek e Özdemir c. Turchia* [GC], § 57; *Dilipak c. Turchia*,

¹⁵ Si veda anche la [Guida tematica sul terrorismo](#).

§ 63). Spetta alla Corte determinare se i motivi adottati dalle autorità nazionali per giustificare la restrizione siano «pertinenti e sufficienti» (*Barthold c. Germania*, § 55; *Lingens c. Austria*, § 40).

557. Nel contesto della divulgazione di informazioni riservate in particolare, la Corte sottolinea che è opportuno applicare le nozioni di «sicurezza nazionale» e di «pubblica sicurezza» con prudenza, e interpretarle in modo restrittivo, facendovi ricorso solo quando sia stato dimostrato che era necessario impedire la pubblicazione di tali informazioni ai fini della protezione della sicurezza nazionale e della pubblica sicurezza (*Stoll c. Svizzera* [GC], § 54; *Görmüş e altri c. Turchia*, § 37).

558. Da un lato, la Corte ha ripetutamente affermato che l'articolo 10 § 2 della Convenzione non lascia spazio per restrizioni alla libertà di espressione nell'ambito del discorso e del dibattito politici (*Brasilier c. Francia*, § 41) o in quello delle questioni di interesse generale (*Sürek c. Turchia (n. 1)* [GC], § 61; *Lindon, Otchakovsky-Laurens e July c. Francia* [GC], § 46; *Wingrove c. Regno Unito*, § 58).

559. La libertà di espressione è particolarmente preziosa per i partiti politici e i loro membri attivi, e le ingerenze nella libertà di espressione di un politico, specialmente quando si tratta di un membro di un partito di opposizione, richiedono che la Corte eserciti un controllo molto rigoroso. I limiti della critica ammissibile sono più ampi nei confronti del governo che nei confronti di un semplice privato o anche di un politico (*Faruk Temel c. Turchia*, § 55; *Incal c. Turchia*, § 54; *Han c. Turchia*, § 29; *Yalçiner c. Turchia*, § 43).

560. Secondo la Corte, in una società democratica fondata sulla preminenza del diritto, le idee politiche che contestano l'ordine stabilito e la cui realizzazione è difesa con mezzi pacifici devono avere un'adeguata possibilità di esprimersi (*Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası c. Turchia*, § 70).

561. D'altra parte, la Corte tiene conto delle circostanze che attengono alle difficoltà legate alla lotta contro il terrorismo (*Gözel e Özer c. Turchia*, § 55; *Karataş c. Turchia*, § 51). In tale contesto, essa presta particolare attenzione alla necessità per le autorità di esercitare la loro vigilanza di fronte ad atti che possono generare ulteriore violenza, alla luce degli scopi legittimi del mantenimento della pubblica sicurezza, della difesa dell'ordine e della prevenzione dei reati, ai sensi dell'articolo 10 § 2 (*Leroy c. Francia*, § 36).

562. La Corte ritiene che le difficoltà legate alla lotta contro il terrorismo non siano di per sé sufficienti a dispensare le autorità nazionali dai loro obblighi derivanti dall'articolo 10 della Convenzione (*Döner e altri c. Turchia*, § 102). In altre parole, i principi che emergono dalla giurisprudenza della Corte relativa all'articolo 10 si applicano anche ad alcune misure adottate dalle autorità nazionali nel contesto della lotta contro il terrorismo per garantire la sicurezza nazionale e la pubblica sicurezza (*Faruk Temel c. Turchia*, § 58).

563. La Corte, tenendo conto delle circostanze di ciascuna causa e del margine di apprezzamento di cui dispone lo Stato, esamina se sia stato rispettato un giusto equilibrio tra il diritto fondamentale di una persona alla libertà di espressione e il diritto legittimo di una società democratica di proteggersi dalle attività di organizzazioni terroristiche (*Zana c. Turchia*, § 55; *Karataş c. Turchia*, § 51; *Yalçın Küçük c. Turchia*, § 39; *İbrahim Aksoy c. Turchia*, § 60).

564. Per quanto riguarda più specificamente la posizione presa pubblicamente da alcuni insegnanti in un contesto particolarmente sensibile, la Corte ritiene che, poiché gli insegnanti sono simbolo di autorità per i loro alunni nel campo dell'istruzione, i doveri e le responsabilità particolari che ad essi incombono valgono anche in una certa misura per le loro attività al di fuori della scuola (*Mahi c. Belgio* (dec.), §§ 31 – 32, e i riferimenti ivi citati). Così, nel contesto particolarmente teso che vi era all'interno di un istituto scolastico in seguito agli attentati di Parigi di gennaio 2015, la Corte ha ritenuto che le affermazioni di un insegnante, anche se non dovevano necessariamente essere considerate penalmente rilevanti, non essendovi incitamento all'odio, alla xenofobia o alla discriminazione, potessero legittimamente essere considerate incompatibili con il dovere di riservatezza a cui era tenuto l'insegnante (§ 34).

B. I criteri del controllo esercitato sulla giustificazione di un'ingerenza

1. Il contributo a un dibattito di interesse generale

565. La Corte ha dato una definizione esplicita della nozione di questione di interesse generale: sono di interesse generale le questioni che riguardano il pubblico a un punto tale che quest'ultimo può legittimamente esservi interessato, che destano la sua attenzione o lo preoccupano sensibilmente, soprattutto perché riguardano il benessere dei cittadini o la vita della collettività. Ciò vale anche per le questioni che possono dar luogo a controversie, che riguardano un tema sociale importante, o che si riferiscono a un problema di cui il pubblico avrebbe interesse a essere informato (*Satakunnan Markkinapörssi Oy e Satamedia Oy c. Finlandia* [GC], § 171; *Sürek e Özdemir c. Turchia* [GC], § 61).

566. In varie cause che riguardavano delle pubblicazioni che potevano pregiudicare la riservatezza di alcune informazioni relative alla sicurezza nazionale, la Corte ha sottolineato il contributo di queste pubblicazioni a dei dibattiti di interesse generale. Queste pubblicazioni erano giustificate, secondo la Corte, dall'esigenza di divulgare alcuni atti illegali commessi dai servizi di intelligence statali, e dal diritto del pubblico di esserne informato (*Observer e Guardian c. Regno Unito*, § 69; *Sunday Times c. Regno Unito (n. 2)*, §§ 54-55).

567. In una causa che riguardava la condanna del proprietario di una rivista per aver pubblicato un servizio giornalistico in cui accusava di atti di violenza alcuni funzionari impegnati nella lotta contro il terrorismo, la Corte ha osservato che, tenuto conto della gravità degli atti denunciati, era nell'interesse legittimo del pubblico conoscere non solo la natura del comportamento dei funzionari coinvolti, ma anche la loro identità. A questo proposito, la Corte ha rilevato che le informazioni contenute nel servizio giornalistico erano già state oggetto di articoli apparsi in altri giornali che, al contrario, non erano stati oggetto di alcuna azione penale (*Sürek c. Turchia (n. 2)* [GC], §§ 39-40).

2. La natura e il contenuto del discorso e il suo potenziale impatto: analisi del testo nel suo contesto

568. La questione fondamentale che si pone in questo tipo di cause è se i discorsi in questione possano alimentare o giustificare la violenza, l'odio o l'intolleranza. In alcune di queste cause, la Corte ha dovuto pronunciarsi sull'applicabilità dell'articolo 10 della Convenzione¹⁶.

569. Secondo la Corte, per stabilire se dei discorsi possano, nel loro insieme, essere qualificati come incitamento alla violenza, occorre prestare attenzione ai termini utilizzati, al contesto in cui si inserisce la loro pubblicazione, nonché al potenziale impatto del discorso (si vedano, ad esempio, *Özgür Gündem c. Turchia*, § 63; *Gözel e Özer c. Turchia*, § 52).

570. Uno dei fattori essenziali di cui la Corte tiene conto è il contesto politico e sociale in cui sono state fatte le affermazioni in questione (*Perinçek c. Svizzera* [GC], § 205), ad esempio: un contesto politico o sociale teso (*Mariya Alekhina e altri c. Russia*, § 218; *Zana c. Turchia*, §§ 57-60; *Sürek c. Turchia (n. 3)* [GC], § 40; *Erkizia Almandoz c. Spagna*, § 45), l'atmosfera durante le rivolte sanguinose in carcere (*Saygılı e Falakaoğlu c. Turchia (n. 2)*, § 28), i problemi di integrazione di migranti non europei in Francia, in particolare musulmani (*Soulas e altri c. Francia*, §§ 38-39; *Le Pen c. Francia* (dec.)), ovvero le relazioni tra le minoranze nazionali in Lituania subito dopo che era stata ristabilita la sua indipendenza (*Balsytė-Lideikiénė c. Lituania*, § 78)).

571. Un altro fattore che la Corte prende in considerazione è se le affermazioni, correttamente interpretate e valutate nel loro contesto immediato o più generale, possano essere considerate un appello diretto o indiretto alla violenza o una giustificazione della violenza, dell'odio o dell'intolleranza

¹⁶ Si veda la [Guida sull'articolo 17 della Convenzione \(divieto dell'abuso di diritto\)](#)

(*Perinçek c. Svizzera* [GC], § 206; si vedano, tra altre, *Incal c. Turchia*, § 50; *Sürek c. Turchia (n. 1)* [GC], § 6; *Özgür Gündem c. Turchia*, § 64; *Gündüz c. Turchia*, §§ 48 e 51; *Soulas e altri c. Francia*, §§ 39-41 e 43; *Balsytė-Lideikienė c. Lituania*, §§ 79-80; *Féret c. Belgio*, §§ 69-73 e 78; *Hizb ut-Tahrir e altri c. Germania* (dec.), § 73; *Kasymakhunov e Saybatalov c. Russia*, §§ 107-112; *Fáber c. Ungheria*, §§ 52 e 56-58; *Vona c. Ungheria*, §§ 64-6; *Lilliendal c. Islanda* (dec.), §§ 36-39).

572. La Corte ha sottolineato che era la combinazione dei suddetti fattori, piuttosto che ciascuno di essi considerato separatamente, ad aver svolto un ruolo determinante per l'esito della controversia (*Perinçek c. Svizzera* [GC], § 208).

573. Nella causa *Savva Terentyev c. Russia*, la Corte ha rilevato che le autorità interne si erano concentrate sulla forma e sul contenuto delle dichiarazioni in causa senza averle analizzate nel contesto dei dibattiti in cui si inserivano. Essa ha anche rilevato che le autorità interne non avevano mai cercato di valutare il rischio di ripercussioni dannose di queste affermazioni, tenendo debitamente conto del contesto politico e sociale nel quale erano state fatte, né della loro potenziale risonanza. Da ciò la Corte ha concluso che, poiché le autorità interne non avevano tenuto in considerazione tutti i fatti e i fattori pertinenti, i motivi da esse adottati non potevano essere ritenuti «pertinenti e sufficienti» per giustificare l'ingerenza nella libertà di espressione del ricorrente (§§ 82-84).

574. Quando delle opinioni non incitano alla violenza – ossia non raccomandano il ricorso ad azioni violente o a una vendetta sanguinosa, non giustificano la commissione di atti terroristici ai fini della realizzazione degli obiettivi dei loro sostenitori, e non si può considerare che possano favorire la violenza infondendo un odio profondo e irrazionale verso determinate persone, gli Stati contraenti non possono avvalersi della protezione dell'integrità territoriale, della sicurezza nazionale, della difesa dell'ordine o della prevenzione dei reati per limitare il diritto del pubblico di essere informato utilizzando il diritto penale per fare pressione sui media (*Sürek c. Turchia (n. 4)* [GC], § 60; *Gözel e Özer c. Turchia*, § 5; *Nedim Şener c. Turchia*, § 116; *Dilipak c. Turchia*, § 62).

575. Invece, laddove le affermazioni in questione incitano all'uso della violenza nei confronti di una persona, di un rappresentante dello Stato o di una parte della popolazione, le autorità nazionali godono di un margine di apprezzamento più ampio per esaminare la necessità di un'ingerenza nell'esercizio della libertà di espressione (*Sürek c. Turchia (n. 3)* [GC], § 37). Questo vale nel caso dei discorsi che fanno appello all'uso della forza armata (*ibidem*, § 40; *Taşdemir c. Turchia* (dec.)) o anche dei discorsi che potrebbero compromettere la pace civile, anche se l'autore delle affermazioni non ha apertamente fatto appello all'uso della forza come mezzo di azione, ma non si è nemmeno dissociato dal ricorso alla violenza (*Yalçiner c. Turchia*, § 46; *Zana c. Turchia*, § 58).

576. Nella causa *Zana c. Turchia*, la Corte ha evidenziato due criteri che riguardano la nozione di impatto potenziale del discorso in contestazione: da un lato, il ruolo e la funzione dell'autore del discorso e, dall'altro, la situazione in termini di contesto sociale in relazione all'oggetto del discorso (§§ 49-50; si veda anche *Yalçiner c. Turchia*, §§ 46-49).

577. Nella causa *Savva Terentyev c. Russia*, che riguardava la condanna a una pena detentiva di un blogger per alcune affermazioni offensive fatte su internet contro gli agenti di polizia, la Corte ha rilevato la natura offensiva, ingiuriosa e virulenta delle parole del ricorrente. Tuttavia, essa ha considerato che tali affermazioni non potevano essere interpretate come un tentativo di incitamento all'odio contro gli agenti di polizia, né potevano rischiare di provocare delle violenze e di creare così un pericolo chiaro e imminente che avrebbe giustificato la condanna del ricorrente. La Corte ha sottolineato, in particolare, che il ricorrente non era né un blogger noto né un utente popolare dei social media, e che quindi non era una personalità influente (§ 81).

578. La Corte riconosce, in particolare, la necessità di garantire una protezione elevata alle minoranze vulnerabili – soprattutto quelle la cui storia è segnata dall'oppressione e dalla discriminazione – contro i discorsi offensivi o diffamatori (*Savva Terentyev c. Russia*, § 76; *Soulas e altri c. Francia*, §§ 38-39; *Le Pen c. Francia* (dec.)). Nella causa *Savva Terentyev c. Russia*, la Corte ha osservato che le giurisdizioni

interne non erano riuscite a spiegare in che modo le forze di polizia, di cui peraltro nessun membro era stato identificato per nome, potessero essere vulnerabili (§§ 75-76).

579. Anche il mezzo di comunicazione delle affermazioni è un criterio importante per valutare l'impatto potenziale del discorso. La Corte ha quindi dichiarato che la condanna di una persona a causa della pubblicazione di una raccolta di poesie era sproporzionata, in considerazione della forma di espressione adoperata, che utilizzava un linguaggio metaforico e si rivolgeva a un pubblico ristretto (*Karataş c. Turchia*, § 52; si veda anche *Polat c. Turchia* [GC], § 47).

580. Inoltre, il supporto utilizzato può avere una certa importanza. A tale riguardo, un discorso diffuso dai media audiovisivi ha degli effetti molto più immediati e potenti di un discorso diffuso dalla stampa scritta (*Jersild c. Danimarca*, § 31; *Roj TV A/S v. Danimarca* (dec.), 2018, § 47; *Zemmour c. Francia*, 2022, § 62). Si possono anche menzionare le situazioni in cui un discorso è diffuso attraverso la distribuzione di volantini di un partito politico nel contesto di una campagna elettorale (*Féret c. Belgio*, § 76) o tramite internet, supporto che amplifica l'impatto potenziale del discorso. Dal momento che delle affermazioni chiaramente illecite, in particolare delle affermazioni diffamatorie, di odio o che incitano alla violenza, possono essere diffuse su internet come mai prima d'ora in tutto il mondo, in pochi secondi, e possono talvolta rimanere online per molto tempo (*Delfi AS c. Estonia* [GC], § 110), le comunicazioni online e il loro contenuto rischiano sicuramente molto più della stampa di pregiudicare l'esercizio e il godimento dei diritti e delle libertà fondamentali: è quindi essenziale, nel valutare l'influenza potenziale di una pubblicazione online, determinare la portata della visibilità di quest'ultima presso il pubblico (*Savva Terentyev c. Russia*, § 79; *Delfi AS c. Estonia* [GC], § 133).

581. È possibile individuare, nella giurisprudenza della Corte, diverse categorie di discorsi a seconda del loro contenuto e del loro impatto sugli scopi legittimi invocati. Anche se queste categorie non sono sempre chiaramente distinte, è opportuno descriverle insieme ai criteri specifici applicabili a ciascuna di esse. Queste categorie saranno trattate separatamente di seguito.

a. I discorsi separatistici e le pubblicazioni provenienti da organizzazioni illegali

582. In generale, la Corte ritiene che faccia parte dell'essenza della democrazia permettere la proposta e la discussione di progetti politici diversi, anche quelli che in un determinato momento rimettono in discussione l'organizzazione di uno Stato, purché non mirino a danneggiare la democrazia stessa (*Partito socialista e altri c. Turchia*, § 47).

583. Nel quadro della sua valutazione della proporzionalità di un'ingerenza, la Corte opera una distinzione tra i discorsi separatistici cosiddetti pacifici o democratici e i discorsi separatistici legati alla commissione di reati o di atti che perpetuano la violenza. Essa ha dichiarato proporzionata un'ingerenza nella libertà di espressione di un capo politico del movimento separatista basco francese, che consisteva nel fargli obbligo di astenersi, durante la sua liberazione condizionale, dal diffondere opere o dall'esprimersi in pubblico sui reati che aveva commesso, dal momento che l'interessato aveva mantenuto la possibilità di esprimersi sulla questione basca purché non menzionasse i reati per i quali era stato condannato (*Bidart c. Francia*, § 42).

584. La Corte tiene conto del contesto in cui il discorso è espresso, in particolare quando delle rivendicazioni separatistiche in una determinata regione sono accompagnate da un conflitto armato. Pertanto, anche se le nozioni di sicurezza nazionale e di pubblica sicurezza devono essere interpretate in modo restrittivo, la Corte ha ritenuto che le questioni relative al conflitto che si era svolto nella Repubblica cecena fossero molto sensibili e richiedessero quindi una particolare vigilanza da parte delle autorità (*Stomakhin c. Russia*, §§ 85-86; *Dmitriyevskiy c. Russia*, § 87).

585. La Corte ha ritenuto in alcune cause che per giustificare una ingerenza nella libertà di espressione, dei discorsi separatistici – espressi in queste cause sotto forma di slogan – dovevano avere un impatto sulla sicurezza nazionale o sull'ordine pubblico e presentare un pericolo chiaro e

imminente per questi obiettivi legittimi (*Gül e altri c. Turchia*, § 42; *Kılıç e Eren c. Turchia*, §§ 29-30; *Bülent Kaya c. Turchia*, § 42).

586. La condanna penale del redattore capo di un giornale regionale per aver pubblicato articoli presumibilmente scritti da alcuni leader di un movimento separatista, ricercati per un certo numero di reati molto gravi, non può essere giustificata, secondo la Corte, unicamente in base al profilo dei presunti autori (*Dmitriyevskiy c. Russia*, §§ 104 e 114; si vedano, nello stesso senso, *Ceylan c. Turchia* [GC], § 36; *Sürek e Özdemir c. Turchia* [GC], § 61; *Erdoğan e Ince c. Turchia* [GC], §§ 52 e 55; *Faruk Temel c. Turchia*, §§ 62 e 64; *Polat c. Turchia* [GC], § 47).

587. Per valutare se la pubblicazione di scritti provenienti da organizzazioni vietate crei un rischio di provocazione pubblica a commettere reati di terrorismo o di apologia del terrorismo, occorre prendere in considerazione non soltanto la natura dell'autore e del destinatario del messaggio, ma anche il contenuto degli scritti in questione e il contesto nel quale sono pubblicati. Nell'operare un bilanciamento tra i diversi interessi in gioco, le autorità nazionali devono tenere sufficientemente conto del diritto del pubblico di essere informato su un altro modo di considerare una situazione conflittuale, dal punto di vista di una delle parti in conflitto, per quanto ciò possa essere sgradevole per le stesse (*Gözel e Özer c. Turchia*, § 56).

588. Così, la Corte ha concluso che vi era stata violazione dell'articolo 10 della Convenzione in numerose cause contro la Turchia riguardanti la condanna di proprietari, caporedattori o editori di periodici, per la pubblicazione di dichiarazioni o di volantini provenienti da organizzazioni qualificate nel diritto interno come «terroristiche» (*Gözel e Özer c. Turchia*; *Karakoyun e Turan c. Turchia*; *Çapan c. Turchia*; *İmza c. Turchia*; *Kanat e Bozan c. Turchia*; *Demirel e Ateş c. Turchia*; *Özer c. Turchia* (n. 3)). Secondo la Corte, tali ingerenze producevano l'effetto di censurare parzialmente i professionisti dei media e di limitare la loro capacità di esporre pubblicamente un'opinione che aveva il suo posto nel dibattito pubblico – purché non incitasse direttamente o indirettamente alla commissione di reati terroristici (si vedano, in particolare, *Ali Gürbüz c. Turchia*, § 77, *Özgür Gündem c. Turchia*, §§ 62-64, e le quattro sentenze *Yıldız e Taş c. Turchia* (n. 1, n. 2, n. 3 e n. 4); per quanto riguarda la condanna di una persona per propaganda in favore di un'organizzazione terroristica solo perché questa persona partecipava ai funerali di membri di tale organizzazione, si veda *Nejdet Atalay c. Turchia*, §§ 20-23).

589. Al contrario, in una causa che riguardava il sequestro e la distruzione da parte delle autorità doganali svizzere di una grande quantità di materiale propagandistico che proveniva dal Partito dei Lavoratori del Kurdistan (PKK), la Corte ha considerato che il materiale in questione sosteneva ed esaltava la violenza e mirava a unire il maggior numero possibile di persone alla causa armata contro le autorità turche, e ha concluso che la restrizione era giustificata ai sensi dell'articolo 10 § 2 (*Kaptan c. Svizzera* (dec.)).

590. Va inoltre osservato che, in una causa che riguardava la condanna di una società televisiva che aveva trasmesso dei programmi che facevano l'apologia di un'organizzazione terroristica, la Corte ha concluso che la doglianza della società ricorrente non rientrava, in virtù dell'articolo 17, nell'ambito di applicazione dell'articolo 10. Per pronunciarsi in tal senso, essa ha esaminato il contenuto dei programmi, la loro presentazione e il nesso tra di essi e ha tenuto conto dei seguenti elementi: la copertura parziale dell'attualità accompagnata da ripetuti incitamenti a partecipare a combattimenti e ad azioni, alcuni incitamenti a unirsi all'organizzazione terroristica o alla lotta armata e la presentazione sotto una luce eroica di combattenti dell'organizzazione deceduti. Inoltre, la Corte ha osservato che i giudici nazionali avevano stabilito che, all'epoca dei fatti, questa organizzazione finanziava in misura significativa la società ricorrente (*Roj TV A/S c. Danimarca* (dec.)).

b. L'apologia e l'approvazione di atti criminali e/o terroristici

591. Chiamata a valutare la giustificazione di un'ingerenza in un discorso di apologia del terrorismo, la Corte esamina l'ingerenza alla luce della causa nel suo complesso, in particolare del contenuto delle dichiarazioni in questione, del contesto in cui esse si inseriscono (*Erdoğan e Ince c. Turchia* [GC], § 47)

nonché della personalità e della funzione dell'autore delle affermazioni in contestazione (*Demirel e Ateş c. Turchia*, § 37; *Dicle c. Turchia (n. 3)*, § 91; *Rouillan c. Francia*, § 66).

592. In una causa relativa alla condanna del proprietario di una rivista, la Corte ha considerato che il contenuto dell'articolo in questione poteva favorire la violenza nella regione interessata. Secondo la Corte, il lettore riceveva l'impressione che il ricorso alla violenza fosse una misura di autodifesa necessaria e giustificata di fronte all'aggressore. Essa ha concluso che, nel caso di specie, era in gioco l'istigazione alla violenza. La Corte ha precisato che il ricorrente, anche se non si era personalmente associato alle opinioni espresse nel commento della stampa, aveva quanto meno fornito al suo autore un sostegno per alimentare la violenza (*Sürek c. Turchia (n. 3)* [GC], §§ 40-41).

593. In un'altra causa, nella quale il ricorrente, un vignettista, era stato condannato per concorso in apologia del terrorismo per aver pubblicato una caricatura due giorni dopo l'attentato dell'11 settembre 2001 contro le torri gemelle del World Trade Center, la Corte ha sottolineato la dimensione temporale della pubblicazione e la scarsa attenzione da parte del caricaturista nell'uso del linguaggio, mentre il mondo intero era sotto shock per la notizia dell'attentato. Inoltre, la Corte ha osservato che la pubblicazione aveva provocato reazioni che potevano alimentare la violenza e dimostravano il suo impatto plausibile sull'ordine pubblico nella regione politicamente sensibile in cui era stata pubblicata. Pertanto, la Corte ha concluso che la sanzione moderata inflitta al ricorrente si basava su motivi pertinenti e sufficienti (*Leroy c. Francia*, §§ 45-46; si veda, *a contrario*, *Rouillan c. Francia*, §§ 74-76, nella quale la Corte ha concluso che la sanzione era sproporzionata).

594. Nella causa *Z.B. c. Francia*, il ricorrente era stato condannato per aver regalato al suo nipotino, in occasione del suo terzo compleanno, una maglietta con le scritte «Sono una bomba» e «Jihad, nato l'11 settembre». Il bambino la indossò per andare alla scuola materna, e anche se non poteva essere vista direttamente da terzi, alcuni adulti la scoprirono nel cortile della scuola mentre vestivano il bambino, e informarono le autorità. Il ricorrente non aveva legami con alcun gruppo o ideologia terroristica, e sostenne che le scritte volevano essere umoristiche. Fu condannato a due mesi di detenzione con sospensione della pena, e al pagamento di una sanzione pecuniaria. La Corte ha fatto osservare che le scritte in questione non potevano essere considerate far parte di un qualsiasi dibattito di interesse generale riguardante gli attentati dell'11 settembre 2001 (§ 58). Essa ha anche tenuto conto del contesto generale nel quale i fatti in esame si inserivano, in particolare i recenti attentati nei quali tre bambini avevano trovato la morte nei pressi della loro scuola (§§ 60 e 63), e del contesto specifico (la strumentalizzazione di un bambino di tre anni, § 61). Inoltre, la Corte ha ritenuto che la condanna del ricorrente fosse stata pronunciata sulla base di motivi pertinenti e sufficienti, e che la sanzione fosse proporzionata allo scopo legittimo perseguito (difesa dell'ordine e prevenzione dei reati), concludendo che non vi era stata violazione dell'articolo 10 della Convenzione.

595. Per quanto riguarda l'apologia dei crimini di guerra, la Corte attribuisce un'importanza significativa al contributo del discorso a un dibattito di interesse generale. In una causa riguardante un'opera in cui l'autore, un membro delle forze armate francesi, descriveva l'uso della tortura durante la guerra d'Algeria, la Corte ha considerato che il discorso in contestazione era di particolare importanza per la memoria collettiva, in quanto informava il pubblico che tali pratiche non solo erano state messe in atto, ma erano anche state avallate dalle autorità francesi (*Orban e altri c. Francia*, § 49).

596. Secondo la Corte, la ricerca della verità storica è un attributo della libertà di espressione, e i dibattiti sulle cause di atti di particolare gravità che possono essere qualificati crimini di guerra o crimini contro l'umanità devono potersi svolgere liberamente (*Dmitriyevskiy c. Russia*, § 106). Tuttavia, in una causa relativa alla pubblicazione di un libro che si basava sia su ricordi personali dell'autore – che descriveva in modo negativo una coppia sposata che viveva vicino a casa sua all'epoca dei fatti descritti nel libro – sia su documenti di archivio, la Corte ha insistito sull'assoluta necessità di garantire un giusto equilibrio tra la libertà di espressione e la protezione della reputazione della persona (*Marinoni c. Italia*, §§ 74-75 e 80).

597. Nella causa *Erkizia Almandoz c. Spagna*, il ricorrente, una personalità politica, era stato condannato a un anno di reclusione e a sette anni di ineleggibilità per aver partecipato a una commemorazione organizzata in ricordo di un ex membro dell'organizzazione terroristica ETA, e per aver pronunciato un discorso durante questo evento. La Corte ha riconosciuto che il discorso in questione si inseriva nel quadro di un dibattito di interesse generale (§ 44). Essa ha fatto osservare che era stato pronunciato in un contesto di tensioni politiche e sociali (§ 45). Tuttavia, la Corte ha sottolineato che, nonostante alcune ambiguità, tale discorso non poteva essere visto come un'incitazione alla violenza, all'odio o all'intolleranza (§§ 46-47), cosicché la sua capacità di nuocere era limitata (§ 48). Tenuto conto della severità della pena inflitta (§ 50), essa ha concluso che vi era stata violazione dell'articolo 10 della Convenzione.

c. Altri tipi di discorsi che sono stati oggetto di restrizioni per motivi di difesa dell'ordine e di prevenzione del crimine

598. Lo scopo legittimo di difesa dell'ordine, sancito dal secondo paragrafo dell'articolo 10, è stato invocato dagli Stati membri, tra l'altro, nel contesto di discorsi ostili al servizio militare o in favore della smilitarizzazione (*Arrowsmith c. Regno Unito*, rapporto della Commissione; *Chorherr c. Austria*, § 32). Nella causa *Ergin c. Turchia (n. 6)*, la Corte ha precisato che, anche se le affermazioni in questione davano al racconto una connotazione ostile al servizio militare, fintanto che non esortavano all'uso della violenza, alla resistenza armata, o all'insurrezione, e non costituivano un discorso di odio, l'ingerenza non poteva essere giustificata dallo scopo legittimo di difesa dell'ordine. Essa ha osservato che l'articolo in questione era stato pubblicato su un giornale, era destinato a un vasto pubblico e non mirava, nella sua forma o nel suo contenuto, a provocare una diserzione immediata (§ 34).

599. In una causa riguardante un decreto, adottato ai sensi della legislazione penale portoghese, che vietava l'ingresso nelle acque territoriali del Portogallo di un'imbarcazione a bordo della quale le associazioni ricorrenti volevano trasmettere informazioni e tenere riunioni che promuovevano la depenalizzazione dell'interruzione volontaria della gravidanza, la Corte ha ammesso che il divieto in questione perseguiva, tra altri, lo scopo legittimo di difesa dell'ordine (*Women On Waves e altri c. Portogallo*, § 35). Tuttavia, essa ha concluso che una misura così radicale produceva inevitabilmente un effetto dissuasivo non solo nei confronti delle ricorrenti, ma anche nei confronti di altre persone che desiderano comunicare informazioni e idee contrarie all'ordine costituito.

600. Analogamente, la Corte ha ammesso che il divieto di una campagna di affissione per attività immorale dei suoi autori e il rinvio a un sito internet volto a un certo proselitismo perseguivano, tra altri scopi legittimi, la prevenzione del crimine (*Movimento raeliano svizzero c. Svizzera* [GC], § 54). Essa ha osservato che non si poneva alcun problema per quanto riguardava l'efficacia del controllo giurisdizionale effettuato dai giudici interni, i quali avevano accuratamente motivato le loro decisioni di non autorizzare la campagna di affissione facendo riferimento alla promozione della clonazione umana, alla propaganda in favore della «geniocrazia» e alla possibilità che gli scritti e le idee del Movimento raeliano potessero dar luogo ad abusi sessuali su minori da parte di alcuni dei suoi membri.

601. In una causa che riguardava la pubblicazione su un blog di simboli incostituzionali (in questo caso nazisti), la Corte ha considerato, alla luce del contesto storico, che si poteva ritenere che gli Stati che hanno conosciuto gli orrori nazisti avessero la particolare responsabilità morale di prendere le distanze dalle atrocità di massa commesse, il che poteva giustificare il divieto, ai fini della difesa dell'ordine, dell'uso di detti simboli in tutti i mezzi di comunicazione per evitare che chiunque potesse abituarsi a vederli (*Nix c. Germania* (dec.)). Al contrario, in una causa nella quale un giornalista aveva pubblicato, in merito a un gruppo nazionalista molto discusso, un articolo di stampa che conteneva alcune citazioni di un manifesto di questo gruppo e dei simboli che ricordavano quelli nazisti, la Corte ha espresso dei dubbi sul fatto che l'avvertimento emesso da un'autorità di regolamentazione dei mezzi di comunicazione di massa per «contenuti estremisti» in riferimento a tale articolo avesse

effettivamente lo scopo di difendere l'ordine, visto che l'autore dell'articolo non approvava il contenuto del manifesto né vi si associava in altro modo, e il suo scopo principale era quello di rivelare la natura razzista e riprovevole del programma di questo gruppo. Tuttavia, la Corte ha preferito affrontare tale questione quando ha verificato se l'ingerenza fosse «necessaria in una società democratica» (*RID Novaya Gazeta e ZAO Novaya Gazeta c. Russia*, § 80).

602. In una causa nella quale era in discussione la revoca di diplomatici di alto rango a seguito delle loro dichiarazioni pubbliche sulla natura presumibilmente fraudolenta delle elezioni presidenziali che si erano appena svolte, la Corte ha ammesso che l'ingerenza in contestazione perseguiva gli scopi legittimi di protezione della sicurezza nazionale e della pubblica sicurezza, nonché di difesa dell'ordine, e ha sottolineato il dovere di lealtà cui sono tenuti i diplomatici, e la necessità per lo Stato convenuto di poter contare su un corpo diplomatico politicamente neutrale (*Karapetyan e altri c. Armenia*, §§ 49-50).

603. La difesa dell'ordine e la prevenzione del crimine sono state invocate anche per giustificare la repressione di atti commessi da alcuni giornalisti che avevano giustificato la violazione delle disposizioni del diritto penale interno affermando che stavano svolgendo delle attività giornalistiche¹⁷.

3. La severità della sanzione

604. Gli Stati contraenti non godono di un margine di apprezzamento illimitato quando devono adottare le misure che ritengono appropriate per proteggere gli interessi legittimi elencati nell'articolo 10 § 2 della Convenzione, e per punire i comportamenti illeciti in materia di espressione. La valutazione della proporzionalità di un'ingerenza deve tener conto della natura e della severità delle sanzioni inflitte, e la Corte dimostra la massima cautela quando le misure adottate dalle autorità nazionali sono tali da dissuadere i ricorrenti o altre persone dal comunicare informazioni o idee contrarie all'ordine stabilito (*Stomakhin c. Russia*, § 126). In un sistema democratico, la posizione dominante che il governo occupa impone a quest'ultimo di dimostrare moderazione nell'esercizio dell'azione penale, soprattutto se ci sono altri mezzi per rispondere agli attacchi e alle critiche ingiustificate dei suoi avversari. Certamente, le autorità competenti dello Stato sono libere, nella loro qualità di garanti dell'ordine pubblico, di adottare misure, anche di natura penale, destinate a reagire in modo adeguato e non eccessivo a tali contestazioni (*Incal c. Turchia*, § 54; per alcuni esempi di sanzioni penali in questo ambito, si veda *Arslan c. Turchia* [GC], §§ 49-50; *Stomakhin c. Russia*, §§ 128 e 132).

605. Nella causa *Zana c. Turchia*, la Corte ha considerato che la pena detentiva inflitta al ricorrente era proporzionata allo scopo legittimo perseguito, tenendo conto soprattutto del fatto che il ricorrente aveva scontato in stato detentivo solo una piccola parte di detta pena (*ibidem*, § 61). In altre cause, nelle quali ha riconosciuto che le affermazioni in questione facevano l'apologia del terrorismo e che le restrizioni apportate alla libertà di espressione dei ricorrenti rispondevano quindi a un «bisogno sociale imperioso», la Corte ha tuttavia dichiarato che le pene detentive inflitte agli interessati costituivano delle misure sproporzionate (*Stomakhin c. Russia*, §§ 127-132; *Rouillan c. Francia*, §§ 74-76).

606. Nella causa *Dickinson c. Turchia*, la Corte ha ritenuto che sottoporre il ricorrente a fermo e a custodia cautelare, e pronunciare una sanzione penale nei suoi confronti (sebbene si trattasse solo di una sanzione pecuniaria) non fosse giustificato nelle circostanze particolari del caso di specie. Per pronunciarsi in tal senso, essa ha considerato che, per la sua stessa natura, una sanzione di questo tipo, sebbene fosse di importo modesto, produceva inevitabilmente un effetto dissuasivo, tenuto conto soprattutto degli effetti della condanna. La Corte ha aggiunto che il fatto che fosse stata disposta la sospensione della condanna del ricorrente per cinque anni e che la sentenza fosse stata infine annullata, con tutte le conseguenze che ne erano derivate, non aveva cambiato in alcun modo questa

¹⁷ Si veda la parte «Liceità del comportamento dei giornalisti» del capitolo V *supra*.

conclusione, dal momento che il mantenimento per un lungo periodo di tempo delle azioni penali nei confronti del ricorrente, sulla base di un grave reato per il quale potevano essere richieste delle pene detentive, aveva avuto un effetto dissuasivo sulla volontà dell'interessato di esprimersi su argomenti di interesse pubblico (§ 58).

607. Inoltre, nella causa *Vereniging Weekblad Bluf! c. Paesi Bassi*, la Corte ha considerato che un provvedimento di sequestro per impedire la pubblicazione di informazioni era sproporzionato dal momento che queste erano già state rese pubbliche (*ibidem*, §§ 44-46).

608. In alcune cause relative soprattutto alla libertà di stampa, ciò che conta non è l'esiguità della pena inflitta, ma il fatto stesso che vi sia stata una condanna che rischia di dissuadere i giornalisti dal contribuire alla discussione pubblica su questioni che interessano la vita della collettività (*Dammann c. Svizzera*, § 57). A questo proposito, la Corte prende soprattutto in considerazione il fatto che il ricorrente non è mai stato riconosciuto colpevole di un reato simile a quello per il quale è stato condannato, ritenendo che, in caso contrario, la scelta di una pena severa sarebbe stata più accettabile (*Stomakhin c. Russia*, § 130).

609. In una causa che riguardava la detenzione di un giornalista, la Corte ha osservato che, anche nei casi in cui esistevano gravi accuse, la custodia cautelare doveva essere utilizzata in via eccezionale e in ultima istanza, quando le altre misure non erano sufficienti a garantire realmente il corretto svolgimento del procedimento. In particolare, essa ha sottolineato che la detenzione nei confronti di chi esprime critiche creava molteplici effetti negativi, sia per la persona incarcerata che per la società nel suo complesso, e produceva inevitabilmente un effetto dissuasivo sulla libertà di espressione, intimidendo la società civile e riducendo al silenzio le voci divergenti (*Şahin Alpay c. Turchia*, §§ 181-182).

610. Inoltre, in sede di controllo della proporzionalità dell'ingerenza, oltre alla natura e alla severità della pena, la Corte può prendere in considerazione la durata delle azioni penali che hanno portato alla condanna dell'autore del discorso in questione (*Gül e altri c. Turchia*, § 43).

XI. La libertà di espressione e la protezione della salute o della morale

611. Molto spesso gli Stati contraenti invocano congiuntamente gli scopi legittimi di protezione della salute e di protezione della morale (*Movimento raeliano svizzero c. Svizzera* [GC], § 54; *Bayev e altri c. Russia*, § 45). Inoltre, la protezione della morale o della salute è talvolta invocata con altri scopi legittimi, in particolare la protezione dei diritti altrui (*Müller e altri c. Svizzera*, § 30; *Aydın Tatlav c. Turchia*, § 20; *Sekmadienis Ltd. c. Lituania*, § 69; *Gachechiladze c. Georgia*, § 48), la prevenzione del crimine (*Open Door e Dublin Well Woman c. Irlanda*, § 61; *Movimento raeliano svizzero c. Svizzera* [GC], § 54) oppure la difesa dell'ordine (*Akdaş c. Turchia*, § 23).

612. Inoltre, la presente sezione menzionerà un certo numero di cause nelle quali «la protezione dei diritti altrui» è stata considerata come lo scopo legittimo prevalente (*Vejdeland e altri c. Svezia*, § 49; *Mamère c. Francia*, § 18; *Hertel c. Svizzera*, § 42), ma in cui sono state fatte anche delle considerazioni inerenti alla protezione della salute o della morale nel corso del procedimento nazionale e/o dinanzi alla Corte.

613. La Corte si riserva il diritto di valutare la legittimità degli scopi invocati dallo Stato convenuto per giustificare un'ingerenza. Pertanto, in una causa nella quale era in discussione una legge che vietava di promuovere l'omosessualità tra i minori, essa ha considerato che la legislazione in questione, che accentuava la stigmatizzazione e i pregiudizi e incoraggiava l'omofobia, non poteva essere giustificata da alcuno degli obiettivi legittimi elencati nel secondo paragrafo dell'articolo 10 della Convenzione (*Bayev e altri c. Russia*, § 83). Nel caso di specie, essa ha ritenuto che il fatto di vietare l'informazione

sulle relazioni tra persone dello stesso sesso, misura presentata dallo Stato convenuto come necessaria per preservare degli obiettivi di crescita demografica, non potesse essere giustificato dallo scopo legittimo della salute pubblica (*ibidem*, § 73).

614. La causa *Macatė c. Lituania* [GC], §§ 210-217, è la prima causa nella quale la Corte è stata chiamata a pronunciarsi su delle restrizioni applicate a un'opera letteraria che parlava di relazioni omosessuali, era rivolta direttamente ai bambini ed era scritta in uno stile e in un linguaggio che erano loro facilmente accessibili. La Corte ha osservato che non esisteva alcuna prova scientifica per affermare che dei contenuti sui diversi orientamenti sessuali presentati in modo obiettivo e adeguato all'età dei bambini potessero nuocere a questi ultimi, sottolineando che, al contrario, erano l'assenza di tali contenuti e la persistenza dell'omofobia ad essere dannose per loro. Essa ha aggiunto che le misure che limitavano l'accesso dei bambini ai contenuti riguardanti le relazioni omosessuali soltanto sulla base dell'orientamento sessuale avevano delle ripercussioni sociali di maggiore ampiezza. Tali misure, che fossero direttamente previste dalla legge o adottate con decisioni prese di volta in volta, dimostravano che le autorità avevano una preferenza per alcuni tipi di relazioni e di famiglie rispetto ad altri e che ritenevano le relazioni eterosessuali più accettabili e più preziose per la società rispetto alle relazioni omosessuali, il che contribuiva a mantenere la stigmatizzazione che colpiva queste ultime. Da ciò la Corte ha concluso che, anche quando la loro portata e i loro effetti erano limitati, tali restrizioni erano incompatibili con le nozioni di uguaglianza, pluralismo e tolleranza indissociabili da una società democratica, che non perseguivano alcuno degli scopi che possono essere considerati legittimi ai fini dell'articolo 10 § 2 della Convenzione, e che erano quindi incompatibili con l'articolo 10.

615. Le disposizioni di diritto interno che permettono delle ingerenze al fine di perseguire questi scopi legittimi sono molto diverse. Gli scopi legittimi in questione sono protetti da legislazioni civili o penali quali, in particolare, quelle che disciplinano la profanazione di lapidi (*Sinkova c. Ucraina*, § 44), le pubblicazioni oscene (*Perrin c. Regno Unito* (dec.); *Akdaş c. Turchia*, § 19) o ancora la gestione dell'affissione su aree pubbliche (*Movimento raeliano svizzero c. Svizzera* [GC], § 25).

A. Principi generali

1. La protezione della salute

616. Lo scopo legittimo di protezione della salute è stato invocato in varie categorie di cause relative, tra l'altro, alla salute pubblica (in particolare nella causa *Société de conception de presse et d'édition e Ponson c. Francia*, § 53, che riguardava la limitazione della pubblicità in favore del consumo di tabacco), alla bioetica (*Movimento raeliano svizzero c. Svizzera* [GC], § 54, nella quale era in discussione un discorso in favore della clonazione umana e del trasferimento di coscienza) o al diritto dei malati di non essere esposti a informazioni mediche non verificate (*Vérités Santé Pratique SARL c. Francia* (dec.); si veda anche *Palusinski c. Polonia* (dec.) per dichiarazioni che incitano al consumo di stupefacenti).

617. La Corte attribuisce un livello elevato di protezione alla libertà di espressione quando il discorso in contestazione si propone di contribuire alla discussione di questioni relative alla protezione della salute. In questo caso, la Corte ritiene che il discorso rientri in un dibattito di interesse generale (*Hertel c. Svizzera*, § 47) e, di conseguenza, procede a un esame particolarmente scrupoloso della proporzionalità delle misure in contestazione.

618. La Corte ha considerato che un discorso che denunciava il fatto che il pubblico non fosse stato sufficientemente informato dalle autorità su una catastrofe ambientale e sulle sue conseguenze in termini di salute pubblica si inseriva in un dibattito pubblico di estrema importanza (*Mamère c. Francia*, § 20; si veda anche, per quanto riguarda uno studio scientifico degli effetti sulla salute dell'ingestione di alimenti preparati nel forno a microonde, *Hertel c. Svizzera*, § 47). La Corte ha

dedotto da ciò che il margine di apprezzamento delle autorità nazionali per valutare la «necessità» della misura in contestazione era particolarmente limitato.

619. Quando si tratta di un dibattito di interesse generale, la Corte ritiene che sia poco importante che un'opinione espressa sia minoritaria e possa sembrare priva di fondamento, e che sarebbe particolarmente eccessivo limitare la libertà di espressione all'esposizione delle sole idee generalmente accettate (*Hertel c. Svizzera*, § 50). Tuttavia, essa precisa che non è vietata la diffusione di informazioni che urtano, sconvolgono o preoccupano in ambiti in cui la certezza è improbabile, ma a condizione che tali informazioni non siano espresse in modo troppo diretto (*Vérités Santé Pratique SARL c. Francia* (dec.)).

620. Chiamata a valutare la proporzionalità di un'ingerenza fondata sulla protezione della salute pubblica, la Corte ha riconosciuto un'importanza significativa all'esistenza di un consenso europeo. Così, dopo aver riconosciuto l'esistenza di un consenso europeo sulla volontà di regolamentare rigorosamente la promozione del consumo di tabacco, la Corte ha ritenuto che dei motivi fondamentali inerenti alla salute pubblica, sui quali lo Stato e l'Unione europea avevano peraltro legiferato, potessero prevalere su alcuni imperativi economici, e anche su alcuni diritti fondamentali come la libertà di espressione (*Société de conception de presse et d'édition e Ponson c. Francia*, § 56).

2. La protezione della morale

621. La protezione della morale, nella giurisprudenza della Corte, è stata invocata come scopo legittimo per giustificare un'ingerenza in discorsi:

- di natura politica, tra cui delle performance artistiche (*Sinkova c. Ucraina*, § 107; *Mariya Alekhina e altri c. Russia*, § 203; *Bouton c. Francia*, §§ 31 e 41);
- di natura letteraria (*Akdaş c. Turchia*, § 30);
- di natura filosofica o religiosa (*İ.A. c. Turchia*, § 20; *Aydın Tatlav c. Turchia*, § 25; *Rabczewska c. Polonia*, § 6);
- di natura educativa (*Handyside c. Regno Unito*);
- legate a un discorso commerciale (*Movimento raeliano svizzero c. Svizzera* [GC], § 62).
- volte a fornire assistenza al suicidio (*Lings c. Danimarca*, §§ 41, 45 e 60).

622. In generale, nelle cause in cui sono in discussione alcune limitazioni della libertà di espressione fondate sulla protezione della morale, la Corte considera che le autorità nazionali godono un ampio margine di apprezzamento (*Movimento raeliano svizzero c. Svizzera* [GC], § 76). Tuttavia, l'ampiezza di tale margine di apprezzamento varia in funzione di vari elementi, tra i quali è particolarmente importante il tipo di discorso in questione (*ibidem*, § 61). Sebbene la Corte consideri che la Convenzione non lascia spazio a restrizioni della libertà di espressione in materia politica (*Ceylan c. Turchia* [GC], § 34), gli Stati contraenti dispongono generalmente di un ampio margine di apprezzamento per quanto riguarda i discorsi commerciali e pubblicitari (*Sekmadienis Ltd. c. Lituania*, § 73; *markt intern Verlag GmbH e Klaus Beermann c. Germania*, § 33), così come in ambiti che possono offendere delle convinzioni personali intime inerenti alla morale o, più in particolare, alla religione (*Sekmadienis Ltd. c. Lituania*, § 73; *Murphy c. Irlanda*, § 67; *Rabczewska c. Polonia*, § 52). Allo stesso modo, anche in materia di «morale sessuale» i giudici interni dispongono di un ampio margine di apprezzamento (*Müller e altri c. Svizzera*, § 36).

623. La Corte constata che dal diritto interno dei diversi Stati contraenti non si può desumere una uniforme nozione europea della morale. Il punto di vista delle loro rispettive leggi sulle esigenze della morale varia nello spazio e nel tempo, e spesso richiede che, all'interno di uno stesso Stato, si tenga conto dell'esistenza di diverse comunità culturali, religiose, civili o filosofiche (*Kaos GL c. Turchia*, § 49). Di conseguenza, la Corte considera che le autorità dello Stato, grazie ai loro contatti diretti e costanti con le forze vive del proprio paese, si trovano, in linea di principio, in una posizione migliore rispetto al giudice internazionale per pronunciarsi sull'esatto contenuto di queste esigenze, come pure sulla

«necessità» di una «restrizione» o «sanzione» intesa a soddisfarle (*Handyside c. Regno Unito*, § 48, *Otto-Preminger-Institut c. Austria*, § 56).

624. Tuttavia, la Corte precisa di non poter ammettere che lo Stato possieda, nell'ambito della protezione della morale, un potere discrezionale assoluto e non soggetto a controllo (*Open Door e Dublin Well Woman c. Irlanda*, § 68). In altre parole, nel quadro della protezione della morale, la Corte considera che gli Stati contraenti godono di un margine di apprezzamento certo, ma non illimitato (si veda, ad esempio, *Norris c. Irlanda*, § 45). Di conseguenza, per valutare la necessità, in una società democratica, di un'ingerenza statale, la Corte applica i principi tradizionali della sua giurisprudenza che le impongono di accertare se tale ingerenza corrisponda a un bisogno sociale imperioso, se sia proporzionata allo scopo legittimo perseguito e se i motivi addotti dalle autorità nazionali per giustificarla siano pertinenti e sufficienti (*Open Door e Dublin Well Woman c. Irlanda*, § 70).

625. Inoltre, la Corte ritiene che la qualità del controllo parlamentare e giurisdizionale della necessità di una misura generale sia particolarmente importante, soprattutto per quanto riguarda l'applicazione del margine di apprezzamento pertinente (*Lings c. Danimarca*, §§ 42 e 58, relativamente alla qualificazione del suicidio assistito come reato).

626. La protezione della fede religiosa, secondo le specificità di ciascuno Stato contraente, può derivare dallo scopo legittimo di protezione della morale (*Sekmadienis Ltd. c. Lituania*, § 69). La Corte considera, a questo proposito, che il fatto che non vi sia una concezione uniforme, nei paesi europei, delle esigenze relative alla protezione dei diritti altrui per quanto riguarda gli attacchi contro delle convinzioni religiose, amplia il margine di apprezzamento degli Stati contraenti quando questi ultimi regolamentano la libertà di espressione in settori che possono offendere delle convinzioni personali intime inerenti alla morale o alla religione (*Aydin Tatlav c. Turchia*, § 24; *Rabczewska c. Polonia*, § 52).

627. Al contrario, la portata di questo margine di apprezzamento, o in altre parole il riconoscimento delle peculiarità culturali, storiche e religiose dei paesi membri del Consiglio d'Europa, non può, secondo la Corte, arrivare al punto di impedire l'accesso del pubblico di una determinata lingua a un'opera che fa parte del patrimonio letterario europeo (*Akdaş c. Turchia*, § 30). In questa causa, che riguardava la condanna di un editore e il sequestro e la distruzione di tutte le copie di un romanzo che descrive scene di rapporti sessuali crude, con varie pratiche come il sadomasochismo, il vampirismo e la pedofilia, la Corte ha rammentato che, anche se riconosceva un certo margine di apprezzamento agli Stati in materia, essa non poteva sottovalutare il fatto che, in questo caso specifico, era passato più di un secolo dalla prima apparizione del romanzo in Francia, che quest'ultimo era stato pubblicato in molti paesi in varie lingue e aveva ottenuto un riconoscimento entrando a far parte della collezione «La Pléiade» una decina di anni prima del sequestro di cui era stato oggetto in Turchia (*Akdaş c. Turchia*, §§ 28-29).

628. Infine, la Corte ritiene che l'articolo 10 non vieti in quanto tale qualsiasi restrizione prima dell'espressione di un discorso o prima della pubblicazione di dichiarazioni scritte, come risulta chiaramente dai termini «condizioni», «restrizioni», «impedire» e «prevenzione» utilizzati nella Convenzione (*Kaos GL c. Turchia*, § 50). Tuttavia, l'informazione è un bene deperibile e ritardarne la pubblicazione, anche per un breve periodo, rischia fortemente di privarla di qualsiasi valore e interesse (*Ahmet Yildirim c. Turchia*, § 47), il che induce la Corte a concludere che tali restrizioni presentano rischi così seri da richiedere un esame estremamente scrupoloso (*Kaos GL c. Turchia*, § 50).

B. Criteri del controllo della giustificazione di un'ingerenza

1. La natura, il contenuto e l'impatto potenziale del discorso

a. La natura e il contenuto del discorso

629. Indipendentemente da quale sia lo scopo legittimo perseguito, il primo criterio di analisi della proporzionalità di un'ingerenza nella libertà di espressione consiste nel determinare in quale misura le affermazioni in contestazione possono contribuire a un dibattito di interesse generale. In genere, il fatto che il discorso contribuisce a un dibattito di interesse pubblico avrà l'effetto di ridurre il margine di apprezzamento nazionale. Secondo la Corte, non si può dedurre che un discorso è immorale dal semplice fatto che quest'ultimo non è accettato dalla maggioranza dell'opinione pubblica (*Alekseyev c. Russia*, § 81).

630. Per quanto riguarda i discorsi relativi alla religione, la Corte ritiene opportuno distinguere a seconda che le affermazioni in questione abbiano un tono ingiurioso nei confronti dei credenti o costituiscano un attacco a simboli sacri. In effetti, la Corte ritiene che coloro che scelgono di esercitare la libertà di manifestare la propria religione non possano ragionevolmente aspettarsi di farlo al riparo da qualsiasi critica, e debbano tollerare e accettare il rifiuto da parte di altri delle loro credenze religiose, e persino la diffusione di dottrine ostili alla loro fede (*Otto-Preminger-Institut c. Austria*, § 47; *Rabczewska c. Polonia*, §§ 51 e 57).

631. Tra i doveri e le responsabilità menzionati nel secondo paragrafo dell'articolo 10 della Convenzione, la Corte fa riferimento, nel contesto delle credenze religiose, all'obbligo generale di assicurare a coloro che professano tali credenze il pacifico godimento del diritto garantito dall'articolo 9, compreso l'obbligo di evitare, per quanto possibile, espressioni che, nei confronti degli oggetti di venerazione, sono gratuitamente offensive per altri e profanatrici (*Sekmadienis Ltd. c. Lituania*, § 74; *Giniewski c. Francia*, § 43; *Murphy c. Irlanda*, § 65). Da quanto detto la Corte deduce che, in linea di principio, le autorità interne possono legittimamente ritenere necessario sanzionare degli attacchi ingiuriosi contro degli oggetti di venerazione religiosa (*I.A. c. Turchia*, § 24). La Corte considera che il fatto di presentare degli oggetti di venerazione religiosa in modo provocatorio, così da suscitare l'indignazione dei credenti della religione interessata, può essere considerato una violazione malevola dello spirito di tolleranza che è uno dei fondamenti di una società democratica (*E.S. c. Austria*, § 53; *Rabczewska c. Polonia*, § 51). A titolo di esempio, la Corte ha considerato che il fatto che le autorità interne avessero condannato l'autrice di un discorso che accusava il profeta dell'Islam di pedofilia in quanto questo attacco abusivo rischiava di generare pregiudizi e minacciare la pace religiosa, non comportava una violazione dell'articolo 10 della Convenzione (*ibidem*, §§ 57-58).

632. Al contrario, chiamata a valutare il contenuto di un'opera di un ricorrente nella quale quest'ultimo presentava «un punto di vista critico di un non credente rispetto alla religione sul piano socio-politico», la Corte non ha riscontrato, nelle affermazioni in questione, un tono offensivo nei confronti dei credenti, né un attacco ingiurioso contro simboli sacri, soprattutto dei musulmani, anche se, leggendo il libro, questi ultimi avrebbero potuto certamente sentirsi offesi da questo commento un po' caustico sulla loro religione. La Corte ha concluso che l'ingerenza in questione era sproporzionata (*Aydın Tatlav c. Turchia*, §§ 26-31; per un esempio di discorso di proselitismo, si veda *Kutlular c. Turchia*, § 48).

633. In una causa relativa a una sanzione pecuniaria inflitta a un'impresa che aveva fatto pubblicità per dei capi d'abbigliamento contenenti raffigurazioni di personaggi religiosi, la Corte ha ritenuto che le pubblicità in questione non sembrassero gratuitamente offensive o profanatrici, che non incitassero all'odio religioso e non attaccassero una religione in modo ingiustificato o abusivo (*Sekmadienis Ltd. c. Lituania*, § 77). Analogamente, in una causa nella quale la ricorrente, una cantante pop, era stata condannata al pagamento di una sanzione pecuniaria dalle giurisdizioni penali per aver qualificato la Bibbia come «scritti di una persona inebriata a forza di bere vino e fumare erba» durante un'intervista

per un sito internet di informazione, la Corte ha considerato che le affermazioni in questione non costituivano un attacco improprio o offensivo contro un oggetto di venerazione religiosa, tale da incitare all'intolleranza religiosa o ledere lo spirito di tolleranza (*Rabczewska c. Polonia*, § 64).

634. In un'altra causa, la ricorrente, un'impresa, aveva prodotto dei preservativi la cui confezione era decorata con vari disegni. Fu condannata a pagare una sanzione pecuniaria e le fu ordinato di smettere di utilizzare alcuni simboli (considerati una pubblicità contraria all'etica) sulle confezioni, e di ritirare i prodotti già distribuiti recanti tali simboli. La Corte ha considerato che «l'espressione» pertinente – l'uso dei disegni in questione – non avesse soltanto una finalità commerciale, e mirasse anche ad aprire un dibattito pubblico su vari argomenti di interesse generale, o a contribuire a tale dibattito. Essa ha osservato, in particolare, che l'obiettivo esplicito del marchio, dichiarato al momento del suo lancio, era eliminare gli stereotipi e «promuovere una buona comprensione del sesso e della sessualità», che alcune delle immagini utilizzate riguardavano le relazioni omosessuali, e che alcuni dei disegni utilizzati dal marchio sembravano costituire un commento sociale e politico di vari argomenti o fatti (*Gachechiladze c. Georgia*, § 55).

635. Inoltre, la Corte tiene conto delle diverse forme di espressione di cui disponeva l'autore del discorso in contestazione, dal punto di vista delle loro conseguenze sulla morale o sulla salute pubblica, nonché della scelta di quest'ultimo. Essa ha seguito questo approccio quando il ricorrente disponeva di mezzi meno pregiudizievole per la protezione di tali scopi legittimi. Così, nella causa *Sinkova c. Ucraina*, essa ha rilevato che la ricorrente aveva scelto un modo di espressione che violava il diritto penale e insultava la memoria di soldati morti in combattimento (*ibidem*, § 110).

636. Infine, la Corte considera che, anche nell'ambito di una discussione animata, non è compatibile con l'articolo 10 della Convenzione fare dichiarazioni accusatorie che oltrepassano i limiti ammissibili della libertà di espressione con il pretesto di esprimere un'opinione altrimenti accettabile, e pretendere che ciò le renda tollerabili (*E.S. c. Austria*, § 55).

b. L'impatto del discorso: mezzo di diffusione e bersaglio pubblico

637. La vulnerabilità del pubblico che ha accesso a un discorso in contestazione è un criterio importante per misurare l'impatto potenziale del discorso sulla società ai fini della valutazione della giustificazione di un'ingerenza che persegue lo scopo legittimo di protezione della morale o della salute pubblica. Nella causa *Handyside c. Regno Unito*, nella quale era in discussione un'opera – lo *Schoolbook* – che si rivolgeva specificamente a studenti di età compresa tra dodici e diciotto anni, la Corte ha ritenuto che, nonostante la diversità e la costante evoluzione delle concezioni etiche ed educative nel Regno Unito, i magistrati inglesi competenti avessero il diritto di ritenere all'epoca, esercitando il loro potere discrezionale, che lo *Schoolbook* avrebbe avuto ripercussioni nefaste sulla moralità di molti bambini e adolescenti che lo avrebbero letto (§ 52).

638. Analogamente, in una causa nella quale i ricorrenti erano stati condannati per aver depositato volantini omofobi negli armadietti degli alunni di un istituto di istruzione secondaria, la Corte ha ritenuto che, sebbene lo scopo perseguito dai ricorrenti – avviare un dibattito sulla mancanza di obiettività dell'insegnamento impartito negli istituti svedesi – fosse accettabile, si dovesse tener conto della formulazione dei volantini in questione, che presentavano l'omosessualità come una «propensione alla devianza sessuale», che aveva un «effetto moralmente distruttivo» sulla società ed era all'origine della diffusione dell'HIV e dell'AIDS. La Corte ha osservato, in particolare, che gli alunni avevano un'età in cui erano sensibili e impressionabili (*Vejdeland e altri c. Svezia*, § 56).

639. Ciò vale anche quando il discorso è liberamente accessibile, in altre parole quando non è specificamente destinato a un pubblico vulnerabile, e non è adatto a tutto il pubblico che potrebbe consultarlo (*Kaos GL c. Turchia*, §§ 61 e 63). Così, la Corte ha dichiarato che una rivista che rappresentava, in particolare, un dipinto che illustrava l'atto sessuale tra due uomini non era adatta a qualsiasi pubblico, e poteva essere considerata tale da urtare la sensibilità di un pubblico non informato (*ibidem*, § 59-60). Tuttavia, la Corte ha ritenuto che il sequestro di tutte le copie della rivista

destinate agli abbonati costituissero un'ingerenza sproporzionata, precisando che una misura di prevenzione avrebbe potuto consistere, ad esempio, in un divieto di vendita ai minori di 18 anni, o in un obbligo di vendere la rivista in un imballaggio speciale contenente un'avvertenza rivolta al pubblico di età inferiore a 18 anni, o, al limite, in un ritiro di tale pubblicazione dalle edicole (*ibidem*, §§ 61 e 63; si veda anche, in tal senso, per quanto riguarda un'esposizione pubblica di tele che rappresentavano dei rapporti sessuali, in particolare tra uomini e animali, *Müller e altri c. Svizzera*, § 36).

640. Questo ragionamento è applicabile anche in materia di protezione della salute. La Corte ritiene che, quando il pubblico di una rivista è costituito in particolare da giovani lettori, che sono considerati più vulnerabili, sia opportuno tenere conto dell'impatto del discorso su questi ultimi. Nella causa *Société de conception de presse et d'édition e Ponson c. Francia*, la Corte ha dichiarato che il fatto che le pubblicazioni in contestazione fossero considerate in grado di incitare al consumo del tabacco, in particolare per i giovani, sembrava un motivo pertinente e sufficiente per giustificare l'ingerenza in questione (*ibidem*, §§ 58-60).

641. Invece, l'accessibilità di un discorso a un pubblico particolarmente vulnerabile, per esempio a dei minori, non è tale da giustificare l'ingerenza dello Stato quando il discorso non è né aggressivo né sessualmente esplicito, e non promuove un particolare comportamento sessuale. In una causa che riguardava una campagna contro una legge che vietava la promozione dell'omosessualità presso i minori, la Corte ha considerato che nella misura in cui i minori testimoni di questa campagna erano stati esposti alle idee di diversità, uguaglianza e tolleranza, l'adozione di queste opinioni non poteva che favorire la coesione sociale (*Bayev e altri c. Russia*, § 82). In tal senso, la Corte ha sottolineato che erano proprio l'assenza di informazioni di questo tipo e la stigmatizzazione persistente delle persone LGBTI all'interno della società a nuocere ai bambini, in quanto contribuivano alla discriminazione, al bullismo e alla violenza che subivano quelli tra loro che si definivano LGBTI o che provenivano da famiglie omogenitoriali (*Macatè c. Lituania* [GC], § 211).

2. La severità della pena o della misura

642. La proporzionalità dell'ingerenza deve essere valutata soprattutto in riferimento alla portata della restrizione o del divieto del discorso in contestazione. A questo proposito, la Corte considera che le autorità, quando decidono di limitare i diritti fondamentali degli interessati, devono scegliere i mezzi meno lesivi per i diritti in causa (*Women On Waves e altri c. Portogallo*, § 41).

643. La Corte ha ritenuto che un divieto definitivo di comunicare a donne incinte delle informazioni sulle possibilità di abortire all'estero, senza tener conto dell'età e dello stato di salute delle interessate, né delle loro ragioni per chiedere consigli sull'interruzione della gravidanza, fosse troppo ampio e, di conseguenza, sproporzionato rispetto agli scopi perseguiti (*Open Door e Dublin Well Woman c. Irlanda*, §§ 73-80).

644. Analogamente, la Corte ha ritenuto che il sequestro, da parte delle autorità interne, di tutte le copie di una rivista, sebbene esse disponessero di altre soluzioni adeguate, fosse sproporzionato (*Kaas GL c. Turchia*, §§ 61 e 63; si veda anche, per una pena pecuniaria ritenuta proporzionata, *E.S. c. Austria*, § 56).

645. La Corte ritiene che, in linea di principio, le forme di espressione pacifiche e non violente non dovrebbero essere soggette alla minaccia di pene detentive (*Murat Vural c. Turchia*, § 66). Anche se la fissazione delle pene è in linea di principio prerogativa dei giudici nazionali, una pena detentiva inflitta per un reato commesso nell'ambito del discorso politico è compatibile con la libertà di espressione garantita dall'articolo 10 della Convenzione solo in circostanze eccezionali, come nell'ipotesi, ad esempio, della diffusione di un discorso di odio (*Otegi Mondragon c. Spagna*, § 59; *Bouton c. Francia*, § 53). Questo principio non si applica nei casi in cui il discorso in contestazione è di natura puramente commerciale e non è destinato a contribuire a un dibattito di interesse generale (*Perrin c. Regno Unito* (dec.)).

646. In una causa nella quale la ricorrente, una femminista militante, era stata condannata dai giudici penali a una pena di un mese di reclusione con sospensione condizionale per «esibizione sessuale» perché aveva manifestato in una chiesa a Parigi presentandosi con il torso nudo e mimando un aborto per denunciare la posizione della Chiesa cattolica rispetto all'interruzione volontaria di gravidanza, la Corte si è dichiarata colpita dalla severità della sanzione inflitta all'interessata. Essa ha considerato che lo Stato convenuto disponeva di un margine di apprezzamento ridotto, dal momento che il messaggio della ricorrente rientrava in un argomento di interesse generale, e che una pena detentiva, anche se con sospensione condizionale, poteva essere giustificata solo in circostanze eccezionali (*Bouton c. Francia*, §§ 48-54). Essa ha anche ritenuto che i giudici nazionali non avessero giustificato questa pena adducendo motivi «sufficienti e pertinenti», e ha rilevato, in particolare, che non avevano verificato se l'azione della ricorrente avesse un carattere «gratuitamente offensivo» per le credenze religiose, se fosse ingiuriosa o incitasse all'irriverenza o all'odio verso la Chiesa cattolica, e non avevano neppure valutato l'azione in questione tenendo debitamente conto del messaggio che l'interessata intendeva trasmettere (*ibidem*, §§ 55-66).

647. In una causa che riguardava una condanna a seguito di una manifestazione organizzata su un monumento ai caduti, la Corte si è interessata alla pena detentiva effettivamente scontata, rilevando che la pena era stata sospesa (*Sinkova c. Ucraina*, § 111). Lo stesso vale per una causa in cui la pena di due anni di reclusione era stata commutata in una multa «irrisoria» (*J.A. c. Turchia*, § 32).

648. In una causa che riguardava la condanna per pubblicazione di documenti gravemente osceni su una pagina di anteprima ad accesso gratuito di un sito web, la Corte ha osservato che, sebbene condannato a una pena detentiva di trenta mesi, il ricorrente poteva richiedere la libertà condizionale dopo quindici mesi. La Corte ha ritenuto che fosse ragionevole, da parte delle autorità interne, considerare che una sanzione puramente pecuniaria non avrebbe avuto un effetto dissuasivo sufficiente o avrebbe costituito una pena troppo lieve (*Perrin c. Regno Unito* (dec.)).

649. In altre cause, indipendentemente dal fatto che la sanzione inflitta fosse più o meno lieve, la Corte ha considerato che ciò che importava era l'imposizione della condanna stessa, anche se quest'ultima era unicamente di carattere civile (*Société de conception de presse et d'édition c. Francia*, § 49). Inoltre, per quanto riguarda le libere professioni, la Corte considera che imporre una sanzione pecuniaria non significa imporre una sanzione disciplinare trascurabile, tenuto conto della varietà delle sanzioni disponibili (*Stambuk c. Germania*, § 51).

650. Inoltre, nell'ambito dell'esame della proporzionalità di una sanzione pecuniaria o del riconoscimento di un risarcimento danni, occorre tener conto della situazione individuale dell'autore del discorso in contestazione, e in particolare della sua capacità economica di pagare le somme in questione. In una causa nella quale gli autori del discorso in questione erano stati condannati al pagamento di somme «non trascurabili» a titolo di sanzione pecuniaria e di risarcimento danni, la Corte ha ritenuto opportuno bilanciarle, per valutarne l'onerosità, con le entrate di una rivista a forte tiratura (*Société de conception de presse et d'édition e Ponson c. Francia*, § 62).

651. Secondo la Corte, la giustificazione di una limitazione o di una sanzione deve essere esaminata anche tenendo conto del suo impatto globale sulla libertà di espressione dell'autore del discorso in contestazione. Pertanto, la Corte ha considerato che, se vietare l'associazione ricorrente in quanto tale o il suo sito internet sarebbe stato forse sproporzionato, limitare la portata della restrizione contestata alla sola affissione nei luoghi pubblici fosse un modo per ridurre al minimo l'ingerenza nei diritti della ricorrente (*Movimento raeliano svizzero c. Svizzera* [GC], § 75).

XII. La libertà di espressione e internet

A. Le specificità legate a internet nel contesto della libertà di espressione

1. Il carattere innovativo di internet

652. La Corte ha più volte affermato che la possibilità per le persone di esprimersi su internet costituisce uno strumento senza precedenti della libertà di espressione (*Delfi AS c. Estonia* [GC], § 110; *Cengiz e altri c. Turchia*, § 52), considerando che i siti internet, grazie alla loro accessibilità e alla loro capacità di conservare e diffondere grandi quantità di dati, contribuiscono in modo importante a migliorare l'accesso del pubblico all'attualità e, in generale, a facilitare la comunicazione dell'informazione (*Delfi AS c. Estonia* [GC], § 133; *Times Newspapers Ltd c. Regno Unito (n. 1 e n. 2)*, § 27).

653. Di conseguenza, la Corte ritiene che un blocco dell'accesso a internet possa essere in contrasto con la formulazione stessa del primo paragrafo dell'articolo 10 della Convenzione, ai sensi del quale i diritti riconosciuti in questo articolo valgono «senza considerazione di frontiera» (*Ahmet Yildirim c. Turchia*, § 67).

654. Inoltre, la Corte ha rilevato che una sempre maggiore quantità di servizi e di informazioni erano disponibili unicamente via internet (*Jankovskis c. Lituania*, § 49; *Kalda c. Estonia*, § 52). Nella causa *Cengiz e altri c. Turchia*, § 52, essa ha precisato che le informazioni politiche ignorate dai media tradizionali erano spesso divulgate via internet (nella fattispecie, attraverso YouTube), e ciò aveva permesso la nascita di un giornalismo cittadino.

655. Per quanto riguarda la portata materiale dell'articolo 10 della Convenzione, la Corte sottolinea che quest'ultimo è destinato ad applicarsi alla comunicazione via internet, qualunque sia il tipo di messaggio da trasmettere, e anche quando lo scopo perseguito è di natura lucrativa (*Ashby Donald e altri c. Francia*, § 34).

656. Più in particolare, la Corte ritiene che rientrino nell'esercizio del diritto alla libertà di espressione:

- la creazione di archivi in internet, in quanto questa attività rappresenta un aspetto essenziale del ruolo svolto dai siti internet (*Times Newspapers Ltd c. Regno Unito (n. 1 e n. 2)*, § 27; *M.L. e W.W. c. Germania*; *Węgrzynowski e Smolczewski c. Polonia*);
- la pubblicazione di fotografie su un sito internet dedicato alla moda, che propone al pubblico immagini di sfilate consultabili gratuitamente o a pagamento, e alla vendita (*Ashby Donald e altri c. Francia*, § 34);
- la fornitura, da parte di un partito politico, di un'applicazione per telefoni cellulari al fine di permettere ad alcuni elettori di postare fotografie anonime di schede nulle, nonché i loro commenti sulle ragioni per le quali avevano votato in quel modo (*Magyar Kétfarkú Kutya Párt c. Ungheria* [GC], § 91);
- l'utilizzo di alcuni siti che consentono la condivisione di informazioni, tra cui YouTube, un sito web di hosting di video su cui gli utenti possono inviare, guardare e condividere video (*Cengiz e altri c. Turchia*, § 52), e Google Sites, un servizio di Google che permette di facilitare la creazione e la condivisione di un sito web all'interno di un gruppo (*Ahmet Yildirim c. Turchia*, § 49);
- l'utilizzo del pulsante «Mi piace» nei social network (*Melike c. Turchia*, § 44).

657. La Corte ritiene che, tenuto conto del ruolo svolto da internet nell'ambito delle attività professionali dei media, e della sua importanza nell'esercizio del diritto alla libertà di espressione in

generale, l'assenza di un quadro giuridico sufficiente a livello interno, che consenta ai giornalisti di utilizzare informazioni tratte da internet senza timore di incorrere in sanzioni, ostacoli gravemente l'esercizio da parte della stampa della sua funzione vitale di «cane da guardia». Inoltre, essa ritiene che l'esclusione totale di questo tipo di informazioni dall'ambito di applicazione delle garanzie legali che proteggono la libertà dei giornalisti possa di per sé costituire un'ingerenza ingiustificata nella libertà della stampa sotto il profilo dell'articolo 10 della Convenzione (*Comitato di redazione di Pravoye Delo e Shtekel c. Ucraina*, § 64; *Magyar Jeti Zrt c. Ungheria*, § 60).

2. Internet e gli altri media

658. Pur riconoscendo i vantaggi di internet, la Corte ammette che questi ultimi vanno di pari passo con un certo numero di rischi dal momento che delle affermazioni chiaramente illecite, soprattutto discorsi diffamatori, di odio o che incitano alla violenza, possono essere diffuse come mai prima, in tutto il mondo, in pochi secondi, e talvolta rimanere online per moltissimo tempo (*Delfi AS c. Estonia* [GC], § 110; *Annen c. Germania*, § 67).

659. Più specificamente, la Corte ammette che internet è uno strumento di informazione e di comunicazione che si distingue in modo particolare dalla stampa scritta, soprattutto per quanto riguarda la sua capacità di memorizzare e diffondere l'informazione. La Corte conclude da ciò che la rete elettronica, che serve miliardi di utenti in tutto il mondo, non è, e forse non sarà mai, soggetta alle stesse regole e allo stesso controllo, e che la riproduzione di materiali tratti dalla stampa scritta e quella di materiali tratti da internet possono essere soggette a un regime diverso, in quanto le norme che disciplinano la riproduzione dei secondi devono manifestamente essere adattate in funzione delle caratteristiche particolari della tecnologia in modo da poter garantire la protezione e la promozione dei diritti e delle libertà fondamentali (*Comitato di redazione di Pravoye Delo e Shtekel c. Ucraina*, § 63).

660. Inoltre, la Corte rileva che, anche se internet e i social network sono dei potenti strumenti di comunicazione, le scelte inerenti all'uso di internet e dei social media implicano che le informazioni che se ne ricavano non hanno la stessa simultaneità né lo stesso impatto di quelle diffuse in televisione o alla radio (*Animal Defenders International c. Regno Unito* [GC], § 119). Così, un'intervista telefonica trasmessa nell'ambito di una trasmissione disponibile su un sito internet avrà un impatto meno diretto sugli spettatori di quello di un programma televisivo (*Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft SRG c. Svizzera*, § 64).

B. La protezione dei diritti altrui nel contesto di internet

1. Generalità

661. Le specificità legate all'esercizio della libertà di espressione nel contesto di internet portano la Corte a ricercare un equilibrio particolare tra la libertà di espressione e altri diritti ed esigenze. A tale riguardo, essa ritiene che le comunicazioni online e il loro contenuto rischino sicuramente molto più della stampa di pregiudicare l'esercizio e il godimento dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare del diritto al rispetto della vita privata (*Delfi AS c. Estonia* [GC], § 133; *Comitato di redazione di Pravoye Delo e Shtekel c. Ucraina*, § 63; *Wegrzynowski e Smolczewski c. Polonia*, § 98).

Così, pur riconoscendo i notevoli vantaggi che internet presenta per l'esercizio della libertà di espressione, la Corte considera che occorre, in linea di principio, mantenere la possibilità per le persone lese da dichiarazioni diffamatorie o da altri tipi di contenuto illecito di avviare un'azione di responsabilità tale da costituire un ricorso effettivo contro le violazioni dei diritti della personalità (*Delfi AS c. Estonia* [GC], § 110).

662. Tuttavia, la Corte può anche tener conto di altri fattori che attenuano gli effetti dei messaggi degli utenti di Internet sugli interessi legittimi protetti dall'articolo 10 § 2 della Convenzione. Così, l'invio di

un messaggio in un ambiente riservato ai professionisti di un determinato settore può rientrare tra questi fattori se la diffusione di tale messaggio è troppo limitata per causare un danno significativo, a differenza di un messaggio che sia invece accessibile a tutti gli utenti di internet (*Kozan c. Turchia*, § 51).

663. La Corte può tenere conto delle specificità di internet per pronunciarsi sul livello di gravità che un'offesa alla reputazione personale deve presentare per rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 8 (*Arnarson c. Islanda*, § 37).

664. L'impatto dell'effetto amplificatore di internet è stato esplicitamente evidenziato dalla Corte in una causa che riguardava una persona che era stata oggetto di accuse di antisemitismo pubblicate sul sito di un'associazione, la quale era stata condannata a rimuovere l'articolo in contestazione. In questa causa, la Corte ha rilevato, in particolare, che l'impatto potenziale dell'accusa di antisemitismo era piuttosto importante e non si limitava ai lettori abituali della Newsletter in cui quest'ultima era stata pubblicata, dato che la qualificazione delle dichiarazioni in questione come antisemite era visibile da un gran numero di persone, poiché il semplice inserimento del nome dell'interessato in un motore di ricerca permetteva di giungere alla lettura dell'articolo in questione. La Corte ha concluso che la reputazione e i diritti della persona interessata erano quindi fortemente pregiudicati da tale pubblicazione sul sito dell'associazione ricorrente (*Cicad c. Svizzera*, § 60).

665. Per quanto riguarda il margine di apprezzamento di cui beneficiano le autorità interne, la Corte ha accordato un margine più ampio in una causa che riguardava una condanna per diffamazione, perché ha rilevato che la disputa in questione riguardava soltanto dei privati, e che le affermazioni asseritamente diffamatorie erano state fatte in un contesto semi-pubblico, ossia su un forum online protetto (*Wrona c. Polonia* (dec.) [comitato], § 21; si veda anche *Kucharczyk c. Polonia* (dec.) [comitato], che riguardava il bilanciamento del diritto al rispetto della vita privata di un avvocato con la libertà di espressione di una persona che aveva pubblicato un commento critico su un portale internet privato).

666. I principi generali applicabili alle pubblicazioni offline si applicano anche alle pubblicazioni online. Perciò,

- per la Corte, quando un dato privato o personale è pubblicato su internet – come il nome o la descrizione di una persona –, la necessità di proteggerne la riservatezza non può più costituire un'esigenza predominante da rispettare, in quanto tali informazioni hanno di fatto perduto l'essenza della loro riservatezza essendo diventate di dominio pubblico. In questo caso, è la protezione della vita privata e della reputazione a prevalere e a dover essere assicurata (*Aleksey Ovchinnikov c. Russia*, §§ 49-50);

- la Corte ha ritenuto eccessiva la condanna penale di un webmaster per ingiurie pubbliche nei confronti di un sindaco per alcune affermazioni pubblicate sul sito internet dell'associazione da lui presieduta. Per pronunciarsi in tal senso, ha constatato, in particolare, che le dichiarazioni in causa erano espressione dell'organo rappresentativo di un'associazione, che si faceva portavoce delle rivendicazioni formulate dai suoi membri su un argomento di interesse generale nell'ambito della contestazione di una politica comunale (*Renaud c. Francia*, § 40);

- analogamente, la Corte ha censurato la condanna di un'organizzazione non governativa che aveva qualificato il discorso di un politico come «razzismo verbale» sul suo sito internet (*GRA Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus c. Svizzera*);

- invece, pur ammettendo che la protezione degli animali e dell'ambiente poteva essere certamente considerata un argomento di interesse pubblico, la Corte ha ritenuto proporzionato un ordine che vietava la pubblicazione su internet, da parte di un'organizzazione per la difesa dei diritti degli animali, di foto di prigionieri dei campi di concentramento accanto a foto di animali allevati in batteria (*PETA Deutschland c. Germania*);

- inoltre, indipendentemente da quale sia il supporto utilizzato, delle affermazioni che incitano alla discriminazione e all'odio razziali non beneficiano della protezione offerta dall'articolo 10 § 2. A tale riguardo, la Corte ha considerato che la condanna del proprietario di un sito web – anche responsabile politico – che aveva diffuso dichiarazioni xenofobe, rispondeva a un bisogno sociale imperioso di proteggere i diritti della comunità immigrata (*Féret c. Belgio*, § 78; si veda anche *Willem c. Francia*, per quanto riguarda la condanna di un eletto per affermazioni incitanti alla discriminazione, ripetute sul sito internet del comune);

- analogamente, la pubblicazione online di attacchi personali che vanno oltre uno scambio di idee legittimo non è protetta dall'articolo 10 § 2 (*Tierbefreier e.V. c. Germania*, § 56).

667. Nella causa *Tamiz c. Regno Unito* (dec.), il ricorrente, una personalità politica, lamentava un'offesa alla sua reputazione a causa del rifiuto dei giudici nazionali di riconoscere la responsabilità di Google per delle affermazioni che egli considerava diffamatorie, pubblicate sulla piattaforma Google Blogger. I giudici interni avevano ritenuto che la condizione secondo la quale l'illecito civile doveva essere «reale e serio», richiesta per notificare un'azione per diffamazione al di fuori della giurisdizione dello Stato, non fosse soddisfatta. La Corte ha sottolineato l'importanza di questo criterio preliminare e ha precisato che, di fatto, milioni di utenti di internet pubblicavano ogni giorno commenti online, e che molti utenti si esprimevano in un modo che poteva essere scioccante, se non addirittura diffamatorio. Essa ha sottoscritto le conclusioni dei giudici nazionali, secondo i quali la maggior parte dei commenti che il ricorrente contestava erano innegabilmente sgradevoli, ma buona parte di essi andavano di poco al di là degli «insulti grossolani» frequentemente utilizzati su molti portali online, che il ricorrente, nella sua qualità di personalità politica, era tenuto a tollerare. Queste giurisdizioni avevano anche ritenuto che probabilmente i lettori avessero capito, visto il contesto in cui molti dei commenti che contenevano affermazioni più precise erano stati scritti, che questi commenti dovevano essere considerati come delle accuse da non prendere seriamente (§ 81).

668. Nella causa *Melike c. Turchia*, la Corte ha esaminato per la prima volta le restrizioni imposte all'espressione politica dei dipendenti nei social network, e in particolare l'uso del pulsante «Mi piace» per esprimere il proprio interesse o la propria approvazione riguardo a contenuti pubblicati da terzi. I contenuti in questione contenevano, tra l'altro, aspre critiche politiche nei confronti delle presunte pratiche repressive delle autorità, appelli e inviti a manifestare per protestare contro queste pratiche nonché l'espressione di indignazione. In questa causa, la ricorrente era stata licenziata dal suo datore di lavoro secondo le norme del diritto privato su decisione di una commissione disciplinare (di cui faceva parte un rappresentante del ministero) in quanto aveva premuto il pulsante «Mi piace» in riferimento ad alcuni contenuti. Il tribunale del lavoro ritenne che il contenuto che la ricorrente aveva dichiarato di «amare» non rientrasse nella libertà di espressione ed era tale da turbare la pace e la tranquillità del luogo di lavoro. La Corte ha dapprima esaminato la causa sotto il profilo degli obblighi imposti allo Stato dall'articolo 10 (§§ 38-40). Essa ha fatto osservare che l'utilizzo del pulsante «Mi piace» non poteva essere considerato avere lo stesso peso di una condivisione di contenuto sui social network. Essa ha aggiunto che la ricorrente non era un personaggio pubblico, e che non era stato dimostrato che i suoi «Mi piace» fossero stati notati da un numero molto elevato di utenti del social network o avrebbero potuto danneggiare il suo posto di lavoro (§§ 51-53). La Corte ha inoltre sottolineato la severità della sanzione inflitta e ha concluso che vi era stata una violazione dell'articolo 10 (§§ 54-56).

2. Protezione delle persone vulnerabili

669. La protezione delle persone vulnerabili – soprattutto i più giovani – può avere molte conseguenze sull'esercizio della libertà di espressione su internet.

670. Perciò, la Corte ha ritenuto irricevibile un ricorso in cui era in discussione una condanna per pubblicazione di documenti osceni su una pagina di anteprima ad accesso gratuito di un sito web, rilevando in particolare che i file in questione corrispondevano esattamente al tipo di file che poteva

essere ricercato dai giovani che le autorità nazionali cercavano di proteggere (*Perrin c. Regno Unito* (dec.)).

671. Inoltre, in una causa a carattere sessuale, la Corte ha ritenuto che il riferimento ripetuto dalla stampa all'identità di un minore coinvolto in un incidente violento fosse pregiudizievole per lo sviluppo morale e psicologico e la vita privata di quest'ultimo. Pertanto, la Corte ha confermato la condanna civile del giornalista autore della pubblicazione, anche se questa informazione personale era già diventata di dominio pubblico, poiché era già disponibile su internet (*Aleksey Ovchinnikov c. Russia*, §§ 51-52).

672. Secondo la Corte, tenuto conto del pericolo che la pedofilia su internet rappresenta, non era giustificabile una maggiore protezione della riservatezza, che impediva un'indagine efficace volta ad ottenere, da un fornitore di servizi internet, l'identità dell'autore di un annuncio a carattere sessuale rivolto a un minore. Pertanto, la Corte ha dichiarato incompatibile con l'articolo 8 della Convenzione il fatto che le autorità non avessero obbligato il fornitore di servizi internet a rivelare l'identità di una persona ricercata per aver postato un messaggio indecente riguardante un minore su un sito di incontri. Per pronunciarsi in tal senso, essa ha rilevato il rischio fisico e morale che la situazione in esame poteva comportare per il ricorrente, e la vulnerabilità di quest'ultimo dovuta alla sua giovane età (*K.U. c. Finlandia*, § 41), sottolineando che internet, proprio per il suo carattere anonimo, poteva essere utilizzato a fini criminali (*ibidem*, § 48).

3. Doveri e responsabilità» dei portali internet di attualità

673. Anche se, in ragione della natura particolare di internet, i «doveri e le responsabilità» che un portale di notizie deve assumersi, ai fini dell'articolo 10, possono in una certa misura differire da quelli di un editore tradizionale per quanto riguarda i contenuti forniti da terzi (*Delfi AS c. Estonia* [GC], § 113; si veda anche *Orlovskaya Iskra c. Russia*, § 109), la fornitura di una piattaforma per l'esercizio della libertà di espressione, che consente al pubblico di condividere informazioni e idee su internet, deve essere esaminata alla luce dei principi applicabili alla stampa (*Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete e Index.hu Zrt c. Ungheria*, § 61).

674. Per valutare la legittimità dell'obbligo imposto a un operatore di portale internet di rimuovere dei commenti postati da terzi, la Corte ha definito quattro criteri per stabilire un giusto equilibrio tra il diritto alla libertà di espressione e il diritto del soggetto a cui si riferiscono i commenti alla sua reputazione (*Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete e Index.hu Zrt c. Ungheria*, §§ 60 e segg.; *Delfi AS c. Estonia* [GC], §§ 142 e segg.), ossia:

1. il contesto e il contenuto dei commenti;
2. la responsabilità degli autori dei commenti;
3. le misure adottate dai ricorrenti e il comportamento della parte lesa;
4. le conseguenze per la parte lesa e per i ricorrenti.

675. Sulla base di tali criteri, la Corte ha ritenuto giustificata, in riferimento all'articolo 10 della Convenzione, la condanna al risarcimento dei danni di un portale internet di attualità per delle frasi offensive postate sul suo sito da terzi anonimi, tenendo presente, in particolare, il carattere estremo dei commenti, costitutivi di un discorso di odio e di incitamento alla violenza (*Delfi AS c. Estonia* [GC]).

676. Al contrario, tenuto conto che nei commenti in questione non vi erano frasi che costituissero dei discorsi di odio o delle minacce dirette contro l'integrità fisica di chicchessia, la Corte ha ritenuto che una responsabilità oggettiva dei portali internet, in ragione di commenti lasciati da terzi, non fosse conforme all'articolo 10 della Convenzione, affermando, in particolare, che non vi era motivo di considerare che una procedura di notifica e rimozione («*notice-and-take-down-system*»), se accompagnata da procedure effettive che consentivano una reazione rapida, non costituisse uno strumento idoneo a proteggere adeguatamente la reputazione commerciale dell'impresa detentrica dei siti di annunci immobiliari coinvolti in questi commenti (*Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete*

e *Index.hu Zrt c. Ungheria*, § 91; si vedano anche, per quanto riguarda l'importanza di una reazione rapida dopo la notifica del carattere illecito di un contenuto, *Pihl c. Svezia*, § 32; *Tamiz c. Regno Unito* (dec.), § 84; *Høiness c. Norvegia*, §§ 73-74).

4. La responsabilità per la pubblicazione di un ipertesto

677. Nella causa *Magyar Jeti Zrt c. Ungheria*, la società ricorrente era stata condannata per aver inserito un collegamento ipertestuale verso un'intervista su YouTube, di cui successivamente era stato riconosciuto il contenuto diffamatorio.

Tenuto conto del ruolo svolto da internet nel migliorare l'accesso del pubblico all'attualità e alle informazioni, la Corte, in questa causa, ha sottolineato che lo scopo stesso dei collegamenti ipertestuali consisteva nel consentire agli utenti di internet di navigare da e verso contenuti di una rete caratterizzata dalla disponibilità di un'immensa quantità di informazioni rinviando ad altre pagine e risorse online. Essa ha precisato che i collegamenti ipertestuali contribuivano al buon funzionamento di internet in quanto rendevano l'informazione accessibile collegando gli elementi tra loro (*Magyar Jeti Zrt c. Ungheria*, § 73).

678. I collegamenti ipertestuali, in quanto modalità di diffusione dell'informazione, sono fondamentalmente diversi dai modi tradizionali di pubblicazione in quanto si limitano in generale a indirizzare gli utenti verso contenuti disponibili altrove su internet. Essi non presentano al pubblico le frasi alle quali rinviano, né comunicano il loro contenuto: servono soltanto a richiamare l'attenzione del lettore sull'esistenza di contenuti in altri siti (*Magyar Jeti Zrt c. Ungheria*, § 74).

679. L'ulteriore elemento che caratterizza gli ipertesti rispetto alle altre modalità di diffusione dell'informazione è che la persona che rinvia a dei contenuti con questa modalità non esercita alcun controllo sul contenuto del sito internet al quale gli ipertesti consentono l'accesso, e questo contenuto può cambiare dopo la creazione del collegamento. Inoltre, questo contenuto, che può essere illegale, è già stato reso accessibile dall'editore iniziale sul sito internet a cui l'ipertesto rinvia, che offre al pubblico un accesso libero (*Magyar Jeti Zrt c. Ungheria*, § 75).

680. La Corte ritiene che la questione se la creazione di un ipertesto equivalga a una diffusione di elementi diffamatori imponga al giudice interno di procedere a una valutazione individuale di ciascun singolo caso, e di considerare il creatore dell'ipertesto responsabile soltanto se vi sono motivi sufficienti e pertinenti.

A questo proposito, nella causa *Magyar Jeti Zrt c. Ungheria*, § 77, la Corte ha formulato varie questioni pertinenti che i giudici interni non avevano esaminato quando avevano condannato la società ricorrente: i) la società ricorrente aveva approvato il contenuto contestato? ii) aveva ripreso il contenuto contestato (senza averlo approvato)? iii) si era limitata a creare un ipertesto verso il contenuto contestato (senza averlo approvato né ripreso)? iv) sapeva o era ragionevolmente tenuta a sapere che il contenuto contestato era diffamatorio o illegale per altri motivi? v) aveva agito in buona fede e nel rispetto della deontologia giornalistica, e aveva dato prova della dovuta diligenza? (*Magyar Jeti Zrt c. Ungheria*, § 77).

681. Nella causa *Magyar Jeti Zrt c. Ungheria*, la Corte ha osservato che il collegamento ipertestuale era assimilato dal diritto interno a una diffusione di informazioni che comportavano la responsabilità oggettiva del suo autore. Essa ha ritenuto che tale fatto potesse avere delle conseguenze negative sulla circolazione delle informazioni online spingendo gli autori e gli editori a non inserire collegamenti ipertestuali verso elementi sul cui contenuto non potevano esercitare il minimo controllo, e dal quale poteva derivare, direttamente o indirettamente, un effetto dissuasivo sulla libertà di espressione online (§§ 83-84).

682. Nella causa *Kilin c. Russia*, il ricorrente era stato riconosciuto colpevole di appello pubblico alla violenza e alla discordia etnica in quanto aveva messo online dei contenuti di terzi utilizzando un account sul sito di un social network. La Corte ha considerato, in particolare, che la condivisione di

contenuti di terzi online tramite piattaforme di social network è un mezzo di comunicazione e di interazione sociale frequentemente utilizzato, che non sempre persegue uno scopo di comunicazione preciso, soprattutto se l'autore della condivisione non aggiunge alcun commento o non esprime in nessun altro modo la sua posizione sul contenuto. Tuttavia, la Corte ha aggiunto che non si poteva escludere che la condivisione di determinati contenuti possa comunque contribuire a informare i cittadini (§ 79). Inoltre, essa ha rilevato che, nel caso di specie, mettendo online i contenuti in questione, il ricorrente non aveva inteso contribuire a un dibattito su una questione di interesse pubblico (§ 82). La Corte ha fatto notare che il ricorrente aveva estrapolato questi contenuti dal loro contesto, e non aveva aggiunto alcun commento (§ 86), cosicché gli stessi potevano ragionevolmente essere percepiti come un'istigazione alla discordia etnica e alla violenza. In particolare, va osservato che la Corte ha anche ritenuto che i giudici interni avessero stabilito in modo convincente l'intento delittuoso del ricorrente rispetto a tali contenuti (§§ 87 e 90), il che poteva essere considerato un elemento pertinente e sufficiente per giustificare il procedimento avviato contro di lui (§ 92-93). Essa ha quindi considerato che l'elemento decisivo non era l'apparente assenza di un contesto sociale o politico sensibile e di segnali che indicassero che la situazione della sicurezza in Russia era tesa all'epoca, che vi erano scontri, disordini o sommosse interetniche o un clima di ostilità o di odio nei confronti dei gruppi etnici interessati dai contenuti in contestazione.

5. «Doveri, responsabilità» e pubblicazione di stampa su internet

683. Per quanto riguarda la fornitura di informazioni attendibili e precise nel rispetto della deontologia giornalistica, la Corte ha posto il principio di una responsabilità maggiore della stampa che pubblica su internet, sottolineando che, in un mondo in cui la persona si trova di fronte a un immenso flusso di informazioni, che circolano su supporti tradizionali o elettronici e coinvolgono un numero sempre maggiore di autori, il controllo del rispetto della deontologia giornalistica diventa ancora più importante (*Stoll c. Svizzera* [GC], § 104). Infatti, per quanto riguarda i «doveri e le responsabilità» di un giornalista, l'impatto potenziale del mezzo di comunicazione in questione diventa importante, e un resoconto obiettivo ed equilibrato può prendere strade molto diverse in funzione, tra l'altro, del mezzo di comunicazione di cui si tratta (*Delfi AS c. Estonia* [GC], § 134).

684. Analogamente, il dovere della stampa di conformarsi ai principi di un giornalismo responsabile verificando l'esattezza delle informazioni pubblicate è verosimilmente più rigoroso per quanto riguarda le informazioni relative al passato – la cui diffusione non ha alcun carattere di urgenza – che per quanto riguarda l'attualità, per sua natura deperibile (*Times Newspapers Ltd c. Regno Unito (n. 1 e n. 2)*, § 45).

685. Così, secondo la Corte, quando un giornale è stato informato dell'avvio di un'azione per diffamazione in merito a un articolo pubblico nella stampa scritta, l'inserimento obbligatorio di un avvertimento adeguato sull'articolo in questione negli archivi internet in cui quest'ultimo è contenuto, non può essere considerata un'ingerenza sproporzionata nella libertà di espressione (*Times Newspapers Ltd c. Regno Unito (n. 1 e n. 2)*, § 47).

686. Al contrario, l'esigenza secondo la quale il giornalismo deve essere responsabile non richiede la rimozione dagli archivi elettronici pubblici della stampa di qualsiasi traccia delle pubblicazioni passate che, con decisioni giudiziarie definitive, sono state giudicate diffamatorie (si veda *Węgrzynowski e Smolczewski c. Polonia*, §§ 60-68, in merito alla conformità, rispetto all'articolo 8, del mantenimento, negli archivi internet di un giornale, di un articolo di stampa ritenuto diffamatorio; si veda anche, per quanto riguarda l'anonimizzazione di informazioni su un processo e una condanna penale archiviate online, *M.L. e W.W. c. Germania*).

687. Analogamente, il responsabile delle pubblicazioni di un sito Internet non può essere ritenuto responsabile per aver pubblicato delle accuse di atti di pedofilia nei confronti di un candidato alle elezioni, se si è accertato che l'articolo in questione era conforme ai requisiti che impongono ai giornalisti di verificare le loro affermazioni (*Ólafsson c. Islanda*). Infine, i «doveri e le responsabilità»

dei giornalisti non includono alcun obbligo per questi ultimi di avvisare le persone che sono oggetto di un servizio giornalistico della loro intenzione di pubblicarlo affinché le stesse abbiano la possibilità di impedire tale pubblicazione chiedendo un ordine provvisorio (*Mosley c. Regno Unito*, §§ 125-129).

688. Nella causa *Fatullayev c. Azerbaijan*, §§ 94-95, la Corte ha precisato che i doveri e le responsabilità dei giornalisti nell'esercizio della loro libertà di espressione si applicano anche quando essi pubblicano informazioni su internet in nome proprio, anche al di fuori del sito del loro organo di stampa, nella fattispecie su un forum liberamente accessibile su internet.

C. Misure di blocco dell'accesso a internet

689. La Corte si è pronunciata più volte sulla compatibilità, con l'articolo 10 della Convenzione, di misure di blocco dell'accesso ad alcuni siti internet da parte delle autorità nazionali in cause nelle quali i ricorrenti lamentavano sostanzialmente l'effetto collaterale delle misure in questione.

690. In una causa in cui era in discussione il blocco del sito di condivisione YouTube, la Corte ha osservato che i ricorrenti erano semplici utenti non direttamente interessati dalla decisione contestata di blocco dell'accesso a YouTube, ma ha ritenuto che gli stessi potessero legittimamente sostenere che tale misura aveva leso il loro diritto di ricevere e comunicare informazioni o idee, dal momento che erano utenti attivi di YouTube, che tale piattaforma era unica dal punto di vista delle sue caratteristiche, del suo livello di accessibilità e soprattutto del suo impatto potenziale, e che non esisteva per loro una piattaforma equivalente (*Cengiz e altri c. Turchia*, §§ 52, 53, 55; si veda anche *Ahmet Yildirim c. Turchia*, §§ 49 e 55, per quanto riguarda l'impossibilità per un utente del servizio Google Sites di accedere al suo sito web).

691. Al contrario, la Corte ha ritenuto che il solo fatto che un ricorrente – come pure gli altri utenti dei siti in questione in Turchia – avesse subito gli effetti indiretti di una misura di blocco riguardante due siti dedicati alla diffusione di musica non potesse essere sufficiente perché gli fosse riconosciuta la qualità di «vittima» (*Akdeniz c. Turchia* (dec.), § 24).

692. Per quanto riguarda la giustificazione di misure di blocco, la Corte ritiene che tali restrizioni preventive, sebbene non siano, *a priori*, incompatibili con la Convenzione, debbano tuttavia rientrare in un quadro legale particolarmente rigoroso per quanto riguarda la delimitazione del divieto, ed efficace per quanto riguarda il controllo giurisdizionale contro gli eventuali abusi. Inoltre, essa ritiene che un controllo giudiziario di queste misure operato da un giudice, fondato su un bilanciamento degli interessi in conflitto e volto a trovare un equilibrio tra tali interessi, non possa essere concepito senza un quadro che fissi regole precise e specifiche per quanto riguarda l'applicazione delle restrizioni preventive alla libertà di espressione (*Ahmet Yildirim c. Turchia*, § 64; *Cengiz e altri c. Turchia*, § 62, che riguardava la libertà di ricevere o comunicare informazioni e idee; si veda anche *OOO Flavus e altri c. Russia*, §§ 40-43).

693. Nella causa *Ahmet Yildirim c. Turchia*, § 66, la Corte ha sottolineato, in particolare, che occorreva soppesare i diversi interessi in gioco, valutando soprattutto la necessità di un blocco totale dell'accesso, ed ha considerato che le autorità avrebbero dovuto tener conto del fatto che tale misura, che rendeva inaccessibile una grande quantità di informazioni, non poteva che incidere notevolmente sui diritti degli utenti di internet e avere un effetto collaterale importante (si veda anche *Cengiz e altri c. Turchia*, § 64).

694. Nella causa *Vladimir Kharitonov c. Russia*, nella quale era in discussione il blocco automatico di un sito internet a seguito della decisione di bloccare un altro sito avente lo stesso indirizzo IP, la Corte ha constatato che il blocco in questione aveva avuto un effetto collaterale significativo, in quanto aveva reso inaccessibili grandi quantità di informazioni, limitando così sostanzialmente i diritti degli utenti di internet. Essa ha ritenuto che il regime giuridico sul quale le autorità competenti si erano

basate non fosse sufficientemente prevedibile in riferimento alle esigenze dell'articolo 10 della Convenzione (§§ 45-47).

695. Nella causa *Kablis c. Russia*, la Corte si è pronunciata sulla conformità con l'articolo 10 della Convenzione di limitazioni preventive concernenti delle pubblicazioni online che invitavano a partecipare a un evento pubblico non autorizzato. Essa ha ritenuto che dovesse essere possibile far controllare da un tribunale le misure di blocco prima dello svolgimento dell'evento pubblico in questione, rilevando che l'informazione contenuta in questo tipo di pubblicazione era priva di qualsiasi valore e interesse dopo tale data, cosicché l'annullamento giurisdizionale della misura di blocco in questa fase non avrebbe avuto alcun senso (§ 96). Inoltre, in questa causa, come nella causa *Elvira Dmitriyeva c. Russia*, la Corte ha considerato che il solo fatto che il ricorrente avesse violato un divieto legale pubblicando un articolo online che invitava a partecipare a un evento pubblico, il cui svolgimento violava a sua volta delle disposizioni di legge, non fosse sufficiente per giustificare un'ingerenza nel diritto alla libertà di espressione (§§ 103 e 84, rispettivamente).

696. La Corte ha considerato in diverse cause che il blocco generalizzato di siti internet era una misura estrema, che il Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite e altri organismi internazionali avevano equiparato alla messa al bando di un giornale o di un canale televisivo (*OOO Flavus e altri c. Russia*, § 37; *Bulgakov c. Russia*, § 34).

697. Nella causa *OOO Flavus e altri c. Russia*, nella quale era in discussione il blocco generalizzato e non giustificato dell'accesso a dei media di opposizione online, la Corte ha considerato che tale misura, che ignorava deliberatamente la distinzione tra le informazioni legali e quelle illegali, era arbitraria e manifestamente irragionevole (§ 34).

698. Nella causa *Bulgakov c. Russia*, che riguardava, da un lato, il blocco di un intero sito web, su decisione del giudice, a causa della presenza di un contenuto vietato e, dall'altro, il mantenimento del blocco nonostante l'eliminazione del contenuto in questione, la Corte ha considerato che la misura di blocco non aveva alcun fondamento legale in quanto l'atto in base al quale la misura era stata adottata non prevedeva la possibilità di bloccare l'accesso a un intero sito Internet (§ 34). Inoltre, essa ha ritenuto che la sua conclusione per quanto riguarda la mancanza di base legale della misura di blocco si applicasse *a fortiori* al mantenimento della stessa dopo la rimozione del contenuto in questione (§ 38). Infine, la Corte ha spiegato che, mentre il profilo procedurale dell'articolo 10 andava di pari passo con lo scopo più ampio di garantire il rispetto del diritto alla libertà di espressione, il diritto a un ricorso effettivo stabiliva invece una garanzia procedurale (§ 46). Pertanto, la Corte ha considerato che il ricorrente, anche se aveva potuto formalmente contestare in appello la decisione giudiziaria in questione e partecipare all'udienza, non aveva avuto diritto a un ricorso «effettivo», ai sensi dell'articolo 13 della Convenzione, dal momento che la corte d'appello non aveva esaminato la fondatezza delle sue doglianze (§ 48; si veda anche *Engels c. Russia*, §§ 41-44).

699. Infine, in una causa nella quale il proprietario di un sito web si era visto costretto, per evitare il blocco dell'intero sito, a rimuovere delle informazioni vietate dalle giurisdizioni interne riguardanti strumenti di bypass di filtri, la Corte ha ritenuto che il fondamento giuridico invocato non fornisse alcuna indicazione alle giurisdizioni o ai proprietari di siti internet in merito alla natura o alle categorie di contenuti internet che potevano essere vietati, e di conseguenza non soddisfaceva il criterio di prevedibilità (*Engels c. Russia*, §§ 27-28).

D. Accesso a internet e persone in detenzione

700. La Corte ha avuto occasione di pronunciarsi sul rifiuto, motivato dalla protezione dei diritti altrui, dalla difesa dell'ordine o dalla prevenzione dei reati, di permettere ad alcuni detenuti di accedere, tramite internet, a informazioni pubblicate su siti specifici che erano liberamente accessibili al pubblico.

701. Pur sottolineando che l'articolo 10 non impone l'obbligo di consentire ai detenuti l'accesso a internet, o a dei siti internet specifici, la Corte ha constatato, nelle cause *Jankovskis c. Lituania* (§ 55) e *Kalda c. Estonia* (§ 45), l'esistenza di un'ingerenza nell'esercizio, da parte dei ricorrenti, del loro diritto di ricevere informazioni, e ha concluso che vi era stata una violazione dell'articolo 10. Per pronunciarsi in tal senso, la Corte si è basata, in particolare, sulla natura e sull'origine delle informazioni in contestazione, nonché sull'assenza di un esame sufficientemente approfondito della situazione individuale dei detenuti da parte delle autorità nazionali. Inoltre essa ha rilevato, nella causa *Kalda c. Estonia* (§ 50), che il ricorrente aveva bisogno di accedere alle informazioni in questione per far valere i suoi diritti nell'ambito del procedimento giudiziario interno e, nella causa *Jankovskis c. Lituania* (§ 59), che non era irragionevole pensare che le informazioni in questione fossero direttamente legate al desiderio del ricorrente di ricevere un'istruzione, e quindi utili per la sua riabilitazione e il suo successivo reinserimento sociale.

XIII. Il pluralismo e la libertà di espressione

702. La Corte ritiene che non vi sia democrazia senza pluralismo (*Centro Europa 7 S.r.l. e Di Stefano c. Italia* [GC], § 129). Una delle principali caratteristiche della democrazia consiste nella possibilità che essa offre di risolvere i problemi di un paese attraverso il dialogo e senza ricorrere alla violenza (*Manole e altri c. Moldavia*, § 95). Secondo la Corte, anche in caso di stato di emergenza, che è un regime legale il cui scopo è il ritorno al regime ordinario nel rispetto dei diritti fondamentali, gli Stati contraenti devono tenere presente che le misure da adottare devono mirare alla difesa dell'ordine democratico minacciato, e devono fare tutto il possibile per proteggere i valori di una società democratica, come il pluralismo, la tolleranza e lo spirito di apertura (*Sahin Alpay c. Turchia*, § 180).

703. La democrazia si nutre della libertà di espressione. Fa parte dell'essenza stessa della democrazia permettere la proposta e la discussione di progetti politici diversi, anche quelli che rimettono in discussione l'organizzazione attuale di uno Stato, purché tali progetti non mirino a ledere la democrazia stessa (*Centro Europa 7 S.r.l. e Di Stefano c. Italia* [GC], § 129; *Manole e altri c. Moldavia*, § 95; *Partito socialista e altri c. Turchia*, §§ 41, 45 e 47).

704. Tenuto conto dell'importanza degli interessi in gioco nell'applicazione dell'articolo 10, lo Stato è l'ultimo garante del pluralismo (*Animal Defenders International c. Regno Unito* [GC], § 101; *Manole e altri c. Moldavia*, § 99; *Informationsverein Lentia e altri c. Austria*, § 38).

705. La Corte ritiene che, nel settore della diffusione audiovisiva, questi principi impongano allo Stato l'obbligo di garantire, da un lato, l'accesso del pubblico, attraverso la televisione e la radio, a informazioni imparziali ed esatte, e a una pluralità di opinioni e commenti che riflettano, in particolare, la diversità delle opinioni politiche nel paese, e, dall'altro, la protezione dei giornalisti, e degli altri professionisti dei media audiovisivi, dagli ostacoli alla comunicazione di tali informazioni e commenti (*Manole e altri c. Moldavia*, § 100).

706. La giurisprudenza della Corte relativa all'articolo 10 della Convenzione mette in rilievo il pluralismo, in quanto valore intrinseco alla democrazia in vari settori, in particolare in quelli di seguito indicati.

A. Principi generali relativi al pluralismo nei media audiovisivi

707. La libertà di espressione, sancita dal primo paragrafo dell'articolo 10, costituisce uno dei fondamenti essenziali di una società democratica e una delle condizioni fondamentali del suo progresso (*Lingens c. Austria*, § 41). La libertà di stampa e degli altri mezzi di informazione fornisce all'opinione pubblica uno degli strumenti migliori per conoscere e giudicare le idee e gli atteggiamenti dei leader politici. Spetta alla stampa comunicare informazioni e idee sulle questioni discusse

nell'arena politica, così come su quelle che riguardano altri settori di interesse pubblico. Alla sua funzione, che consiste nel diffondere tali informazioni, si aggiunge il diritto, per il pubblico, di riceverne (si vedano, ad esempio, *Handyside c. Regno Unito*, § 49, e *Lingens c. Austria*, §§ 41-42).

708. I media audiovisivi, come la radio e la televisione, hanno un ruolo particolarmente importante da svolgere a questo riguardo. Grazie al loro potere di far passare dei messaggi attraverso il suono e l'immagine, hanno effetti più immediati e più potenti della stampa scritta (*Animal Defenders International c. Regno Unito* [GC], § 119; *Pedersen e Baadsgaard c. Danimarca* [GC], § 79; *Jersild c. Danimarca*, § 31). La funzione della televisione e della radio, fonti familiari di intrattenimento al centro dell'intimità del telespettatore o dell'ascoltatore, rafforza ulteriormente il loro impatto (*Manole e altri c. Moldavia*, § 97; *Murphy c. Irlanda*, § 74). Inoltre, la televisione e la radio possono, soprattutto nelle regioni isolate, essere più facilmente accessibili rispetto agli altri mezzi di comunicazione (*Manole e altri c. Moldavia*, § 97).

709. Secondo la Corte, il rispetto del principio del pluralismo implica anche, da parte degli Stati, nell'ambito della radiodiffusione audiovisiva, l'obbligo di garantire l'accesso del pubblico, tramite la televisione e la radio, a informazioni imparziali ed esatte, nonché a una pluralità di opinioni e commenti che riflettono in particolare la diversità delle opinioni politiche nel paese (*Manole e altri c. Moldavia*, § 20). La scelta dei mezzi con i quali tali scopi devono essere raggiunti può variare in funzione delle condizioni locali, e rientra quindi nel margine di apprezzamento dello Stato.

710. Quando lo Stato decide di istituire un sistema radiotelevisivo pubblico, dai principi sopra esposti deriva che il diritto e la prassi interni devono garantire che tale sistema assicuri un servizio pluralistico. In particolare, quando le stazioni private sono ancora troppo deboli per proporre una vera alternativa, e l'ente pubblico o statale è quindi l'unica emittente o l'emittente dominante in un paese o in una regione, è indispensabile per il corretto funzionamento della democrazia che esso diffonda informazioni e commenti imparziali, indipendenti e neutrali, e che fornisca, inoltre, un forum di discussione pubblica nel quale si possa esprimere la più ampia gamma possibile di opinioni e punti di vista (*Manole e altri c. Moldavia*, § 101). La scelta dei mezzi con i quali devono essere raggiunti questi scopi varia in funzione delle condizioni locali, e rientra dunque nel margine di apprezzamento dello Stato (*NIT S.R.L. c. Repubblica di Moldavia* [GC], § 192).

711. L'obbligo di pluralismo non riguarda soltanto le questioni che si possono definire di pluralismo esterno (monopolio, duopolio o altre situazioni di dominio): esso riguarda anche il quadro giuridico nazionale pertinente relativo al pluralismo interno, ad esempio l'obbligo per le emittenti radiotelevisive di presentare in maniera equilibrata diverse opinioni politiche, senza favorire un determinato partito o movimento politico (*NIT S.R.L. c. Repubblica di Moldavia* [GC], § 189).

712. Nessuna delle due dimensioni del pluralismo – interna ed esterna – deve essere considerata separatamente dall'altra. Al contrario esse devono essere previste insieme, combinate tra loro. Perciò nel quadro di un regime nazionale di licenze del quale fanno parte integrante alcune emittenti radiotelevisive che garantiscono una copertura nazionale, ciò che può essere considerato una mancanza di pluralismo interno nei programmi proposti da un'emittente può essere compensato dall'esistenza di un pluralismo esterno effettivo (*NIT S.R.L. c. Repubblica di Moldavia* [GC], § 190).

713. Tuttavia, non è sufficiente prevedere l'esistenza di più canali (*Centro Europa 7 S.R.L. e Di Stefano c. Italia* [GC], § 130). Come indica la Raccomandazione del Comitato dei Ministri *CM/Rec(2007)2* sul pluralismo dei media e la diversità del loro contenuto, «[i] pluralismo dell'informazione e la diversità del contenuto dei media non saranno automaticamente garantiti dal moltiplicarsi dei mezzi di comunicazione a disposizione del pubblico». Si deve anche assicurare, nel contenuto dei programmi globalmente considerati, una diversità che rispecchi per quanto possibile la varietà delle correnti di opinione che attraversano la società alla quale tali programmi sono rivolti. Esistono vari modi per ottenere una diversità complessiva dei programmi all'interno dello spazio europeo (*NIT S.R.L. c. Repubblica di Moldavia* [GC], § 190).

714. Nella causa *Manole e altri c. Moldavia*, i ricorrenti, che erano rispettivamente giornalisti, editori o produttori durante il periodo considerato, lamentavano delle violazioni della loro libertà di espressione, e l'insufficienza delle garanzie legali di indipendenza dell'ente pubblico radiotelevisivo, che era un monopolio virtuale nel paese. In questa causa la Corte ha rammentato che, fatte salve le condizioni di cui all'articolo 10 § 2, i giornalisti hanno il diritto di comunicare informazioni, precisando che la protezione dell'articolo 10 si estende ai giornalisti dipendenti e agli altri lavoratori dei media, che un giornalista dipendente può affermare di essere direttamente interessato da una regola o da una politica generale applicata dal suo datore di lavoro che limita la sua libertà giornalistica, e che una sanzione o un'altra misura adottata da un datore di lavoro contro un giornalista dipendente può costituire una violazione della libertà di espressione (§§ 103 e 111; si veda anche *Fuentes Bobo c. Spagna*, § 38).

715. In una causa in cui era in discussione la misura disciplinare del licenziamento nei confronti di un giornalista di un ente radiofonico pubblico, la Corte ha tenuto conto dei principi generali riguardanti il pluralismo nei media audiovisivi, del diritto delle emittenti pubbliche di adattare la loro politica editoriale all'interesse pubblico, nonché della loro responsabilità per le affermazioni fatte in onda. La Corte ha affermato che la qualità di giornalista non attribuiva automaticamente alla ricorrente il diritto di perseguire, senza controllo, una politica che era contraria a quella stabilita dal suo datore di lavoro, e che consisteva nell'ignorare le legittime decisioni editoriali adottate dalla direzione (*Nenkova-Lalova c. Bulgaria*, §§ 59-60).

B. Il pluralismo dei media e le elezioni

716. Delle elezioni libere e la libertà di espressione, in particolare la libertà del dibattito politico, costituiscono la base di ogni regime democratico. I due diritti sono interdipendenti e si rafforzano a vicenda. È particolarmente importante, in periodo preelettorale, permettere la libera circolazione delle opinioni e delle informazioni di tutti i tipi (*Orlovskaya Iskra c. Russia*, § 110; *Cheltsova c. Russia*, § 96; *Długołęcki c. Polonia*, § 40; *Bowman c. Regno Unito* [GC], § 42; *Teslenko e altri c. Russia*, § 119). Questo principio si applica sia alle elezioni nazionali che a quelle locali (*Cheltsova c. Russia*, § 96; *Kwiecień c. Polonia*, § 48).

717. Di conseguenza, il ruolo di cane da guardia della stampa non perde la sua rilevanza nel periodo elettorale. Secondo la Corte, tale ruolo implica un esercizio indipendente della libertà della stampa sulla base di una scelta editoriale libera, volta a diffondere informazioni e idee su argomenti di interesse generale. In particolare, il dibattito sui candidati e sui loro programmi contribuisce al diritto del pubblico di ricevere informazioni, e rafforza la capacità degli elettori di fare scelte informate tra i candidati (*Orlovskaya Iskra c. Russia*, § 130).

718. La Corte rammenta che il dibattito politico su questioni di interesse generale è un ambito nel quale le limitazioni della libertà di espressione richiedono un'interpretazione restrittiva (*Lopes Gomes da Silva c. Portogallo*, § 33).

719. Nel contesto dei dibattiti elettorali, la Corte attribuisce particolare importanza all'esercizio senza ostacoli della libertà di parola dei candidati (*Kudeshkina c. Russia*, § 87).

720. Riferendosi ai lavori preparatori dell'articolo 3 del Protocollo n. 1, la Corte ha sottolineato, nella causa *Mathieu-Mohin e Clerfayt c. Belgio*, § 54, che la frase «condizioni che assicurano la libera espressione dell'opinione del popolo sulla scelta del corpo legislativo» implicava essenzialmente, oltre alla libertà di espressione già protetta, del resto, dall'articolo 10 della Convenzione, il principio della parità di trattamento di tutti i cittadini nell'esercizio del loro diritto di voto e del loro diritto di candidarsi alle elezioni.

721. In talune circostanze, questi diritti possono entrare in conflitto, il che può indurre le autorità a ritenere necessario, prima o durante un'elezione, prevedere alcune restrizioni alla libertà di

espressione, ancorché le stesse non sarebbero abitualmente ammissibili, al fine di garantire «la libera espressione dell'opinione del popolo sulla scelta del corpo legislativo». La Corte riconosce agli Stati contraenti un margine di apprezzamento per garantire un equilibrio tra questi due diritti, come avviene generalmente per quanto riguarda l'organizzazione del loro sistema elettorale (*Animal Defenders International c. Regno Unito* [GC], § 123; *Oran c. Turchia*, § 52; *Bowman c. Regno Unito* [GC], § 43).

C. La regolamentazione della pubblicità a pagamento

722. La Corte è consapevole che dei potenti gruppi finanziari possono ottenere dei vantaggi concorrenziali nel settore della pubblicità commerciale, e possono in tal modo esercitare delle pressioni sulle stazioni radiofoniche e sulle reti televisive che trasmettono le pubblicità e, infine, compromettere la libertà di queste ultime. Essa considera che tali situazioni pregiudicano il ruolo fondamentale della libertà di espressione in una società democratica, garantita dall'articolo 10 della Convenzione (*VgT Verein gegen Tierfabriken c. Svizzera*, § 73).

723. La Corte ritiene che il fatto di acquistare del tempo di trasmissione a fini pubblicitari, in generale, persegue uno scopo nettamente parziale, il che può favorire alcuni gruppi con risorse più importanti di altri (*Murphy c. Irlanda*, § 74). Nel contesto della pubblicità, il pluralismo dei media è ancor più minacciato quando gli annunci pubblicitari in contestazione sono di natura politica (*Animal Defenders International c. Regno Unito* [GC]) o religiosa (*Murphy c. Irlanda*).

724. Nella causa *Animal Defenders International c. Regno Unito* [GC], § 123, la Corte ha rilevato una mancanza di consenso europeo sul modo di regolamentare la pubblicità politica a pagamento alla radio e alla televisione. Da ciò ha dedotto che il margine di apprezzamento, normalmente ridotto, lasciato allo Stato in materia di restrizioni alla libertà di espressione su questioni di interesse pubblico, poteva essere esteso (*ibidem*, § 123; *TV Vest AS e Rogaland Pensjonistparti c. Norvegia*, § 67; *Société de conception de presse et d'édition e Ponson c. Francia*, §§ 57 e 63). La Corte ha anche indicato che gli interessi da bilanciare in materia di pubblicità politica erano: da un lato, il diritto della ONG ricorrente di comunicare informazioni e idee di interesse generale che il pubblico aveva il diritto di ricevere e, dall'altro, la preoccupazione delle autorità di impedire che il dibattito e il processo democratico fossero falsati da gruppi finanziariamente potenti che beneficiavano di un accesso privilegiato ai mezzi di comunicazione influenti. Essa ha ammesso che tali gruppi potevano assicurarsi un vantaggio concorrenziale nel settore della pubblicità a pagamento, e ledere in tal modo la libertà e il pluralismo del dibattito, di cui lo Stato rimane l'ultimo garante (§ 112).

725. La protezione del pluralismo dei media in materia di pubblicità politica è particolarmente elevata nelle situazioni in cui i principali partiti beneficiano di lunghi tempi di trasmissione, mentre i partiti più piccoli sono appena menzionati. In questo caso, la Corte ha considerato che pagare per far trasmettere delle pubblicità in televisione fosse quindi l'unico modo per un piccolo partito di far passare il suo messaggio al pubblico, benché la legge lo vietasse (*TV Vest AS e Rogaland Pensjonistparti c. Norvegia*, § 73). L'accesso ad altri mezzi di comunicazione è un fattore chiave per valutare la proporzionalità di una restrizione, in particolare se l'autore del discorso ha accesso a molti altri vettori, come i programmi di dibattito in radio e in televisione, la stampa scritta, internet e i social network (*Animal Defenders International c. Regno Unito* [GC], § 124).

726. La Corte protegge anche il pluralismo dei media nel contesto della pubblicità religiosa in nome della neutralità ricercata nell'audiovisivo e dell'obiettivo che consiste nel porre tutte le religioni su un piano di parità (*Murphy c. Irlanda*, § 78). A questo riguardo, essa ammette che una disposizione che autorizzasse una religione, ma non un'altra, a pubblicare degli annunci, sarebbe difficilmente giustificabile, e che una disposizione che permettesse allo Stato, o a qualsiasi organismo da esso nominato, di filtrare, caso per caso, gli annunci a carattere religioso inaccettabili o eccessivi, sarebbe difficile da applicare in modo equo, obiettivo e coerente (*ibidem*, § 77). Tuttavia, lo Stato può

ragionevolmente ritenere che una libertà, seppur limitata, di pubblicare annunci favorirebbe probabilmente una religione dominante a scapito delle religioni che raccolgono nettamente meno seguaci e meno risorse (*ibidem*, § 78).

D. La distribuzione delle fonti audiovisive

727. Ai sensi della terza frase del primo paragrafo dell'articolo 10, gli Stati possono disciplinare, mediante un regime di autorizzazioni, l'organizzazione della radiodiffusione sul loro territorio, in particolare i suoi aspetti tecnici (*Centro Europa 7 S.r.l. e Di Stefano c. Italia* [GC], § 139). La concessione di una licenza può anche essere subordinata a considerazioni relative alla natura e agli obiettivi di un futuro canale, alle sue possibilità di inserimento a livello nazionale, regionale o locale, ai diritti e alle esigenze di un determinato pubblico, nonché agli obblighi derivanti da strumenti giuridici internazionali (*Demuth c. Svizzera*, § 33; *Centro Europa 7 S.r.l. e Di Stefano c. Italia* [GC], § 139).

728. Anche se ciò può portare a ingerenze il cui scopo, seppur legittimo rispetto alla terza frase del primo paragrafo dell'articolo 10, non coincide con uno dei fini previsti dal secondo paragrafo, la conformità di tali ingerenze con la Convenzione deve comunque essere valutata alla luce delle altre esigenze del secondo paragrafo.

729. In numerose cause la Corte ha dichiarato che il rifiuto di concedere una licenza di radiodiffusione (si vedano, tra altre, *Informationsverein Lentia e altri c. Austria*, § 27; *Radio ABC c. Austria*, § 27; *United Christian Broadcasters Ltd c. Regno Unito* (dec.); *Glas Nadejda EOOD e Elenkov c. Bulgaria*, § 42) o di autorizzare la trasmissione di un programma televisivo (*Leveque c. Francia* (dec.); *Demuth c. Svizzera*, § 30), o il fatto di revocare la licenza di radiodiffusione di una catena televisiva (*NIT S.R.L. c. Repubblica di Moldavia* [GC], § 150), costituivano un'ingerenza nell'esercizio dei diritti sanciti dall'articolo 10 § 1 della Convenzione.

730. La Corte ritiene che, grazie ai progressi tecnici degli ultimi decenni, le suddette restrizioni non possano più basarsi su considerazioni legate al numero delle frequenze e dei canali disponibili, e soprattutto che non si possa sostenere che non vi sono soluzioni equivalenti meno restrittive (*Informationsverein Lentia e altri c. Austria*, § 39).

731. Quanto al margine di apprezzamento degli Stati, la Corte considera che esso sia indispensabile in un ambito così fluttuante come la diffusione a fini commerciali, e che, di conseguenza, le norme di controllo possano essere meno rigorose (*Demuth c. Svizzera*, § 42; *Markt intern Verlag GmbH e Klaus Beermann c. Germania*, § 33). In particolare, tenuto conto del carattere pluridimensionale e della complessità delle questioni relative al pluralismo dei media, gli Stati contraenti possono ricorrere a una vasta gamma di mezzi per regolamentare un pluralismo effettivo nel settore della diffusione audiovisiva. Pertanto, il margine di apprezzamento da accordare a tale riguardo dovrebbe essere più ampio di quello che normalmente viene lasciato allo Stato in materia di restrizioni alla libertà di espressione riguardanti argomenti di interesse pubblico o opinioni politiche. Gli Stati contraenti devono dunque, in linea di principio, godere di un ampio potere discrezionale nella scelta dei mezzi da utilizzare per garantire il pluralismo nei media. Tuttavia, il loro potere discrezionale in materia sarà ridotto in funzione della natura e della gravità di qualsiasi restrizione che i mezzi scelti rischino di comportare per la libertà editoriale (*NIT S.R.L. c. Repubblica di Moldavia* [GC], § 193).

732. Al fine di determinare l'ampiezza del margine di apprezzamento di cui dispongono le autorità nazionali, si può anche tenere conto della particolare struttura politica di uno Stato membro, nonché del suo pluralismo culturale e linguistico. Questi fattori, che promuovono, in particolare, il pluralismo nella diffusione, possono legittimamente essere presi in considerazione al momento della concessione di un'autorizzazione a trasmettere programmi radiofonici e televisivi (*Demuth c. Svizzera*, § 44).

733. Inoltre, il principio dell'equità della procedura e le garanzie procedurali sono applicabili anche al rifiuto di rilasciare una licenza di diffusione audiovisiva e di divulgare i motivi di tale decisione al fine

di proteggere la sicurezza della nazione (*Aydoğan e Dara Radyo Televizyon Yayıncılık Anonim Şirketi c. Turchia*, § 43).

E. La trasparenza della proprietà dei media

734. Secondo la Corte, in una società democratica non è sufficiente, per garantire un vero pluralismo nel settore audiovisivo, prevedere l'esistenza di più canali o la possibilità teorica per dei potenziali operatori di accedere al mercato audiovisivo. Occorre anche permettere un accesso effettivo a questo mercato, in modo da garantire, nel contenuto dei programmi considerati nella loro globalità, una diversità che rifletta, per quanto possibile, la varietà delle correnti di opinione che attraversano la società alla quale questi programmi si rivolgono (*Centro Europa 7 S.r.l. e Di Stefano c. Italia* [GC], § 130).

735. Una situazione nella quale una parte economica o politica della società può ottenere una posizione dominante sui media audiovisivi, ed esercitare così una pressione sulle emittenti per limitare infine la loro libertà editoriale, mina il ruolo fondamentale che svolge, in una società democratica, la libertà di espressione sancita dall'articolo 10 della Convenzione, in particolare quando si tratta di comunicare informazioni e idee di interesse generale, che il pubblico, peraltro, ha il diritto di ricevere (*Manole e altri c. Moldavia*, § 98).

736. La Corte sottolinea che, in un settore così sensibile come quello dei media audiovisivi, al dovere negativo di non ingerenza si aggiunge per lo Stato l'obbligo positivo di istituire un quadro legislativo e amministrativo appropriato per garantire un pluralismo effettivo (*Centro Europa 7 S.r.l. e Di Stefano c. Italia* [GC], § 134).

737. Secondo la Corte, l'obbligo positivo di istituire un quadro legislativo e amministrativo appropriato per garantire un effettivo pluralismo è ancor più auspicabile quando il sistema audiovisivo è caratterizzato da una situazione di duopolio (*Centro Europa 7 S.r.l. e Di Stefano c. Italia* [GC], § 134) o addirittura di monopolio, situazione nella quale la Corte ha considerato che, per la sua natura restrittiva, un regime di licenze che concede all'emittente pubblica un monopolio sulle frequenze disponibili è giustificato solo se può essere dimostrata l'esistenza di una necessità imperiosa in tal senso (*Manole e altri c. Moldavia*, § 98; *Informationsverein Lentia e altri c. Austria*, § 39).

738. Nella sua giurisprudenza, la Corte fa riferimento alla [Raccomandazione CM/Rec\(2007\)2](#) del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa sul pluralismo dei media e sulla diversità del loro contenuto (*Centro Europa 7 S.r.l. e Di Stefano c. Italia* [GC], § 134). Inoltre, per quanto riguarda i media di servizio pubblico, essa rinvia alle norme relative al servizio pubblico di radiodiffusione concordate dagli Stati contraenti tramite il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, che le forniscono un filo conduttore sull'approccio da adottare per interpretare l'articolo 10 in questo ambito (*Manole e altri c. Moldavia*, §§ 102 e 51-54).

F. Il pluralismo e la libertà di espressione delle minoranze

739. La Corte ritiene che sarebbe incompatibile con i valori sottesi alla Convenzione che un gruppo minoritario possa esercitare i diritti che essa garantisce solo a condizione che ciò sia accettato dalla maggioranza (*Alekseïev c. Russia*, § 81). In tal caso, il diritto dei gruppi minoritari alla libertà di religione, di espressione e di riunione diverrebbe puramente teorico, e non pratico ed effettivo come prevede la Convenzione (*ibidem*, § 81; *Barankevitch c. Russia*, § 31).

740. La Corte opera un'importante distinzione tra il fatto di dare spazio a un sostegno popolare a favore dell'estensione del campo delle garanzie della Convenzione, da un lato, e una situazione in cui tale sostegno è invocato allo scopo di ridurre il campo della protezione materiale, dall'altro (*Bayev e altri c. Russia*, §§ 70-71).

741. Nella causa [Sekmadienis Ltd. c. Lituania](#), nella quale l'impresa ricorrente era stata condannata a pagare una sanzione pecuniaria per aver pubblicizzato dei capi di abbigliamento che raffiguravano dei personaggi religiosi, la Corte ha osservato che l'unico gruppo religioso ad essere stato consultato nel corso del procedimento dinanzi alle giurisdizioni nazionali era la Chiesa cattolica romana, nonostante la presenza nel paese di varie comunità religiose, cristiane o meno (§ 80). Essa ha ritenuto che, anche a voler supporre che, come sosteneva il governo convenuto, la maggioranza della popolazione di confessione cristiana avesse considerato offensive le pubblicità in questione, sarebbe incompatibile con i valori sottesi alla Convenzione che un gruppo minoritario possa esercitare i diritti da essa sanciti solo a condizione che ciò sia accettato dalla maggioranza (§ 82).

XIV. L'articolo 10 in relazione ad altre disposizioni della Convenzione e dei suoi Protocolli: interdipendenze, sovrapposizioni

742. A volte uno stesso fatto può rientrare sia nell'ambito di applicazione dell'articolo 10 che in quello di un'altra disposizione della Convenzione. Questa situazione porta la Corte a prendere in considerazione solo l'articolo ritenuto più pertinente rispetto alle circostanze particolari del caso di specie, che funge da *lex specialis*, o a esaminare la doglianza dal punto di vista di una delle disposizioni e «*alla luce della*» seconda, oppure a esaminare i fatti denunciati dal punto di vista di entrambe le disposizioni.

1. Articolo 6 § 1 della Convenzione

743. Nella causa [Kövesi c. Romania](#), relativa alla rimozione precoce di un procuratore a seguito di critiche che quest'ultima aveva formulato contro alcune riforme legislative, la Corte ha ritenuto che le limitazioni apportate dai giudici nazionali alla possibilità di contestare la rimozione in questione fossero contrarie all'articolo 6 § 1 della Convenzione (§§ 157-158), e si è basata sugli stessi elementi di fatto per constatare, sotto il profilo procedurale dell'articolo 10 della Convenzione, che le restrizioni apportate alla libertà di espressione della ricorrente non erano accompagnate da garanzie efficaci e adeguate (§ 210).

2. Articolo 8 della Convenzione

744. In una causa che riguardava la sorveglianza nei confronti di alcuni giornalisti e l'ordine di consegnare documenti che potevano comportare l'identificazione delle loro fonti, la Corte ha ritenuto che la legge non avesse fornito garanzie adeguate per quanto riguarda i poteri di sorveglianza utilizzati nei confronti dei ricorrenti per scoprire le loro fonti giornalistiche, e ha constatato che vi era stata violazione degli articoli 8 e 10 sulla base degli stessi fatti ([Telegraaf Media Nederland Landelijke Media B.V. e altri c. Paesi Bassi](#), § 102; si veda anche l'esame della Corte in un contesto analogo: [Saint-Paul Luxembourg S.A. c. Lussemburgo](#), § 44; [Ernst e altri c. Belgio](#), § 116; [Nagla c. Lettonia](#), § 101).

3. Articolo 9 della Convenzione

745. In varie cause nelle quali i ricorrenti invocavano sia l'articolo 9 che l'articolo 10 della Convenzione, la Corte ha deciso di esaminare le doglianze che le sono state sottoposte esclusivamente dal punto di vista dell'articolo 10, rendendo così priva di oggetto la lamentata violazione dell'articolo 9 (si vedano, ad esempio, sul divieto imposto dall'organo statale competente ad una stazione radiofonica privata di trasmettere un annuncio a pagamento a carattere religioso, [Murphy c. Irlanda](#), § 71; sul rifiuto dell'organo competente di concedere una licenza di radiodiffusione a una stazione radiofonica cristiana, [Glas Nadejda EOOD e Elenkov c. Bulgaria](#), § 59; relativamente a una condanna

penale per istigazione pubblica al crimine mediante un discorso offensivo che riguardava i «non credenti», *Kutlular c. Turchia*, §§ 35 e 48. Per delle cause in cui la Corte ha considerato che la libertà di espressione e la libertà di religione erano strettamente collegate, e ha deciso per questa ragione di esaminare le doglianze dal punto di vista dell'articolo 10, eventualmente interpretato alla luce dell'articolo 9, si veda *Religious Community of Jehovah's Witnesses c. Azerbaijan*, § 24; si veda anche *Taganrog e altri c. Russia*, §§ 147, 218, 233, riguardante diverse misure adottate dallo Stato Russo durante un periodo di dieci anni contro delle organizzazioni religiose di Testimoni di Geova in Russia).

746. La Corte ha anche esaminato occasionalmente delle doglianze esclusivamente sotto il profilo dell'articolo 9, rifiutandosi dunque di esaminare le stesse doglianze dal punto di vista dell'articolo 10 (*Kokkinakis c. Grecia*, § 55; *Membri della Congregazione dei testimoni di Geova di Gldani e altri c. Georgia*, § 144; *Nasirov e altri c. Azerbaijan*, § 77).

4. Articolo 11 della Convenzione¹⁸

747. Nella causa *Palomo Sánchez e altri c. Spagna* [GC], che riguardava il licenziamento di sindacalisti che avevano pubblicato articoli offensivi nei confronti dei loro colleghi, la Corte ha rilevato anzitutto che la questione della libertà di espressione era strettamente legata a quella della libertà di associazione nel contesto sindacale. In ogni caso, anche se la doglianza dei ricorrenti riguardava principalmente il licenziamento di cui questi ultimi erano stati oggetto per avere, in quanto membri dell'organo esecutivo di un sindacato, fatto pubblicare e affiggere gli articoli in contestazione, la Corte ha ritenuto più opportuno esaminare i fatti dal punto di vista dell'articolo 10, interpretato tuttavia alla luce dell'articolo 11, poiché non era stato considerato dimostrato che i licenziamenti in questione fossero stati causati dal fatto che i ricorrenti appartenevano al suddetto sindacato (§ 52). Invece, in un'altra causa (*Straume c. Lettonia*, §§ 89-90) che riguardava delle sanzioni inflitte a una dipendente a seguito di un reclamo che quest'ultima aveva fatto in qualità di delegata sindacale, la Corte ha considerato che, in un contesto sindacale, la questione della libertà di espressione era strettamente legata a quella della libertà di associazione, e ha esaminato la causa sotto il profilo dell'articolo 11, interpretato alla luce dell'articolo 10 della Convenzione.

748. Nella causa *Women On Waves e altri c. Portogallo*, la Corte ha osservato anzitutto che la questione della libertà di espressione era, nella fattispecie, difficilmente separabile da quella della libertà di riunione, e ha rammentato che la protezione delle opinioni personali, assicurata dall'articolo 10, rientrava fra gli obiettivi della libertà di riunione pacifica sancita dall'articolo 11 della Convenzione (§ 28). Essa ha ritenuto più saggio esaminare la situazione in contestazione dal punto di vista del solo articolo 10. Tuttavia, ciò non le impedisce di basarsi, se del caso, sull'articolo 11 della Convenzione quando esamina e interpreta l'articolo 10 (*Schwabe e M.G. c. Germania*, § 101; *Ezelin c. Francia*, § 37; *Karademirci e altri c. Turchia*, § 26; *Novikova e altri c. Russia*, § 91; *Bumbeş c. Romania*, §§ 69-70; si vedano anche, sulla relazione tra queste due disposizioni della Convenzione, *Öllinger c. Austria*, § 38; *Djavit An c. Turchia*, § 39; per un approccio inverso, in cui l'articolo 10 è stato definito *lex generalis* rispetto all'articolo 11, si veda *Hakim Aydın c. Turchia*, § 41).

5. Articolo 2 del Protocollo n. 1

749. Nella causa *İrfan Temel e altri c. Turchia*, nella quale era in discussione la sospensione temporanea, da parte delle autorità universitarie, di studenti che avevano presentato delle petizioni per ottenere l'istituzione di corsi facoltativi di curdo, erano stati invocati simultaneamente l'articolo 10 della Convenzione e l'articolo 2 del Protocollo n. 1. La Corte ha scelto di interpretare il secondo alla luce del primo (si veda anche *Çölgeçen e altri c. Turchia*).

750. Invece, una causa riguardante il rifiuto di consentire a dei detenuti di utilizzare un computer e di avere accesso a internet, al fine di proseguire i loro studi superiori, nei locali designati a tale scopo

¹⁸ Si veda anche la [Guida sull'articolo 11](#), capitolo I B.

dall'amministrazione penitenziaria, è stata esaminata dalla Corte dal punto di vista della prima frase dell'articolo 2 del Protocollo n. 1 (*Mehmet Reşit Arslan e Orhan Bingöl c. Turchia*, § 42).

6. Articolo 3 del Protocollo n. 1

751. La Corte ha sottolineato più volte l'interdipendenza tra la libertà di espressione e il diritto a libere elezioni in una società democratica. In particolare, nella causa *Orlovskaya Iskra c. Russia*, essa ha ritenuto opportuno considerare il diritto alla libertà di espressione del ricorrente alla luce dei diritti sanciti dall'articolo 3 del Protocollo n. 1, fondamentali per stabilire e mantenere le basi di una vera democrazia retta dal principio della preminenza del diritto (§ 110; si veda anche *Hirst c. Regno Unito (n. 2)* [GC], § 58).

752. La libertà di espressione è una delle «condizioni che garantiscono la libera espressione dell'opinione del popolo sulla scelta del corpo legislativo» (*Mathieu-Mohin e Clerfayt c. Belgio*, §§ 42 e 54). A tale riguardo, la Corte ritiene particolarmente importante, in periodo preelettorale, permettere la libera circolazione delle opinioni e delle informazioni di tutti i tipi, precisando che, in determinate circostanze, tali diritti possono entrare in conflitto, il che può indurre a ritenere necessario, prima o durante un'elezione, prevedere talune restrizioni alla libertà di espressione, che invece non sarebbero normalmente ammissibili, al fine di garantire la libera espressione dell'opinione del popolo sulla scelta del corpo legislativo (*Bowman c. Regno Unito* [GC], §§ 41-43). Nel ricercare un equilibrio tra le due disposizioni considerate, la Corte riconosce agli Stati contraenti un margine di apprezzamento, come generalmente avviene per quanto riguarda l'organizzazione del loro sistema elettorale (*Animal Defenders c. Regno Unito*, § 111; *Mathieu-Mohin e Clerfayt c. Belgio*, § 54; *TV Vest AS e Rogaland Pensjonistparti c. Norvegia*, § 62; *Orlovskaya Iskra c. Russia*, § 134).

753. Nella causa *Assotsiatsiya NGO Golos e altri c. Russia*, le ONG ricorrenti, che avevano diffuso informazioni a carattere elettorale, erano state sanzionate in applicazione di una disposizione di legge che vieta qualsiasi pubblicazione riguardante le elezioni durante il «periodo di silenzio» preelettorale. La Corte ha ritenuto che l'assenza, nel rapporto di illecito amministrativo (che ai sensi della legislazione russa è considerato un atto d'accusa), di qualsiasi indicazione sulla natura precisa del capo d'accusa a carico dell'associazione, e l'approccio piuttosto superficiale adottato dalle giurisdizioni interne nell'esaminare tale accusa, avessero avuto un «effetto dissuasivo» ingiustificato sull'esercizio da parte di una delle ONG ricorrenti della sua funzione di «cane da guardia sociale» (*Assotsiatsiya NGO Golos e altri c. Russia*, § 86). Essa ha ritenuto che la portata esageratamente vasta della legislazione elettorale relativa al «periodo di silenzio», che si applicava a tutti i documenti «relativi» a un'elezione in corso, avesse comportato un'ingerenza sproporzionata nell'esercizio, da parte di questa ONG ricorrente, della sua libertà di comunicare al parlamento nazionale informazioni e idee su questioni relative all'organizzazione di elezioni libere ed eque. A tale riguardo, essa ha sottolineato che gli osservatori elettorali dovrebbero, generalmente, poter richiamare l'attenzione del pubblico su fatti potenzialmente contrari alle leggi e alle procedure elettorali non appena questi ultimi si verificano, altrimenti la segnalazione di tali fatti perderebbe gran parte del suo valore e del suo interesse (*ibidem*, § 88).

754. In una causa che metteva in discussione l'espulsione di un osservatore elettorale di un seggio in cui quest'ultimo sorvegliava e filmava lo svolgimento di uno scrutinio, la Corte ha rilevato che le funzioni dell'interessato consistevano nel prendere personalmente e direttamente conoscenza dello svolgimento del processo elettorale e nel comunicare i risultati delle sue osservazioni, e rispondevano a un interesse pubblico importante, ossia la libertà e la trasparenza delle elezioni. Tenuto conto dell'importanza fondamentale in ogni società democratica dello svolgimento di elezioni libere e trasparenti, e del ruolo essenziale svolto dai partiti politici nel processo elettorale, la Corte ha considerato che il ricorrente aveva esercitato la sua libertà di espressione in quanto «cane da guardia pubblico», e che la sua attività, equiparabile dal punto di vista dell'importanza a quella della stampa, beneficiava dunque dell'elevato livello di protezione accordato dall'articolo 10. Rilevando che l'espulsione dal seggio elettorale in cui il ricorrente sorvegliava lo svolgimento dello scrutinio non era

giustificata da motivi «pertinenti e sufficienti», la Corte ha ritenuto che questa misura costituisca un'ingerenza sproporzionata nella libertà di espressione dell'interessato (*Timur Sharipov c. Russia*, 2022, §§ 26 e 35-39).

Elenco delle cause citate

La giurisprudenza citata nella presente guida rinvia a sentenze e decisioni emesse dalla Corte, nonché a decisioni e rapporti della Commissione europea dei diritti dell'uomo («la Commissione»).

Salvo particolari menzioni dopo il nome della causa, il riferimento citato è quello di una sentenza sul merito emessa da una camera della Corte. L'indicazione «(dec.)» rinvia a una decisione della Corte e l'indicazione «[GC]» significa che la causa è stata esaminata dalla Grande Camera.

Le sentenze camerale non «definitive», nel senso dell'articolo 44 della Convenzione, alla data del presente aggiornamento sono contrassegnate nel seguente elenco con un asterisco (*). L'articolo 44 § 2 della Convenzione è così formulato: «La sentenza di una Camera diviene definitiva a) quando le parti dichiarano che non richiederanno il rinvio del caso dinanzi alla Grande Camera; oppure b) tre mesi dopo la data della sentenza, se non è stato richiesto il rinvio del caso dinanzi alla Grande Camera; oppure c) se il collegio della Grande Camera respinge una richiesta di rinvio formulata ai sensi dell'articolo 43». Se il collegio della Grande Camera accoglie la richiesta di rinvio, la sentenza camerale diverrà nulla e la Grande Camera emetterà successivamente una sentenza definitiva.

I collegamenti ipertestuali alle cause citate nella versione elettronica della presente guida rimandano alla banca dati HUDOC (<http://hudoc.CEDU.coe.int>) che consente di accedere alla giurisprudenza della Corte (sentenze e decisioni di Grande Camera, di camera e di comitato, cause comunicate, pareri consultivi e massime estratte dal Bollettino di informazione sulla giurisprudenza), nonché a quella della Commissione (decisioni e rapporti) e alle risoluzioni del Comitato dei Ministri.

La Corte emette le sue sentenze e decisioni in inglese e/o in francese, le sue due lingue ufficiali. La banca dati HUDOC permette anche di accedere a traduzioni di alcune delle principali cause della Corte in più di trenta lingue non ufficiali. Inoltre, contiene dei link verso un centinaio di raccolte di giurisprudenza online prodotte da terzi.

—A—

- [A. c. Norvegia](#), n. 28070/06, 9 aprile 2009
- [A.B. c. Svizzera](#), n. 56925/08, 1° luglio 2014
- [Açık e altri c. Turchia](#), n. 31451/03, 13 gennaio 2009
- [Ahmed e altri c. Regno Unito](#), 2 settembre 1998, *Recueil des arrêts et décisions* 1998-VI
- [Ahmet Yıldırım c. Turchia](#), n. 3111/10, CEDU 2012
- [Akdaş c. Turchia](#), n. 41056/04, 16 febbraio 2010
- [Akdeniz c. Turchia](#) (dec.), n. 20877/10, 11 marzo 2014
- [Akdeniz e altri c. Turchia](#), nn. 41139/15 e 41146/15, 4 maggio 2021
- [Aksu c. Turchia](#) [GC], nn. 4149/04 e 41029/04, CEDU 2012
- [Albayrak c. Turchia](#), n. 38406/97, 31 gennaio 2008
- [Aleksey Ovchinnikov c. Russia](#), n. 24061/04, 16 dicembre 2010
- [Alekseyev c. Russia](#), nn. 4916/07 e altri 2, 21 ottobre 2010
- [Ali Gürbüz c. Turchia](#), nn. 52497/08 e altri 6, 12 marzo 2019
- [Allenet de Ribemont](#), 10 febbraio 1995, serie A n. 308
- [Alpha Doryforiki Tileorasi Anonymi Etairia c. Grecia](#), n. 72562/10, 22 febbraio 2018
- [Altıntaş c. Turchia](#), n. 50495/08, 10 marzo 2020
- [Altuğ Taner Akçam c. Turchia](#), n. 27520/07, 25 ottobre 2011
- [Alves da Silva c. Portogallo](#), n. 41665/07, 20 ottobre 2009
- [Amaghlobeli e altri c. Georgia](#), n. 41192/11, 20 maggio 2021

Amihalachioaie c. Moldavia, n. 60115/00, CEDU 2004-III
Amorim Giestas e Jesus Costa Bordalo c. Portogallo, n. 37840/10, 3 aprile 2014
Amuur c. Francia, 25 giugno 1996, *Recueil des arrêts et décisions* 1996-III
Anatoliy Yeremenko c. Ucraina, n. 22287/08, 15 settembre 2022
André e altri c. Francia, n. 18603/03, 24 luglio 2008
Animal Defenders International c. Regno Unito [GC], n. 48876/08, CEDU 2013 (estratti)
Annen c. Germania, n. 3690/10, 26 novembre 2015
Anthony France e altri c. Regno Unito (dec.) [comitato], nn. 25357/16 e altri 3, 26 settembre 2017
Arnarson c. Islanda, n. 58781/13, 13 giugno 2017
Arrigo e Vella c. Malta (dec.), n. 6569/04, 10 maggio 2005
Arrowsmith c. Regno Unito, n. 7050/75, rapporto della Commissione del 12 ottobre 1978, *Décisions et rapports* 19
Arslan c. Turchia [GC], n. 23462/94, 8 luglio 1999
Artun e Güvener c. Turchia, n. 75510/01, 26 giugno 2007
Ashby Donald e altri c. Francia, n. 36769/08, 10 gennaio 2013
Aslı Güneş c. Turchia (dec.), n. 53916/00, 13 maggio 2004
Association BURESTOP 55 e altri c. Francia, n. 56176/18 e altri 5, 1° luglio 2021
Atamanchuk c. Russia, n. 4493/11, 11 febbraio 2020
ATV Zrt c. Ungheria, n. 61178/14, 28 aprile 2020
Aurelian Oprea c. Romania, n. 12138/08, 19 gennaio 2016
Axel Springer AG c. Germania [GC], n. 39954/08, 7 febbraio 2012
Axel Springer AG c. Germania (n. 2), n. 48311/10, 10 luglio 2014
Axel Springer SE c. Germania, n. 8964/18, 17 gennaio 2023
Axel Springer SE e RTL Television GmbH c. Germania, n. 51405/12, 21 settembre 2017
Aydar c. Turchia (dec.), n. 32207/96, 1° luglio 2003
Aydın Tatlav c. Turchia, n. 50692/99, 2 maggio 2006
Aydoğan e Dara Radyo Televizyon Yayını Anonim Şirketi c. Turchia, n. 12261/06, 13 febbraio 2018
Ayuso Torres c. Spagna, n. 74729/17, 8 novembre 2022

— B —

Bahçeci e Turan c. Turchia, n. 33340/03, 16 giugno 2009
Bagirov c. Azerbaijan, nn. 81024/12 e 28198/15, 25 giugno 2020
Baka c. Ungheria [GC], n. 20261/12, 23 giugno 2016
Balaskas c. Grecia, n. 73087/17, 5 novembre 2020
Baldassi e altri c. Francia, nn. 15271/16 e altri 6, 11 giugno 2020
Balsytė-Lideikienė c. Lituania, n. 72596/01, 4 novembre 2008
Bamber c. Regno Unito, n. 33742/96, decisione della Commissione del 11 settembre 1997
Barankevitch c. Russia, n. 10519/03, 26 luglio 2007
Barata Monteiro da Costa Nogueira e Patrício Pereira c. Portogallo, n. 4035/08, 11 gennaio 2011
Barthold c. Germania, 25 marzo 1985, serie A n. 9
Bartnik c. Polonia (dec.) [comitato], n. 53628/10, 11 marzo 2014
Başkaya e Okçuoğlu c. Turchia [GC], nn. 23536/94 e 24408/94, CEDU 1999-IV
Bayev e altri c. Russia, nn. 67667/09 e altri 2, 20 giugno 2017
Becker c. Norvegia, n. 21272/12, 5 ottobre 2017
Bédat c. Svizzera [GC], n. 56925/08, 29 marzo 2016
Belpietro c. Italia, n. 43612/10, 24 settembre 2013
Bergens Tidende e altri c. Norvegia, n. 26132/95, CEDU 2000-IV
Bezymyanny c. Russia, n. 10941/03, 8 aprile 2010
Big Brother Watch e altri c. Regno Unito [GC], nn. 58170/13 e altri 2, 25 maggio 2021

Bidart c. Francia, n. 52363/11, 12 novembre 2015
Bladet Tromsø e Stensaas c. Norvegia [GC], n. 21980/93, CEDU 1999-III
Błaja News Sp. z o. o. c. Polonia, n. 59545/10, 26 novembre 2013
Bohlen c. Germania, n. 53495/09, 19 febbraio 2015
Boldea c. Romania, n. 19997/02, 15 febbraio 2007
Bono c. Francia, n. 29024/11, 15 dicembre 2015
Bonnet c. Francia (dec.), n. 35364/19, 25 gennaio 2022
Boudelal c. Francia (dec.), n. 14894/14, 13 giugno 2017
Bouton c. Francia, n. 22636/19, 13 ottobre 2022
Bowman c. Regno Unito [GC], 19 febbraio 1998, *Recueil des arrêts et décisions* 1998-I
Boykanov c. Bulgaria, n. 18288/06, 10 novembre 2016
Bozhkov c. Bulgaria, n. 3316/04, 19 aprile 2011
Brambilla e altri c. Italia, n. 22567/09, 23 giugno 2016
Brasilier c. Francia, n. 71343/01, 11 aprile 2006
Brisic c. Romania, n. 26238/10, 11 dicembre 2018
Brosa c. Germania, n. 5709/09, 17 aprile 2014
Brunet-Lecomte e altri c. Francia, n. 42117/04, 5 febbraio 2009
Brunet-Lecomte e Lyon Mag' c. Francia, n. 17265/05, 6 maggio 2010
Bucur e Toma c. Romania, n. 40238/02, 8 gennaio 2013
Bülent Kaya c. Turchia, n. 52056/08, 22 ottobre 2013
Bulgakov c. Russia, n. 20159/15, 23 giugno 2020
Bumbeş c. Romania, n. 18079/15, 3 maggio 2022
Burden c. Regno Unito [GC], n. 13378/05, CEDU 2008
Busuioc c. Moldavia, n. 61513/00, 21 dicembre 2004
Butkevičius c. Lituania, n. 48297/99, CEDU 2002-II (estratti)

—C—

C8 (Canal 8) c. Francia, nn. 58951/18 e 1308/19, 9 febbraio 2023
Cangi c. Turchia, n. 24973/15, 29 gennaio 2019
Campos Dâmaso c. Portogallo, n. 17107/05, 24 aprile 2008
Çapan c. Turchia, n. 71978/01, 25 luglio 2006
Cârlan c. Romania, n. 34828/02, 20 aprile 2010
Casado Coca c. Spagna, 24 febbraio 1994, serie A n. 285-A
Castells c. Spagna, 23 aprile 1992, serie A n. 236
Čeferin c. Slovenia, n. 40975/08, 16 gennaio 2018
Cengiz e altri c. Turchia, nn. 48226/10 e 14027/11, CEDU 2015 (estratti)
Center for Democracy and the Rule of Law c. Ucraina (dec.), n. 75865/11, 3 marzo 2020
Centro Europa 7 S.r.l. e Di Stefano c. Italia [GC], n. 38433/09, CEDU 2012
Ceylan c. Turchia [GC], n. 23556/94, CEDU 1999-IV
Chalabi c. Francia, n. 35916/04, 18 settembre 2008
Chauvy e altri c. Francia, n. 64915/01, CEDU 2004-VI
Cheltsova c. Russia, n. 44294/06, 13 giugno 2017
Chernysheva c. Russia (dec.), n. 77062/01, 10 giugno 2004
Chorherr c. Austria, 25 agosto 1993, serie A n. 266-B
Cicad c. Svizzera, n. 17676/09, 7 giugno 2016
Cimperšek c. Slovenia, n. 58512/16, 30 giugno 2020
Clavel c. Svizzera, n. 11854/85, decisione della Commissione del 15 ottobre 1987, *Décisions et rapports* 54

Colaço Mestre e SIC – Sociedade Independente de Comunicação, S.A. c. Portogallo, nn. 11182/03 e 11319/03, 26 aprile 2007
Çölgeçen e altri c. Turchia, n. 50124/07 e altri 7 ricorsi, 12 dicembre 2017
Colombani e altri c. Francia, n. 51279/99, CEDU 2002-V
Comitato di redazione di Pravoye Delo e Shtekel c. Ucraina, n. 33014/05, CEDU 2011 (estratti)
Comunità religiosa dei testimoni di Geova c. Azerbaijan, n. 52884/09, 20 febbraio 2020
Couderc e Hachette Filipacchi Associés c. Francia [GC], n. 40454/07, CEDU 2015 (estratti)
Coutant c. Francia (dec.), n. 17155/03, 24 gennaio 2008
Craxi c. Italia (n. 1), n. 34896/97, 5 dicembre 2002
Craxi c. Italia (n. 2), n. 25337/94, 17 luglio 2003
Cumhuriyet Vakfı e altri c. Turchia, n. 28255/07, 8 ottobre 2013
Cumpănă e Mazăre c. Romania [GC], n. 33348/96, CEDU 2004-XI

—D—

Dalban c. Romania [GC], n. 28114/95, CEDU 1999-VI
Daktaras c. Lituania, n. 42095/98, CEDU 2000-X
Dammann c. Svizzera, n. 77551/01, 25 aprile 2006
De Carolis e France Télévisions c. Francia, n. 29313/10, 21 gennaio 2016
De Diego Nafria c. Spagna, n. 46833/99, 14 marzo 2002
De Haes e Gijssels c. Belgio, 24 febbraio 1997, *Recueil des arrêts et décisions* 1997-I
De Lesquen du Plessis-Casso c. Francia, n. 54216/09, 12 aprile 2012
Delfi AS c. Estonia [GC], n. 64569/09, CEDU 2015
Demirel e Ateş c. Turchia, nn. 10037/03 e 14813/03, 12 aprile 2007
Demuth c. Svizzera, n. 38743/97, CEDU 2002-IX
Desjardin c. Francia, n. 22567/03, 22 novembre 2007
Dickinson c. Turchia, n. 25200/11, 2 febbraio 2021
Dicle c. Turchia (n. 3), n. 53915/11, 8 febbraio 2022
Di Giovanni c. Italia, n. 51160/06, 9 luglio 2013
Dilipak c. Turchia, n. 29680/05, 15 settembre 2015
Dimitras e altri c. Grecia (dec.), nn. 59573/09 e 65211/09, 4 luglio 2017
Dink c. Turchia, nn. 2668/07 e altri 4, 14 settembre 2010
Djavit An c. Turchia, n. 20652/92, CEDU 2003-III
Długołęcki c. Polonia, n. 23806/03, 24 febbraio 2009
Dmitriyevskiy c. Russia, n. 42168/06, 3 ottobre 2017
Do Carmo de Portogallo e Castro Câmara c. Portogallo, n. 53139/11, 4 ottobre 2016
Donaldson c. Regno Unito, n. 56975/09, 25 gennaio 2011
Döner e altri c. Turchia, n. 29994/02, 7 marzo 2017
Drousiotis c. Cipro, n. 42315/15, 5 luglio 2022
Du Roy e Malaurie c. Francia, n. 34000/96, CEDU 2000-X
Dupate c. Lettonia, n. 18068/11, 19 novembre 2020
Dupuis e altri c. Francia, n. 1914/02, 7 giugno 2007
Dyuldin e Kislov c. Russia, n. 25968/02, 31 luglio 2007
Dzhugashvili c. Russia (dec.), n. 41123/10, 9 dicembre 2014

—E—

E.K. c. Turchia, n. 28496/95, 7 febbraio 2002
E.S. c. Austria, n. 38450/12, 25 ottobre 2018

Ediciones Tiempo c. Spagna, n. 13010/87, decisione della Commissione del 12 luglio 1989, Décisions et rapports 62
Éditions Plon c. Francia, n. 58148/00, CEDU 2004-IV
Eerikäinen e altri c. Finlandia, n. 3514/02, 10 febbraio 2009
Egeland e Hanseid c. Norvegia, n. 34438/04, 16 aprile 2009
Egill Einarsson c. Islanda, n. 24703/15, 7 novembre 2017
Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası c. Turchia, n. 20641/05, CEDU 2012 (estratti)
Eker c. Turchia, n. 24016/05, 24 ottobre 2017
Elvira Dmitriyeva c. Russia, nn. 60921/17 e 7202/18, 30 aprile 2019
Eminağaoğlu c. Turchia, n. 76521/12, 9 marzo 2021
Engels c. Russia, n. 61919/16, 23 giugno 2020
Eon c. Francia, n. 26118/10, 14 marzo 2013
Erdoğan e İnce c. Turchia [GC], nn. 25067/94 e 25068/94, CEDU 1999-IV
Erdtmann c. Germania (dec.), n. 56328/10, 5 gennaio 2016
Ergin c. Turchia (n. 6), n. 47533/99, CEDU 2006-VI (estratti)
Ergüdoğan c. Turchia, n. 48979/10, 17 aprile 2018
Erkizia Almandoz c. Spagna, n. 5869/17, 22 giugno 2021
Ernst e altri c. Belgio, n. 33400/96, 15 luglio 2003
Ete c. Turchia, n. 28154/20, 6 settembre 2022
Ezelin c. Francia, 26 aprile 1991, serie A n. 202

—F—

Fáber c. Ungheria, n. 40721/08, 24 luglio 2012
Falzon c. Malta, n. 45791/13, 20 marzo 2018
Faruk Temel c. Turchia, n. 16853/05, 1° febbraio 2011
Fatullayev c. Azerbaijan, n. 40984/07, 22 aprile 2010
Fayed c. Regno Unito, 21 settembre 1994, serie A n. 294-B
Fedchenko c. Russia, n. 33333/04, 11 febbraio 2010
Fedchenko c. Russia (n. 3), n. 7972/09, 2 ottobre 2018
Feldek c. Slovacchia, n. 29032/95, CEDU 2001-VIII
Féret c. Belgio, n. 15615/07, 16 luglio 2009
Financial Times Ltd e altri c. Regno Unito, n. 821/03, 15 dicembre 2009
Fleury c. Francia, n. 29784/06, 11 maggio 2010
Foglià c. Svizzera, n. 35865/04, 13 dicembre 2007
Folea c. Romania, n. 34434/02, 14 ottobre 2008
Flux c. Moldavia (n. 4), n. 17294/04, 12 febbraio 2008
Frankowicz c. Polonia, n. 53025/99, 16 dicembre 2008
Freitas Rangel c. Portogallo, n. 78873/13, 11 gennaio 2022
Fressoz e Roire c. Francia [GC], n. 29183/95, CEDU 1999-I
Frisk e Jensen c. Danimarca, n. 19657/12, 5 dicembre 2017
Fuchsmann c. Germania, n. 71233/13, 19 ottobre 2017
Fuentes Bobo c. Spagna, n. 39293/98, 29 febbraio 2000

—G—

Gachechiladze c. Georgia, n. 2591/19, 27 luglio 2021
Gafiuc c. Romania, n. 59174/13, 13 ottobre 2020
Garycki c. Polonia, n. 14348/02, 6 febbraio 2007

Gawlik c. Liechtenstein, n. 23922/19, 16 febbraio 2021
Gelevski c. Macedonia del Nord, n. 28032/12, 8 ottobre 2020
Genner c. Austria, n. 55495/08, 12 gennaio 2016
Genov e Sarbinska c. Bulgaria, n. 52358/15, 30 novembre 2021
Georgian Young Lawyers' Association c. Georgia (dec.), n. 2703/12, 19 gennaio 2021
Gillberg c. Svezia [GC], n. 41723/06, 3 aprile 2012
Giniewski c. Francia, n. 64016/00, CEDU 2006-I
Gîrleanu c. Romania, n. 50376/09, 26 giugno 2018
Glas Nadejda EOOD e Elenkov c. Bulgaria, n. 14134/02, 11 ottobre 2007
Glaser c. Germania, 28 agosto 1986, serie A n. 104
Glor c. Svizzera, n. 13444/04, CEDU 2009
Godenau c. Germania, n. 80450/17, 29 novembre 2022
Godlevskiy c. Russia, n. 14888/03, 23 ottobre 2008
Goodwin c. Regno Unito, 27 marzo 1996, *Recueil des arrêts et décisions* 1996-II
Gorelishvili c. Georgia, n. 12979/04, 5 giugno 2007
Görmüş e altri c. Turchia, n. 49085/07, 19 gennaio 2016
Goryaynova c. Ucraina, n. 41752/09, 8 ottobre 2020
Gorzelik e altri c. Polonia [GC], n. 44158/98, CEDU 2004-I
Gough c. Regno Unito, n. 49327/11, 28 ottobre 2014
Gourguénidzé c. Georgia, n. 71678/01, 17 ottobre 2006
Goussev e Marenk c. Finlandia, n. 35083/97, 17 gennaio 2006
Gözel e Özer c. Turchia, nn. 43453/04 e 31098/05, 6 luglio 2010
GRA Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus c. Svizzera, n. 18597/13, 9 gennaio 2018
Grebneva e Alisimchik c. Russia, n. 8918/05, 22 novembre 2011
Grigoriades c. Grecia, 25 novembre 1997, *Recueil des arrêts et décisions* 1997-VII
Grinberg c. Russia, n. 23472/03, 21 luglio 2005
Grupo Interpres SA c. Spagna, n. 32849/96, decisione della Commissione del 7 aprile 1997, *Décisions et rapports* 89
Gsell c. Svizzera, n. 12675/05, 8 ottobre 2009
Guerra e altri c. Italia [GC], 19 febbraio 1998, *Recueil des arrêts et décisions* 1998-I
Guja c. Moldavia [GC], n. 14277/04, CEDU 2008
Gül e altri c. Turchia, n. 4870/02, 8 giugno 2010
Gündüz c. Turchia, n. 35071/97, CEDU 2003-XI
Guseva c. Bulgaria, n. 6987/07, 17 febbraio 2015
Gutiérrez Suárez c. Spagna, n. 16023/07, 1° giugno 2010
Gutsanovi c. Bulgaria, n. 34529/10, CEDU 2013 (estratti)

—H—

Hachette Filipacchi Associés c. Francia, n. 71111/01, 14 giugno 2007
Hachette Filipacchi Associés (ICI PARIS) c. Francia, n. 12268/03, 23 luglio 2009
Hadjianastassiou c. Grecia, 16 dicembre 1992, serie A n. 252
Hakim Aydın c. Turchia, n. 4048/09, 26 maggio 2020
Haldimann e altri c. Svizzera, n. 21830/09, CEDU 2015
Halet c. Lussemburgo [GC], n. 21884/18, 14 febbraio 2023
Han c. Turchia, n. 50997/99, 13 settembre 2005
Handyside c. Regno Unito, 7 dicembre 1976, serie A n. 24
Handzhiyski c. Bulgaria, n. 10783/14, 6 aprile 2021
Harabin c. Slovacchia, n. 58688/11, 20 novembre 2012

Haseldine c. Regno Unito, n. 18957/91, decisione della Commissione del 13 maggio 1992, *Décisions et rapports* 73
Heinisch c. Germania, n. 28274/08, CEDU 2011 (estratti)
Herbai c. Ungheria, n. 11608/15, 5 novembre 2019
Hertel c. Svizzera, 25 agosto 1998, *Recueil des arrêts et décisions* 1998-VI
Hirst c. Regno Unito (n. 2) [GC], n. 74025/01, CEDU 2005-IX
Hizb ut-Tahrir e altri c. Germania (dec.), n. 31098/08, 12 giugno 2012
Høiness c. Norvegia, n. 43624/14, 19 marzo 2019
Hrico c. Slovacchia, n. 49418/99, 20 luglio 2004

— I —

İ.A. c. Turchia, n. 42571/98, CEDU 2005-VIII
Ibragim Ibragimov e altri c. Russia, nn. 1413/08 e 28621/11, 28 agosto 2018
İbrahim Aksoy c. Turchia, nn. 28635/95 e altri 2, 10 ottobre 2000
Ibrahimov e Mammadov c. Azerbaijan, nn. 63571/16 e altri 5, 13 febbraio 2020
Ileana Constantinescu c. Romania, n. 32563/04, 11 dicembre 2012
İmza c. Turchia, n. 24748/03, 20 gennaio 2009
Incal c. Turchia, 9 giugno 1998, *Recueil des arrêts et décisions* 1998-IV
Independent Newspapers (Ireland) Limited c. Irlanda, n. 28199/15, 15 giugno 2017
Informationsverein Lentia e altri c. Austria, 24 novembre 1993, serie A n. 276
İrfan Temel e altri c. Turchia, n. 36458/02, 3 marzo 2009

— J —

Janowski c. Polonia [GC], n. 25716/94, CEDU 1999-I
Jankovskis c. Lituania, n. 21575/08, 17 gennaio 2017
Jecker c. Svizzera, n. 35449/14, 6 ottobre 2020
Jelševar e altri c. Slovenia (dec.), n. 47318/07, 11 marzo 2014
Jersild c. Danimarca, 23 settembre 1994, serie A n. 298
Jerusalem c. Austria, n. 26958/95, CEDU 2001-II
Jobe c. Regno Unito (dec.), n. 48278/09, 14 giugno 2011
Jokitaipale e altri c. Finlandia, n. 43349/05, 6 aprile 2010
July e SARL Libération c. Francia, n. 20893/03, CEDU 2008 (estratti)

— K —

K.U. c. Finlandia, n. 2872/02, CEDU 2008
Kaboğlu e Oran c. Turchia, nn. 1759/08 e altri 2, 30 ottobre 2018
Kablis c. Russia, nn. 48310/16 e 59663/17, 30 aprile 2019
Kaçki c. Polonia, n. 10947/11, 4 luglio 2017
Kalda c. Estonia, n. 17429/10, 19 gennaio 2016
Kalfagiannis e Prospert c. Grecia (dec.), n. 74435/14, 9 giugno 2020
Kanat e Bozan c. Turchia, n. 13799/04, 21 ottobre 2008
Kanellopoulou c. Grecia, n. 28504/05, 11 ottobre 2007
Kaos GL c. Turchia, n. 4982/07, 22 novembre 2016
Kapsis e Danikas c. Grecia, n. 52137/12, 19 gennaio 2017
Kaptan c. Svizzera (dec.), n. 55641/00, 12 aprile 2001

Karácsony e altri c. Ungheria [GC], nn. 42461/13 e 44357/13, 17 maggio 2016
Karademirci e altri c. Turchia, nn. 37096/97 e 37101/97, CEDU 2005-I
Karakó c. Ungheria, n. 39311/05, 28 aprile 2009
Karakoyun e Turan c. Turchia, n. 18482/03, 11 dicembre 2007
Karapetyan e altri c. Armenia, n. 59001/08, 17 novembre 2016
Karastelev e altri c. Russia, n. 16435/10, 6 ottobre 2020
Karataş c. Turchia, n. 23168/94, CEDU 1999-IV
Karhuvaara e Iltalehti c. Finlandia, n. 53678/00, CEDU 2004-X
Karsai c. Ungheria, n. 5380/07, 1° dicembre 2009
Karuyev c. Russia, n. 4161/13, 18 gennaio 2022
Kasabova c. Bulgaria, n. 22385/03, 19 aprile 2011
Kasymakhunov e Saybatalov c. Russia, nn. 26261/05 e 26377/06, 14 marzo 2013
Kayasu c. Turchia, nn. 64119/00 e 76292/01, 13 novembre 2008
Kazakov c. Russia, n. 1758/02, 18 dicembre 2008
Kenedi c. Ungheria, n. 31475/05, 26 maggio 2009
Kerestecioğlu Demir c. Turchia, n. 68136/16, 4 maggio 2021
Khadija Ismayilova c. Azerbaijan, nn. 65286/13 e 57270/14, 10 gennaio 2019
Kharlamov c. Russia, n. 27447/07, 8 ottobre 2015
Khural e Zeynalov c. Azerbaijan (n. 2), no. 383/12, 19 gennaio 2023
Khurshid Mustafa e Tarzibachi c. Svezia, n. 23883/06, 16 dicembre 2008
Khuzhin e altri c. Russia, n. 13470/02, 23 ottobre 2008
Kılıç e Eren c. Turchia, n. 43807/07, 29 novembre 2011
Kilin c. Russia, n. 10271/12, 11 maggio 2021
Klein c. Slovacchia, n. 72208/01, 31 ottobre 2006
Kokkinakis c. Grecia, 25 maggio 1993, serie A n. 260-A
Kotlyar c. Russia, n. 38825/16, 12 luglio 2022
Kövesi c. Romania, n. 3594/19, 5 maggio 2020
Kozan c. Turchia, n. 16695/19, 1° marzo 2022
Krassoulia c. Russia, n. 12365/03, 22 febbraio 2007
Kucharczyk c. Polonia (dec.) [comitato], n. 72966/13, 24 novembre 2015
Kudeshkina c. Russia, n. 29492/05, 26 febbraio 2009
Kula c. Turchia, n. 20233/06, 19 giugno 2018
Kuliś c. Polonia, n. 15601/02, 18 marzo 2008
Kuliś e Różycki c. Polonia, n. 27209/03, 6 ottobre 2009
Kurier Zeitungsverlag und Druckerei GmbH c. Austria, n. 3401/07, 17 gennaio 2012
Kutlular c. Turchia, n. 73715/01, 29 aprile 2008
Kwiecień c. Polonia, n. 51744/99, 9 gennaio 2007
Kyprianou c. Cipro [GC], n. 73797/01, CEDU 2005-XIII



Lacroix c. Francia, n. 41519/12, 7 settembre 2017
Langner c. Germania, n. 14464/11, 17 settembre 2015
Laranjeira Marques da Silva c. Portogallo, n. 16983/06, 19 gennaio 2010
Lavents c. Lettonia, n. 58442/00, 28 novembre 2002
Le Pen c. Francia, (dec.), n. 18788/09, 20 aprile 2010
Leander c. Svezia, 26 marzo 1987, serie A n. 116
Leempoel & S.A. ED. Ciné Revue c. Belgio, n. 64772/01, 9 novembre 2006
Leroy c. Francia, n. 36109/03, 2 ottobre 2008
Lešník c. Slovacchia, n. 35640/97, CEDU 2003-IV

Leveque c. Francia (dec.), n. 35591/97, 23 novembre 1999
Lewandowska-Malec c. Polonia, n. 39660/07, 18 settembre 2012
Lilliendal c. Islanda (dec.), n. 29297/18, 12 maggio 2020
Lindon, Otchakovsky-Laurens e July c. Francia [GC], nn. 21279/02 e 36448/02, CEDU 2007-IV
Lingens c. Austria, 8 luglio 1986, serie A n. 103
Lings c. Danimarca, n. 15136/20, 12 aprile 2022
Loersch e la Nouvelle Association du Courrier c. Svizzera, nn. 23868/94 e 23869/94, decisione della Commissione del 24 febbraio 1995, Décisions et rapports 80
Loiseau c. Francia (dec.), n. 46809/99, CEDU 2003 XII (estratti)
Lombardi Vallauri c. Italia, n. 39128/05, 20 ottobre 2009
Lombardo e altri c. Malta, n. 7333/06, 24 aprile 2007
Lopes Gomes da Silva c. Portogallo, n. 37698/97, CEDU 2000-X

—M—

M.D. e altri c. Spagna, n. 36584/17, 28 giugno 2022
M.L. e W.W. c. Germania, nn. 60798/10 e 65599/10, 28 giugno 2018
Macaté c. Lituania [GC], n. 61435/19, 23 gennaio 2023
Magyar Helsinki Bizottság c. Ungheria [GC], n. 18030/11, 8 novembre 2016
Magyar Jeti Zrt c. Ungheria, n. 11257/16, 4 dicembre 2018
Magyar Kétfarkú Kutya Párt c. Ungheria [GC], n. 201/17, 20 gennaio 2020
Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete e Index.hu Zrt c. Ungheria, n. 22947/13, 2 febbraio 2016
Mahi c. Belgio (dec.), n. 57462/19, 7 luglio 2020
Mamère c. Francia, n. 12697/03, CEDU 2006-XIII
Man e altri c. Romania (dec.), n. 39273/07, 19 novembre 2019
Manannikov c. Russia, n. 9157/08, 1° febbraio 2022
Mándli e altri c. Ungheria, n. 63164/16, 26 maggio 2020
Manole e altri c. Moldavia, n. 13936/02, CEDU 2009 (estratti)
Marchenko c. Ucraina, n. 4063/04, 19 febbraio 2009
Margulev c. Russia, n. 15449/09, 8 ottobre 2019
Mariapori c. Finlandia, n. 37751/07, 6 luglio 2010
Marinoni c. Italia, n. 27801/12, 18 novembre 2021
Marinova e altri c. Bulgaria, nn. 33502/07, 30599/10 e altri 2, 12 luglio 2016
Mariya Alekhina e altri c. Russia, n. 38004/12, 17 luglio 2018
Markt intern Verlag GmbH e Klaus Beermann c. Germania, 20 novembre 1989, serie A n. 165
Matalas c. Grecia, n. 1864/18, 25 marzo 2021
Mătășaru c. Repubblica di Moldavia, nn. 69714/16 e 71685/16, 15 gennaio 2019
Mater c. Turchia, n. 54997/08, 16 luglio 2013
Mathieu-Mohin e Clerfayt c. Belgio, 2 marzo 1987, serie A n. 113
Matúz c. Ungheria, n. 73571/10, 21 ottobre 2014
McVicar c. Regno Unito, n. 46311/99, CEDU 2002-III
Mediengruppe Österreich GmbH c. Austria, n. 37713/18, 26 aprile 2022
Medžlis Islamske Zajednice Brčko e altri c. Bosnia-Erzegovina [GC], n. 17224/11, 27 giugno 2017
Mehmet Reşit Arslan e Orhan Bingöl c. Turchia, nn. 47121/06 e altri 2, 18 giugno 2019
Melike c. Turchia, n. 335786/19, 15 giugno 2021
Melnitchouk c. Ucraina (dec.), n. 28743/03, CEDU 2005-IX
Membri della Congregazione dei testimoni di Geova di Gldani e altri c. Georgia, n. 71156/01, 3 maggio 2007
Mesić c. Croazia, n. 19362/18, 5 maggio 2022
Metis Yayıncılık Limited Şirketi e Sökmen c. Turchia (dec.), n. 4751/07, 20 giugno 2017

MGN Limited c. Regno Unito, n. 39401/04, 18 gennaio 2011
MGN Limited c. Regno Unito (dec.), n. 72497/17, 20 settembre 2022
Mikiashvili e altri c. Georgia (dec.), nn. 18865/11 e 51865/11, 19 gennaio 2021
Mikkelsen e Christensen c. Danimarca (dec.), n. 22918/08, 24 maggio 2011
Mikolajová c. Slovacchia, n. 4479/03, 18 gennaio 2011
Miljević c. Croazia, n. 68317/13, 25 giugno 2020
Milosavljević c. Serbia, n. 57574/14, 25 maggio 2021
Minelli c. Svizzera (dec.), n. 14991/02, 14 giugno 2005
Mladina d.d. Ljubljana c. Slovenia, n. 20981/10, 17 aprile 2014
Monica Macovei c. Romania, n. 53028/14, 28 luglio 2020
Monnat c. Svizzera, n. 73604/01, CEDU 2006-X
Moohan e Gillon c. Regno Unito (dec.), nn. 22962/15 e 23345/15, 13 giugno 2017
Mor c. Francia, n. 28198/09, 15 dicembre 2011
Morar c. Romania, n. 25217/06, 7 luglio 2015
Morice c. Francia [GC], n. 29369/10, CEDU 2015
Morissens c. Belgio, n. 11389/85, decisione della Commissione del 3 maggio 1988, Décisions et rapports 56
Mosley c. Regno Unito, n. 48009/08, 10 maggio 2011
Movimento raeliano svizzero c. Svizzera [GC], n. 16354/06, CEDU 2012 (estratti)
Müller e altri c. Svizzera, 24 maggio 1988, serie A n. 133
Murat Vural c. Turchia, n. 9540/07, 21 ottobre 2014
Murphy c. Irlanda, n. 44179/98, CEDU 2003 IX (estratti)

—N—

Nagla c. Lettonia, n. 73469/10, 16 luglio 2013
Nadtoka c. Russia, n. 38010/05, 31 maggio 2016
Namazli c. Azerbaijan (dec.), n. 28203/10, 7 giugno 2022
Nasirov e altri c. Azerbaijan, n. 58717/10, 20 febbraio 2020
Nedim Şener c. Turchia, n. 38270/11, 8 luglio 2014
Neij e Sunde Kolmisoppi c. Svezia (dec.), n. 40397/12, 19 febbraio 2013
Nejdet Atalay c. Turchia, n. 76224/12, 19 novembre 2019
Nenkova-Lalova c. Bulgaria, n. 35745/05, 11 dicembre 2012
News Verlags GmbH & Co.KG c. Austria, n. 31457/96, CEDU 2000-I
Nikowitz e Verlagsgruppe News GmbH c. Austria, n. 5266/03, 22 febbraio 2007
Nikula c. Finlandia, n. 31611/96, CEDU 2002-II
Nilsen c. Regno Unito (dec.), n. 36882/05, 9 marzo 2010
Nilsen e Johnsen c. Norvegia [GC], n. 23118/93, CEDU 1999-VIII
Niskasaari e altri c. Finlandia, n. 37520/07, 6 luglio 2010
NIT S.R.L. c. Repubblica di Moldavia [GC], n. 28470/12, 5 aprile 2022
Nix c. Germania (dec.), n. 35285/16, 13 marzo 2018
Nordisk Film & TV A/S c. Danimarca (dec.), n. 40485/02, CEDU 2005-XIII
Norman c. Regno Unito, n. 41387/17, 6 luglio 2021
Norris c. Irlanda, 26 ottobre 1988, serie A n. 142
Novikova e altri c. Russia, nn. 25501/07 e altri 4, 26 aprile 2016
N.Š. c. Croazia, n. 36908/13, 10 settembre 2020
Nur Radyo Ve Televizyon Yayıncılığı A.Ş. c. Turchia, n. 6587/03, 27 novembre 2007
Nurminen e altri c. Finlandia, n. 27881/95, decisione della Commissione del 26 febbraio 1997

—O—

Oberschlick c. Austria (n. 1), 23 maggio 1991, serie A n. 204
Oberschlick c. Austria (n. 2), 1° luglio 1997, *Recueil des arrêts et décisions* 1997-IV
Observer e Guardian c. Regno Unito, 26 novembre 1991, serie A n. 216
Obukhova c. Russia, n. 34736/03, 8 gennaio 2009
Ólafsson c. Islanda, n. 58493/13, 16 marzo 2017
Öllinger c. Austria, n. 76900/01, CEDU 2006-IX
Olujić c. Croazia, n. 22330/05, 5 febbraio 2009
Ömür Çağdaş Ersoy c. Turchia, n. 19165/19, 15 giugno 2021
OOO Flavus e altri c. Russia, nn. 12468/15 e altri 2, 23 giugno 2020
OOO Izdatelskiy Tsentr Kvartirnyy Ryad c. Russia, n. 39748/05, 25 aprile 2017
OOO Memo c. Russia, n. 2840/10, 15 marzo 2022
OOO Regnum c. Russia, n. 22649/08, 8 settembre 2020
Open Door e Dublin Well Woman c. Irlanda, 29 ottobre 1992, serie A n. 246-A
Oran c. Turchia, nn. 28881/07 e 37920/07, 15 aprile 2014
Orban e altri c. Francia, n. 20985/05, 15 gennaio 2009
Orlovskaya Iskra c. Russia, n. 42911/08, 21 febbraio 2017
Österreichische Vereinigung zur Erhaltung, Stärkung und Schaffung c. Austria, n. 39534/07, 28 novembre 2013
Otegi Mondragon c. Spagna, n. 2034/07, CEDU 2011
Ottan c. Francia, n. 41841/12, 19 aprile 2018
Otto-Preminger-Institut c. Austria, 20 settembre 1994, serie A n. 295-A
Özgür Gündem c. Turchia, n. 23144/93, CEDU 2000-III
Özer c. Turchia (n. 3), n. 69270/12, 11 febbraio 2020
Öztürk c. Turchia [GC], n. 22479/93, CEDU 1999-VI

—P—

P4 Radio Hele Norge ASA c. Norvegia (dec.), n. 76682/01, CEDU 2003-VI
Pais Pires de Lima c. Portogallo, n. 70465/12, 12 febbraio 2019
Pakdemirli c. Turchia, n. 35839/97, 22 febbraio 2005
Palusinski c. Polonia (dec.), n. 62414/00, CEDU 2006-XIV
Panioglu c. Romania, n. 33794/14, dicembre 2020
Partito socialista e altri c. Turchia, 25 maggio 1998, *Recueil des arrêts et décisions* 1998-III
Paturel c. Francia, n. 54968/00, 22 dicembre 2005
Patrício Monteiro Telo de Abreu c. Portogallo, n. 42713/15, 7 giugno 2022
Peck c. Regno Unito, n. 44647/98, CEDU 2003-I
Pedersen e Baadsgaard c. Danimarca [GC], n. 49017/99, CEDU 2004-XI
Pentikäinen c. Finlandia [GC], n. 11882/10, CEDU 2015
Perinçek c. Svizzera [GC], n. 27510/08, CEDU 2015 (estratti)
Perrin c. Regno Unito (dec.), n. 5446/03, CEDU 2005-XI
Peruzzi c. Italia, n. 39294/09, 30 giugno 2015
PETA Deutschland c. Germania, n. 43481/09, 8 novembre 2012
Petro Carbo Chem S.E. c. Romania, n. 21768/12, 30 giugno 2020
Piermont c. Francia, 27 aprile 1995, serie A n. 314
Pihl c. Svezia, n. 74742/14, 7 febbraio 2017
Pinto Coelho c. Portogallo (n. 2), n. 48718/11, 22 marzo 2016
Pinto Pinheiro Marques c. Portogallo, n. 26671/09, 22 gennaio 2015
Pitkevich c. Russia (dec.), n. 47936/99, 8 febbraio 2001

Polanco Torres e Movilla Polanco c. Spagna, n. 34147/06, 21 settembre 2010
Polat c. Turchia [GC], n. 23500/94, 8 luglio 1999
Poyraz c. Turchia, n. 15966/06, 7 dicembre 2010
Prager e Oberschlick c. Austria, 26 aprile 1995, serie A n. 313
Previti c. Italia (dec.), n. 45291/06, 8 dicembre 2009
Prunea c. Romania, n. 47881/11, 8 gennaio 2019
Purcell e altri c. Irlanda, n. 15404/89, decisione della Commissione del 16 aprile 1991, Décisions et rapports 70
Putistin c. Ucraina, n. 16882/03, 21 novembre 2013

—R—

Rabczewska c. Polonia, n. 8257/13, 15 settembre 2022
Radio ABC c. Austria, 20 ottobre 1997, *Recueil des arrêts et décisions* 1997-VI
Radio France e altri c. Francia, n. 53984/00, CEDU 2004-II
Radio Twist a.s. c. Slovacchia, n. 62202/00, CEDU 2006-XV
Radobuljac c. Croazia, n. 51000/11, 28 giugno 2016
Ragıp Zarakolu c. Turchia, n. 15064/12, 15 settembre 2020
Raichinov c. Bulgaria, n. 47579/99, 20 aprile 2006
Reichman c. Francia, n. 50147/11, 12 luglio 2016
Reklos e Davourlis c. Grecia, n. 1234/05, 15 gennaio 2009
Renaud c. Francia, n. 13290/07, 25 febbraio 2010
Ressiot e altri c. Francia, nn. 15054/07 e 15066/07, 28 giugno 2012
Reznik c. Russia, n. 4977/05, 4 aprile 2013
RID Novaya Gazeta e ZAO Novaya Gazeta c. Russia, n. 44561/11, 11 maggio 2021
Roche c. Regno Unito [GC], n. 32555/96, CEDU 2005-X
Rodina c. Lettonia, nn. 48534/10 e 19532/15, 14 maggio 2020
Rodionov c. Russia, n. 9106/09, 11 dicembre 2018
Rodriguez Ravelo c. Spagna, n. 48074/10, 12 gennaio 2016
Roemen e Schmit c. Lussemburgo, n. 51772/99, CEDU 2003-IV
Roj TV A/S c. Danimarca (dec.), n. 24683/14, 17 aprile 2018
Roland Dumas c. Francia, n. 34875/07, 15 luglio 2010
Romanenko e altri c. Russia, n. 11751/03, 8 ottobre 2009
Rommelfanger c. Germania, n. 12242/86, decisione della Commissione del 6 settembre 1989, Décisions et rapports 62
Roşianu c. Romania, n. 27329/06, 24 giugno 2014
Rotaru c. Romania [GC], n. 28341/95, CEDU 2000-V
Rouillan c. Francia, n. 28000/19, 23 giugno 2022
Rovshan Hajiyev c. Azerbaïjan, nn. 19925/12 e 47532/13, 9 dicembre 2021
Roumiana Ivanova c. Bulgaria, n. 36207/03, 14 febbraio 2008
RTBF c. Belgio, n. 50084/06, CEDU 2011 (estratti)
Rubins c. Lettonia, n. 79040/12, 13 gennaio 2015
Rubio Dosamantes c. Spagna, n. 20996/10, 21 febbraio 2017
Ruokanen e altri c. Finlandia, n. 45130/06, 6 aprile 2010

—S—

Saaristo e altri c. Finlandia, n. 184/06, 12 ottobre 2010
Sabuncu e altri c. Turchia, n. 23199/17, 10 novembre 2020

[Şahin Alpay c. Turchia](#), n. 16538/17, 20 marzo 2018
[Saint-Paul Luxembourg S.A. c. Lussemburgo](#), n. 26419/10, 18 aprile 2013
[Salabiaku c. Francia](#), 7 ottobre 1988, serie A n. 141-A
[Salihu e altri c. Svezia](#) (dec.), n. 33628/15, 10 maggio 2016
[Sanoma Uitgevers B.V. c. Paesi Bassi](#) [GC], n. 38224/03, 14 settembre 2010
[Sapan c. Turchia](#), n. 44102/04, 8 giugno 2010
[Satakunnan Markkinapörssi Oy e Satamedia Oy c. Finlandia](#) [GC], n. 931/13, 27 giugno 2017
[Saure c. Germania](#) (dec.), n. 6106/16, 19 ottobre 2021
[Saure c. Germania](#), n. 8819/16, 8 novembre 2021
[Savitchi c. Moldavia](#), n. 11039/02, 11 ottobre 2005
[Savva Terentyev c. Russia](#), n. 10692/09, 28 agosto 2018
[Saygılı e Falakaoğlu c. Turchia \(n. 2\)](#), n. 38991/02, 17 febbraio 2009
[Scharsach e News Verlagsgesellschaft c. Austria](#), n. 39394/98, CEDU 2003-XI
[Schöpfer c. Svizzera](#), 20 maggio 1998, *Recueil des arrêts et décisions* 1998-III
[Schwabe e M.G. c. Germania](#), nn. 8080/08 e 8577/08, CEDU 2011 (estratti)
[Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft SRG c. Svizzera](#), n. 34124/06, 21 giugno 2012
[Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft e altri c. Svizzera](#) (dec.), n. 68995/13, 12 novembre 2019
[Sdružení Jihočeské Matky c. Repubblica ceca](#) (dec.), n. 19101/03, 10 luglio 2006
[Sedletska c. Ucraina](#), n. 42634/18, 1° aprile 2021
[Šeks c. Croazia](#), n. 39325/20, 3 febbraio 2022
[Sekmadienis Ltd. c. Lituania](#), n. 69317/14, 30 gennaio 2018
[Selahattin Demirtaş c. Turchia \(n. 2\)](#) [GC], n. 14305/17, 22 dicembre 2020
[Selistö c. Finlandia](#), n. 56767/00, 16 novembre 2004
[Sellami c. Francia](#), n. 61470/15, 17 dicembre 2020
[Selmani e altri c. l'ex-Repubblica jugoslava di Macedonia](#), n. 67259/14, 9 febbraio 2017
[Semir Güzel c. Turchia](#), n. 29483/09, 13 settembre 2016
[Şener c. Turchia](#), n. 26680/95, 18 luglio 2000
[Shahanov e Palfreeman c. Bulgaria](#), nn. 35365/12 e 69125/12, 21 luglio 2016
[Shapovalov c. Ucraina](#), n. 45835/05, 31 luglio 2012
[Shvydika c. Ucraina](#), n. 17888/12, 30 ottobre 2014
[Siałkowska c. Polonia](#), n. 8932/05, 22 marzo 2007
[Sidabras e Džiautas c. Lituania](#), nn. 55480/00 e 59330/00, CEDU 2004-VIII
[Sigma Radio Television Ltd c. Cipro](#), nn. 32181/04 e 35122/05, 21 luglio 2011
[Simić c. Bosnia-Erzegovina](#) (dec.), n. 75255/10, 15 novembre 2016
[Sinkova c. Ucraina](#), n. 39496/11, 27 febbraio 2018
[Sioutis c. Grecia](#) (dec.), n. 16393/14, 29 agosto 2017
[Siryk c. Ucraina](#), n. 6428/07, 31 marzo 2011
[Skalka c. Polonia](#), n. 43425/98, 27 maggio 2003
[Slavov e altri c. Bulgaria](#), n. 58500/10, 10 novembre 2015
[Śliwczyński e Szternel c. Polonia](#) (dec.), n. 2244/14, 23 marzo 2022
[Smolorz c. Polonia](#), n. 17446/07, 16 ottobre 2012
[Soares c. Portogallo](#), n. 79972/12, 21 giugno 2016
[Société de conception de presse et d'édition c. Francia](#), n. 4683/11, 25 febbraio 2016
[Société de conception de presse et d'édition e Ponson c. Francia](#), n. 26935/05, 5 marzo 2009
[Société Prisma Presse c. Francia \(n. 1\)](#) (dec.), n. 66910/01, 1° luglio 2003
[Société Prisma Presse c. Francia \(n. 2\)](#) (dec.), n. 71612/01, 1° luglio 2003
[Sofranschi c. Moldavia](#), n. 34690/05, 21 dicembre 2010
[Sorguç c. Turchia](#), n. 17089/03, 23 giugno 2009
[Soulas e altri c. Francia](#), n. 15948/03, 10 luglio 2008
[Sousa Goucha c. Portogallo](#), n. 70434/12, 22 marzo 2016

Stambuk c. Germania, n. 37928/97, 17 ottobre 2002
Stancu e altri c. Romania, n. 22953/16, 18 ottobre 2022
Standard Verlags GmbH c. Austria, n. 13071/03, 2 novembre 2006
Standard Verlags GmbH e Krawagna-Pfeifer c. Austria, n. 19710/02, 2 novembre 2006
Steel e altri c. Regno Unito, 23 settembre 1998, *Recueil des arrêts et décisions* 1998-VII
Steel e Morris c. Regno Unito, n. 68416/01, CEDU 2005-II
Stern Taulats e Roura Capellera c. Spagna, nn. 51168/15 e 51186/15, 13 marzo 2018
Steur c. Paesi Bassi, n. 39657/98, CEDU 2003-XI
Stevens c. Regno Unito, n. 11674/85, decisione della Commissione del 3 marzo 1986, *Décisions et rapports* 46
Stichting Ostade Blade c. Paesi Bassi (dec.), n. 8406/06, 27 maggio 2014
Stojanović c. Croazia, n. 23160/09, 19 settembre 2013
Stoll c. Svizzera [GC], n. 69698/01, CEDU 2007-V
Stomakhin c. Russia, n. 52273/07, 9 maggio 2018
Straume c. Lettonia, n. 59402/14, 2 giugno 2022
Studio Monitori e altri c. Georgia, nn. 44920/09 e 8942/10, 30 gennaio 2020
Sunday Times c. Regno Unito (n. 1), 26 aprile 1979, serie A n. 30
Sunday Times c. Regno Unito (n. 2), 26 novembre 1991, serie A n. 217
Sürek c. Turchia (n. 1) [GC], n. 26682/95, CEDU 1999-IV
Sürek c. Turchia (n. 2) [GC], n. 24122/94, 8 luglio 1999
Sürek c. Turchia (n. 3) [GC], n. 24735/94, 8 luglio 1999
Sürek c. Turchia (n. 4) [GC], n. 24762/94, 8 luglio 1999
Sürek e Özdemir c. Turchia [GC], nn. 23927/94 e 24277/94, 8 luglio 1999
Sylka c. Polonia (dec.), n. 19219/07, 3 giugno 2014
Szanyi c. Ungheria, n. 35493/13, 8 novembre 2016
Szurovecz c. Ungheria, n. 15428/16, 8 ottobre 2019

—T—

Taganrog LRO e altri c. Russia, nn. 32401/10 e altri 19, 7 giugno 2022
Tagiyev e Huseynov c. Azerbaijan, n. 13274/08, 5 dicembre 2019
Tamiz c. Regno Unito (dec.), n. 3877/14, 19 settembre 2017
Tammer c. Estonia, n. 41205/98, CEDU 2001-I
Tănăsoaica c. Romania, n. 3490/03, 19 giugno 2012
Taner Kılıç c. Turchia (n. 2), n. 208/18, 31 maggio 2022
Társaság a Szabadságjogokért c. Ungheria, n. 37374/05, CEDU 2009
Taşdemir c. Turchia (dec.), n. 38841/07, 23 febbraio 2010
Tatár e Fáber c. Ungheria, nn. 26005/08 e 26160/08, 12 giugno 2012
Tele 1 Privatfernsehgesellschaft mbH c. Austria, n. 32240/96, 21 settembre 2000
Telegraaf Media Nederland Landelijke Media B.V. e altri c. Paesi Bassi, n. 39315/06, 22 novembre 2012
Teslenko e altri c. Russia, nn. 49588/12 e altri 3, 5 aprile 2022
Tête c. Francia, n. 59636/16, 26 marzo 2020
Thoma c. Lussemburgo, n. 38432/97, CEDU 2001-III
Tillack c. Belgio, n. 20477/05, 27 novembre 2007
Times Newspapers Ltd c. Regno Unito (n. 1 e n. 2), nn. 3002/03 e 23676/03, CEDU 2009
Timpul Info-Magazin e Anghel c. Moldavia, n. 42864/05, 27 novembre 2007
Timur Sharipov c. Russia, n. 15758/13, 13 settembre 2022
Thorgeir Thorgeirson c. Islanda, 25 giugno 1992, serie A n. 239
Tierbefreier e.V. c. Germania, n. 45192/09, 16 gennaio 2014

Tokarev c. Ucraina (dec.), n. 44252/13, 21 gennaio 2020
Tőkés c. Romania, nn. 15976/16 e 50461/17, 27 aprile 2021
Tolmachev c. Russia, n. 42182/11, 2 giugno 2020
Tolstoy Miloslavsky c. Regno Unito, 13 luglio 1995, serie A n. 316-B
Toranzo Gomez c. Spagna, n. 26922/14, 20 novembre 2018
Tourancheau e July c. Francia, n. 53886/00, 24 novembre 2005
Travaglio c. Italia (dec.), n. 64746/14, 24 gennaio 2017
Turhan c. Turchia, n. 48176/99, 19 maggio 2005
Tuşalp c. Turchia, nn. 32131/08 e 41617/08, 21 febbraio 2012
TV Vest AS e Rogaland Pensjonistparti c. Norvegia, n. 21132/05, CEDU 2008 (estratti)

—U—

Uj c. Ungheria, n. 23954/10, 19 luglio 2011
Ulusoy e altri c. Turchia, n. 34797/03, 3 maggio 2007
Ümit Bilgiç c. Turchia, n. 22398/05, 3 settembre 2013
Unabhängige Initiative Informationsvielfalt c. Austria, n. 28525/95, CEDU 2002-I
United Christian Broadcasters Ltd c. Regno Unito (dec.), n. 44802/98, 7 novembre 2000
Ürper e altri c. Turchia, nn. 14526/07 e altri 8, 20 ottobre 2009

—V—

Vajnai c. Ungheria, n. 33629/06, CEDU 2008
Van der Mussele c. Belgio, 23 novembre 1983, serie A n. 70
Vejdeland e altri c. Svezia, n. 1813/07, 9 febbraio 2012
Veraart c. Paesi Bassi, n. 10807/04, 30 novembre 2006
Vereinigung Bildender Künstler c. Austria, n. 68354/01, 25 gennaio 2007
Vereniging Weekblad Bluf! c. Paesi Bassi, 9 febbraio 1995, serie A n. 306-A
Vérités Santé Pratique SARL c. Francia (dec.), n. 74766/01, 1° dicembre 2005
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG c. Germania, n. 35030/13, 19 ottobre 2017
Verlagsgruppe News GmbH c. Austria (n. 2), n. 10520/02, 14 dicembre 2006
VgT Verein gegen Tierfabriken c. Svizzera, n. 24699/94, CEDU 2001-VI
Vides Aizsardzības Klubs c. Lettonia, n. 57829/00, 27 maggio 2004
Viorel Burzo c. Romania, nn. 75109/01 e 12639/02, 30 giugno 2009
Vladimir Kharitonov c. Russia, n. 10795/14, 23 giugno 2020
Vogt c. Germania, 26 settembre 1995, serie A n. 323
Volkmer c. Germania (dec.), n. 39799/98, 22 novembre 2001
Von Hannover c. Germania, n. 59320/00, CEDU 2004-VI
Von Hannover c. Germania (n. 2) [GC], nn. 40660/08 e 60641/08, CEDU 2012
Von Hannover c. Germania (n. 3), n. 8772/10, 19 settembre 2013
Vona c. Ungheria, n. 35943/10, CEDU 2013
Voskuil c. Paesi Bassi, n. 64752/01, 22 novembre 2007

—W—

Wall Street Journal Europe Sprl e altri c. Regno Unito (dec.), n. 28577/05, 10 febbraio 2009
Wanner c. Germania (dec.), n. 26892/12, 23 ottobre 2018
Weber c. Svizzera, 22 maggio 1990, serie A n. 177

Weber e Saravia c. Germania (dec.), n. 54934/00, CEDU 2006-XI
Węgrzynowski e Smolczewski c. Polonia, n. 33846/07, 16 luglio 2013
Welsh e Silva Canha c. Portogallo, n. 16812/11, 17 settembre 2013,
White c. Svezia, n. 42435/02, 19 settembre 2006
Wikimedia Foundation, Inc. c. Turchia (dec.), n. 25479/19, 1° marzo 2022
Wille c. Liechtenstein [GC], n. 28396/95, CEDU 1999-VII
Willem c. Francia, n. 10883/05, 16 luglio 2009
Wingrove c. Regno Unito, 25 novembre 1996, *Recueil des arrêts et décisions* 1996-V
Wirtschafts-Trend Zeitschriften-Verlagsgesellschaft mbH c. Austria (n. 3), nn. 66298/01 e 15653/02,
13 dicembre 2005
Wojczuk c. Polonia, 52969/13, 9 dicembre 2021
Wojtas-Kaleta c. Polonia, n. 20436/02, 16 luglio 2009
Women On Waves e altri c. Portogallo, n. 31276/05, 3 febbraio 2009
Worm c. Austria, 29 agosto 1997, *Recueil des arrêts et décisions* 1997-V
Wrona c. Polonia (dec.) [comitato], n. 68561/13, 12 dicembre 2017

—Y—

Yalçın Küçük c. Turchia, n. 28493/95, 5 dicembre 2002
Yalçiner c. Turchia, n. 64116/00, 21 febbraio 2008
Yarushkevych c. Ucraina (dec.), n. 38320/05, 31 maggio 2016
Yaşar Kaplan c. Turchia, n. 56566/00, 24 gennaio 2006
Yıldız e Taş c. Turchia (n. 1), n. 77641/01, 19 dicembre 2006
Yıldız e Taş c. Turchia (n. 2), n. 77642/01, 19 dicembre 2006
Yıldız e Taş c. Turchia (n. 3), n. 477/02, 19 dicembre 2006
Yıldız e Taş c. Turchia (n. 4), n. 3847/02, 19 dicembre 2006
Yılmaz e Kılıç c. Turchia, n. 68514/01, 17 luglio 2008
Yordanova e Tochev c. Bulgaria, n. 5126/05, 2 ottobre 2012
Youth Initiative for Human Rights c. Serbia, n. 48135/06, 25 giugno 2013
Yuriy Chumak c. Ucraina, n. 23897/10, 18 marzo 2021

—Z—

Z.B. c. Francia, n. 46883/15, 2 settembre 2021
Zakharov c. Russia, n. 14881/03, 5 ottobre 2006
Zana c. Turchia, 25 novembre 1997, *Recueil des arrêts et décisions* 1997-VII
Zarubin e altri c. Lituania (dec.), n. 69111/17 e altri 3, 26 novembre 2019
Zayidov c. Azerbaijan (n. 2), n. 5386/10, 24 marzo 2022
Zemmour c. Francia, n. 63539/19, 20 dicembre 2022
Ziemiński c. Polonia (n. 2), n. 1799/07, 5 luglio 2016
Żurek c. Polonia, n. 39650/18, 16 giugno 2022